

Una vita in cooperazione

Una guida al tempo
e al lavoro ritrovato

A cura di
Giuseppe Messina

Postfazione
di Franco Arminio



La scuola di Pitagora editrice

SOCIETÀ DI STUDI POLITICI

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

Assise

18

*Serie
Quaderni di formazione*

*Il bene dello Stato
è la sola causa di questa produzione*

GAETANO FILANGIERI

Una vita in cooperazione

Una guida al tempo e al lavoro ritrovato

A cura di Giuseppe Messina



La scuola di Pitagora editrice

Napoli 2014

Questa collana è promossa dalla Società di studi politici in collaborazione con le Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia.

Collana coordinata da:

Nicola Capone, segretario generale delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

Si ringraziano per la collaborazione Anna Fava e Sabrina Parisi

Copyright © 2014 Società di studi politici
www.studipolitici.it

La scuola di Pitagora editrice
Via Monte di Dio, 54
80132 Napoli
www.scuoladipitagora.it
info@scuoladipitagora.it

ISBN 978-88-6542-018-8 (versione cartacea)

ISBN 978-88-6542-357-8 (versione elettronica nel formato PDF)

Finito di stampare nel mese di luglio 2014
Printed in Italy – Stampato in Italia

*Alcuni vedono le cose come sono e dicono «perché?».
Io sogno cose non ancora esistite e chiedo «perché no?».*

GEORGE BERNARD SHAW

Con il patrocinio di



Fondazione Culturale
RESPONSABILITÀ ETICA
ONLUS

Volume pubblicato col contributo di



**ASSOCIAZIONE ITALIANA
AGRICOLTURA BIOLOGICA**

INDICE

PREFAZIONE <i>di Giuseppe Messina</i>	15
I. AGRICOLTURA E MULTIFUNZIONALITÀ <i>di Danilo Marandola</i>	
1.1 Dal produttivismo al paradigma dei servizi: l'azienda agricola diviene multifunzionale	21
1.2 I concetti chiave dell'agricoltura multifunzionale: esternalità e beni pubblici	24
1.3 Come remunerare la multifunzionalità dell'agricoltura: diversificazione economica dell'azienda, pluriattività e servizi pubblici	28
1.4 La cooperativa agricola oggi	31
1.4.1 La cooperazione sociale agricola	34
1.5 L'agricoltura biologica strumento indispensabile dello sviluppo sostenibile <i>di Vincenzo Vizioli</i>	34
II. NUOVI MESTIERI E NUOVE PROFESSIONALITÀ <i>di Giuseppe Messina</i>	
1.1 Premessa	43
2.1 Le attività nell'ambito della nuova ruralità	45
2.2 I capisaldi dell'agricoltura multifunzionale. L'agriturismo	50
2.2.1 Un po' di storia	50
2.2.2 L'importanza dell'agriturismo e le sue caratteristiche essenziali	52
2.2.3 Inquadramento giuridico e legislativo	54
2.2.4 Normativa nazionale e regionale	55

2.2.5 Conclusioni. L'importanza della comunicazione	60
2.3 Le attività didattiche nell'agriturismo	
<i>di Giuseppe Orefice e Margherita Rizzuto</i>	64
2.3.1 L'evoluzione del settore delle fattorie didattiche e il mercato di riferimento	64
2.3.2 Il pilastro del successo di una fattoria didattica	66
2.3.3 Perché investire oggi in attività di fattoria didattica	70
2.3.4 L'organizzazione della fattoria didattica	73
2.4 Linee guida per avviare una fattoria sociale	
<i>di Alfonso Pascale</i>	77
2.4.1 Che cos'è. Costruire una rete locale	77
2.4.2 Individuare le risorse agricole	78
2.4.3 Innovare i modelli di welfare	79
2.4.4 Come fare	80
2.4.5 Creare nuovi mercati civili locali e globali	81
III. DOVE PRENDIAMO LA TERRA?	
<i>di Michele Filippini</i>	
3.1 Le terre collettive	85
3.1.1 Un po' di storia	87
3.1.2. Gestione degli usi civici	89
3.1.3 La gestione degli usi civici oggi in Italia. Una breve panoramica	91
3.2 La legge 17 aprile 1957, n. 278, Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali: cosa fare	
<i>di Giuseppe Messina</i>	94
3.2.1 La legge 17 aprile 1957, n. 278	96
3.3 Esempio: Gli usi civici in Campania e la legge regionale n. 11 del 1981	99
3.3.1 Quante sono e dove sono	101
3.4 Le terre confiscate alle mafie	
<i>di Giovanni Allucci</i>	104
3.4.1 Cosa sono i beni confiscati alle mafie	106
3.4.2 Dove sono localizzati i beni confiscati alle mafie	107
3.4.3 Le opportunità e le difficoltà nell'assegnazione e nella gestione dei beni confiscati alle mafie	109

3.4.4	Cosa fare per l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie. Il quadro normativo di riferimento	112
3.4.5	I soggetti coinvolti nel processo di confisca. Prefetture ed enti territoriali	113
3.4.6	La procedura di destinazione e di assegnazione dei beni immobili confiscati alle mafie	115
3.5	Il demanio dello stato <i>di Giuseppe Messina</i>	117
3.5.1	Dismissione di terreni demaniali	120
3.5.2	Quanti sono, dove sono	123
3.5.3	Cosa fare allora?	125
IV.	DOVE PRENDIAMO I SOLDI?	
4.1	Come remunerare le funzioni e le attività ambientali dell'agricoltura <i>di Danilo Marandola</i>	129
4.1.1	Sostegno pubblico e pagamenti per funzioni ambientali	131
4.1.2	Meccanismi e strategie di valorizzazione o di deepening aziendale per funzioni e attività agricole di rilevanza ambientale	133
4.1.3	Percorsi di diversificazione economica e di sviluppo di nuove attività aziendali (diversificazione) nel campo di servizi intenzionali: il caso dei servizi di gestione del territorio	136
4.2	Cosa si può fare con i programmi di sviluppo rurale? <i>di Leandro la Manna</i>	140
4.2.1	Cos'è il PSR	140
4.2.2.	Possibilità di occupazione offerte dal PSR	145
4.2.3	PSR: istruzioni per l'uso	148
4.3	Finanziare la multifunzionalità sociale dell'agricoltura <i>di Rita Lombardi</i>	151
4.3.1	Accreditamento e prestazioni socio-sanitarie	155
4.3.2	Convenzioni per il reinserimento lavorativo	157
4.3.3	Convenzioni con imprese	160

4.3.4 La ricerca di finanziamenti ad hoc: partecipazioni a bandi	162
4.3.5 La responsabilità sociale d'impresa	164
4.3.6 Fondi interprofessionali paritetici per la formazione continua	165
4.3.7 Conclusioni	166
4.4 Finanza etica e microcredito <i>di Andrea Baranes</i>	167
4.4.1 Finanza e impatti su agricoltura e cibo	167
4.4.2 Cenni storici sulla finanza etica	169
4.4.3 Principi e caratteristiche della finanza etica	170
4.4.4 Trasparenza e partecipazione	172
4.4.5 Valutare gli impatti positivi e negativi	173
4.4.6 Altri strumenti finanziari legati alla terra	174
4.4.7 Conclusioni	176
 V. COME COSTRUIRE E AMMINISTRARE UNA COOPERATIVA	
Premessa <i>di Giuseppe Messina</i>	179
5.1. La riforma societaria e le nuove opportunità <i>di Francesco Patanella</i>	183
5.2 Il socio finanziatore	184
5.3. Il socio sovventore	185
5.4 Fisco e cooperazione	186
5.4.1 Il sistema fiscale (evoluzione)	187
5.4.2 Riforma societaria e mutualità prevalente	187
5.4.3 Requisiti statutari (art. 2514 c. c.)	188
5.4.4 Criteri gestionali (art. 2513 c. c.)	188
5.4.5 Perdita di benefici fiscali	190
5.4.6 Agevolazioni IRES	191
5.4.7 Agevolazioni IRAP	193
5.4.8 La nuova tassazione delle società cooperative ai sensi del d. l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con la legge 148 del 14 settembre 2011	194
5.5 Che cos'è il ristorno: aspetti civilistici e inquadramento generale	196

5.5.1	Caratteristiche del ritorno	198
5.5.2	Calcolo del ritorno	200
5.6	La vigilanza sulle cooperative: la revisione ordinaria <i>di Giuseppe Messina</i>	204
5.6.1	La revisione ordinaria delle cooperative	207
5.6.2	La caratteristica consulenziale/assistenziale dell'ispettore cooperative	210
VI.	COME ORGANIZZARE IL PROPRIO MERCATO	
	Introduzione	213
6.1	Nuovi modelli di rete	216
6.2	La filiera corta, i gas e l'esperienza godo <i>di Vincenzo Vizioli</i>	217
6.3	Vendita diretta nei mercati <i>di Francesco Patanella</i>	223
6.3.1	I vantaggi	224
6.3.2	Consumatori	225
6.4	Modello di agricoltura a contratto	226
6.4.1	I vantaggi del contratto di rete	228
VII.	GEOGRAFIA DI UN ALTRO MONDO POSSIBILE <i>di Massimo Ammendola</i>	231
	POSTFAZIONE	237
	La religione della terra <i>di Franco Arminio</i>	
	Bibliografia ragionata	241
	Sitografia essenziale	249
	Elenco degli autori	255

INDICE DELL'APPENDICE

PREFAZIONE, Guida alla lettura

1. COOPERATIVE

I. Statuto tipo di Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale); II. Statuto tipo di Cooperativa agricola di conferimento; III. Statuto tipo di cooperativa sociale di tipo a) e b); IV. Cooperativa di conferimento di prodotti ortofrutticoli. I contenuti essenziali del regolamento interno; V. Regolamento interno ex L.142/2001; VI. Regolamento per la gestione dei prestiti dai soci; VII. Modello Libro soci; VIII. Domanda di ammissione a socio; IX. Delibera tipo di assemblea; X. Soci presenti in assemblea; XI. Calcolo costo del lavoro; XII. Nota integrativa; XIII. Consegna verbale di revisione ai soci; XIV. Imprese sociali, Cooperative sociali e ONLUS; XV. Legislazione essenziale per le cooperative; XVI. Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento.

2. USI CIVICI

I. Riferimenti legislativi; II. Che cosa fare per informarsi sugli usi civici presenti sul proprio territorio; III. Uno sguardo alla legislazione regionale; IV. Modello Statuto tipo per il funzionamento del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (ASBUC); V. Elenco degli uffici regionali competenti.

3. DEMANIO DELLO STATO

I. Riferimenti legislativi.

4. TERRE CONFISCATE

I. Riferimenti legislativi; II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48; III. Alcune esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie.

5. AGRITURISMO

I. Riferimenti normativi e legislativi.

6. FATTORIE SOCIALI E FATTORIE DIDATTICHE

I. Norme speciali per le fattorie didattiche; II. Normative regionali; III. Testimonianze.

7. SVILUPPO RURALE E NORMATIVE COMUNITARIE

I. Principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

8. COME ORGANIZZARE IL PROPRIO MERCATO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I. Riferimenti legislativi; II. Decreto del 20 novembre 2007.

PREFAZIONE

di Giuseppe Messina

Medici, psicologi, educatori, cuochi, preparatori sportivi, animatori: che c'entrano con l'agricoltura? Sono queste, nondimeno, le nuove figure professionali che accanto ad agricoltori, agronomi, veterinari, ecc. costituiscono la grande squadra del nuovo universo dell'agricoltura italiana. Il mondo agricolo ha subito, infatti, in questi anni modificazioni giuridiche, strutturali e organizzative che hanno consentito di spalancare le porte a nuovi soggetti e alle più svariate attività connesse alla produzione del cibo, all'allevamento del bestiame e alla cura dei boschi.

Sono circa 200 anni che il mondo occidentale è stato impegnato a pensare nuovi modelli possibili, nuovi paradigmi sulla democrazia, nuove teorie, nuove istituzioni, stili di vita e consumi per un "mondo migliore". I risultati sono sotto gli occhi di tutti; e non è questa la sede per fare commenti. D'altra parte impegnare il nostro studio per continuare a ragionare sul piano teorico appare del tutto illusorio visto che intellettuali, romanzieri o filosofi come Karl Marx, Adam Smith o Ennio Flaiano, Giovannino Guareschi, Thomas Sankara, Mahatma Gandhi, Pier Paolo Pasolini, Hannah Arendt o Robert Owen, che ci hanno fatto immaginare un mondo e una umanità "altra", non si vedono tutti i giorni.

Il contributo che intendiamo dare, e di cui c'è estremamente bisogno, non riguarda dunque il "cosa" ma il "come". Non vogliamo ipotizzare nuove teorie o sistemi "perfetti": ci interessa la realtà concreta e la possibilità di creare, come afferma mio figlio, una "spinta aggregatrice della politica come progetto comune". Occorre rivolgere l'attenzione ai soggetti e non ai modelli – attenzione nel senso di guardare, analizzare, proporre

e porre in essere nuove o vecchie pratiche, sperimentazioni di partecipazione democratica che costituiscano di per sé il cambiamento, senza perdere di vista il senso stesso della democrazia come universo etico il cui presupposto imprescindibile è il pluralismo delle idee e dei valori.

In altri termini si prospetta di promuovere e perseguire responsabilità e partecipazione sociale e politica restando all'interno del mercato. Scopo della presente guida, dunque, è suggerire una prospettiva di vita per costruirsi da sé il proprio futuro attraverso l'utilizzo dei milioni di ettari di suolo agrario disponibile fra terre a uso civico, terre demaniali e terre confiscate alle mafie.

La guida costituisce un mezzo agile per conoscere, analizzare, organizzare e realizzare, pensato non per soggetti singoli ma per comunità che, organizzate in cooperative, potrebbero trasformare la propria situazione di crisi in un'occasione per un progetto economico (ma anche di vita) in comune. Una guida di rapida consultazione che fornisce una serie di informazioni e indicazioni operative utili per imparare a costituire una cooperativa, trovare la terra e i soldi, organizzare il sodalizio e il proprio mercato, individuare i soggetti a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

I recenti rilevamenti Istat e di organizzazioni professionali, l'Agenzia per i beni confiscati alle mafie e il rapporto Censis del 2012 ci dicono che nel nostro Paese esistono quasi 1,4 milioni di ettari di terreno disponibile. Fra i beni confiscati alle mafie (12.946 beni di cui 1.708 aziende) sono contati oltre un migliaio di beni disponibili sparsi in tutte le regioni d'Italia a eccezione della Valle d'Aosta (dato aggiornato al gennaio 2013). Il Censis, invece, con il *Primo rapporto sulla cooperazione in Italia* ci informa, tra l'altro, che le prime regioni a più alta densità di cooperative per ogni diecimila abitanti sono, nell'ordine, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia, la Sardegna e la Campania, confutando, numeri alla mano, il falso preconcetto secondo cui nel Sud del Paese la cooperazione non attecchisce per una supposta arretratezza culturale del Mezzogiorno.

Ma non basta provare che la "risorsa terra" esiste: occorre dare risposte più pertinenti sul come fare, sia per quanto riguarda il sostegno

economico, sia per tutte le azioni necessarie per trasformare un gruppo di persone in un'azienda cooperativa.

Abbiamo ritenuto necessario, inoltre, fornire un certo numero di esperienze esistenti nel Paese per dimostrare che un altro mondo è *già* possibile, indicando una serie di modelli e formulari per agevolare le scelte, l'organizzazione e il funzionamento. Una parte del testo è dedicata alla legislazione a cui fare riferimento, fornendo direttamente i materiali senza perdere tempo in ricerche spesso faticose e noiose; una sitografia e una bibliografia ragionata per argomenti danno un primo orientamento per gli eventuali approfondimenti.

Studiosi e professionisti, impegnati a vario titolo sugli argomenti proposti nella guida, sono stati chiamati a dare il loro contributo per parlare di multifunzionalità in agricoltura e spiegare il significato profondo che la normativa europea ha generato nel nostro Paese. Usi civici, fattorie didattiche e fattorie sociali, agricoltura biologica e organizzazione dei GAS e del proprio mercato, costituzione e organizzazione di una cooperativa, reclutamento dei soci e realizzazione del piano di sviluppo del sodalizio una volta avute le terre. Questo, un campione degli argomenti trattati, sui quali, in particolare, la guida fornisce concrete indicazioni su come fare per realizzare il proprio progetto economico e di vita.

Gli autori chiamati ad intervenire non solo hanno la titolarità scientifica e professionale per affrontare gli argomenti proposti, ma sono stati "coordinati" affinché non si smarrisse l'obiettivo di questo lavoro. È stato necessario, soprattutto, affrontare nel profondo la problematica della multifunzionalità, poiché solo attraverso la sua comprensione può essere possibile conformare le strategie aziendali e tracciare percorsi possibili per il futuro stesso di chi vuole impegnarsi nel nuovo scenario dell'agricoltura multifunzionale.

Accanto al curatore, che è anche coautore, hanno collaborato alla stesura della guida alcuni fra i massimi esperti nazionali in numerose discipline: in agricoltura multifunzionale, Danilo Marandola (INEA); in finanza etica, Andrea Baranes (Fondazione Culturale Responsabilità Etica); in fattorie sociali Alfonso Pascale (Rete Fattorie Sociali); in fattorie didattiche, Giuseppe Orefice e Margherita Rizzuto. Vincenzo Vizioli

(presidente della Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica) ha curato le problematiche dell'agricoltura biologica e l'esperienza dei GAS, mentre Michele Filippini (presidente nazionale della Consulta della proprietà collettiva) quella degli usi civici. Giovanni Allucci (Agrorinasce) ha curato i temi sulle terre confiscate alle mafie e Massimo Ammendola (giovane studioso di storia dell'ambiente) ha raccolto alcune delle esperienze cooperative più significative sul territorio campano. Hanno trattato temi di loro specifica competenza professionale esperti come Leandro la Manna (POR e interventi pubblici), Rita Lombardi (reperimento di fondi) e Francesco Patanella, commercialista esperto in cooperative (come costituirle, come gestirle). Chiude il volume Franco Arminio, uno dei più grandi poeti viventi in Italia.

È scritto nel testo: «Se si prova a guardare con gli occhi della mente e si pensa alla fattoria come soggetto storico del luogo dove si produceva il cibo e cosa, invece, potrebbe diventare oggi l'azienda agricola, ci si accorge subito dell'enorme salto di qualità che è avvenuto nel mondo rurale. Esso non è solo un passo avanti verso "la modernità". A guardare bene si tratta di una restituzione di funzioni proprie della società contadina che ha caratterizzato il vecchio continente prima che la rivoluzione industriale facesse morire quel mondo dopo diecimila anni di esistenza. Queste trasformazioni sono scaturite dalla necessità di assicurare la presenza dell'uomo sul territorio, per la sua sicurezza alimentare e ambientale. L'agricoltura multifunzionale, inoltre, rispondendo a un'oggettiva richiesta che è venuta dalla Unione Europea, ha, come direbbe Maurizio Ferraris, "elevato la possibilità a necessità"».

Possiamo dire, in altri termini, che non interessa fornire delle direttrici in ordine ad aziende ispirate esclusivamente alla logica di mercato, la cui funzione primaria è la concorrenza, perno funzionale della stessa *green economy*¹. Quello che ci riguarda, invece, è il futuro, e quindi un'agri-

¹ Si intende, generalmente, per *green economy* un'economia rispettosa dell'ambiente, che assegna alla tutela e salvaguardia delle risorse ambientali la stessa importanza che si attribuisce al profitto, indispensabile, secondo tale concezione, per assicurare la sopravvivenza di un'attività economica. Altro discorso, invece, sembra essere la

coltura ecologicamente sostenibile ma anche socialmente desiderabile. A cosa serve “resistere” se la tua vita passa fra precarietà, disoccupazione e solitudine?

Forse bisognerebbe allontanarsi da quello che è chiamato “sistema” e la cooperazione potrebbe dare le risposte che cerchiamo. In questa situazione di crisi strutturale le capacità personali non bastano da sole, da soli non ci si salva. La cooperativa e il complesso della cooperazione favoriscono la qualità, l’innovazione e tendono per loro natura a eliminare le inefficienze, senza dimenticare mai che al centro c’è la *persona* e non il capitale, la *solidarietà* e non l’indifferenza, la *convivialità* e non la solitudine.

Bisogna prendere atto che il mondo è completamente cambiato a seguito della caduta del muro di Berlino. La politica è stata soppiantata prima dall’economia e poi dalla finanza. A ben vedere, queste ultime sono state poi rapidamente superate dalla “dominazione della tecnica”² che ha accelerato il declino dei valori della tradizione della vecchia Europa, Italia compresa.

In queste fasi di passaggio, di cui è impossibile prevedere la durata, tutto è stato messo in discussione, e la contrapposizione capitalismo-democrazia, in questo sommovimento generale, può generare scenari inediti. I dati sulla disoccupazione giovanile nel nostro Paese rimangono alti, addirittura in crescita, e l’incapacità delle classi dirigenti ha generato una sproporzionata confusione istituzionale.

È urgente, quindi, immaginare forme nuove di partecipazione dal basso e aggregazioni che permettano alle nuove generazioni, nell’attesa del nuovo (se verrà), di costruire oggi il proprio lavoro e il proprio progetto di vita.

blue economy. La proposta dell’economista e imprenditore Gunter Pauli sostiene che l’economia dovrebbe funzionare secondo i cicli e le regole della natura, ispirandosi ai suoi stessi modelli di funzionamento e ai suoi stessi principi. In altri termini non c’è più rifiuto o scarto, ma materia che deve essere riutilizzata in ogni ciclo di vita di qualsiasi prodotto. Cfr. G. Pauli, *Blue economy*, Edizioni ambiente, 2010.

² Cfr. Emanuele Severino, *La potenza dell’errare*, Rizzoli, Milano 2013.

La presente guida è da intendere come un enzima, un acceleratore di processi al servizio di tanti giovani che cercano, disarmati, di affrontare il problema occupazionale e quello del proprio progetto di vita spesso con in mano solamente un cellulare, magari in attesa di una telefonata che non riceveranno mai.

I. AGRICOLTURA E MULTIFUNZIONALITÀ

di Danilo Marandola

1.1 *Dal produttivismo al paradigma dei servizi: l'azienda agricola diviene multifunzionale*

“A” come agricoltura, il settore primario. Tutto inizia da qui, dall’attività umana più antica, più necessaria e indispensabile per la sopravvivenza e il benessere dell’uomo. Un’arte che Cicerone considerava fra le più nobili e gratificanti: «di tutte le arti dalle quali si ricava qualche profitto, nessuna è migliore dell’agricoltura, nessuna più redditizia, nessuna più dolce, nessuna più degna di un uomo, e di un uomo libero» (Cicerone, *De officiis*, cap. I, p. 150 ss., 44 a. C.).

Ma a cosa serve l’agricoltura oggi? È ancora un’arte così nobile? Può ancora essere una forma redditizia di lavoro? Se nel XIX secolo, in *Madame Bovary*, Flaubert sembrava non avere dubbi circa l’importanza delle funzioni dell’agricoltura e dell’agricoltore, oggi quale sarebbe la nostra opinione? Nell’era del virtuale, del sintetico, del cibo che si materializza “miracolosamente” sugli scaffali del supermercato o dei bimbi che credono che il latte si raccolga dagli alberi, siamo veramente consapevoli delle funzioni e del ruolo della “nostra” agricoltura? Forse non del tutto, o forse addirittura per niente. Ma non è tutta colpa nostra. La rapida evoluzione che ha caratterizzato il nostro mondo e la nostra società negli ultimi cento anni, infatti, non solo ci ha separato dalle nostre origini più vere (e umili), ma ha anche rivoluzionato profondamente il ruolo, le funzioni, l’immagine di un’arte (l’agricoltura) che per centinaia di anni si era conservata quasi uguale a sé stessa. È così che nel giro di pochi decenni l’agricoltura ha finito con l’assumere significati molto diversi

rispetto al passato, arricchendosi (o riscoprendo) funzioni che le erano solo implicitamente riconosciute, se non addirittura precluse. Il tutto, lungo un percorso che continuerà a evolversi influenzato dalla società, dalle emergenze ambientali (soprattutto l'ormai celebre "cambiamento climatico"), dalle dinamiche economiche globali e da un folto intreccio di politiche internazionali, comunitarie, nazionali e regionali.

Pensiamo a quanto sembra lontana quell'agricoltura che ha caratterizzato fino agli inizi del XX secolo (se non oltre) molte aree rurali del nostro Paese. Agricoltura come fulcro di un modello socio-economico che oggi definiremmo "sostenibile", ma che più classicamente viene indicato come economia degli "autoriproduttori" (Graziani 1979). Un modello nel quale tutte le attività di produzione e riproduzione delle risorse erano realizzate entro i "confini" dell'azienda agricola. I mezzi di fertilizzazione (es. letame), le sementi, i capitali fissi, le "macchine" motrici (es. i buoi) erano in gran parte autoprodotti in azienda. Le attività più propriamente produttive riguardavano la realizzazione di prodotti vegetali e animali, ma anche di fibre e legno. Questi prodotti venivano in gran parte trasformati all'interno dell'azienda (famiglia agricola) in alimenti (es. farine, formaggi, vino, olio, salumi, prodotti da forno), in tessuti (es. di iuta, di canapa, di lana), in mobili e arnesi, ma anche in materie prime energetiche (es. carbone e legna da ardere). Quanto sembrano lontani questi tempi? Li rimpiangiamo o ci compiacciamo per i progressi fatti con l'avvento dell'era industriale? Fino a pochi anni fa queste sarebbero apparse domande quasi retoriche. Oggi, invece, che iniziamo a riflettere seriamente sul fatto che una crescita (materiale) infinita non può essere realmente sostenibile in un mondo che ha risorse limitate, quei tempi sembrano assumere un significato diverso che sicuramente invita a riflessioni molto più profonde. Decrescita felice, zero impatto ambientale, *fair trade*, sostenibilità sono termini entrati da tempo nel vocabolario comune ma solo oggi diventano questioni su cui gli operatori agricoli e i tanti giovani in cerca di lavoro (e forse di identità) iniziano a ragionare in modo concreto e pragmatico. Eppure il modello di modernizzazione dell'agricoltura intrapreso con il *boom* industriale sembrava essere efficace: accrescere la produttività del lavoro agricolo attraverso la meccanizzazione e incrementare la produttività della terra

attraverso investimenti specifici e l'impiego sempre più intensivo di *input* "esterni" (Van der Ploeg & Van Dijk, 1995). Il problema, però, sta nel fatto che gli effetti negativi generati da questo modello intensivo ne hanno evidenziato in poche decadi tutti i limiti, specialmente in contesti produttivi strutturalmente fragili come molti nel panorama europeo e italiano. In primo luogo, la diminuzione del peso dell'agricoltura nel sistema socio-economico: con l'agricoltura intensiva molte funzioni vengono trasferite al di fuori dei "cancelli" dell'azienda verso industrie "a monte" (quelle produttrici di *input* agricoli quali sementi, concimi, fitofarmaci, ecc.) e "a valle" (industrie alimentari, tessili, ecc.) del processo agricolo, cosa che determina lo spostamento della forza lavoro dai campi verso il settore secondario (Ievoli, 2009) senza ridurre realmente il divario esistente fra le condizioni di vita di chi rimane in agricoltura e di chi, invece, ne è fuori. In secondo luogo, seppur di non minore conto, gli impatti generati sull'ambiente rurale e sugli ecosistemi dall'intensivizzazione delle attività agricole: riduzione della biodiversità, semplificazione e degrado del paesaggio, contaminazione e sfruttamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo). Impatti accompagnati dall'abbandono delle aree marginali e dall'erosione delle competenze e delle conoscenze, in gran parte tacite, specifiche dei diversi contesti rurali (Ievoli, 2002).

Negli ultimi decenni questo modello di modernizzazione dell'agricoltura è stato oggetto di forte ripensamento anche in risposta ai cambiamenti che, nel frattempo, hanno caratterizzato il "nostro" sistema socio-economico. Al giorno d'oggi, infatti, si registra l'emergere di nuovi bisogni e di nuove esigenze di consumo che si accompagnano alla progressiva sensibilizzazione della società verso i temi della natura, dell'ambiente e dell'equità sociale. Si assiste a una crescente presa di coscienza del fatto che tutti i guasti creati dall'umanità debbano essere in qualche modo analizzati, dibattuti e, almeno in parte, risolti. Guasti che non riguardano soltanto il grande problema dell'inquinamento atmosferico e dell'effetto serra, ma tutte quelle "deviazioni" che, in qualche modo, negli ultimi venti-trent'anni hanno contribuito a un significativo peggioramento della qualità della vita dei più, inclusa la qualità e salubrità degli alimenti fondamentali.

In questo quadro l'esigenza di articolare in maniera differente il rapporto tra agricoltura e sistema socioeconomico ha trovato nuovi paradigmi di riferimento. Il primo di tali paradigmi è costituito dallo sviluppo rurale che, al di là dei tecnicismi programmatori, ha finito per proporre una nuova visione del ruolo svolto dall'agricoltura nella società, un ruolo che va al di là della semplice fornitura di materie prime agricole per assumere una funzione di volano dello sviluppo locale per le aree non-urbane e più marginali (Van der Ploeg *et al.*, 2000).

Nell'ambito del paradigma dello sviluppo rurale, il ruolo dell'agricoltura viene parzialmente ridimensionato in termini quantitativi. Lo sviluppo si caratterizza per l'arricchimento della dimensione intersettoriale, cioè per la diversificazione del tessuto socioeconomico rurale (artigianato, turismo, tipicità, qualità) e per l'aumento dei legami tra vecchi e nuovi settori (Ievoli, 2009). In questo quadro, però, all'agricoltura viene affidata la funzione di "matrice" culturale e "materia" entro cui devono animarsi i processi di sviluppo locale e di protezione ambientale. È in questa visione "moderna" che prende forma l'idea di multifunzionalità dell'agricoltura: l'agricoltura diviene fucina e custode di molteplici funzioni, attività e competenze che possono caratterizzarsi anche in maniera autonoma rispetto all'attività produttiva originaria.

1.2 I concetti chiave dell'agricoltura multifunzionale: esternalità e beni pubblici

È proprio con il moderno paradigma di sviluppo rurale, dunque, che prende forma il concetto di multifunzionalità, il grande attrattore culturale al quale viene affidata la ridefinizione del ruolo dell'agricoltura nel sistema socioeconomico odierno (Van Huylenbroeck *et al.*, 2007).

Nel corso degli anni sono state proposte diverse definizioni di "multifunzionalità", ognuna legata alla diversa prospettiva da cui questa tematica è stata approcciata (biologica, ecologica, funzionale e gestionale). Gli economisti agrari hanno discusso a lungo sul suo significato economico e oggi sembrano concordare sul fatto che la multifunzionalità dell'agricoltura

possa essere generalmente intesa come la capacità di fornire contemporaneamente una gamma di beni e servizi, sia privati che pubblici, indipendentemente dal fatto che possano o meno avere mercato. In sostanza il concetto di multifunzionalità agricola sottende l'idea che un agricoltore possa essere in grado di svolgere (in maniera più o meno intenzionale) una serie di funzioni congiuntamente a quella originaria di conduzione del fondo. In altri termini, l'agricoltore multifunzionale è colui che coltivando i propri campi contribuisce, per esempio, al naturale ciclo dell'acqua o alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

Benché quello della multifunzionalità dell'agricoltura sia un contenitore tematico maturato essenzialmente in sede di elaborazione "politica", non si può negare il fatto che abbia favorito nel corso del tempo una più generale riflessione sulle funzioni svolte dall'agricoltura nei nostri giorni e sulle caratteristiche degli *output* delle aziende agricole moderne. Come si avrà modo di approfondire più in avanti, infatti, il ruolo multifunzionale dell'agricoltura è oggi pienamente riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale (es. politica agricola comunitaria dell'UE) ed è ormai convenzionalmente declinato attraverso un sistema che prevede l'assimilazione delle diverse funzioni dell'agricoltura a quattro categorie di colori:

- funzione verde: gestione del paesaggio, degli habitat, della biodiversità. Attraverso il normale svolgimento della propria attività, l'agricoltore contribuisce a preservare elementi caratteristici e importanti dell'agroambiente. Rientrano in questa categoria l'allevamento di specie autoctone, la conservazione degli elementi tradizionali del paesaggio, l'adozione di pratiche agronomiche rispettose degli equilibri ecosistemici.

- funzione blu: gestione delle risorse idriche e dell'equilibrio idrogeologico. Attraverso il normale svolgimento della propria attività, l'agricoltore contribuisce a regolare il naturale ciclo dell'acqua, a garantirne la qualità e a evitare frane, erosione e smottamenti in aree acclivi. Rientrano in questa categoria le opere di sistemazione idraulica, la manutenzione dei fossi o l'adozione di pratiche che ottimizzano l'uso delle risorse idriche.

- funzione gialla: mantenimento della vitalità e dell'identità sociale delle aree rurali. Attraverso il normale svolgimento della propria attività,

l'agricoltore contribuisce a conservare l'eredità culturale del territorio e a mantenere vive le dinamiche economiche locali offrendo opportunità di lavoro e occupazione. Rientrano in questa categoria le attività associate normalmente all'offerta agrituristica e didattica quali il mantenimento e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, culturali e artigianali.

– funzione bianca: sicurezza e qualità alimentare. Attraverso il normale svolgimento della propria attività, l'agricoltore contribuisce a garantire la disponibilità di alimenti e la loro qualità/salubrità. Rientrano in questa categoria le attività classiche di produzione di derrate alimentari, accompagnate però dal concetto di qualità, intesa anche come certificazione di processo/prodotto e tracciabilità/rintracciabilità.

Come si avrà modo di approfondire più avanti e nel capitolo 4 del presente lavoro, nell'ordinamento giuridico italiano questo nuovo ruolo che l'agricoltura è chiamata a svolgere nel sistema socioeconomico trova un suo riconoscimento nella revisione della figura dell'imprenditore agricolo realizzata con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, decreto che modifica l'articolo 2135 del codice civile. Con questo atto normativo il legislatore non solo riconosce e amplia la gamma delle attività che possono essere svolte dalle aziende agricole, ma coinvolge direttamente l'imprenditore agricolo nelle attività di tutela e di valorizzazione del territorio. Gestione del paesaggio, in senso lato, e mantenimento dell'equilibrio ambientale e idrogeologico, diventano così ruoli attribuibili legalmente e formalmente anche all'impresa agricola che, in questo modo, può ufficialmente svestirsi dei panni del ruolo mono-funzionale di "coltivatrice" per indossare quelli multi-funzionali di "custode" del territorio, con risvolti che non sono soltanto ampliativi delle opportunità di business, ma che rappresentano una vera e propria ri-qualificazione delle sue responsabilità di gestione.

Il concetto di multifunzionalità ha attirato l'attenzione di molti studiosi (Brandt *et al.*, 2000; Fry, 2001; Mander *et al.*, 2007; Pinto-Correia & Breman, 2008) e si basa, dunque, sul presupposto che l'uso (agricolo e forestale) di un suolo sia accompagnato dallo svolgimento di più funzioni oltre quella primaria di produzione di cibo, fibre, legname e combustibile (Knickel & Renting, 2000).

Secondo l'Ocse (1998, 2001, 2008), gli elementi chiave del concetto di multifunzionalità sono rappresentati (a) dalla fornitura di prodotti, materiali e immateriali, derivanti in modo congiunto dall'uso del suolo e (b) dal fatto che alcuni dei prodotti immateriali della multifunzionalità presentano caratteristiche di esternalità per le quali un mercato non esiste o non è ancora del tutto sviluppato. La definizione operativa di multifunzionalità adottata dall'Ocse considera, dunque, le specificità dei processi agricoli sottolineando che questi spesso realizzano prodotti congiunti, alcuni dei quali costituiti da merci (*commodity outputs*, cioè "prodotti materiali") e altri da "non-merci" (*non-commodity outputs*, cioè "prodotti immateriali" o "servizi"). Alcune di queste *non-commodity* hanno poi caratteristiche di esternalità, cioè esercitano effetti su individui terzi senza che questi paghino, e/o di beni pubblici, cioè di beni caratterizzati dal fatto di essere "non escludibili" (è difficile escludere dal loro consumo chi non li paga) e "non rivali" (il consumo da parte di un individuo non ne diminuisce la disponibilità per gli altri). Un classico esempio di *non-commodity output* della multifunzionalità agricola è la conservazione del paesaggio rurale: un agricoltore mantiene i muri a secco presenti nella propria azienda per poter continuare a coltivare in una certa area collinare. Quest'attività di manutenzione è funzionale allo svolgimento della sua attività agricola, ma genera anche l'*output* congiunto di conservazione di un elemento tradizionale del paesaggio. Questo *output* è un'esternalità in quanto nessun turista dovrà mai pagare per fotografare quei muretti; ma è anche un bene pubblico non-rivale in quanto le fotografie scattate da un turista non limiteranno la possibilità di altri turisti di scattare ulteriori foto.

Secondo uno schema classico proposto da alcuni autori (cfr. de Blust & Olmen, 2000), la multifunzionalità può essere realizzata in tre diversi modi: (1) perseguendo più obiettivi attraverso un mix combinato di diversi tipi di uso del suolo su scala territoriale, (2) perseguendo diversi obiettivi sulla stessa porzione di suolo, ma in sequenze temporali diverse, oppure (3) integrando e coordinando i vari obiettivi (di produzione di beni e servizi) per realizzarli contemporaneamente, nel tempo e nello spazio, sulla stessa unità di suolo (terreno agricolo o bosco che sia). Nel

primo caso si può parlare di multifunzionalità spaziale, perché diverse unità spaziali di suolo contribuiscono a realizzare l'obiettivo della gestione multifunzionale del territorio rurale. Per contro, nel secondo e nel terzo tipo di multifunzionalità i diversi obiettivi vengono sì raggiunti nella stessa unità spaziale, ma in momenti diversi (2) o simultaneamente (3). Quest'ultimo tipo di uso multifunzionale del suolo può essere definito anche come multifunzionalità integrata (Brandt *et al.*, 2000).

1.3 Come remunerare la multifunzionalità dell'agricoltura: diversificazione economica dell'azienda, pluriattività e servizi pubblici

Ma qual è il reale valore aggiunto che il concetto di multifunzionalità conferisce alla nostra agricoltura? In altri termini, cosa ci guadagna l'agricoltore a essere multifunzionale?

Senza voler anticipare contenuti che verranno trattati in maniera approfondita nel capitolo 4 della presente opera, appare opportuno richiamare in questa fase alcuni concetti che possono aiutare a comprendere come il concetto di multifunzionalità possa tradursi in reale vantaggio o opportunità per l'azienda agricola.

In primo luogo, occorre fare una precisazione a monte richiamando i già citati concetti di *output* materiali e immateriali e di esternalità derivanti dalla multifunzionalità agricola. Come detto, molti degli *output* dell'agricoltura multifunzionale sono rappresentati da beni immateriali (spesso servizi) che hanno caratteristiche di beni pubblici. Questi beni, proprio perché pubblici, hanno il problema di non avere né un prezzo né un mercato, ossia qualcuno che sia disposto a pagarne il costo. A chi (e come) si dovrebbero far pagare allora i costi di gestione sostenuti dal proprietario di un bosco che produce aria pulita per la collettività? La soluzione più facile starebbe nel sostegno pubblico: le autorità competenti premiano/compensano chi fa un'agricoltura in grado di erogare servizi a vantaggio di tutti. In questa direzione va l'idea dei pagamenti per i servizi ecosistemici (PES), ossia dei pagamenti che dovrebbero essere corrisposti all'agricoltore che, durante lo svolgimento del proprio proces-

so produttivo, gestisce in modo virtuoso le risorse naturali a vantaggio della collettività. Proprio con questa chiave di lettura potrebbero essere interpretati anche i premi agro-silvo-ambientali messi a disposizione dalla politica di sviluppo rurale attraverso le risorse del FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale) e lo strumento del PSR (Programmi di Sviluppo Rurale). Come verrà approfondito nel capitolo 4, si tratta di misure che mirano a ricompensare gli agricoltori dei maggiori costi e dei mancati redditi connessi all'adozione di pratiche colturali virtuose che vanno oltre i requisiti già imposti dalla legge. Si tratta, in effetti, di uno strumento che compensa gli agricoltori dei possibili svantaggi che possono derivare dal fatto di praticare un'agricoltura più attenta e sostenibile, ma economicamente meno conveniente, più che di un vero e proprio sistema di premialità che riconosce il buon servizio erogato dall'agricoltore alla collettività. Nonostante questo limite concettuale, però, fino a oggi queste misure hanno rappresentato l'unico strumento che ha permesso di sostenere l'erogazione di servizi pubblici in agricoltura a livello di UE.

Uno dei principali limiti dello schema teorico dei PES, dunque, sta proprio nel fatto che l'erogazione del pagamento potrebbe comunque dover derivare da fonte pubblica, cosa che mal si concilia con le ristrettezze dei bilanci pubblici cui oggi si assiste. Anche l'Ocse (2005) ha esplorato questi concetti e, valutandone i limiti, ha suggerito l'idea di elaborare dei regimi di PES privati o volontaristici (Slee, 2012). In questa direzione, una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla "tecnica" dell'internalizzazione delle esternalità. Quest'idea, sviluppata in ambito forestale da Mantau *et al.* (2001), si basa sul concetto che a beni e servizi normalmente non-commercializzabili possano essere associati altri beni e servizi materiali la cui commercializzazione può remunerare tutte le altre esternalità non remunerabili. Un esempio abbastanza noto che chiarisce questo concetto è quello proposto da Slee (1995): anche se per legge nessun visitatore deve pagare per poter godere del paesaggio delle famose pinete della Scozia orientale, il proprietario di un bosco può far pagare un biglietto di sosta al visitatore che deve parcheggiare la propria auto in prossimità della sua pineta. Questo, ovviamente, è solo

un esempio, cui potrebbe far seguito un lungo elenco di opzioni che potrebbero comprendere anche la vendita di prodotti/souvenir/gadget, la ristorazione o l'attività agrituristica. In questo senso la sostenibilità ambientale può essere colta anche come opportunità di qualificazione e valorizzazione aziendale. Per esempio, un'azienda che decide di divenire multifunzionale adottando schemi di risparmio energetico o di basse emissioni di gas serra non solo potrebbe aspirare a ricevere un premio per l'esternalità che produce (es. lotta al cambiamento climatico), ma potrebbe da subito internalizzare tale esternalità all'interno di azioni di marketing e di rafforzamento dell'immagine aziendale. Questa scelta è quella che alcuni autori definiscono come strategia di valorizzazione o *deepening* (Ventura & Milone, 2004; Zucconi, 2013), una strategia basata sull'incremento del valore aggiunto di prodotti già realizzati in azienda attraverso processi di qualificazione delle attività (certificazione di sostenibilità, marchi di origine, tipicità ecc.).

Nel nuovo paradigma dello sviluppo rurale e dell'agricoltura multifunzionale, dunque, l'azienda agricola si propone per la prima volta come fornitrice oltre che come utilizzatrice di servizi. Alcuni di questi servizi, come visto, non sono commerciabili. Altri, invece, hanno le caratteristiche di servizi che possono essere erogati dall'azienda su specifica richiesta di un committente. Rientrano in questa categoria, per esempio, tutti quei servizi che attengono la realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico, del territorio e del verde privato. Senza volere neanche in questo caso anticipare i contenuti del capitolo 4, in questa fase appare utile dire che nel contesto italiano l'erogazione di questi tipi di servizi viene pienamente riconosciuta all'agricoltore dal già citato decreto legislativo 228/2001, che, in più, delinea anche le modalità attraverso le quali è possibile remunerare tali funzioni. Il decreto, infatti, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano affidare agli agricoltori, in deroga alle regole sugli appalti pubblici, la realizzazione di opere che attengono (tra l'altro) alla gestione del paesaggio, del verde e dell'equilibrio idrogeologico. Questa possibilità ha permesso alle aziende, e specialmente a molte cooperative agroforestali, di avviare percorsi di diversificazione economica, ossia di sviluppare, nel perimetro dei propri cancelli, una serie diversificata di attività che contri-

buiscono direttamente al reddito aziendale. In questo quadro la cura delle siepi, la gestione della vegetazione ripariale, la manutenzione degli specchi d'acqua, la messa in sicurezza dei versanti divengono per l'azienda agricola e per la cooperativa un'occasione per internalizzare le nuove funzioni ambientali attraverso un ventaglio di attività che le vengono commissionate (e compensate) dalle amministrazioni pubbliche. Questa opportunità ha generato in Italia diverse esperienze di successo di sistemi *win-win* che, da un lato, alleggeriscono l'onere economico di svolgere certi servizi da parte dell'amministrazione pubblica e, dall'altro, offrono all'azienda la possibilità di fare reddito valorizzando il proprio ruolo multifunzionale attraverso la diversificazione delle attività. Esperienze che, in molti casi, vedono come protagoniste di successo proprio le cooperative agro-forestali.

Nella stesso contesto possono essere inquadrare anche altre misure dei PSR che, invece di richiamare i concetti del sistema PES, incentivano e sostengono l'agricoltore a eseguire investimenti atti a diversificare l'economia aziendale o a favorire l'erogazione di particolari servizi di carattere ambientale, sociale e educativo.

1.4 *La cooperativa agricola oggi*

La cooperazione riveste oggi un peso economico di grande rilievo nel sistema agroalimentare del nostro Paese. Secondo i dati dell'Osservatorio sulla cooperazione agricola italiana istituito presso il MIPAAF, le cooperative assorbono attraverso i conferimenti e gli acquisti di *input* il 36% della produzione agricola italiana e incidono per il 24% circa sul fatturato dell'industria alimentare (INEA, 2012). Questo risultato è il frutto di un percorso di crescita, ristrutturazione e riorganizzazione che ha interessato il mondo della cooperazione agricola a partire dagli anni '80 del XX secolo.

Nel 2011 le cooperative attive in Italia sono più di 6.200, contano oltre 90.000 produttori aderenti e fatturano complessivamente più di 38 milioni di euro, il 50% in più di quanto fatturavano nel 2001 (INEA, 2012a, Fig. 1).

Fig. 1 Evoluzione delle cooperative agricole aderenti alle centrali di rappresentanza in Italia

Voci	2007	2008	2009*	2010	2011	Var. % 2011/10
Numero cooperative	6.431	6.213	4.997	6.197	6.218	0,3
Numero soci	949.632	932.649	694.752	900.196	901.926	0,2
Fatturato (milioni di euro)	35.477	36.216	28.704	37.391	38.251	2,3
Fatturato medio per cooperativa (euro x 1000)	5.516,6	5.829,0	5.744,3	6.033,7	6.151,6	2,0
Fatturato medio per socio (euro x 1000)	37,4	38,8	41,3	41,5	42,2	2,2
* Il 2009 non comprende i dati relativi a Legacoop Agroalimentare, in quanto non disponibili. Fonte: elaborazioni su dati Fedagri, Legacoop Agroalimentare, Ascat-Unci e Agci Agrital.						

Nell'ambito della cooperazione agroalimentare italiana, il settore che esprime il fatturato più rilevante è sicuramente quello ortofloro-frutticolo (24% del totale nazionale). Seguono i settori collegati alla produzione animale (carne e latte, rispettivamente con il 23% e il 20% del fatturato nazionale), i servizi (18%) e il vino (11%, Nomisma, 2009).

Le cooperative agroalimentari sono presenti su tutto il territorio nazionale. Le principali regioni per numerosità delle imprese cooperative sono Emilia Romagna e Sicilia, seguite da Puglia, Veneto, Piemonte, Campania, Lazio, Lombardia e Sardegna (Nomisma, 2009). Nelle differenti aree del Paese la cooperazione agroalimentare ha però raggiunto stadi diversi di sviluppo. Le imprese cooperative attive nelle regioni settentrionali rappresentano il 42% del totale nazionale e realizzano quasi l'80% del fatturato complessivo. Viceversa le cooperative meridionali, pur rappresentando il 43% di quelle attive a livello nazionale, generano soltanto il 14% del fatturato (INEA, 2012b). Nel Nord la cooperazione

agroalimentare è una realtà produttiva ben radicata sul territorio e con una decisa natura mutualistica, testimoniata dai conferimenti dei soci, che costituiscono l'86% degli approvvigionamenti delle cooperative. Al Sud, invece, la cooperazione si caratterizza per la presenza di imprese di ben più piccole dimensioni, prevalentemente rivolte al mercato interno e con una scarsa propensione all'*export* (INEA, 2012b).

Nonostante l'eterogeneità dei settori produttivi il modello cooperativo costituisce oggi per gli attori agricoli lo strumento privilegiato per la concentrazione e aggregazione dell'offerta, l'efficienza della trasformazione e l'incremento del potere contrattuale in fase di commercializzazione (Nomisma, 2009). Obiettivo della cooperazione è quello di valorizzare la produzione (materiale e immateriale) dei soci agricoltori concentrandone l'offerta, la trasformazione e la commercializzazione locale, nazionale o estera. Questa *mission* è sancita dal requisito della prevalenza mutualistica, che prevede che la materia prima proveniente dai soci (conferimenti) sia superiore in quantità o valore al 50% degli acquisti totali (approvvigionamenti) della cooperativa. La cooperazione agricola italiana effettua il 71% dei propri approvvigionamenti su scala locale. Solo il 26% della materia prima viene acquistata nel bacino nazionale e appena il 3% è di provenienza estera. Si tratta in quest'ultimo caso perlopiù di forniture che consentono alle grandi imprese cooperative di completare la gamma della loro offerta (per esempio frutta fuori stagione, Nomisma, 2009).

Un'importante novità ha interessato nel 2011 il sistema cooperativo agroalimentare italiano: la nascita dell'Alleanza delle cooperative italiane (ACI), un coordinamento nazionale costituito da Fedagri-Confindustria, Legacoop agroalimentare e AGCI-Agrital. Le tre centrali di rappresentanza, con oltre un milione di occupati e un fatturato di 127 miliardi di euro, costituiscono oltre il 90% del sistema cooperativo nazionale. Il nuovo organismo avrà la funzione di coordinare l'azione di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee, nonché delle parti sociali. L'obiettivo è quello di creare sinergie operative concrete tra le imprese cooperative per affrontare le comuni problematiche di mercato (INEA, 2012a).

1.4.1 *La cooperazione sociale agricola*¹

La cooperazione sociale agricola vede attive in Italia 389 cooperative sociali impegnate in attività produttive lungo tutta la filiera agricola: dalla coltivazione all'industria alimentare, al commercio (dati 2009). È un settore che impiega 3.992 lavoratori dipendenti su tutto il territorio nazionale, per un valore della produzione (al 31 dicembre 2009) di oltre 180 milioni di euro.

Oltre il 91% di queste imprese si occupa di attività agricole in senso stretto, dichiarando come settore di attività prevalente quello di agricoltura, silvicoltura e pesca. In particolare, il 39% si occupa prevalentemente di coltivazione di colture agricole non permanenti, l'8% si occupa di coltivazione di colture agricole permanenti, l'11% circa si occupa di allevamento di animali e coltivazioni agricole connesse, mentre il 10% si occupa di silvicoltura e utilizzo di aree forestali. Un 20% circa delle imprese, inoltre, si occupa di attività di supporto all'agricoltura e successive alla raccolta.

Per quanto riguarda le altre attività della filiera agricola, il 7% circa delle cooperative sociali attive si occupa di industria alimentare e delle bevande, mentre solo l'1% ha come attività prevalente il commercio di prodotti agroalimentari.

1.5 *L'agricoltura biologica strumento indispensabile dello sviluppo sostenibile* di Vincenzo Vizioli

Il metodo di agricoltura biologica viene spesso messo a confronto con l'agricoltura convenzionale rispetto ai parametri produttivi, per trarre sommarie conclusioni che non tengono conto di una molteplicità di fattori non più trascurabili tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Mentre l'agricoltura convenzionale pone al centro la massimizzazione produttiva, immettendo *input* estranei all'ambiente per condizionarlo

¹ Fonte: Euricse, 2012.

alle proprie esigenze, l'agricoltura biologica pone al centro l'equilibrio ambientale e la valorizzazione della risorsa suolo, per raggiungere la massima produzione possibile in un determinato ambiente.

Una differenza di impostazione radicale la cui ricaduta sull'ambiente non può essere trascurata. L'agricoltura biologica infatti si pone l'obiettivo di realizzare alimenti sani e buoni per chi li mangia e per l'ambiente in cui sono prodotti, rendendo inscindibile il legame tra qualità del prodotto e rispetto dell'ambiente. Non è un caso che il sistema di controllo e certificazione, proprio dell'agricoltura biologica, agisca sul processo di produzione a garanzia dell'applicazione del metodo, normato da un regolamento comunitario, che ha come conseguenza la qualità del prodotto finale.

L'agricoltura biologica insegna che il problema della tutela ambientale deve essere posto a monte e non può essere preso in considerazione solo a danno fatto, delegando ad altri il compito di dimostrare se una determinata tecnica può essere dannosa alla salute dell'uomo e dell'ambiente. In nome del profitto di pochi (questo purtroppo è quanto è successo fino a ora), una moltitudine di principi attivi, che si sono rivelati mutageni, teratogeni, cancerogeni, sono stati ritirati dal commercio dopo un uso massiccio e, quasi sempre, alla scadenza del brevetto. È anche quello che continua ad accadere con l'introduzione negli ecosistemi agricoli di organismi geneticamente modificati, senza che ci sia una seria certezza sul loro effetto, trascurando per altro il danno alla biodiversità e all'economia di un'agricoltura capace di competere sul mercato globalizzato solo con la qualità e la tipicità delle produzioni mediterranee.

In estrema sintesi, si può dire che c'è un'agricoltura, quella convenzionale, che esternalizza sulla collettività i suoi alti costi ambientali e un'altra, quella biologica, che si pone come modello di sviluppo rurale, contemplando la tutela ambientale nei costi di produzione.

I cardini inderogabili del metodo sono tutti collegati alla biodiversità del suolo e dell'ambiente in cui si opera. Infatti l'obiettivo di un'azienda biologica è quello di incrementare la fertilità del suolo che si caratterizza per la quantità di sostanza organica presente in esso. La fertilizzazione organica basata su bilancio umico, per la valorizzazione delle risorse interne all'azienda e per la gestione del suolo e delle colture, ha nell'av-

vicendamento il suo principio inderogabile, esaltato da consociazione e scelta varietale.

La questione oggi si pone proprio su come sostenere questo modello, attraverso la ricerca, la sperimentazione e gli interventi di politica agricola, che finalmente premino e incentivino l'utilità sociale dell'agricoltura biologica, in un momento di crisi in cui è l'unico settore dell'agroalimentare che è in sensibile crescita.

Il problema da affrontare oggi non è quindi: "quali deroghe al regolamento per fare entrare tutti" ma bensì: "quale ricerca, quale assistenza tecnica, quali servizi alla produzione e alla commercializzazione servono perché l'agricoltura biologica continui a fornire prodotti sani e buoni per chi li consuma e per l'ambiente in cui sono realizzati".

Un ragionamento pienamente contenuto nel documento del commissario europeo all'agricoltura Fischler, incentrato sulla sostenibilità, poi completamente negato dalla definizione della riforma di medio termine della politica agricola comunitaria. Contenuto anche nel documento Ciolos in vista della riforma della PAC, e anche questo completamente stravolto e manipolato dagli Stati membri, per garantire lo *status quo* a chi ha già abbondantemente "avuto" più del dovuto. L'emblema di questa operazione è l'appiattimento totale del *greening*, inizialmente eletto come strumento di premio per azioni agroambientali virtuose, e il dibattito in corso sul PAN (piano di azione nazionale) sui pesticidi, che se da un lato ammette che prima qualcosa non funzionava, dall'altro detta regole talmente labili da risultare solo una copertura per i cosiddetti "premi" piuttosto che un obbligatorio indirizzo operativo. Anche la riforma della PAC si prospetta come uno dei tanti appuntamenti mancati per definire ruolo e compiti dell'agricoltura.

Ora si tratta di intervenire affinché questa scelta, che si rivela profondamente iniqua e penalizzata per chiunque abbia gestito e stia gestendo la propria azienda secondo i criteri di buona pratica agricola, trovi degli aggiustamenti con una buona rivisitazione dei PSR, anche questi in fase di rinnovo, non interpretandoli come nuovi improbabili e temporanei ammortizzatori sociali ma come una seria politica di indirizzo dell'agricoltura locale.

Perché l'agricoltura biologica non sia una delle tante chimere passate per i nostri campi, è necessario che la riflessione sul settore non sia limitata a trattative sui premi da un lato e grosse operazioni commerciali dall'altro, ma sia costantemente riferita ai benefici riconosciuti che questa può dare al territorio. Quindi tutela dell'ambiente, qualità e tipicità delle produzioni, salute dei consumatori, gestione e valorizzazione delle risorse umane e naturali.

Chi crede nell'agricoltura biologica, oggi si aspetterebbe attenzione politica per il passaggio strategico dalla conversione aziendale alla conversione del territorio, quale segnale di riconoscimento del ruolo multifunzionale che questo metodo, può svolgere sul territorio. Un salto di qualità che riconosce e affida all'agricoltura, l'impegnativo quanto naturale compito di "gestire il territorio", utilizzando il metodo di agricoltura biologica come strumento operativo.

Per dare sostanza al concetto di multifunzionalità dell'agricoltura, è necessario mettere in campo azioni di indirizzo che prevedano regole certe, e interventi di sostegno tecnico ed economico per valorizzare intere zone che si caratterizzano per la qualità e la sanità delle produzioni legate alla capacità di gestione conservativa delle risorse.

Un progetto di promozione del territorio che non parta da divieti ma dalle potenzialità di un metodo, capace di coniugare tecnica agronomica, tutela ambientale, alimentazione e salute.

Eppure non sono poche le aree italiane fortemente interessate a un sostanziale riconoscimento del ruolo multifunzionale delle attività agricole, poiché hanno nella valorizzazione del territorio e delle sue produzioni tipiche l'unica possibilità di continuare a fare agricoltura e zootecnia cioè, gestire e far vivere il territorio, per non abbandonarlo al degrado idrogeologico.

Alla vita di un territorio sono legati la storia, la cultura, le tradizioni e i prodotti, che insieme sono l'elemento di attrazione, e quindi di sostegno economico per quello stesso ambiente destinato a sparire se obbligato a competere con gli aspetti più deleteri della globalizzazione.

Per il mondo agricolo il passaggio dalla centralità della produzione alla centralità dell'ambiente è un evento storico, non ancora pienamente

digerito ma indispensabile per ridare all'agricoltura il suo ruolo di cerniera tra produzione e territorio, tra alimentazione e salute, tra lavoro e sviluppo sostenibile. Cioè uno sviluppo incentrato sui valori e i bisogni reali che ogni territorio esprime e che troppi territori hanno perso.

Se questa è una definizione condivisibile di agricoltura sostenibile, l'agricoltura biologica è lo strumento essenziale, il modello culturale da perseguire, perché capace di esaltare la sinergia tra produzione, territorio, cultura e salute.

Il regolamento 1804/99 sulla zootecnia offre un ulteriore rafforzamento di questo concetto di sostenibilità. Non possono esserci produzioni senza stretto collegamento alla terra: gli animali devono pascolare, raz-zolare, utilizzare il territorio, che è la loro prima fonte di alimentazione e la cui fertilità viene mantenuta grazie alle loro deiezioni, che cessano di essere un "problema di smaltimento", diventando una risorsa. Si ribalta il concetto che ha fatto spopolare montagne e colline, perché il parametro non è più la produzione a metro quadro ma la valorizzazione delle risorse, con indirizzo produttivo dettato dalla vocazione del territorio. In questo contesto la ricerca delle deroghe piuttosto che la comprensione di un diverso modo di gestione dell'azienda e dell'allevamento sono la discriminante per l'affermazione duratura del settore.

All'interno di questo progetto il metodo dell'agricoltura biologica non può essere ridotto a uno dei tanti modi per fare prodotti di qualità ma è, come appena detto, lo strumento indispensabile per coniugare sanità dei prodotti e sanità dell'ambiente.

In questa strategia, i tanto attesi premi, spesso determinanti per la sopravvivenza di molte aziende, non possono essere assegnati né a ettaro né a tipo di coltura, ma devono configurarsi come il riconoscimento che la società dà al ruolo di agricoltore che, nell'impegnarsi a rispettare regole certe, si fa garante della salute dei consumatori e del territorio.

Sarebbe la vera dimostrazione di aver preso coscienza che l'inquinamento delle falde, le frane, gli smottamenti e le alluvioni, che con crescente frequenza e capacità devastante sono parte della nostra cronaca, non sono altro che la naturale e prevedibile conseguenza dell'abbandono e della cattiva gestione del territorio. Così come le ricorrenti emergenze

agroalimentari: dall'acqua all'atrazina alla mucca pazza, sono l'inevitabile risultato della degenerazione del modo di concepire e fare agricoltura. Questi altissimi costi sociali rientrano nei costi di produzione dell'agricoltura convenzionale, il che dimostra la competitività dell'agricoltura biologica perché ha costi complessivi di produzione minori o, se si vuole, costa di più perché si accolla oneri fino a oggi scaricati sulla collettività.

Anche uno degli "scandali" nel biologico, scoppiato in Germania qualche anno fa, poi abbondantemente ridimensionato, pone il problema del modello di sviluppo. Pur suonando come preoccupante campanello di allarme per tutto il settore e il suo sistema di garanzia, che ha nelle importazioni il suo vero buco nero, come dimostrano le recentissime frodi, la considerazione da fare è che se vengono a galla scandali come quelli citati vuol dire che una forma di controllo esiste. La questione "nitrofeni" resta emblematica perché conferma l'assurdità di un modello di sviluppo che in nome del profitto non ha più alcun valore etico. Il nitrofeni è un diserbante vietato in Europa sin dagli anni '80, perché cancerogeno. A questa inquietante scoperta, perché fatta dopo che il principio attivo è stato abbondantemente utilizzato nei nostri campi, è corrisposto il divieto d'uso nei Paesi "civili" ma non il divieto di produzione per la vendita diretta ai Paesi "incivili", per poi reintrodurlo nel nostro ambiente, importando a basso costo i prodotti provenienti dai Paesi in cui è stato utilizzato. In fondo nulla di diverso da ciò che è accaduto e accade per il temutissimo DDT, che continuiamo a ritrovare nel latte materno, nel grasso dei pinguini e in tanti altri cicli biologici, nonostante il divieto d'uso risalga a oltre vent'anni fa.

Se il governo del territorio e la salvaguardia della cultura a esso legata sono valori su cui si fonda il nuovo modello di sviluppo agricolo, a chi sopporta l'onere di tutelarli devono essere assicurati quei servizi e quelle infrastrutture che gli permettano di svolgere bene il proprio ruolo e continuare a scegliere anche le aree "svantaggiate" quale luogo elettivo della loro vita e attività produttiva.

In questo contesto non può essere trascurato il ruolo del sistema di controllo e certificazione, quale valore aggiunto che il settore biologico può presentare al consumatore. L'agricoltura biologica, va ricordato, è stato il primo settore del comparto agricolo a introdurre un sistema di

garanzia e lo ha fatto non come certificazione volontaria ma come pregiudiziale al riconoscimento del prodotto. Purtroppo bisogna denunciare un ritardo di comunicazione colossale, risultato dell'ottuso ostracismo del mondo politico, scientifico e sindacale, che ha incontrato per molti anni chi ha scelto questo metodo di produzione. Oggi, con una domanda interna ed esterna finalmente in crescita costante, dopo aver festeggiato i venti anni dall'entrata in vigore del regolamento CEE 2092/1991 (oggi 834/2007) che stabilisce cos'è biologico e chi e come lo deve controllare, c'è un'ampia fascia di consumatori che ancora si chiede "chi mi garantisce che è veramente biologico?".

In pochi sanno che l'etichetta di un prodotto "bio" consente la rintracciabilità, pochi conoscono le sigle degli organismi di controllo che devono comparire obbligatoriamente in etichetta; ai più non è noto che il sistema di controllo e certificazione previsto dal regolamento dell'UE, non è a campione sistematico per tutte le aziende e si sovrappone ai normali controlli degli organi preposti come NAS, URF e ASL. Inoltre nessuno sa che ogni organismo di controllo è sottoposto a vigilanza da parte del MIPAF e di ogni Regione in cui opera.

Questa mancanza di corretta comunicazione non ha valorizzato una delle peculiarità dell'agricoltura biologica, spianando la strada per delle evoluzioni che rischiano di essere degenerative del sistema. La prima e più problematica è che marchi commerciali tramite la pubblicità si attribuiscono il ruolo di garanzia e che, là dove non ci siano questi, il marchio dell'organismo di controllo, spesso troppo invadente nell'etichetta, venga confuso con il marchio commerciale. Il sistema di controllo è un valore e come tale deve essere gestito e rappresentato al maggiore interessato: il consumatore.

Riuscire a spostare il ragionamento politico e tecnico sul paradigma "agricoltura-territorio-salute-ambiente" è obiettivo ambizioso ma necessario e, nonostante ciò, non è ancora abbastanza.

Quanto detto finora è il contributo allo sviluppo sostenibile che l'agricoltura biologica è in grado di dare. Un passaggio importante ma un passaggio di un lungo percorso culturale, che deve portare a definire e realizzare un nuovo modello di sviluppo, capace di un ragionamento

critico sui consumi e sulla redistribuzione delle risorse, per ridare valore ai bisogni reali, in alternativa al “consumo per il consumo”.

Chi si dà come missione lo sviluppo sostenibile non può chiudere gli occhi di fronte allo sviluppo diseguale, che vede una piccola parte del mondo condizionare la possibilità di sopravvivenza della restante parte della terra.

Chi ha coscienza ha il dovere di interrogarsi sui risultati derivanti da comportamenti che spingono a consumare fino a distruggere le risorse altrui, mentre le porte aperte alla libera circolazione delle merci restano chiuse per uomini e donne che sfuggono alla disperazione, frutto proprio del consumo scellerato delle risorse.

In questa prospettiva assume ancora maggiore valore il netto rifiuto dell'agricoltura biologica degli organismi geneticamente modificati. In totale assenza di garanzie, non è solo atteggiamento coerente per confermare il ruolo di difesa della salute dell'uomo e dell'ambiente, ma rappresenta una scelta cosciente e necessaria per limitare la concentrazione del controllo alimentare del Pianeta in poche mani.

L'agricoltura biologica, nel suo piccolo, propone un modello di sviluppo sostenibile e praticabile, tarato sulla valorizzazione delle risorse umane e naturali, per tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente. Un modello possibile su cui è chiamato a ragionare chi è interessato a restituire all'agricoltura un ruolo centrale per il governo del territorio, oltre le temporanee convenienze di mercato.

II. NUOVI MESTIERI E NUOVE PROFESSIONALITÀ

di Giuseppe Messina

1.1 *Premessa*

L'agricoltura, nel nuovo affresco (la multifunzionalità) che ne ha fatto la normativa europea, appare come un grande mosaico costituito da numerose tessere di varia dimensione e tutte insieme delineano una realtà totalmente inedita. In questo mosaico il ruolo storico dell'attività agricola, ossia del luogo fisico della produzione del cibo (animali e vegetali) e della gestione dei boschi e delle foreste, rimane centrale e accresciuto da una pluralità di attività possibili che vedono emergere, nelle nuove funzioni, figure professionali nuove, nuovi e vecchi mestieri, nuove opportunità per l'azienda, il territorio e le aziende circostanti.

Se si prova a guardare con gli occhi della mente e si pensa alla fattoria come soggetto storico del luogo dove si produceva il cibo e cosa, invece, potrebbe essere oggi l'azienda agricola, ci si accorge subito dell'enorme salto di qualità che è avvenuto nel mondo rurale. Esso non è solo un passo avanti verso "la modernità". A guardare bene si tratta di una restituzione di funzioni proprie della società contadina che ha caratterizzato il Vecchio continente prima che la rivoluzione industriale facesse morire quel mondo dopo diecimila anni di esistenza. Queste scelte sono scaturite dalla necessità di assicurare la presenza dell'uomo sul territorio, per la sua sicurezza alimentare e ambientale. L'agricoltura multifunzionale, inoltre, rispondendo a un'oggettiva richiesta che è venuta dalla società europea ha, come direbbe Maurizio Ferraris, "elevato la possibilità a necessità".

Possiamo dire, in altri termini, che non interessa porre in essere aziende basate esclusivamente sulla logica di mercato, la cui funzione primaria è la concorrenza, così come per la stessa *green economy*. Ci interessa, invece, un futuro, e quindi un'agricoltura ecologicamente sostenibile ma anche socialmente desiderabile¹.

Il sistema cooperativo, struttura democratica, nella prospettiva appena tracciata, favorisce questo tipo di *mission*, ossia l'essenza solidaristica che è alla base della cooperazione stessa, poiché non c'è distinzione tra titolare e dipendente e si fondono doti di managerialità, di mutualità ma anche di convivialità². Con la cooperativa è possibile fare sistema (complesso), perché le idee imprenditoriali, i progetti e il lavoro scaturite dai soci interagiscono fra di loro in una sintesi tra esperienza e conoscenza. Nella logica della multifunzionalità, infine, il sistema cooperativo è fortemente collegato con la società nella quale opera e in questo modo esso rafforza l'economia locale.

Sotto questo profilo, l'agricoltore cooperatore, socio e lavoratore, assume, di fatto, una nuova veste: non più e non solo di imprenditore, di tecnico-contabile, di animatore, di ambientalista, ma una sintesi di tutti questi mestieri.

Occorre evidenziare inoltre che un'azienda multifunzionale esige, per bene operare e durare, ma anche per essere legittimata a svolgere il suo ruolo, specifiche figure professionali, tipiche di altri settori produttivi e di servizi storicamente e fisicamente dislocati generalmente in città.

¹ A cosa serve "resistere" se la tua vita passa fra precarietà, disoccupazione e solitudine? Forse bisognerebbe uscire da quello che viene chiamato "sistema" e la cooperazione potrebbe dare le risposte che cerchiamo.

² Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dalla portata del contributo finanziario dato alla cooperativa: al centro dell'attività economica non c'è la massimizzazione del profitto bensì la persona, il socio. Nella cooperativa si creano, com'è noto, delle riserve che non possono essere suddivise tra i soci, assicurando così la continuità del sodalizio anche per le generazioni future.

2.1 *Le attività nell'ambito della nuova ruralità*

Nel quadro sinottico che segue sono evidenziate, suddivise per funzione, le nuove attività che possono essere svolte in un'azienda agricola multifunzionale.

Attività nell'ambito della nuova ruralità:

A) Funzione educativa e didattica: l'azienda agricola come luogo per apprendere

- fattoria didattica
- orti didattici; la galleria dei frutti dimenticati; le piante della salute; la siepe; l'arnia e l'apicoltura; lo stagno; il compostaggio
- raccolte delle testimonianze degli oggetti della cultura materiale contadina

– agrinido e agriasilo

B) Funzione ricreativa: l'azienda agricola come luogo di vacanza

- turismo enogastronomico
- laboratori artigianali e artistici.
- agriturismo (ospitalità rurale, agri-campeggio)
- agriturismo e sport (*trekking, orienteering*, tiro con l'arco, corsi di sopravvivenza, ecc.)
- animazione rurale (eventi folkloristici, fiere rurali, ecc.)

C) Vendita degli oli, dei vini e dei prodotti tipici e agroalimentari trasformati: l'azienda agricola come luogo di promozione

- negozio rurale
- filiera corta (GAS, vendita diretta, *Farmer's market*)
- adozione orto virtuale

D) Funzione terapeutica: l'azienda agricola come luogo per stare meglio

- centro benessere
- *pet therapy*
- *horticultural therapy*

– giardini terapeutici

E) L'azienda agricola per progetti a sfondo sociale

– fattoria sociale

F) L'azienda agricola come luogo di produzione ed erogazione di servizi pubblici e privati

– conservazione, tutela e manutenzione del paesaggio rurale

– difesa idrogeologica, prevenzione incendi

– conservazione tradizioni culturali

– produzione di energia

– contribuzione allo sviluppo socio-economico delle comunità rurali

– gestione del verde pubblico, lavori pubblici con mezzi meccanici

– lavori pubblici (manutenzione OO.PP., spalatura neve, potature, ecc.)

– gestione riserve faunistico-venatorie e/o allevamenti per la reintroduzione di specie estinte o in estinzione (con annesso aree di pic nic, caccia fotografica, ospitalità, ecc.). Convenzioni con le province.

Come si può osservare, sono stati individuati sei sottoinsiemi: A) funzione educativa e didattica: l'azienda agricola come luogo per apprendere; B) funzione ricreativa: l'azienda agricola come luogo di vacanza; C) vendita degli oli, dei vini e dei prodotti tipici e agroalimentari trasformati: l'azienda agricola come luogo di promozione; D) funzione terapeutica: l'azienda agricola come luogo per stare meglio; E) l'azienda agricola per progetti a sfondo sociale; F) l'azienda agricola come luogo di produzione ed erogazione di servizi pubblici e privati.

Analizzando gli insiemi, così come definiti, dal punto di vista delle figure professionali necessarie per legittimare e gestire le funzioni rappresentate, emerge la seguente situazione: la funzione educativa e didattica potrebbe/dovrebbe essere svolta da insegnanti, professionisti con titolo di studio adeguato (educatori, laureati in lettere, architetti, laureati in conservazione dei beni culturali). Per gli agrinido e gli agriasilo, invece, occorrerebbero pediatri, puericultrici, educatori. La funzione ricreativa ha bisogno di animatori, preparatori sportivi, esperti nel settore dell'artigianato e dell'arte e di altre discipline specifiche per gli sport. Per la fattoria sociale e la funzione terapeutica oltre allo psicologo, al *trainer*

di laboratorio e al coordinatore per la riabilitazione equestre, occorrono anche specialisti in trattamenti miranti all'estetica, al riposo e detossinanti. Per l'erogazione di servizi pubblici vari sono necessarie altre figure professionali: l'architetto paesaggista, l'ingegnere idraulico, il tecnico amministrativo, oltre all'agronomo, al forestale e al veterinario.

Si ipotizzi a questo punto una cooperativa di giovani che intende realizzare un'azienda agricola multifunzionale, magari avendo chiesto e ottenuto delle terre pubbliche in affidamento. In rapporto a un'attenta analisi delle risorse, della situazione territoriale e dei punti di forza e di debolezza di una proposta possibile, si presenta il quadro seguente.

COME FARE: UN ESEMPIO DI COOPERATIVA MULTIFUNZIONALE

Trattasi di una cooperativa di giovani per la produzione e il lavoro agricolo sociale a mutualità prevalente di diritto in quanto cooperativa sociale e impresa sociale ai sensi del d. lgs. 155/2006 (*). Si adotta uno specifico regolamento ex l. 142/2001, un secondo regolamento che disciplina la vita interna e un terzo per i prestiti sociali. Nello statuto sociale è prevista la figura del socio sovventore ed è approvato uno specifico regolamento.

La cooperativa, originariamente composta di tre persone, chiede e ottiene dal Comune 250 ettari di terreno demaniale soggetto all'uso civico, dove vi sono dei fabbricati abbandonati. Il terreno ha una grande area boscata e dei seminativi; vi è una sorgente d'acqua e il centro aziendale si trova a circa 500 metri dal fiume. L'azienda è scarsamente collegata.

Sulla base delle specificità dei soci e dell'analisi del contesto aziendale e territoriale, e contestando il principio che "per sopravvivere bisogna occultare le proprie intenzioni", il c. d. a. elabora una relazione di massima che sottopone all'approvazione dell'assemblea. L'atto è poi consegnato ai vari tecnici incaricati di sviluppare il progetto e il piano d'impresa.

Sul piano del metodo la cooperativa ha dato un preciso indirizzo ai progettisti.

Al pari delle produzioni, che seguiranno le norme dell'agricoltura biologica, tutti i lavori di recupero edilizio e le nuove costruzioni dovranno

essere progettati secondo i principi della bioarchitettura, dell'autosufficienza energetica e dell'architettura del paesaggio.

La cooperativa, nello scegliere gli indirizzi produttivi, decide che i settori da sviluppare devono assicurare la redditività per sostenere almeno un'unità lavorativa.

Per esempio, per quanto riguarda l'allevamento delle api, fatta un'analisi della situazione territoriale e ambientale, e degli investimenti da fare, si decide quanto segue: allevamento stanziale con la tecnica del cassone per n. 50 x 2 = 100; produzione di solo miele e pappa reale; valore totale della produzione stimata € 21.200,00/anno. Nella prima fase (cinque anni) la cooperativa produrrà, come si è detto, miele e pappa reale, mentre per quanto riguarda la produzione di polline, cera, propoli e veleno si rinvierà a una più attenta valutazione in ragione delle capacità professionali acquisite dai cooperatori.

Un'altra decisione di rilievo può essere quella di ricercare un ampio coinvolgimento del territorio (ditte individuali o aziende), sia acquistando prodotti tipici da rivendere nel negozio rurale, sia attraverso la collaborazione diretta per alcune attività quali il tiro con l'arco, l'osservazione delle stelle, ecc. che nell'insieme aiutano a valorizzare l'immagine della cooperativa e dei servizi offerti.

Da un'ulteriore valutazione delle risorse, utilizzando anche le competenze di un *ecoauditor* e dopo un'attenta analisi SWOT, il sodalizio intende realizzare un'azienda agro-zootecnica per la produzione di foraggio, cereali, un allevamento di asini per la produzione di latte e la *pet therapy* e di animali per soddisfare i bisogni dell'attività agrituristica, oltre a un piccolo vigneto, un frutteto, una galleria delle piante dimenticate, un giardino della salute, un allevamento di api, uno stagno e delle siepi.

Stipulando una convenzione con la Provincia, la cooperativa vuole reintrodurre nel territorio provinciale la lepre e il capriolo, già nel passato intensamente presenti. Con l'ASL, il Ministero di giustizia e i comuni intende sottoscrivere una convenzione per ospitare durante il giorno persone socialmente svantaggiate per insegnare loro il mestiere di vivaista e/o viticoltore e/o orticoltore e/o apicoltore e/o semplicemente consentire loro di stare in azienda a scopo terapeutico.

Nell'azienda s'intende realizzare un agriturismo, un agricampeggio, una fattoria didattica, una fattoria sociale, un'area di picnic e postazioni per la caccia fotografica e, vista la vicinanza con il fiume, promuovere attività ricreative

per giovani nel periodo extra-scolastico (tiro con l'arco, canottaggio, corso di sopravvivenza, osservazione delle stelle, ecc., anche in lingua straniera). Ancora: un piccolo negozio rurale per la vendita dei prodotti freschi e/o trasformati in azienda e di prodotti tipici del territorio acquistati anche presso aziende viciniori. Per fare tutto ciò, il sodalizio ha sottoscritto le convenzioni con gli enti sopra citati e predisposto due progetti: il primo per le strutture (recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali, ecc.), gli impianti, i macchinari e le attrezzature e le infrastrutture (strade, recinzioni, servizi, ecc.). Il secondo progetto è per la formazione dei soci in cui si prevede che la parte teorica non occupi più del 40% del tempo preventivato, mentre il tirocinio sul campo non copra meno del 60% del tempo. Formazione da farsi in sede e presso aziende specializzate nei settori richiesti dal progetto generale, in particolar modo agriturismo, fattoria sociale e fattoria didattica.

Per quanto riguarda gli eventuali finanziamenti pubblici, il progetto nel suo complesso si suddivide in altri quattro sottoprogetti poiché le fonti di finanziamento sono varie. Il sodalizio può anche valutare la possibilità di ottenere qualche prestito principalmente per avviare quanto prima il settore agrituristico, limitatamente alla ristorazione (apertura nei fine settimana e per le principali festività) che potrebbe garantire immediati introiti.

La cooperativa intende coinvolgere a tempo pieno o part-time soci lavoratori e/o non soci professionisti o appassionati che operano sul territorio e che abbiano le caratteristiche professionali adeguate.

Per l'azienda occorrono: un esperto in comunicazione e un tecnico agricolo (perito agrario o agronomo); per le produzioni agricole-zootecniche: tre operai, uno stalliere; per la fattoria sociale: un direttore, uno psicologo specializzato, un *trainer* di laboratorio; per la fattoria didattica: un educatore; per l'agriturismo e l'agricampeggio: un cuoco, un animatore di madre lingua e un insegnante di lingua inglese, per un totale di 13 unità lavorative.

La cooperativa si rivolge a Banca etica per ottenere un mutuo per i lavori di ristrutturazione e un anticipo sui progetti per i quali si è richiesto uno specifico finanziamento pubblico. Nell'attesa di ricevere i finanziamenti, alcuni soci si appoderano e insieme, attraverso un piccolo prestito dei soci, un altro contributo dai soci sovventori e un'anticipo della Provincia per il progetto di reintroduzione faunistica, avviano l'attività.

Al momento, non è pagato nessuno: si attendono le provvidenze della Banca etica. I soci decidono di lasciare, quale prestito infruttifero, il 10% della paga, così come da contratto CCNL per tutto il periodo di *startup* del sodalizio. Il progetto di ristrutturazione edilizia è pensato in modo tale che, nella fase di avvio (cinque anni) almeno sette famiglie possano appoderarsi nel fondo (soci single o sposati).

È interessante rilevare che la scelta dei primi soci (da tre a otto) è stata fatta prima attraverso un'indagine sul territorio in cui l'azienda opera, per trovare gli altri soci si è fatto ricorso alla rete, contattando i siti degli studenti delle scuole agrarie, alberghiere, delle università, ecc.

(*) Per lo Statuto cfr. l'Appendice scaricabile dal sito scuoladipitagora.it.

2.2 I capisaldi dell'agricoltura multifunzionale. L'agriturismo

2.2.1 Un po' di storia

Sostiene il giornalista, viaggiatore e scrittore Nino Gorio che «l'ospitalità di un popolo è direttamente proporzionale al suo tasso di nomadismo e inversamente proporzionale alla densità di abitanti del suo territorio»³. In altri termini in base al principio di mutua assistenza, quindi per necessità e per coincidenza d'interessi, l'ospitalità in tutte le civiltà, anche se con intensità diversa (meno in quella romana e più in quella greca, meno al nord e più al sud d'Italia), ha sempre caratterizzato le società soprattutto non stanziali. «Invece un contadino ha solo da perdere dall'arrivo dei forestieri: i suoi campi potranno essere calpestati, le sue vigne spogliate»⁴. Così circa diecimila anni fa, col nascere dell'agricoltura e della civiltà contadina, nasceva anche la xenofobia, dal greco *xenos* ("straniero" ma anche "ospite") e *phobia*

³ N. Gorio, *Perché (non) siamo ospitali*, «Focus», n. 181 novembre 2007.

⁴ *Ibidem*.

(“paura”). L’ospitalità, invece, rimaneva una delle principali caratteristiche dei popoli nomadi. Seppure tale analisi sia condivisibile, c’è anche da dire che la letteratura è ricca di esempi di ospitalità del mondo contadino nel nostro Paese sin dal tardo Settecento, mondo in cui i contadini offrivano, oltre alla ricercata quiete, anche i prodotti del territorio e il coinvolgimento degli ospiti nelle proprie attività, in una perfetta comunione. Ne sono testimonianza anche la pittura paesaggistica dell’Ottocento⁵ e soprattutto la mirabile opera di Emilio Sereni *Storia del paesaggio agrario italiano*⁶, con le sue innumerevoli rappresentazioni iconografiche e analisi.

Solo dopo la metà degli anni ’60 si è incominciato, però a parlare di ospitalità rurale nel nostro Paese, in Trentino-Alto Adige, in Friuli e in Toscana, interessando e coinvolgendo, via via nel tempo, tutte le altre regioni. Bisogna aspettare il 1983 per avere, nell’ambito della legge sul turismo, le prime indicazioni normative sull’agriturismo, mentre solo nel 1985 si avrà la prima legge quadro del settore, quando già dal 1973 la provincia autonoma di Trento aveva legiferato in materia di agriturismo.

Pur essendo un settore relativamente giovane, nel 2010 si sono registrate quasi 20.000 aziende agrituristiche, che secondo Agriturst (dati del 2012) generano un fatturato di 1,7 miliardi di euro.

Allo scopo di comprendere meglio questo settore dell’attività agricola, è bene precisare che l’agriturismo trova una prima diffusione con l’espansione e il consolidamento negli anni Settanta e Ottanta della coscienza di uno sviluppo turistico sostenibile. Il turismo di massa, fenomeno tipico degli anni Sessanta, ha solamente sfiorato il mondo rurale. Negli anni ’90, invece, si è avuto un notevole incremento del settore. Nei nostri giorni la ricerca della qualità, della creatività, dell’autenticità ma anche del coinvolgimento sembrano caratterizzare la domanda verso l’agriturismo, che rimane però associato al territorio

⁵ Dall’austriaco Joseph Anton Koch al tedesco Jakob Philipp Hackert a Giovanni Segantini, ecc. sono innumerevoli le testimonianze pittoriche in cui è possibile rilevare la presenza di tutta un’umanità nella vita agreste.

⁶ E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Laterza, Roma-Bari 1996.

(“nessuno è un’isola”) nel suo complesso o come marca (es. Colline del Chianti, Colline del Barolo, il Salento, ecc.) o come prodotto (es. l’arancia rossa di Scordia, le lenticchie di Castelluccio da Norcia, i carciofi romani, la mela annurca campana, la mortadella di Bologna, la mostarda di Cremona, lo speck dell’Alto Adige, il capperi di Pantelleria, l’agnello di Sardegna, la pera dell’Emilia Romagna, ecc.). A tutto questo si aggiunge che l’agriturismo è in grado di conservare la sua capacità attrattiva soltanto se riesce a offrire una proposta eterogenea, costituita dall’insieme di valori, di ritmi *slow*, di tranquilla libertà e di inclusione in quel mondo che propone bellezza (anche attraverso la ricostruzione del paesaggio agrario in azienda), purezza e naturalità ritrovata. In altri termini: autenticità. Autenticità della struttura, degli arredi, delle attrezzature, del cibo, delle persone, dei luoghi. Autenticità e non traslazione di attività alberghiere e di ristorazione dalla città alla campagna. Familiarità e non formalità. Qualità dell’offerta e dell’ambiente circostante e non quantità. Il successo di un agriturismo si misura nella capacità che hanno i gestori di far diventare la propria azienda un luogo caro a chi lo ha conosciuto.

2.2.2 L'importanza dell'agriturismo e le sue caratteristiche essenziali

L’attività agrituristica costituisce, per certi versi, la componente fondamentale della multifunzionalità dell’azienda agricola. Essa si è sviluppata come uno specifico modello nel nostro Paese, in cui descrive una vera e propria attività commerciale in misura simile, sul piano dei risultati economici, agli altri settori dell’industria turistica ma assai distante dal settore turistico in senso stretto. In questa realtà economica i vari “sistemi agrari”, come li chiamava Emilio Sereni, dall’azienda di tipo capitalistico estensiva e monoculturale all’universo delle piccole aziende contadine, ex mezzadrili, ecc. e policulturali, hanno trovato nell’attività agrituristica una loro “raffigurazione”, evidenziando in modo chiaro il nesso fra modelli produttivi agricoli e forme dell’abitare.

Indipendentemente dalle specificità territoriali, le aziende agrituristiche che per avere successo devono guardare al proprio passato per rigenerarlo, lavorare per restaurare il paesaggio, recuperare vecchi o antichi fabbricati abbandonati, restituire alla produzione varietà vegetali e animali locali trascurati, ritrovare antiche ricette della cucina tradizionale e sviluppare una coscienza ambientale, saldando sistemi di produzione sostenibili sul piano ambientale e salvaguardia della fertilità del suolo.

L'agriturismo si contraddistingue essenzialmente per l'accoglienza e l'ospitalità di "clienti" nella propria azienda e ha come obiettivi principali quelli di: 1) mettere a disposizione degli ospiti paganti camere o mini-appartamenti adeguati e allo scopo recuperati e aree opportunamente attrezzate all'aperto; 2) fornire pasti preparati con prodotti aziendali e/o produzioni agricole tipiche del territorio circostante; 3) offrire, anche a pagamento, attività ricreative, culturali, didattiche, sociali e sportive; 4) soddisfare l'esigenza del turista dei nostri giorni che ricerca, accanto al godimento, anche la particolarità del luogo che visita; 5) fare dell'agriturismo oltre che un luogo di vacanza o in cui partecipare alle attività dell'azienda (compresa quella culinaria), anche la base d'appoggio per visitare le attrazioni del territorio circostante.

L'agriturismo ha generato due conseguenze positive dirette, il sostegno al reddito agricolo e il consolidamento dell'occupazione nel settore, e due effetti indiretti, ossia la conservazione, la cura e la manutenzione del paesaggio e la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni locali – condizioni queste ultime imprescindibili per assicurare continuità e successo nell'attività. In qualche modo si è anche attenuata la frattura fra città e campagna e fra le due culture che esse esprimono.

Per una cooperativa che realizza un agriturismo, spesso le difficoltà finanziarie possono fare la differenza soprattutto nella fase di avvio, quando queste sono più acute e i bassi volumi produttivi impediscono sbocchi commerciali. Si consideri per esempio un agriturismo aperto solamente durante il fine settimana (104 giorni/anno) più dieci giorni di festività varie. Si ipotizzino 15 coperti per 20 euro. Si avranno introiti lordi di circa 34.200 euro. Valutando nel 40% i costi, si potrebbero assicurare circa 70 euro lordi/socio per giornata lavorativa per almeno tre soci.

2.2.3 *Inquadramento giuridico e legislativo*

I punti di riferimento normativo per comprendere bene cos'è un agriturismo e cosa si deve fare per aprirlo sono indicati in modo particolare dall'art. 2135 c. c., dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96 e dalle varie norme regionali di riferimento. Appare utile citare il d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che costituisce un punto di riferimento particolarmente importante che proietta il Paese in una visione nuova del settore agricolo verso la multifunzionalità, nel quadro della normativa e della programmazione europea.

Il codice civile, all'articolo 2135, definisce imprenditore agricolo:

Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali s'intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

In altri termini, le attività principali sono: la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali. Le attività agricole connesse, invece, sono: la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli e le altre attività accessorie riguardanti la fornitura di beni o di servizi.

L'agriturismo, quindi, si presenta come attività dell'azienda agricola. Tale attività, tuttavia, non si somma al pregresso sistema produttivo e

organizzativo dell'azienda, ma ne determina un cambiamento di pelle. Il piano colturale, i prodotti da realizzare, gli animali da allevare, ecc. saranno scelti in funzione dell'offerta che l'azienda agrituristica intende proporre ai clienti, ivi compresa la trasformazione dei prodotti che implicheranno anche: ricerca di prodotti tipici, ricette della cultura rurale e particolare attenzione a tutto quello che potremmo definire "offerta culturale dell'azienda agrituristica", che dovrà coinvolgere anche: la qualità degli alloggi messi a disposizione, compresi gli arredi e i corredi, l'organizzazione della ristorazione compresi piatti, stoviglie, ecc., oltre all'"organizzazione" dei luoghi nei quali dovranno/potranno offrirsi attività ricreative e/o di partecipazione diretta ai lavori aziendali.

Appare chiaro, a questo punto, che il "sistema ambiente" da una parte e i prodotti proposti dall'azienda, dall'altra (dai piatti e prodotti tipici, al vino) costituiranno i principali fattori di promozione dell'attività agrituristica.

2.2.4 Normativa nazionale e regionale

Come si è visto nel capitolo precedente, è nella multifunzionalità che si può trovare il nuovo modello di agricoltura europeo, dove è definito «il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare». È in questa visione, dunque, che si inseriscono l'attività agrituristica e la normativa che è stata introdotta nel Paese.

La legge 20 febbraio 2006 n. 96, disciplina dell'agriturismo, abroga la precedente legge quadro n. 730 del 1985, che, è bene ricordarlo, è la prima legge in Europa sul settore. Nell'art.1 si trovano gli elementi di novità sopra evidenziati e le finalità della legge:

Art. 1

La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita; e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

La norma mette in relazione tutti gli elementi che costituiscono il sistema agricolo quali elementi dello stesso processo produttivo.

Affinché non venga smarrito il ruolo di complementarietà all'agricoltura, l'art. 2 definisce l'attività agrituristica, l'art. 3 specifica che possono essere utilizzati per l'attività agrituristica gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo demandando alle regioni la formazione specifica, mentre nell'art. 4 vengono definiti i criteri e i limiti dell'attività agrituristica e il suo carattere di complementarietà a quella agricola. Recita infatti: «Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

La legge, nel confermare la connessione dell'attività agrituristica con quella agricola, già prevista nella precedente legge, la rafforza soprattutto per quanto riguarda la ristorazione e la libera da pesi burocratici con lo snellimento delle procedure amministrative, consentendo, ai sensi della l. 241/1990, la presentazione al comune di una semplice dichiarazione d'inizio attività.

Con l'art. 5 si dettano le norme igienico-sanitarie complessive, ma si sancisce anche l'obbligo della conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, assicurandole anche con opere provvisorie. L'articolo stabilisce inoltre

che i posti letto non devono superare il numero di dieci. Gli artt. 6, 7, 8 e 9 dettano le norme in materia amministrativa (art. 6) e fiscale (art. 7) – demandando alle regioni il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività, i periodi di apertura e le tariffe (art. 8) - individuando gli enti preposti alle procedure (regioni) e alle comunicazioni (comuni). Con l'art. 9, si assegna all'amministrazione centrale, nelle sue varie articolazioni ministeriali, l'omogeneizzazione in ordine alla classificazione degli agriturismi nell'intero Paese, riservando la denominazione di "agriturismo" in via esclusiva alle aziende agricole che esercitano l'attività secondo l'art. 6 della legge in questione. L'art. 10 disciplina nel dettaglio la trasformazione e vendita dei prodotti, mentre l'art. 11 è dedicato alla programmazione a allo sviluppo dell'agriturismo. D'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone un programma triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali. Alle regioni è demandato, invece, il compito di promuovere le attività di turismo equestre e, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori turistici, l'attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e sviluppo dell'agriturismo sul territorio regionale. All'agriturismo è assimilata l'attività svolta dai pescatori (art. 12) e, infine, con l'art. 13 viene istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, con la partecipazione delle associazioni di operatori agrituristiche più rappresentative a livello nazionale con lo scopo di raccogliere ed elaborare le informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui sopra, pubblicando ogni anno un rapporto nazionale sull'agriturismo in Italia e formulando, anche con esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore⁷. Le regioni, invece, inviano ogni anno allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una

⁷ Il sito ufficiale dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo – www.reterurale.it/agriturismo – promosso dal Ministero delle politiche agricole e forestali costituisce una fonte preziosa di informazioni circa il mondo dell'agriturismo in Italia, utile anche

relazione sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza allo scopo di favorire le informazioni utili per esercitare positivamente le attività di indirizzo e di coordinamento di competenza.

La norma nazionale afferma in più punti ruolo, funzioni e responsabilità degli enti territoriali, regioni *in primis*, ma il quadro normativo che disciplina l'attività agrituristica in Italia a livello regionale è quanto mai differenziato rispetto alla stessa legge quadro nazionale. Quest'ultima aveva come obiettivi principali conformare la legislazione regionale già in essere e le norme giuridiche e fiscali in un quadro di modernizzazione di tutto il settore agricolo, modernizzazione di cui la normativa europea aveva tracciato un preciso percorso che la legge nazionale aveva fatto proprio. Tutto ciò è in parte avvenuto con delle norme regionali molto specifiche e che costituiscono spesso punti di riferimento dissonanti rispetto alla legge quadro nazionale. Per tale ragione si rinvia a esse per l'attivazione di un agriturismo, rimarcando il ruolo positivo dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo e delle varie associazioni nazionali, articolate anche a livello regionale, per gli eventuali supporti tecnici, amministrativi e per la promozione.

AGRITURISMO QUADRO SINOTTICO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE		
Regioni	Data e numero	Titolo
Stato	l. 20 febbraio 2006, n. 96	Disciplina dell'agriturismo
Valle d'Aosta	l. r. 27 dicembre 2006, n. 29	Nuova disciplina dell'agriturismo
Piemonte	l. r. 23 marzo 1995, n. 38	Disciplina dell'agriturismo
Liguria	l. r. 21 novembre 2007, n. 37	Disciplina dell'attività agrituristica del pescaturismo e ittiturismo

agli operatori. Si possono rinvenire studi, ricerche, analisi e proposte per migliorare il settore nel nostro Paese.

Lombardia	l. r. 8 giugno 2007, n. 10	Disciplina regionale dell'agriturismo
Provincia autonoma di Trento	l. p. 19 dicembre 2001, n. 10	Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e dei sapori
Provincia autonoma di Bolzano	l. p. 10 settembre 2008, n. 7	Disciplina dell'agriturismo
Veneto	l. r. 18 aprile 1997, n. 9	Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica
Friuli V. Giulia	l. r. 22 luglio 1996, n. 25	Disciplina dell'agriturismo
Friuli V. Giulia	l. r. 9 novembre 1998, n. 13	Modifiche e integrazioni
Friuli V. Giulia	l. r. 22 febbraio 2000, n. 2	Modifiche e integrazioni
Friuli V. Giulia	l. r. 17 ottobre 2007, n. 25	Modifiche e integrazioni
Emilia Romagna	l. r. 31 marzo 2009, n. 4	Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole
Toscana	l. r. 23 giugno 2003, n. 30	Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana
Toscana	l. r. 28 dicembre 2009, n. 80	Modifiche e integrazioni
Marche	l. r. 14 novembre 2011, n. 3	Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura
Umbria	l. r. 14 agosto 1997, n. 28	Disciplina delle attività agrituristiche
Umbria	l. r. 18 agosto 1998, n. 31	Modifiche e integrazioni
Umbria	l. r. 22 dicembre 1999, n. 37	Modifiche e integrazioni
Umbria	l. r. 16 febbraio 2010, n. 15	Modifiche e integrazioni
Lazio	l. r. 2 novembre 2006, n. 14	Norme in materia di agriturismo e turismo rurale

Abruzzo	l. r. 31 luglio 2012, n. 32	Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo
Molise	l. r. 22 marzo 2010, n. 9	Disciplina delle attività agrituristiche
Campania	l. r. 6 novembre 2008, n. 15	Disciplina per l'attività di agriturismo
Puglia	l. r. 22 maggio 1985, n. 34	Interventi a favore dell'agriturismo
Basilicata	l. r. 25 febbraio 2005, n. 17	Agriturismo e turismo rurale
Calabria	l. r. 30 aprile 2009, n. 14	Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole
Sicilia	l. r. 26 febbraio 2010, n. 3	Disciplina dell'agriturismo in Sicilia
Sicilia	l. r. 12 maggio 2010, n. 11	Modifiche e integrazioni
Sardegna	l. r. 23 giugno 1998, n. 18	Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo
Sardegna	l. r. 19 gennaio 2010, n. 1 (art. 3)	Modifiche e integrazioni
Sardegna	l. r. 30 giugno 2011 (art. 17, c 8)	Modifiche e integrazioni
Fonte: www.agriturist.it		

2.2.5 Conclusioni. L'importanza della comunicazione

Il settore dell'agriturismo in Italia ha raggiunto notevoli livelli di raffinatezza negli studi e nelle analisi delle strategie di *marketing*, allo stesso livello degli altri settori economici. In questo ambito appare utile sottolineare l'importanza di elaborare un piano che preveda un'attenta analisi dell'ambiente esterno (territorio, paesaggio naturale e agricolo, viabilità, presenza di servizi e di altri agriturismi, ecc.) e interno (competenze e capacità professionali, altre risorse umane, disponibilità di edifici

rurali, pianificazione del piano colturale, ecc.), definendo strategie e piani di azione con un rigido controllo economico in rapporto agli obiettivi. In questo quadro rientra l'analisi del profilo dell'ospite (vedere a tale proposito gli studi e le indagini pubblicati dall'Osservatorio nazionale dell'agriturismo e dalle associazioni agrituristiche) e la scelta del proprio posizionamento nel mercato di riferimento⁸.

COME FARE UN AGRITURISMO – ELENCO DELLE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI NAZIONALI AGRITURISTICHE – PER RICHIEDERE ASSISTENZA, INFORMAZIONE, PROMOZIONE

ANAGRITUR «È un consorzio costituito dalle tre Associazioni nazionali agrituristiche che rappresentano oltre l'80% dell'agriturismo italiano. Costituito agli inizi del 1981 con compiti di ricerca, progettazione, ed assistenza alle imprese ed alla pubblica amministrazione, il Consorzio direttamente o per tramite delle tre Associazioni nazionali ha ben presto esteso le proprie funzioni ad altri settori di attività, quali l'animazione unitaria del settore».

Importante la Bioguida (www.bioguida.it), il “manuale come mettersi in proprio nel settore dell'agriturismo”, nella quale si possono rinvenire tutte le indicazioni utili per realizzare un agriturismo.

AGRITURIST (Associazione nazionale agricoltura e turismo, della Confagricoltura, nata nel 1965) www.agriturist.it

TERRANOSTRA (Associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio promossa dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, costituita nel 1973) www.terranostra.it

TURISMO VERDE (Istituto della Confederazione italiana agricoltori, per l'agriturismo, il territorio e l'ambiente, nato nel 1981) www.turismoverde.it

⁸ Si consiglia, per tutta la fase iniziale, di avvalersi di tecnici in grado di effettuare un'analisi SWOT, che, analizzando i punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità della nascente impresa agrituristica, possa aiutare meglio la cooperativa a posizionarsi sul mercato di riferimento e a scegliere al meglio i canali commerciali oltre che a ricevere utili indicazioni circa la strategia di organizzazione e di comunicazione.

COSA FARE PER APRIRE UN AGRITURISMO

Fatti salvi gli adempimenti per costituire la cooperativa, di cui si dirà più avanti nella guida, e quanto più specificatamente previsto dalle norme regionali e le specifiche competenze degli enti territoriali sull'agriturismo, occorre:

- conto fiscale;
- iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici;
- autorizzazione del sindaco per lo svolgimento dell'attività;
- INPS;
- INAIL;
- autorizzazione dei vigili del fuoco;
- autorizzazione per l'installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali;
- libretto di idoneità sanitaria;
- autorizzazione sanitaria per i locali;
- TARES.

Tempi: circa 8-12 mesi, a seconda dell'area del Paese in cui si promuove l'iniziativa.

Contabilità e amministrazione:

Va ricordato che: a) la contabilità nell'attività agrituristica va separata da quella relativa alla produzione agricola, quindi l'ente dovrà dotarsi di uno specifico registro dei corrispettivi giornalieri e un registro delle fatture emesse; b) l'attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%): per questo motivo, la cooperativa dovrà denunciare al competente ufficio IVA l'inizio dell'attività agrituristica.

All'interno della struttura agrituristica è obbligatorio esporre al pubblico il menù e comunicare ogni anno, al Comune, le tariffe praticate.

Altro adempimento amministrativo importante è l'obbligo di comunicare i nominativi delle persone ospitate alla locale autorità di pubblica sicurezza attraverso il sistema telematico <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>.

Vendita dei propri prodotti:

L'operatore agrituristico con la stessa richiesta di autorizzazione all'esercizio di agriturismo ottiene anche il permesso di effettuare in azienda

la vendita diretta dei propri prodotti.

L'operatore agriturismo ha l'obbligo di:

- apporre all'esterno dell'edificio la targa con la denominazione "Azienda agriturismo";
- esporre al pubblico l'autorizzazione;
- esporre al pubblico una tabella indicante i piatti tipici;
- rispettare le tariffe comunicate.

Altro aspetto, infine, di importanza decisiva è la comunicazione.

Nell'agricoltura dei nostri tempi assume sempre più importanza la comunicazione e le diverse strategie proposte per garantire alle aziende maggiore successo e capacità competitiva, come la promozione della tipicità dei prodotti, la contrazione della filiera produttiva, la fornitura di servizi alternativi, ecc. L'agriturismo possiede ampie possibilità di sviluppo se è affrontato con la giusta professionalità e competenza. L'agriturista, come abbiamo visto, di fatto ricerca un contatto con l'ambiente molto più profondo, per trovare tranquillità e silenzio ma anche riscoprire antichi saperi e tradizioni. L'agriturismo è in grado di offrire tutto questo con investimenti contenuti e ricadute economiche a lungo termine. Un attento studio degli utenti e una preparazione adeguata degli operatori rappresentano gli ingredienti indispensabili per confezionare dei prodotti turistici che integrino la semplice vendita dei prodotti e siano capaci di creare un'immagine forte e vivace dell'attività agricola. L'azienda agriturismo dovrà utilizzare al meglio gli strumenti della comunicazione. «Si deve puntare soprattutto all'immagine piuttosto che alla notorietà. La notorietà è un fattore quantitativo, è la diffusione del riconoscimento, del ricordo, ecc., mentre l'immagine

è di tipo qualitativo»⁹. Occorre dare grande importanza a strumenti tradizionali come il passaparola e la pubblicità cartacea, così come a un sito, organizzato con intelligenza e professionalità. Inoltre, non pochi utenti gradiscono il contatto telefonico. Tutto questo ci deve far capire che un ragionato mix di strumenti di comunicazione utilizzati nello spazio e nel tempo possono garantire il successo dell'intrapresa.

2.3 *Le attività didattiche nell'agriturismo* di Giuseppe Orefice e Margherita Rizzuto

2.3.1 *L'evoluzione del settore delle fattorie didattiche e il mercato di riferimento*

Il settore della fattoria didattica ha rappresentato negli ultimi anni uno degli aspetti dell'azienda agricola multifunzionale che più si è andato a delineare, rivolgendosi a un mercato di riferimento molto ampio e complementare a quello turistico o "agrituristico".

Tale mercato include appunto, oltre al vastissimo settore del "turismo scolastico", quello del "baby turismo" (dai 5 ai 15 anni) e del "turismo familiare", *target* ormai intercettati con offerte qualificate e idonee alla soddisfazione di specifici bisogni.

Ed è proprio dall'analisi e dalla conoscenza delle esigenze sempre più strutturate del *target* "famiglia" che il mercato si è strutturato per offrire nuove tipologie di servizi; ne sono esempi le esperienze ormai consolidate dei *Family hotel*, rete di alberghi nata in Trentino Alto Adige e ora diffusasi in quasi tutte le regioni italiane, ove si mettono a disposizione delle famiglie servizi e spazi a esse dedicati, come per esempio menù

⁹ *Strategie di marketing per l'azienda agrituristiche: Linee guida*, a cura dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ISMEA, 2012. Si consiglia un'attenta lettura di queste linee guida, rinvenibile nella rete all'indirizzo <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3828>.

studiati per una corretta dieta dei bambini, attività di intrattenimento e *baby sitting*, disponibilità costante di un pediatra e di una farmacia pediatrica, al fine di soddisfare al massimo le esigenze di tutta la famiglia.

Molte fattorie didattiche che svolgono anche ospitalità agrituristica stanno orientandosi verso questa tipologia di accoglienza, verso una vacanza “del fare” e non solo del riposo in campagna, un “fare” che coinvolge sia i bambini nei percorsi didattici già disponibili per le scolaresche che i genitori, chiamati a “mettersi in gioco” e a “imparare” partecipando a corsi di cucina naturale, corsi di avvicinamento al cibo, attività di giardinaggio e conoscenza delle erbe spontanee.

A tal proposito è bene precisare che il termine “fattoria didattica” non si riferisce esclusivamente al mondo dei bambini, perché sempre più aziende differenziano le proprie attività ponendo l’accento su proposte dedicate al mondo degli adulti e dei consumatori: si pensi solo alle centinaia di corsi che sono stati organizzati da una mente geniale, quale quella di Jacopo Fo nella sua Alcatraz, corsi che vanno dallo yoga demenziale all’autocostruzione, ai laboratori artistici e di fabbricazione di coperte¹⁰, oppure ai corsi, altrettanto numerosi, organizzati per le università da Fausto Faggioli presso le Fattorie Faggioli sul tema del turismo rurale¹¹.

Queste tipologie di attività didattiche per adulti richiamano anche i *target* del “turismo enogastronomico” e del “turismo naturalistico”.

Per una fattoria didattica il bacino del turismo scolastico è senza ombra di dubbio il più ampio, il più facile da intercettare e in molti casi anche quello che si integra meglio con le altre funzioni aziendali.

I dati forniti dall’Osservatorio nazionale sul turismo scolastico, curato dal Centro studi turistici di Firenze, dicono che la Toscana è la regione più ricercata, superando nettamente con il suo 18,3% di quota di mercato regioni come il Lazio (11%), l’Emilia Romagna (10,3%) e il Veneto (7,9%). In aumento risultano le destinazioni sportive, le settimane bianche (8,6%)

¹⁰ www.alcatraz.it.

¹¹ www.fattoriefaggioli.it.

e l'interesse per l'offerta naturalistica (21,8%) che le fattorie didattiche sono potenzialmente in grado di intercettare¹².

Molto interessanti sono anche i numeri del turismo enogastronomico, in questo caso stimati dal Censis, che parlano di 4-6 milioni di enoturisti in Italia, mentre previsioni più ampie stimano in 10 milioni i potenzialmente interessati al turismo enogastronomico nel nostro Paese. La fascia di età prevalente di questi turisti è tra i 30-50 anni (55%), gli under 30 rappresentano il 20% e gli over 60 il 25%.

Altri dati che ci permettono di conoscere meglio l'adulto interessato alle attività di fattoria didattica evidenziano un livello di reddito medio-alto (il 55% dichiara un reddito medio, il 32% alto). Tra gli stranieri sono i tedeschi e gli austriaci, con rispettivamente il 33% e il 12%, a essere interessati a conoscere i nostri prodotti enogastronomici "facendo" attività pratiche, seguiti da nord America (11%) e Svizzera (10%).

In questi anni, sulla spinta della crescita costante del settore e della raggiunta maturità dello stesso in regioni pioniere come la Lombardia e l'Emilia Romagna, gli imprenditori agricoli hanno investito risorse umane ed economiche differenziando sempre più le attività di didattica.

2.3.2 Il pilastro del successo di una fattoria didattica

Nella nostra esperienza di "viaggio" nelle fattorie didattiche italiane, abbiamo "raccolto" 18 esempi di differenziazione dell'offerta didattica, che insieme alla caratterizzazione rappresenta il pilastro del successo di un'impresa di fattoria didattica.

1. Agriasilo: sono veri e propri asili o asili nido ospitati presso aziende agricole; alcuni esempi di attività del genere sono Fattoria casa mia¹³ a Ospedaletto di Pescantina (VR) e la Piemontesina¹⁴ a Chivasso (TO).

¹² I dati sono risalenti all'anno scolastico 2008-2009.

¹³ www.fattoriacasamia.com.

¹⁴ <http://piemontesina.wordpress.com>.

2. Agricompleanni: sono feste di compleanno in cui ci si diverte e si impara attraverso laboratori del fare, tipicamente strutturati da fattorie didattiche site nei pressi di centri di media dimensione; esempi sono la Fattoria di Roger¹⁵ vicino a Isernia, l'azienda agricola Dosso Badino¹⁶ di Monticelli Brusati (BS) o ancora Cascina buona speranza a Zanica (BG).

3. Animazione didattica per eventi: in molte aziende agrituristiche che si sono specializzate nei piccoli ricevimenti o *banqueting*, oltre a proporre cibi e preparazioni a base di prodotti aziendali, anche ai bambini viene data la possibilità di divertirsi con laboratori e giochi didattici proposti in alternativa alla classica animazione; esempi sono l'antica masseria La morella¹⁷ presso Salerno e la Fattoria di Valentino¹⁸, parco eco-didattico a Marino in provincia di Roma.

4. Didattica e comunicazione rurale: un'azienda didattica è un'azienda che comunica. Perché allora non utilizzare i percorsi didattici per coinvolgere i visitatori dell'azienda, anche se non accompagnati? E se questa comunicazione diventasse una comunicazione attiva in cui si chiede al fruitore di sperimentare il luogo, il paesaggio, gli equilibri naturali e le produzioni agroalimentari dell'azienda? Nel dare una risposta concreta a questi due interrogativi nasce l'esperienza di Giralafoglia¹⁹ a Vicenza e di Agrigiochiam²⁰ (progetto di cui gli autori di questa parte sono promotori).

5. Happy bio²¹: nasce da un'idea di Fausto Faggioli delle Fattorie Faggioli e consiste nell'organizzare degli aperitivi biologici sulla spiaggia con i prodotti della fattoria, come per esempio *cruditées*, pinzimoni con verdure e olio extravergine di oliva o succhi di frutta naturali e frutta fresca. Gli aperitivi naturalmente sono un pretesto per parlare di agricoltura sostenibile, di prodotti sani e genuini, di educazione alimentare,

¹⁵ <http://www.rogerallevamenti.it>.

¹⁶ www.cascinabuonasperanza.it.

¹⁷ www.la-morella.it.

¹⁸ www.lafattoriadivalentino.it.

¹⁹ www.giralafoglia.it.

²⁰ www.agrigiochiamo.it.

²¹ www.fattoriefaggioli.it.

per “traghetare” i partecipanti nelle zone meno turistiche. Infatti all’aperitivo segue l’invito a una visita guidata in fattoria, dove poter seguire il percorso degli alimenti dal campo alla tavola, dove riscoprire le origini di un prodotto e l’anima di chi quel prodotto lo fa.

6. Teatro in fattoria: strutture teatrali mobili a forma di maialino, spettacoli organizzati in fattoria e compagnie teatrali che vivono e lavorano in fattoria, tutte esperienze nate dalla fantasia degli operatori di fattoria didattica, che in molti casi va oltre l’immaginabile. L’esperienza del teatro didattico e del teatro per ragazzi incontra bene i temi trattati nelle fattorie didattiche, mentre lo strumento didattico della drammatizzazione integra bene qualsiasi programma di fattoria didattica, che si parli di educazione alimentare, ambientale o di consumo consapevole. Citiamo le esperienze di Koiné²² a Modena e di Caluogo d’Arte²³ per la capacità e la professionalità nel raccontare storie di fattoria.

7. Domenica in fattoria: attività didattiche e passeggiate naturalistiche rivolte ai bambini che la domenica si recano in azienda con i genitori, molto spesso affiancate da attività didattiche o ricreative per i genitori stessi, come avviene presso Fattoria Selvanova²⁴ nella zona più bella della provincia di Caserta e presso l’agriturismo Le tre rondini²⁵ presso Vicenza.

8. Fattoria sociale: in questo caso più che un esempio di differenziazione si tratta di una vocazione ben precisa che necessita anche di professionalità specifiche. A ogni modo l’agricoltura sociale si intreccia e si sviluppa in diverse forme con la didattica e moltissimi esempi sono riscontrabili sul noto blog del Lombrico sociale²⁶.

9. *Pet therapy*: esempio di effetto terapeutico che è possibile riscontrare in fattoria, dove grazie al contatto con gli animali bambini e ragazzi possono superare problemi di tipo psicologico; un esempio è l’azienda agricola e agriturismo Lungaserra²⁷.

²² www.database.it/koine.

²³ www.caluogodarte.com.

²⁴ www.selvanova.com.

²⁵ www.trerondini.it.

²⁶ www.lombricosociale.info.

²⁷ www.lungaserra.it.

10. Scuderie didattiche e asinovie: un nuovo modo di scoprire il territorio a dorso di cavalli o asini, come proposto dall'associazione Cavalgiocare²⁸ e dalla cooperativa sociale Somarkanda²⁹.

11. Parco aereo didattico: un percorso in sicurezza creato per far conoscere la natura dall'alto degli alberi; un esempio si trova nell'oasi agrituristica Baugiano³⁰ in provincia di Pistoia.

12. Fabbrica dei giocattoli: laboratorio attrezzato con gli strumenti e i materiali necessari a realizzare giochi contadini (fionde, fucili a molla, burattini e congegni di abilità vari); un esempio si trova nell'oasi agrituristica Baugiano in provincia di Pistoia.

13. Campi estivi e campi scuola: per le famiglie la fine della scuola può rappresentare un periodo di difficile gestione organizzativa e sempre più spesso i genitori lavoratori non sanno dove o a chi lasciare i propri figli. Le fattorie didattiche possono rispondere a questa esigenza con attività stimolanti, didatticamente valide e in contesti naturali per bambini e ragazzi. Sono tanti gli esempi di aziende che offrono con elevati standard qualitativi questo servizio; tra queste citiamo l'azienda umbra Panta rei³¹ e l'azienda marchigiana La quercia della memoria³².

14. Feste per genitori e figli: in campagna per rafforzare il legame tra genitori e figli riscoprendo i giochi contadini; svariate offerte di percorsi possono trovarsi nel parco giardino Sigurtà³³ a Valeggio sul Mincio, presso Verona.

15. Partecipazione attiva ai lavori agricoli: alcune aziende hanno saputo cogliere la volontà di partecipazione degli ospiti coinvolgendoli direttamente nei cicli produttivi; le attività didattiche non sono dunque pensate come laboratori ma cambiano di volta in volta in base alle esigenze dell'azienda. Tra queste citiamo l'agriturismo Ferdy in Val Brembana (BG).

²⁸ www.cavalgiocare.it.

²⁹ www.somarkanda.it.

³⁰ www.baugiano.it.

³¹ www.pantarei-cea.it.

³² www.querciadellamemoria.it.

³³ www.sigurta.it.

16. *Wine tour*: itinerari didattici rivolti a adulti e gruppi organizzati con degustazioni guidate che coinvolgono più aziende vitivinicole (per esempio Caccia al tesoro in vigna³⁴).

17. “Adotta un...”: adottare una pecora, un vigneto, un olivo, un pezzetto di orto per poi goderne i frutti³⁵.

18. Fattorie didattiche mobili: lezioni propedeutiche alla visita in fattoria da svolgersi a scuola per completare la propria offerta didattica³⁶.

2.3.3 Perché investire oggi in attività di fattoria didattica

La fattoria didattica può essere un buon modo a disposizione dell'imprenditore agricolo per impiegare risorse umane sottoutilizzate o non ottimizzate, anche se di certo non è un compito semplice educare, *ex-ducere*, cioè tirar fuori il meglio. Per farlo è necessario investire in persone con competenze professionali, passione, umanità, umiltà, capacità di mettersi continuamente in gioco e imparare dalla natura e dagli stessi ospiti con cui si interagisce. La formazione nel settore delle fattorie didattiche è continua perché pur rimanendo radicati nella tradizione i temi trattati e la metodologia didattica da adottare sono in continua evoluzione.

Tra i motivi che rendono vantaggioso l'investimento nella fattoria didattica, di rilievo è sicuramente l'integrazione al reddito agricolo e soprattutto il fatto che questo reddito proviene da attività che qualificano la figura dell'imprenditore agricolo e i saperi legati al mondo agricolo; inoltre, per le attività che offrono anche ospitalità agrituristica, si è stimato in un 10% il ritorno delle famiglie per pernottamento e in un 25% il ritorno delle famiglie degli studenti per godere di servizi ristorativi.

Se ci si dota di un punto vendita ben visibile e ben attrezzato, costantemente rifornito e con prodotti studiati per le “tasche” degli studenti, si può ottenere un reddito aggiuntivo derivante dalla vendita dei propri

³⁴ www.movimentoturismovino.it.

³⁵ www.laportadeiparchi.it; www.adottaunvigneto.it; www.adottaunalbero.eu.

³⁶ www.cascinadeifiori.it.

prodotti e soprattutto una promozione gratuita degli stessi, al fine di far crescere i propri canali di vendita diretta.

Per avere “successo” nel settore delle fattorie didattiche occorre *differenziarsi e caratterizzarsi*.

Per differenziarsi è necessario conoscere i propri punti di forza per metterli in evidenza (anche e soprattutto nella comunicazione) e i propri punti deboli per migliorare, laddove sia possibile, oppure per non farli avvertire al cliente.

Si riportano di seguito alcuni dei punti di forza su cui una fattoria potrebbe costruire il proprio successo dal punto di vista didattico:

- Il verde e l'aria di campagna: si tratta di un prerequisito che a volte viene dato troppo per scontato. A tal proposito è importante creare momenti di riflessione, per esempio organizzare un'attività di benvenuto per far capire che si è “cambiato” ambiente, oppure attività che permettono di entrare in risonanza con i ritmi della natura e che quindi aiutano a rallentare e lavorare meglio nella conduzione successiva del gruppo.

- Un territorio dove ancora possono trovarsi produzioni artigianali e tipiche (non industrializzate).

- Parcheggio autobus e strada di accesso facilmente percorribile: non lo si direbbe, ma i borbottii di un autista in difficoltà possono minare il buon esito della nostra giornata in fattoria.

- Un percorso didattico sicuro: oltre a tutelare il titolare dell'azienda, un'adeguata segnalazione dei pericoli e la limitazione all'accesso alle zone potenzialmente pericolose contribuirà ad accrescere il giudizio positivo di insegnanti e genitori. Questo elemento spesso non è ben evidenziato nella comunicazione, anche se è tenuto in notevole considerazione da chi sceglie la fattoria didattica.

- Spazi al coperto utilizzabili in caso di pioggia (aula didattica): una giornata in fattoria con la pioggia può generare frustrazione con conseguenti mancati ritorni in termini di visite; è per questo che bisogna prevedere attività da svolgersi in caso di cattivo tempo e predisporre adeguati spazi per la fruizione della visita.

- Cordialità, simpatia e professionalità: anche questi sembrano prerequisiti, ma in quante aziende il personale viene realmente informato e

coinvolto tutto (compresi gli operai agricoli e il personale dell'agriturismo) nell'accoglienza del gruppo?

– Disponibilità di attrezzature ormai poco comuni nelle case, come per esempio il forno a legna. Molte attività possono essere incentrate sul forno a legna: la raccolta e la scelta della legna, la preparazione della stessa, la preparazione di manicaretti da infornare e la loro cottura sono solo alcuni esempi, ma anche qui la fantasia può spaziare.

– La fattoria degli animali: quanto più saranno piccoli i nostri ospiti, tanto più la visita in fattoria nel loro immaginario sarà identificata con la visita agli animali; starà ai conduttori della stessa distribuire lo stupore, progettando un percorso di conoscenza “lento” e fare in modo che la valenza anche “economica” dal punto di vista delle produzioni animali sia percepita, al fine di non creare l'indesiderato “effetto zoo”.

Esempi di punti deboli di una generica Fattoria didattica che è necessario mitigare:

– Carenza di varietà di produzioni agricole proprie: in aziende mono-prodotto le attività di scoperta delle produzioni aziendali incentrate sul tema della biodiversità dovranno essere sostituite necessariamente con attività ludiche e di approfondimento sul tema dell'unica produzione aziendale.

– Assenza di produzione artigianale propria: un detto attribuito a Confucio ci ricorda che «ciò che si ascolta si dimentica, ciò che si vede si ricorda, ma solo ciò che si fa si impara», ed è questo il senso dell'“imparare facendo” dei laboratori pratici nelle fattorie didattiche. Gli ospiti per esempio potrebbero notare se un laboratorio didattico è stato creato ad arte e non riprende alcuna attività che realmente si svolge in azienda; in tal caso dunque sarebbe meglio ricorrere alle tecniche di drammatizzazione, in cui nel tacito patto d'aula c'è scritto che si tratta di una finzione a scopi didattici.

– Proposta di un “unico” programma didattico: per quanto la proposta didattica possa risultare più chiara, non genererebbe ritorni da parte degli stessi gruppi, per cui è opportuno in questi casi studiare delle proposte che prevedano diversi gradi di approfondimento del tema.

– Mancanza della figura dell'“agricoltore” in azienda: questa è una mancanza grave, bisogna sforzarsi di trovare il modo per favorire il con-

tatto tra chi consuma e chi produce il cibo; è anche questa una delle funzioni essenziali della fattoria didattica, per cui in aziende di medie dimensioni in cui il conduttore della visita non è direttamente l'imprenditore agricolo sarà opportuno creare dei momenti di dialogo che possano coinvolgere gli operai agricoli o prevedere incontri con contadini e artigiani del circondario.

2.3.4 L'organizzazione della fattoria didattica

Elementi fondanti dell'organizzazione:

1. Individuazione e analisi puntuale delle potenzialità che si hanno o che è possibile valorizzare (risorse interne all'azienda – produttive, umane, spaziali).

2. Studio delle potenzialità dell'azienda in chiave di posizionamento nel mercato.

3. Disponibilità all'investimento in termini economici.

In questo settore, al pari di altri, "vince" chi pianifica e programma le attività da porre in essere e riserva a esse una congrua parte del *budget*.

Le fasi alla base dell'aspetto organizzativo di una fattoria didattica devono prevedere una corretta pianificazione, cioè la definizione degli obiettivi, l'individuazione delle azioni per conseguirli (piano d'azione) e le risorse per mettere in atto queste azioni. Il prodotto della pianificazione prende il nome di "piano".

Gli obiettivi devono essere definiti come risultati futuri, misurabili, che si prevede di conseguire entro un determinato tempo (ovvero "orizzonte temporale". È possibile porsi alcuni obiettivi, come ad esempio il numero di bambini ospitati, il fatturato, il numero di visite, ecc.

Le prime fasi di una corretta pianificazione sono:

1. analisi delle risorse aziendali;
2. individuazione degli obiettivi da raggiungere;
3. identificazione del target cui rivolgere l'offerta.

L'analisi delle risorse aziendali riguarda tre tipi di risorse: umane, attrezzature e spaziali (cioè gli spazi a disposizione per svolgere tale attività).

Le risorse umane, o meglio il *team* della fattoria, devono indubbiamente possedere: professionalità, competenza, cordialità, ospitalità, simpatia, armonia, sorriso e calore, capacità di “modellare” il linguaggio in base agli ospiti. Tra le competenze sono fondamentali la conoscenza dei prodotti e dei processi, la capacità di comunicazione, il desiderio di trasmettere la cultura rurale e i valori del mondo agricolo, di ricercare saperi relegati nella memoria di pochi e che rischiano di non essere tramandati. Occorrono dunque passione e professionalità e anche un minimo di vocazione.

Relativamente alle risorse spaziali, esse vanno valutate in termini di tipologia e caratteristiche di impiego e possono essere:

- aula didattica;
- percorso fruibile e sicuro per la visita aziendale;
- numero adeguato di servizi igienici;
- area attrezzata per il pranzo;
- cucina;
- aree dove poter svolgere in tutta sicurezza attività ludico-educative;
- area destinata agli animali della fattoria.

Le risorse spaziali sono importanti per calibrare la propria offerta didattica, anche in termini di definizione degli obiettivi. Per esempio sarebbe un grave errore prevedere un numero di visitatori che non si ha la possibilità logistica di accogliere.

Per quanto riguarda, infine, le attrezzature è utile identificare quelle che si hanno già a disposizione e fare un elenco di quelle di cui si intende dotarsi. Tra le attrezzature rientrano:

- il forno a legna;
- gli utensili per la caseificazione;
- banchi da lavoro per i laboratori di trasformazione;
- tavoli e sedie da dedicare alla didattica;
- fornelli e pentolame.

Se si vuole elevare la qualità dell’offerta, è opportuno dotarsi di materiale di supporto alle attività didattiche quali: lavagne, cartelloni, strumenti audiovisivi per la proiezione di filmati e musica, bicchieri da degustazione, schede di degustazione, tavoli da lavoro, sedie, materiale divulgativo e formativo.

Identificazione del *target* cui rivolgere l'offerta: al fine di individuare il *target* cui rivolgersi è di grande utilità e praticità dividere gli utenti di una fattoria didattica in due grossi gruppi: il "mondo dei consumatori" e il "mondo della scuola". Il primo gruppo comprende: famiglie con bambini, gruppi di adulti e terza età, gruppi aziendali, associazioni del settore agricolo e dell'enogastronomia, giornalisti e professionisti del settore (*educational*); mentre al mondo della scuola appartengono: scuole materne ed elementari, scuole medie, scuole superiori, università, corsi professionali.

Definito il *target* cui rivolgersi in termini di potenziale appetibilità e capacità di posizionamento, bisogna delineare l'offerta. È possibile infatti svolgere attività per tutto l'anno o solo in determinate stagioni, proporre attività di mezza giornata o per l'intera giornata, giornate "esclusive" del tipo "una giornata..." per ogni stagione o anche settimane verdi e campi estivi.

Si dovrà dunque passare alla progettazione dei percorsi didattici in termini di contenuti, tempi, spazi, attrezzature e operatori, non perdendo mai di vista personalità, caratterizzazione e *target* a cui ci si rivolge.

Qualunque sia il tema del programma scelto dagli ospiti, prerequisito di qualità per una fattoria didattica è la capacità di fornire informazioni necessarie sul territorio e sulla sua identità culturale: storia, arte, enogastronomia, folklore, artigianato e ambiente.

Monitoraggio e verifica: nella gestione di una fattoria didattica è bene effettuare una verifica costante e continua in termini di efficacia e efficienza, ottenendo misure concrete dell'andamento dell'attività.

Ricordiamo, a tale scopo, che l'efficacia è la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre l'efficienza indica il modo in cui si sono raggiunti questi obiettivi, e come sono state utilizzate le risorse.

Darsi degli obiettivi misurabili serve a monitorare la rispondenza del progetto imprenditoriale alle proprie aspettative, e ciò rende possibile la fase della verifica.

Nel corso del periodo di avviamento dell'attività, non occorre demoralizzarsi se la risposta in termini di domanda non è corrispondente

alle proprie aspettative; in tal caso si consiglia di analizzare immediatamente l'efficacia delle modalità di comunicazione scelte, ricordando che il successo delle idee sono le persone: solo loro hanno la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

AVVIARE UNA FATTORIA DIDATTICA IN 15 MOSSE

1. Stilare un progetto di massima.
2. Fare un'approfondita analisi dei bisogni del territorio e della comunità che su quel territorio insiste.
3. Decidere sulla base delle esigenze del territorio il tipo di servizio/servizi da offrire:
 - visite didattiche;
 - laboratori didattici;
 - degustazioni guidate;
 - scuola di cucina, scuole di artigianato;
 - stage formativi e campi estivi.
4. Redigere un cronoprogramma con gli obiettivi che si intende raggiungere.
5. Studiare i punti di forza (spazi attrezzati, personale, ecc.) e di debolezza del progetto.
6. Decidere a quale *target* rivolgersi (scuole di diverso ordine e grado, gruppi di turisti, associazioni, cral, baby turismo ecc.).
7. Differenziarsi e caratterizzarsi.
8. Attivare la rete di relazioni.
9. Fissare obiettivi misurabili in termini di efficacia ed efficienza (numero di bambini, numero di classi, fatturato).
10. Definire la metodologia pedagogica che si intende utilizzare.
11. Stilare i progetti/programmi didattici.
12. Stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile.
13. Avviare la comunicazione esterna coinvolgendo la rete di relazioni e strutturare la comunicazione interna.
14. Monitorare e verificare i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi.
15. Darsi almeno due anni per valutare l'investimento.

2.4 *Linee guida per avviare una fattoria sociale* di Alfonso Pascale

2.4.1 *Che cos'è. Costruire una rete locale*

L'agricoltura sociale è l'insieme di pratiche che producono beni relazionali inclusivi, mediante processi produttivi e beni relazionali propri dell'agricoltura e delle tradizioni civili del mondo rurale.

Il primo passo da compiere per progettare una fattoria sociale è promuovere un percorso partecipativo nel comune dove l'iniziativa dovrà nascere ed eventualmente anche nei comuni limitrofi. Non è, infatti, sufficiente la volontà di una singola persona per dar vita a una fattoria sociale. Occorre mettere insieme competenze e professionalità di una pluralità di operatori (agricoltori, educatori, psicologi, psicoterapeutici, ecc.).

Inoltre, le attività da organizzare interagiscono coi servizi sociali e socio-sanitari territoriali e riguardano i bisogni sociali delle persone, delle famiglie e della comunità locale. Tutti questi soggetti vanno coinvolti fin dall'inizio nella progettazione dell'iniziativa.

Si tratta, dunque, di promuovere un percorso partecipativo per costruire una rete, la cui dimensione varierà a seconda del contesto locale, cioè delle risorse agricole che si rendono disponibili, dei bisogni che si vogliono soddisfare, delle competenze che si mobilitano.

L'iniziativa di avviare una fattoria sociale può essere assunta da chiunque abbia in testa un'idea progettuale. Un'idea che non necessariamente deve ipotizzare nel dettaglio le attività da svolgere. Queste dovranno, infatti, essere individuate dopo un attento esame dei bisogni sociali del territorio e riguardare almeno uno dei seguenti ambiti:

– Inclusione socio-lavorativa: il primo ambito attiene alle attività in cui persone con disagi o svantaggi danno un significato alla propria vita e un senso alle proprie capacità mediante i processi agricoli. Lo scopo di tali attività è quello di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa, intesa sia come inserimento lavorativo vero e proprio (retribuito dall'impresa), sia come percorso di auto-realizzazione delle capacità in un contesto imprenditoriale e lavorativo non assistenziale, mediante forme di sostegno inclusivo.

I soggetti svantaggiati che vengono inclusi sono di vario tipo: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, ex detenuti, donne che hanno lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare i tempi di vita lavorativa e tempi di vita familiare, persone sole con figli a carico, donne che hanno subito violenze e maltrattamenti, disoccupati ultracinquantenni o di lungo periodo.

- Servizi terapeutici e riabilitativi: il secondo ambito di attività riguarda l'organizzazione – meglio se in collaborazione con strutture pubbliche – di servizi terapeutici e riabilitativi, comprese l'onoterapia, l'ippoterapia e l'ortoterapia.

- Altri servizi sociali: il terzo ambito di attività concerne la fornitura di altri servizi sociali, quali quelli rivolti alla fascia di età prescolare (agrinido, agriasilo), le attività educative per minori in difficoltà, le attività con gli anziani e quelle di accoglienza e integrazione di migranti.

2.4.2 *Individuare le risorse agricole*

Dopo aver rilevato i bisogni sociali del territorio, si dovranno individuare le risorse agricole, come terreni e fabbricati rurali di proprietà privata, pubblica, collettiva, compresi quelli derivanti dalla confisca di beni a organizzazioni mafiose.

Le pratiche di agricoltura sociale si giovano di alcune peculiarità proprie del contesto agricolo e del ciclo produttivo agricolo, che permettono di migliorare le condizioni di salute e di perseguire percorsi più efficaci di apprendimento, autostima e partecipazione.

Per quanto riguarda le specificità del contesto agricolo, ci si riferisce in particolare al fatto che le attività si svolgono all'aperto, interagendo con organismi viventi, e comprendono non solo la produzione di un bene ma anche la sua valorizzazione ed eventualmente la vendita in un rapporto diretto con il consumatore.

Per quanto concerne, invece, le caratteristiche del ciclo produttivo agricolo, si fa riferimento in particolare ai ritmi lavorativi non stressanti (è la natura a dettare i tempi), alla versatilità degli ordinamenti produttivi e alla varietà delle tecniche di produzione.

Nel pianificare le attività di coltivazione e di allevamento, quelle di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti, nonché i servizi da erogare, le scelte dovranno essere effettuate tenendo conto di queste peculiarità, per poterle valorizzare al massimo.

Saranno i processi produttivi a essere adattati alle persone da inserire e non viceversa. E in tal modo si potrebbero recuperare o introdurre processi e tecniche più sostenibili dal punto di vista ambientale.

2.4.3 Innovare i modelli di welfare

Qualora si dovesse decidere di creare una fattoria sociale per inserire persone con disabilità mentale, si dovrebbero progettare percorsi verso l'adulthood che accrescano nelle persone coinvolte l'autostima e attenuino la percezione che il mondo esterno ha del disabile come individuo permanentemente bambino.

Nella fattoria sociale i disabili psichici passano dalla condizione di essere curati a quella di prendersi cura di qualcuno o di qualcosa. Essi non sono portatori di bisogni ma di storie. Non sono utenti oppure ospiti o beneficiari, ma ortolani o addetti alla vendita secondo il compito loro affidato. Essi si vedono in un rapporto di reciprocità, che esprime maggiore dignità. Non si sentono assistiti, ma soggetti all'interno di un contratto di mutuo vantaggio; e quindi sperimentano più libertà e più eguaglianza.

Il mutuo vantaggio è sempre una possibilità (non si realizza automaticamente e sempre) che richiede molto lavoro e molta creatività; ma quando questo accade, il mercato si trasforma in vero strumento inclusivo e di autentica crescita umana e civile.

In tali percorsi virtuosi, il "segreto" sta nell'evitare di assumere i tratti di un'impresa benefattrice che si sacrifica, perché questa immagine non è

affatto un buon segnale per chi “riceve” l’aiuto e, molto spesso, nasconde un rapporto di potere, magari in buona fede.

L’inserimento di soggetti fragili sarà un vantaggio anche per la fattoria sociale: includere un ex detenuto o un ex tossicodipendente in azienda non significa per l’impresa soltanto sostenere un costo o fare della beneficenza, ma vivere il mercato nella sua natura più vera, che è quella del mutuo vantaggio. E questo si realizza perché effettivamente l’attività agricola permette di considerare il soggetto svantaggiato una risorsa anche per l’azienda.

L’arte della fattoria sociale consiste nel trovare per ogni persona inserita il suo *daimon* lavorativo, in modo che sia veramente utile all’azienda, e non far finta che lo sia. È un *diversity management* sostanziale, dove solo la vera innovazione premia.

Nel rapporto tra la fattoria sociale e la persona inclusa non c’è solo il mutuo vantaggio (importante per non scadere nella patologia del paternalismo), ma anche il vantaggio per la società e per le istituzioni e il contenuto affettivo del dono-gratuità, non codificabile in nessuna norma o contratto.

2.4.4 Come fare

La prima cosa da fare è scegliere la forma più idonea di agricoltura sociale. Le pratiche di agricoltura sociale presentano una pluralità di forme che non possono essere ricondotte a un unico modello. La molteplicità delle forme e dei modelli è una ricchezza che va salvaguardata, evitando ogni tentativo riduzionista e semplicistico e lasciando, invece, quanto più possibile alla creatività dei soggetti protagonisti la libertà di sperimentare nuove e sempre più ricche modalità.

Le principali forme di agricoltura sociale si possono distinguere in forme imprenditoriali e in forme di cittadinanza attiva:

- Forme imprenditoriali: l’imprenditore agricolo sociale non agisce mai per mero profitto; non intende la sua impresa semplicemente come una macchina per far soldi, ma come qualcosa che esprime la sua identità e la sua storia.

Gli scopi che lo muovono sono ricchi e complessi: il piacere di osare e creare qualcosa che apporta un cambiamento nella società e nell'economia; la responsabilità di dare un apporto diretto alla promozione della giustizia; la gioia di donare qualcosa ad altri oltre il dovuto in una relazione di reciprocità incondizionata.

Le fattorie sociali possono assumere le forme più varie: quella dell'impresa agricola *for profit* e a responsabilità sociale, quella della cooperativa agricola, quella della cooperativa sociale agricola o ancora quella dell'impresa sociale che svolge anche l'attività agricola.

– Forme di cittadinanza attiva: sono pratiche che riguardano attività agricole e zootecniche effettuate in modo esclusivamente funzionali agli obiettivi del progetto di agricoltura sociale, benché siano svolte secondo le tecniche agronomiche correnti e nel rispetto delle normative di settore, ma orientate all'autoconsumo e al rifornimento di reti consumistiche di familiari e conoscenti.

Queste forme racchiudono gli orti urbani, gli “orti sui tetti o pensili”, i centri ippici con finalità riabilitative e le asinerie, le attività di piccoli produttori non professionali (*hobby farmer's*), le attività su terreni agricoli in luoghi di cura e riabilitazione, di detenzione (carceri), di accoglienza (comunità terapeutiche), che danno vita a originali percorsi di benessere fisico e psichico.

Le forme di cittadinanza attiva non vanno considerate forme assistenzialistiche o parassitarie, ma combinazioni diversificate e originali di apporti lavorativi e professionali, motivazioni delle persone coinvolte e risorse inusuali del territorio. La loro gestione – per essere efficiente ed economicamente sostenibile – dovrebbe essere sempre affidata a soggetti imprenditoriali.

2.4.5 Creare nuovi mercati civili locali e globali

La fase di progettazione dovrà riguardare non solo l'organizzazione dell'offerta di beni e servizi ma anche la strutturazione della domanda.

Si tratta di promuovere gruppi di acquisto solidale (GAS) e gruppi interessati all'utilizzo solidale dei servizi alla persona, nonché la stipula di accordi quadro con istituzioni pubbliche e private per rifornire mense collettive. Anche questi soggetti si aggiungeranno alla rete locale che dovrà interagire con la fattoria sociale. E dovranno essere individuati e coinvolti prima di avviare l'attività.

Strutturare la domanda di beni e servizi significa, dunque, creare mercati civili che garantiranno la sostenibilità economica del progetto. Si tratta di intercettare gruppi e istituzioni disponibili a sostenere le attività della fattoria sociale, diventando in modo stabile consumatori dei prodotti e utenti dei servizi. Ciò permetterà di compensare gli eventuali costi aggiuntivi per inserimenti lavorativi rispettosi della dignità umana e per servizi sociali non sempre e non del tutto sostenuti dal pubblico.

Strutture pubbliche e private che possono interagire con una fattoria sociale: servizi socio-sanitari locali, servizi per le tossicodipendenze, amministrazione penitenziaria, servizi per il volontariato, associazioni di familiari di persone in difficoltà, aziende ospedaliere, centri di cura e riabilitazione, comunità terapeutiche, comunità di accoglienza per minori, scuole, enti parco, centri per gli anziani, centri di accoglienza per gli immigrati.

La creazione di nuovi mercati va pianificata in modo meticoloso. Si tratta di organizzare eventi di sensibilizzazione per evidenziare il fondamento sociale delle attività che si intendono promuovere.

Rivitalizzare e creare mercati locali è importante, ma occorre farlo sempre con dinamicità e in modo innovativo, soprattutto ora che, nei Paesi emergenti, entrano in scena milioni di cittadini che stanno modificando la propria dieta alimentare ed esprimono bisogni sociali nuovi e differenziati.

Le tecnologie digitali oggi fanno miracoli nel permettere la costruzione di relazioni intense tra territori di regioni e Paesi anche molto lontani. Pertanto, una fattoria sociale che nasce in Italia potrebbe interagire con fattorie sociali che nascono in altri territori, scambiando non solo beni e servizi tra le rispettive reti, ma anche modelli di produzione e consumo, nonché di protezione sociale.

Ogni prodotto umano che comprendiamo e di cui godiamo diventa immediatamente nostro, quale che sia la sua origine. La lezione che ci viene dalla storia del Mediterraneo è di pensare i sistemi alimentari non come realtà semplici, dettate dalla “natura” dei luoghi, bensì come costruzioni complesse, legate a culture e stili di vita che i diversi popoli hanno imparato a condividere, a modificare, a contaminare, a creare giorno dopo giorno.

L'agricoltura sociale potrebbe favorire questa modalità come un percorso utile di confronto e integrazione delle diverse culture esistenti nel mondo, a partire da quelle alimentari.

III. DOVE PRENDIAMO LA TERRA?

di Michele Filippini

3.1 *Le terre collettive*

Le terre (o proprietà) collettive sono una tipica realtà della storia d'Italia ancora ben diffusa in tutta Europa.

Una realtà complessa e delicata, la cui esistenza è stata più volte messa a rischio da una filosofia che ha visto prevalere il diritto privato contrapposto a quello pubblico e che ha considerato questa forma di proprietà come un antico e inutile retaggio del passato.

Con il termine *proprietà collettiva* si intende una situazione in cui una data estensione di terra (di solito a uso agro-silvo-pastorale) è di proprietà di una collettività determinata, per modo che solo chi fa parte di quella collettività possa trarre utilità da quel bene, indipendentemente dal fatto che lo stesso possa essere sfruttato individualmente o congiuntamente tra tutti gli aventi diritto.

La proprietà collettiva è una situazione giuridica antitetica rispetto a quella della proprietà privata individuale e non è riducibile allo schema della comproprietà.

La *proprietà privata individuale* implica nel titolare il diritto di godere e disporre del bene in modo pieno e assoluto. Quando uno stesso bene si trova nella comproprietà di più soggetti, si produce per il nostro ordinamento una situazione fragile, poiché ciascun comproprietario ha il diritto unilaterale e potestativo di chiederne lo scioglimento, ottenendo di essere proprietario esclusivo di una frazione del bene, o del suo equivalente.

La proprietà collettiva implica, al contrario, nel singolo partecipante solo il diritto di uso della cosa, secondo i termini consuetudinari che

caratterizzano quella singola situazione. Al contrario della comproprietà, essa è una situazione permanente e duratura: i partecipanti non possono, neanche per accordo unanime, vendere a terzi i beni che costituiscono l'oggetto del loro diritto, né dividerli tra loro.

La bonifica di un territorio paludoso poteva essere intrapresa in epoca medievale solo da molte persone e nel corso di più generazioni: solo coloro i quali rendevano coltivabili quei terreni col proprio lavoro potevano dirsene proprietari e sfruttarli in modo esclusivo, però non potendo dividere tra loro il compendio così ottenuto.

Nella civiltà premoderna, lo stesso fenomeno riguardava normalmente altri tipi di beni, come i pascoli, che appartenevano a una determinata comunità di villaggio e potevano essere sfruttati solo dai membri di quella comunità, o i boschi, anch'essi nella proprietà collettiva delle comunità circostanti, onerate per questo della loro manutenzione.

La migliore dottrina ritiene oggi riconducibili alla categoria delle proprietà collettive:

- le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;

- le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

- le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici; da permuta o donazione;

- le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici (pascolo, legnatico, fungatico, caccia, pesca, acqua, ecc.) non ancora liquidati;

- le terre collettive appartenenti a famiglie discendenti dagli "antichi originari" del luogo, siano esse chiamate regole, vicinie, comunanze agra-

rie, comunali, consorzierie, società degli antichi originari o comunioni familiari montane comunque denominate, nonché quella delle terre collettive delle partecipanze emiliane disciplinate dagli artt. 34 della legge 25 luglio 1952 n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e 3 della legge 31 gennaio 1994 n. 97;

– i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

A questi beni l'ordinamento giuridico italiano garantisce una penetrante tutela grazie a una serie di vincoli nella loro utilizzabilità, che si possono riassumere nelle cosiddette “quattro i”:

- inalienabilità;
- inusucapibilità;
- inespropriabilità;
- immutabilità della destinazione agro-silvo-pastorale.

Se tralasciamo, ai fini della presente trattazione, gli usi civici in senso stretto, ovvero quelle situazioni in cui si rinviene il diritto di ritrarre alcune utilità da una terra altrui (pascolo, legnatico, fungatico, ecc.), si può affermare che la terra è della collettività, costituita da tutti i cittadini di un determinato ambito territoriale (e allora *terre civiche aperte*); o di quella costituita dai discendenti degli “antichi originari” (e allora *terre civiche chiuse* o meglio *terre collettive*).

3.1.1 *Un po' di storia*

La proprietà collettiva preesiste al nostro ordinamento, il quale non contiene norme che la definiscano o che la disciplinino organicamente, ma non per questo può dirsi estinta. Quando la si è voluta eliminare, in regimi passati, si è fatto ricorso alla sua liquidazione, mediante procedure finalizzate a sostituire artificialmente una nuova relazione di proprietà privata all'antica situazione di proprietà collettiva.

È quanto è accaduto con la legge n. 1766 del 1927, ancora in vigore in molte sue parti. Ritenuta una delle “leggi fascistissime”, e parte del più ampio complesso normativo sulla bonifica agraria voluta dal Regime, la

legge disponeva che le terre di proprietà collettiva venissero affrancate in proprietà privata. Le terre collettive capaci di coltura sarebbero state divise tra le famiglie povere del luogo, mentre quelle capaci solo di essere bosco o pascolo sarebbero passate in proprietà del comune. Tutto il processo era gestito da un organo particolare, il commissario per la liquidazione degli usi civici, il quale assommava tanto poteri giudiziari quanto poteri amministrativi, dovendo essere lui a pronunciare l'affrancamento dei terreni dalle proprietà collettive e provvedere poi alla loro divisione in quote.

L'ordinamento repubblicano è informato a principi di rango costituzionale spesso incompatibili con quelli della legge del 1927.

Si consideri solo l'art. 43 della Costituzione, che dispone che: «Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

La possibilità per la legge di riservare a titolo originario a «comunità di lavoratori o di utenti» la proprietà di imprese (quindi di beni produttivi) comprende necessariamente anche il caso di beni produttivi che sono nella titolarità originaria di comunità di cittadini da prima dell'entrata in vigore della Costituzione e che a questi non possono essere tolti.

È in un simile quadro che, benché si sia nel XXI secolo e perciò lontani dal medioevo e dal suo sistema socio-economico, si riparla di usi civici, se ne progetta il riordino e si rimette in gioco un tema – quello della proprietà collettiva – che si pensava che fosse concluso.

Invero, là dove le collettività “chiuse” hanno difeso la loro proprietà comune “contro” le pretese dei comuni di apertura a tutti i residenti e hanno continuato a esprimere una forma di civiltà giuridica in cui il valore della comunità (passata, presente e futura) è più importante di quello dei singoli, l'ambiente è stato tutelato, i boschi e i pascoli sono stati salvati.

3.1.2. *Gestione degli usi civici*

La forma di godimento della terra gestita nell'interesse della generazione attuale e di quelle future è decisa in modo democratico, per esempio dalle organizzazioni familiari montane dell'Italia del nord che sono riuscite a "difendersi" dalla legge del 1927 e a porsi "fuori" da essa con il d. lgs. n. 1104/1948 (Regole del Cadore) e con le leggi sulla montagna del 1952 (n. 991), del 1971 (n. 1102) e del 1994 (n. 97) e che hanno conservato boschi e pascoli nell'interesse non solo proprio ma di tutto il Paese. È, inoltre, assunta a strumento di conservazione dell'ambiente ed è diventata il parametro cui rapportare tutte le forme di gestione collettiva della terra, anche di quelle che ancora sono ricomprese nella legge del 1927.

«La legislazione statale non deve disciplinare la proprietà collettiva: essa è un ordinamento primario (P. Grossi), che come tale preesiste all'ordinamento attuale e che deve essere da questo salvaguardato perché persegue finalità tutelate dalla stessa Costituzione, come la custodia del paesaggio e la tutela del lavoro. A questi principi si è finora uniformata la legislazione repubblicana, fin dalla l. n. 991 del 1952 (la prima legge sulla montagna), che disponeva all'art. 34 per la completa autonomia delle "comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale" stabilendo che esse avrebbero continuato "a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore"». [manca riferimento!]

L'intervento legislativo più recente, quello del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che all'articolo 142 primo comma, lettera h inserisce tra i beni paesistici tutelati per legge le aree «assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici», ove per "università agraria" s'intende il nome imposto, dalla l. del 1894 sugli ex domini pontifici, a un altro tipo di proprietà collettiva, cui appartengono, per esempio, anche le partecipanze emiliane¹.

¹ Le partecipanze agrarie emiliane sono una delle ultime forme di proprietà collettiva di origine medievale ancora presenti in Italia. Attualmente esse sono sei, situate nella striscia della bassa pianura emiliana stretta tra Modena e Bologna, nei comuni di Nonantola, Sant'A-

Nella Costituzione attuale, alla Regione sono state attribuite gran parte delle funzioni che attengono al controllo e alla disciplina amministrativa delle proprietà collettive².

La Regione può, con una legge, “ricostituire” le vecchie collettività (è accaduto di recente in Veneto e in Friuli), e garantire mediante l’ASBUC (Amministrazione Separata Beni di Uso Civico) la possibilità dei cittadini di concorrere direttamente alla gestione di beni, svolgendo un ruolo di sostegno alle politiche pubbliche, soprattutto dei comuni, che non possono dimenticare (come purtroppo spesso accade) che essi altro non sono che organi di amministrazione, perché i beni civici sono della collettività³.

Individuate, infatti, alcune forme organizzative, atte a rappresentare la comunità, e alle quali sono imputate alcune facoltà di amministrazione che non possono essere esercitate dai singoli componenti del gruppo, all’ente gestore, non spetta alcun diritto sui beni medesimi, in quanto esso rappresenta unicamente la collettività e garantisce la coesistenza del diritto dei *cives*, attraverso poteri e facoltà di amministrazione.

gata Bolognese, San Giovanni in Persicelo, Cento, Pieve di Cento e Villa Fontana. Le partecipanze seguono regole pressoché immutate nel tempo per la gestione del patrimonio fondiario collettivo che le caratterizza. Esso viene periodicamente ripartito, mediante sorteggio, tra gli aventi diritto, cioè i legittimi discendenti maschi delle antiche famiglie legati a questi territori. Alla loro base stanno una serie di concessioni enfiteutiche di vasti terreni da bonificare, fatte a partire dalla fine del secolo XI dall’abate del monastero di Nonantola o, successivamente, dal vescovo di Bologna alle comunità che già abitavano in quei luoghi.

² Tra le prime regioni a legiferare è stata la Campania con la l. r. 17 marzo 1981, n. 11, che è, più che altro, una legge di programma risultata poco operativa. La legge regionale campana ha avuto però il pregio di aver sospeso la quotizzazione delle terre atte a coltura (terre di cat. B) e favorito le forme cooperative di gestione delle terre produttive agricole sulla base di piani e programmi. È prevista anche la eventuale partecipazione del Comune, il quale conferisce alle cooperative le terre di cui è titolare, e di enti pubblici, come la regione e la comunità montana; in quanto apportatori di capitali o altre forme di finanziamento. Di recente, la giunta regionale campana con la delibera 23 marzo 2010 n. 368 ha definito tra le destinazioni d’uso ammissibili per le terre gravate da usi civici la realizzazione, l’esercizio e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

³ Cfr. cap. 3.2.

La legge individua tre forme organizzative (alle quali, con il tempo, se ne sono affiancate altre):

- L'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASBUC): essa si realizza quando i diritti spettano non all'intera popolazione comunale, ma a comunità originarie più ristrette (frazioni); in tal caso i beni possono essere amministrati separatamente (cioè con bilanci e inventari separati da quelli del Comune), tramite un comitato di gestione, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti. L'amministrazione separata della frazione è soggetta alla sorveglianza secondo la normativa regionale vigente;

- Le associazioni agrarie, comunque denominate: si tratta di entità organizzative diverse e separate dal Comune e dalla frazione, originariamente costituite per la gestione dei beni di uso civico, a vantaggio esclusivo di famiglie, ceti, corporazioni o arti;

- Il Comune: esso rappresenta la forma organizzativa residuale di gestione: in assenza di amministrazione separata e di associazioni agrarie, la gestione dei beni di uso civico spetta al Comune, il quale li gestisce non secondo la disciplina dei beni patrimoniali o demaniali, ma secondo il regime proprio della legge n. 1766 del 1927 e con le modalità di utilizzo dettate dalla legge regionale.

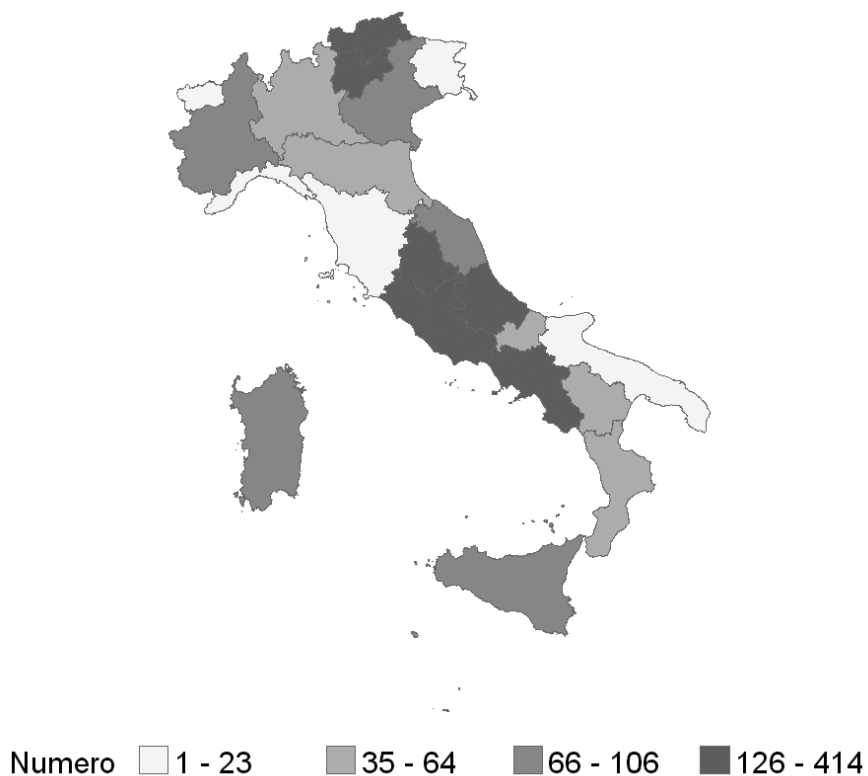
3.1.3 *La gestione degli usi civici oggi in Italia. Una breve panoramica*

L'Istat ha ufficialmente inserito nel Censimento dell'agricoltura realizzato nel 2011 la rilevazione dei dati relativi alle proprietà collettive.

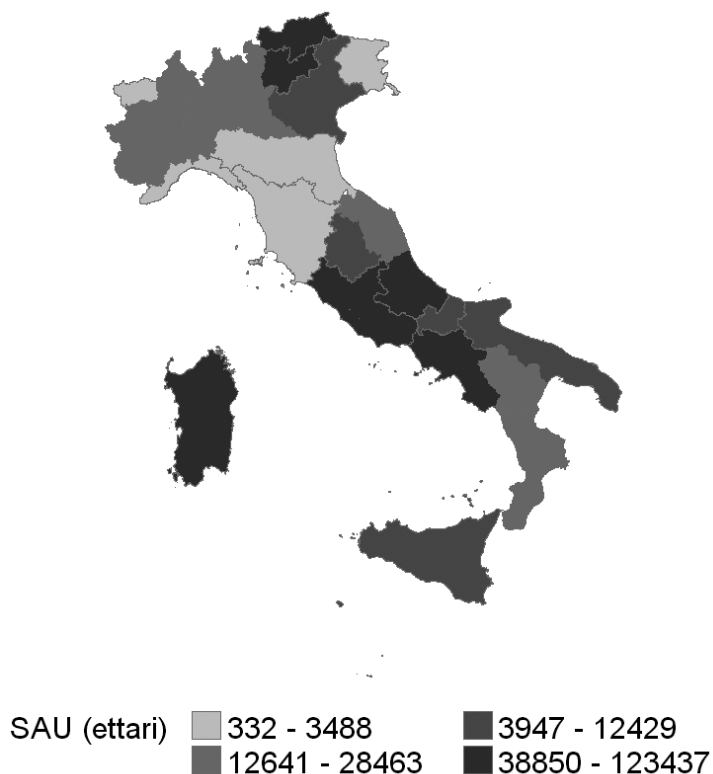
I risultati hanno posto in evidenza una realtà molto diffusa e variegata delle realtà collettive sul territorio nazionale estesa per più di un milione di ettari, ovvero il 4,6% della SAU nazionale, suddivisi in quasi 5000 entità giuridiche presenti in ogni regione d'Italia⁴.

⁴ Al 31 dicembre 1947 gli usi civici in Italia erano ben 3.085.028 ettari (cfr. INEA, *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*, Roma, 1956).

Proprietà collettive indivise – Numero



Proprietà collettive indivise – SAU in ettari



L'analisi è stata condotta, come riconosciuto dall'Istat, per rispondere a una precisa richiesta dell'Unione Europea, tanto che nel questionario censuario è compresa una serie di domande che hanno permesso di individuare e analizzare le proprietà collettive a uso agricolo nel nostro Paese. Esse riguardano superfici di diversa natura e destinazione (pascolo, boschi, corpi idrici, ecc.), anche se, ai fini censuari, le superfici di interesse sono esclusivamente quelle di tipo agricolo, rappresentate principalmente da pascoli (le superfici boscate, infatti, sono fuori dal campo di osservazione del censimento agricolo e vi rientrano solo se presenti all'interno di un'azienda agricola). Per poter identificare e includere le proprietà collettive nella lista pre-censuaria, l'Istat ha svolto un'attività preliminare di individuazione degli enti e dei comuni che le gestiscono con l'aiuto della Consulta nazionale delle proprietà collettive e delle regioni e province autonome. Nel questionario di rilevazione, attraverso le elaborazioni delle informazioni sulla forma giuridica, sul sistema di conduzione e del riquadro sui pascoli, sarà possibile, per la prima volta nel nostro Paese, fornire dati statistici sull'entità di queste superfici, distinte tra quelle indivise e quelle assegnate a singole aziende agricole.

Nell'Appendice è possibile trovare i riferimenti dettagliati alla legislazione regionale e alle modalità attraverso cui è possibile reperire informazioni sugli usi civici nel proprio territorio (2, II-III).

3.2 La legge 17 aprile 1957, n. 278, Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali: cosa fare

di Giuseppe Messina

Premessa

La legge fondamentale che regola gli usi civici, l. 16 giugno 1927, n. 1766, all'art.1 sancisce che i beni demaniali possono essere amministrati sia dai Comuni, sia da frazioni di Comuni, sia da associazioni agrarie diversamente denominate⁵. Negli artt. 58, 59, 60, 61, 62 e 66 del regio decreto

⁵ A solo titolo esemplificativo si segnalano: «le università agrarie del Lazio, le comunaglie della Liguria, le partecipanze dell'Emilia Romagna, le società di antichi

26 febbraio 1928, n. 332 (*Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno*) si rinviengono le modalità di godimento e gestione dei beni nelle sue più varie articolazioni. Si ricordano in particolare gli artt. 59 e 60, in cui sono esplicitate le procedure di approvazione degli statuti e dei regolamenti.

Di fatto si arriva alla legge 17 aprile 1957, n. 278, *Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionati*, sulla base di quanto era previsto dall'art. 26 della citata legge n. 1766 del 1927, che prevede la possibilità di amministrazione di beni demaniali da parte di frazioni di Comuni e dall'art. 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Questo decreto prevede, tra l'altro, che le amministrazioni separate costituiscano un comitato di amministrazione composto da tre o cinque membri scelti tra i frazionisti. In altri termini, con le norme citate si è sancito che la titolarità sostanziale dei diritti di uso civico spetta alla comunità di abitanti che gestiscono i beni collettivi attraverso un comitato democraticamente eletto a maggioranza. L'amministrazione separata dei beni frazionali si realizza quando i diritti spettano non all'intera popolazione comunale, ma a comunità originarie più ristrette (frazioni); in tal caso, i beni possono essere amministrati separatamente (cioè con bilanci e inventari separati da quelli del comune) tramite un comitato di gestione, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti.

È bene ricordare, però, che mentre la norma fondamentale che regola gli usi civici ha concesso l'uso dei beni a tutti gli appartenenti alla comunità cui fanno capo i beni stessi (attraverso uno specifico regolamento), dall'altra ha stabilito lo scioglimento di forme di gestione associativa nel caso in cui il patrimonio gestito non sia sufficiente a soddisfare i bisogni degli utilizzatori o addirittura la gestione sia divenuta inutile o dannosa. In tale evenienza, i beni sono trasferiti al Comune o alla frazione nel cui territorio essi sono ubicati, mantenendo la categoria cui sono stati assegnati.

originari della Lombardia, Veneto e Friuli, le vicinanze dell'arco alpino orientale, le comunità di villaggio del Veneto, i laudi del Cadore, le consorterie della Valle d'Aosta, le regole ampezzane cadorine, ecc.». Sull'argomento cfr. L. Fulciniti, *I beni d'uso civico*, Cedam, Padova 2000.

3.2.1 *La legge 17 aprile 1957, n. 278*

Questa legge disciplina le procedure per le elezioni da svolgersi e che vede quale corpo elettorale la generalità dei cittadini residenti nella frazione e iscritti nelle liste elettorali. Il comitato è composto di cinque membri e dura in carica quattro anni. Spetta al prefetto convocare le elezioni e ogni elettore può votare fino a quattro candidati (art. 2). «Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, e alle operazioni pubbliche di scrutinio, e ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando perché applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti». Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il maggiore di età. Spetta al presidente della I sezione procedere alla proclamazione degli eletti (art. 3), mentre il sindaco pubblica i risultati dell'elezione nel termine degli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel frattempo li notifica agli stessi (art. 4). Il sindaco, così come sancito dal citato art. 4, convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per l'elezione, tra di essi e a scrutinio segreto, del presidente del comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Vale la pena ricordare che l'ASBUC (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) è un ente organizzato e strutturato, diverso e separato dal Comune ed espressamente costituito per la gestione separata delle proprietà collettive (usi civici). Lo scopo dell'ASBUC è di valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva inalienabile, inuscupabile e inespropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest'ultimi condizioni di equità.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali, l'ASBUC potrà creare cooperative, iniziative e attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la parte-

cipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permuta, ecc.

Per raggiungere il proprio scopo l'ASBUC potrà altresì: acquistare terreni per il reintegro o per l'incremento del proprio patrimonio immobiliare; condurre in proprio o affidare a cooperative la gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle leggi di riferimento (l. l. 16 giugno 1927, n. 1766, regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno e legge regionale sugli usi civici); assegnare a tutti o parte dei terreni e dei propri beni, una diversa destinazione d'uso quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli aventi diritto; costruire fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto; gestire direttamente o concedere in gestione i beni di uso civico; stipulare contratti; associarsi ad istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano; erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della popolazione cui fanno riferimento i beni.

L'ASBUC inoltre potrà emanare appositi regolamenti che disciplinino le varie fasi della gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare. Potrà, in ogni caso, incoraggiare la cittadinanza a partecipare attivamente alla vita sociale. L'ASBUC non persegue finalità di lucro e reinveste gli eventuali utili scaturiti dalla gestione delle proprie risorse nella tutela e nel miglioramento dei beni di uso collettivo.

Se gli scopi dell'ASBUC sono quelli appena enunciati, l'ente ha per oggetto: la tutela degli interessi e dei diritti degli abitanti del Comune ove sono allocati i beni collettivi, attraverso l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all'art. 1) e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo acquisito, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio. L'ASBUC favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche

nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro-silvo-pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario. In particolare, l'ASBUC promuove e favorisce la nascita di cooperative di giovani disoccupati volte alla realizzazione di progetti plurimi e attività integrate nell'ambito del principio della multifunzionalità in agricoltura quali, a solo titolo di esempio, oltre alla produzione di cibo e/o prodotti del bosco e della zootecnia, attività agrituristiche (ristorazione, agricampeggi, sport), di servizi (agriasili, fattorie sociali, ecc.), culturali e formative (fattorie didattiche, ecc.); l'introduzione di tecniche e tecnologie tendenti alla conservazione della fertilità del suolo e al risparmio energetico; la reintroduzione di animali e piante estinte o in via di estinzione, ecc.

A tale visione così moderna e attuale delle proprietà collettive se ne aggiunge una ulteriore, quella della tutela del paesaggio ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2001 (art.142). Nell'appendice è possibile trovare uno schema di statuto dell'ASBUC.

COME COSTITUIRE UN'ASBUC

Preliminarmente occorre costituire un comitato promotore ASBUC che s'interfaccia con il Comune e con l'ufficio usi civici della Regione ai quali comunicare l'intendimento di istituire l'ASBUC. A questo punto si presenta una formale richiesta al prefetto con la specifica richiesta, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 278 del 1957. Il prefetto, quale atto dovuto, con specifico decreto fissa le norme procedurali per le elezioni (formazione delle liste, composizione del seggio) atte ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

È consigliabile, in ogni caso, chiedere supporto alla consulta nazionale della proprietà collettiva che ha sede presso il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli studi di Trento in via Prati, n.2 38100 Trento o via rete collegandosi al sito <http://www.usicivici.unitn.it/consulta/>.

La Consulta ha un direttivo del quale fa parte almeno un rappresentante per regione.

3.3 Esempio: *Gli usi civici in Campania e la legge regionale n. 11 del 1981*

Come si è visto, i demani civici o patrimoni collettivi sono vere e proprie forme di proprietà della terra, esercitate collettivamente da determinate comunità. Essi spettano al singolo non già come individuo ma come membro di una determinata collettività. Nel recente passato gli usi civici hanno rappresentato la base territoriale per soddisfare i bisogni primari di innumerevoli comunità nel nostro Paese, così come in tanti altri Paesi dove tale diritto era ed è presente (Francia, Grecia, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia, ecc.)⁶. Oggi gli usi civici potrebbero rappresentare una risorsa fondamentale per avviare processi di sviluppo ecosostenibile e autopropulsivo attraverso attività plurime produttive, multifunzionali e integrate, finalizzate alla realizzazione di progetti basati su rigorosi criteri economici e ambientali.

Con il passaggio dei poteri alle regioni (decreto presidenziale n. 616 del 24/07/1977 in modo particolare) – ma effettivamente solo a partire dal 17 marzo del 1981 – la Regione Campania con la legge n. 11 ha emanato le *Norme in materia di usi civici*.

Le funzioni amministrative di competenza della Regione Campania in materia di usi civici sono esercitate dall'Assessorato all'Agricoltura attraverso lo specifico settore Bilancio e credito agrario.

Questa legge, tenendo conto delle norme nazionali, tenta di trattare la questione degli usi collettivi in maniera sistematica e subordina tutti gli eventuali interventi alle indicazioni elaborate dalla Regione e dalle comunità montane. In una certa misura la norma regionale campana trae origine dalla legge n. 23 del 5 aprile 1908, che prevede l'allocazione di fondi «per favorire la trasformazione del godimento dei pascoli comunali e associativi su delle basi cooperative, che comportano dei miglioramenti colturali e fondiari tra cui anche la pianificazione della viabilità».

⁶ Cfr. *Terre collettive nel Mediterraneo*, a cura di A. Bourbouze e R. Rubino, Inea 1993.

La legge stabilisce delle regole (art. 8) che impediscono l'impoverimento delle risorse poiché obbligano i comuni a destinare i fondi ricavati dalla vendita dei prodotti della terra, provenienti soprattutto dagli usi colturali, al miglioramento delle colture, alle pianificazioni fondiari e a sostenere la gestione in modo da attuare processi che stimolano lo sviluppo. Questa legge afferma ancora una volta (art. 5) che le terre devono essere utilizzate nell'interesse della collettività e non in quello dei soggetti particolari. La legge prevede, inoltre, l'introduzione di «più forme di attività produttive» di tipo integrato (si pensi all'agriturismo, alla fattoria didattica, alla fattoria sociale, all'agrocampaggio, all'agriasilo, ecc.), accordando la preferenza alle «imprese cooperative basate su rigorosi criteri economici». Il Comune partecipa al sodalizio, come socio, conferisce come sua quota capitale le terre di cui è titolare con «l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi a esso spettante» (art. 6). La legge prevede anche la possibilità di associare alla cooperativa altri enti pubblici. Allo scopo di conservare il patrimonio, la legge prevede anche la sospensione delle quote (art. 3) e limita le possibilità di concessioni (art. 4) alle imprese che hanno effettivamente realizzato sul terreno dei miglioramenti agrari.

Nel caso in cui gli enti pubblici non s'interessino all'elaborazione dei piani o alla costituzione dell'impresa, dovranno essere accolte (art. 14) «in via transitoria le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma di sviluppo regionale, con l'esplicito impegno di promuovere la tempestiva realizzazione degli articoli citati con l'adesione alla cooperativa dell'Ente titolare della terra e la sua apertura a tutti i produttori aventi diritto».

La legge campana sancisce inoltre la volontà di pianificare e controllare la proprietà degli enti pubblici. L'art. 11 della legge regionale n. 13 del 28 febbraio 1987 obbliga in effetti i Comuni a adottare dei regolamenti appropriati per il godimento del patrimonio pubblico, concedendo il piano economico delle foreste come un vero e proprio progetto di pianificazione delle risorse delle proprietà collettive e non solo delle

superfici boschive. La legge tenta, infine, di superare, interpretandole, un certo numero di norme repressive contenute nella legge forestale⁷. Nell'ambito della regolamentazione degli usi collettivi, viene offerta alle popolazioni la possibilità di partecipare, in qualità di protagonisti, ai processi generali di sviluppo, conservando il controllo, la salvaguardia e la gestione del patrimonio collettivo⁸.

Curiosamente, la legge regionale campana nulla dice circa l'applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 278, *Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali*.

3.3.1 Quante sono e dove sono

Dalla tabella che segue, emerge una situazione assai interessante e che merita qualche riflessione.

TERRENI SOGGETTI ALL'USO CIVICO IN CAMPANIA					
PROVINCIA	TOTALE COMUNI	COMUNI GRAVATI DA USO CIVICO	SUPERFICI COMUNI (Ha)	SUPERFICI A USO CIVICO (Ha)	%
AVELLINO	119	84	279200,0000	32487,5804	11,74
BENEVENTO	78	65	207100,0000	19437,7124	7,37
CASERTA	104	66	263900,0000	37962,6956	14,38
NAPOLI	92	31	117100,0000	2901,3013	2,47
SALERNO	158	145	491700,0000	124776,5445	25,37
TOTALI	551	391	1359000,0000	217565,8342	16,00
Fonte: Regione Campania, 2012					

⁷ Cfr. G. Messina, *Migliorare come?*, in «Agricoltura Campania», 2 marzo 1985.

⁸ Cfr. R. Rubino, G. Messina, *Terre collettive ed allevamento nel Sud dell'Italia*, in *Terre collettive nel Mediterraneo*, a cura di A. Bourbouze e R. Rubino, Inea 1993.

Ben il 70,96% dei comuni campani possiede terreni soggetti all'uso civico. Un patrimonio enorme e di grande qualità. Non si tratta di un patrimonio di valore scarso e residuale. L'Istat ha recentemente censito una realtà molto diffusa e variegata delle proprietà collettive sul territorio nazionale estesa per più di 1.103.000 ettari di terreno, pari al 4,4% della SAU e all'8,85% della SAT in Italia, in Campania risulta invece, il 39,60% della SAU e il 30,11% della SAT. I beni soggetti all'uso civico rappresentano in Campania il 77% dell'intero patrimonio pubblico. A solo titolo esemplificativo⁹, è interessante osservare l'evoluzione di tali categorie di proprietà in una comunità montana del Matese, sede del Parco regionale del Matese. In questo comprensorio (cfr. tabella)¹⁰ le proprietà degli enti rappresentano oltre il 45% dell'intera superficie territoriale e, a fronte di una diminuzione (-5%) della proprietà complessiva in 40 anni, si è avuto un consistente aumento (+6%) di quelle comunali (+1.311 ettari). Addirittura in certi comuni (Castello del Matese, Piedimonte Matese, Ciorlano, S. Gregorio M., ecc.) «vi è una quasi totale identificazione fra attività produttiva e uso delle terre comunali, costituendo queste di per sé una risorsa insostituibile per le popolazioni montane»¹¹. Con il censimento del 2010 la situazione non ha subito significative modificazioni¹².

Nella comunità montana del Terminio Cervialto (cfr. tabella), le proprietà comunali rappresentano circa il 34% dell'intera superficie territoriale, e di questa per esempio i pascoli sono circa il 15%. Nel Comune di Bagnoli Irpino, per esempio, sono stati censiti 3.841 ovini (censimento

⁹ Cfr. R. Rubino, G. Messina, *Le terre pubbliche per lo sviluppo dell'allevamento della capra*, in «Agricoltura», n. 204/205.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Cfr. G. Messina, *Il recupero delle aree marginali e la regolamentazione degli usi civici in Campania*, Cassa per il Mezzogiorno, Avellino, 1984.

¹² Anche se vi è da osservare che, per esempio, in provincia di Avellino dal 2008 al 2012 si è passati da 32730,0517 ettari a 32487,5804 ettari, con una diminuzione di ben 242,48 ettari.

2010)¹³ là dove ne esistevano oltre 12.000, mentre il piano di gestione dei pascoli ne prevedeva appena 3000. Per interi comprensori, qualunque programmazione posta in essere che non ha tenuto conto del dato effettivo sulla proprietà fondiaria e sulla consistenza degli usi civici non ha avuto alcuna efficacia.

Altro esempio, infine, se si considerano i comuni costieri della provincia di Caserta (Castel Volturno, Cellole, Mondragone e Sessa Aurunca): questi, a esclusione di Cellole, posseggono ben 1.802,9313 ettari di terreno soggetto all'uso civico, gran parte del quale si trova attaccato al demanio pubblico (il lido del mare, la spiaggia). Un piano spiaggia con adeguata programmazione nell'uso delle terre civiche avrebbe potuto dare un grande sviluppo all'intera provincia. Oggi gran parte delle terre comunali a Castel Volturno, per segnalare soltanto la situazione più clamorosa, sono abusivamente occupate da seconde e terze case.

Si ha notizia circa l'applicazione della l. r. 11/1981 in un solo Comune, mentre solo in due si sono costituiti comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Nell'appendice è riportata la l. r. 11/1981 e le tabelle, suddivise per provincia, che riportano per ogni singolo Comune le terre a uso civico censite.

L'uso civico in Campania ha avuto e mantiene un ruolo fondamentale e irrinunciabile per la funzione idrogeologica, per la protezione dagli incendi, per la funzione ecologica rispetto al suolo e alle acque e per quella paesaggistica e di tutela ambientale¹⁴. Queste vengono incrementate da funzioni sociali e produttive.

Dall'ultimo censimento sull'agricoltura (anno 2010) è possibile rilevare le aziende con attività multifunzionali connesse all'azienda.

¹³ Cfr. A. Carena, R. Rubino, *Ipotesi di piano per lo sviluppo zootecnico della comunità montana*, Tipolitografia irpina, Lioni Terminio Cervialto 1979.

¹⁴ R. Nappi, *Usi civici e tutela ambientale*, workshop provinciale organizzato dall'Assessorato all'agricoltura e alle attività produttive, Centro residenziale e studi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, Caserta 2008.

AZIENDE CON ATTIVITÀ MULTIFUNZIONALI CONNESSE ALL'AZIENDA					
PROVINCE	Agriturismo	Attività ricreative e sociali	Fattorie didattiche	Artigianato	Altre attività remunerative connesse all'azienda agricola
AVELLINO	113	11	19	3	53
BENEVENTO	217	13	16	24	62
CASERTA	103	16	25	4	33
NAPOLI	99	31	29	4	26
SALERNO	317	40	43	18	81
TOTALI	849	111	132	53	255
Fonte: dati Istat da Regione Campania					

Da esse sono state estrapolate alcune informazioni circa le attività ascrivibili alla multifunzionalità, da cui emerge l'enorme potenzialità esistente in questa Regione per sviluppare nuovi mestieri, assicurare nuovi servizi e prefigurare una prospettiva positiva per tanti professionisti e giovani che oltre all'agricoltura intendono spendere la propria professionalità in attività connesse al proprio titolo di studio e alle proprie aspirazioni di vita.

3.4 *Le terre confiscate alle mafie* di Giovanni Allucci

Premessa

La gestione e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie non è impresa facile. Nessuna attività di cooperazione e/o d'impresa è di per sé coa facile, sia essa sociale oppure operante nel mondo del *profit*, ma la gestione e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie presenta delle peculiarità che la distinguono rispetto anche alla gestione e valorizzazione di altri beni pubblici o privati.

In parte, tale affermazione è intuitiva per chi legge, se non altro per la provenienza del bene confiscato alle mafie. In determinate realtà territoriali tali difficoltà, diciamo per semplicità, di natura “ambientale”, sono pesantissime, specie se alle spalle non c’è una rete di soggetti sociali e istituzionali che ti sono accanto.

Un’altra peculiarità è nel numero di soggetti istituzionali che sono coinvolti nella procedura di assegnazione del bene confiscato alle mafie e nella quantità di controlli delle attività che vengono svolte all’interno del bene confiscato, a cominciare dall’ente territoriale proprietario del bene confiscato alle mafie (sia esso principalmente il Comune, o anche la Provincia o la Regione), per poi finire alla prefettura competente territorialmente e all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle mafie (ANBSC), che istituzionalmente è stata creata allo scopo di accompagnare il bene confiscato dal momento del sequestro fino all’effettiva utilizzazione da parte dell’ente assegnatario.

I beni confiscati alle mafie rappresentano, tuttavia, anche un’opportunità, specie per quei giovani e meno giovani motivati, particolarmente, per il bene comune e la crescita sociale e civile della propria terra.

In questa parte del volume si cercherà, pertanto, di fornire indicazioni concrete su come operare nei beni confiscati alle mafie e a chi rivolgersi per verificare la fattibilità di una propria idea d’impresa sociale, valorizzando uno o più beni confiscati.

La mia personale esperienza di amministratore di un soggetto pubblico creato appositamente anche per la gestione e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie vuole essere uno stimolo per una maggiore consapevolezza e un maggior impegno nella crescita civile e economica dell’Italia. Più esperienze sociali e produttive nasceranno e si svilupperanno in varie parti d’Italia e maggiori saranno le probabilità di una sconfitta definitiva delle mafie e, di conseguenza, di un maggior benessere per tutti i cittadini.

3.4.1 *Cosa sono i beni confiscati alle mafie*

Nel diritto penale la confisca è l'acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell'intero patrimonio di chi ha commesso un reato di associazione mafiosa.

Il primo passo per attivare un processo di sequestro e confisca dei beni è relativo alle indagini patrimoniali promosse dalle autorità giudiziarie su soggetti appartenenti a organizzazioni criminali. La normativa definisce le indagini patrimoniali come l'insieme delle indagini sul tenore di vita dell'indiziato, sulle sue disponibilità finanziarie, sul suo patrimonio, ivi incluse le partecipazioni aziendali, allo scopo di individuare con precisione tutte le fonti di reddito.

Le indagini patrimoniali possono essere estese a soggetti che si prestano a occultare il patrimonio che si ritiene nella disponibilità, diretta o indiretta, dell'indiziato come: il coniuge, i figli, i conviventi e tutte le persone fisiche e/o giuridiche come società, associazioni ecc.

La prima azione dell'autorità giudiziaria per addivenire alla confisca di un bene è il sequestro, che porta alla sottrazione del bene o dei beni individuati all'indagato e alla nomina di un amministratore giudiziario per tutta la durata del processo.

La confisca di primo grado è un provvedimento temporaneo, che il giudice adotta dopo la prima fase processuale che vede coinvolte le parti in causa. È utile sottolineare che solo una parte del patrimonio sottoposto a sequestro arriva alla confisca di primo grado e poi alla confisca definitiva, dopo un lungo periodo processuale. Proprio la confisca definitiva è l'ultima fase del processo giudiziario, determinato dopo aver eventualmente esperito tutti i gradi di giudizio (Corte d'appello e Corte di cassazione).

Le tipologie di beni confiscati alle mafie sono essenzialmente tre:

- beni mobili: comprendono denaro contante e assegni, liquidità e titoli, autoveicoli, natanti e beni mobili non facenti parte di patrimoni aziendali. Le somme di denaro e il ricavato dalla vendita dei beni mobili, che avviene con procedure di evidenza pubblica, devono confluire nel Fondo unico giustizia;

- beni immobili: consistono in appartamenti, ville, terreni edificabili o agricoli;
- beni aziendali: imprese di qualunque forma giuridica e l'intero patrimonio aziendale.

In relazione a quest'ultimo punto, è importante precisare che, nel caso in cui queste attività aziendali e commerciali abbiano concrete possibilità di proseguire nella produzione e di mantenere stabile il livello occupazionale, lo Stato può decidere di procedere all'affitto a società e imprese pubbliche o private, a titolo oneroso; diverso è il caso in cui gli stessi lavoratori costituiscano una cooperativa, per cui acquisiscono il diritto ad accedere all'affitto dell'azienda a titolo gratuito. Qualora l'impresa sottoposta a sequestro non ha, invece, prospettive di mercato e di sviluppo, lo Stato può decidere di vendere o di liquidare l'azienda o il patrimonio aziendale. Quest'ultima opzione è vera per oltre l'80% dei casi, infatti sono pochissimi i casi di sopravvivenza delle aziende sottoposte a sequestro per l'intera durata del processo di accertamento della verità.

In definitiva, tranne i rari casi di aziende confiscate che rimangono in vita dopo molti anni, la stragrande maggioranza dei beni confiscati alle mafie appartiene alle prime due categorie e, escludendo la categoria dei beni mobili che vengono messi in vendita all'asta, la nostra attenzione si concentrerà soprattutto sulla categoria dei beni immobili.

Le esperienze più significative, in termini di numerosità e di successo, riguardano appunto la gestione e valorizzazione di beni immobili (terreni agricoli, ville, appartamenti ecc.) per fini produttivi e sociali.

3.4.2 Dove sono localizzati i beni confiscati alle mafie

Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (gennaio 2013), in Italia i beni confiscati sono 12.946, di cui ben 1.708 aziende.

Di seguito la tabella della distribuzione geografica dei beni immobili confiscati alle mafie per regione.

SINTESI REGIONALE						
Regione	In gestione	Destinati consegnati	Destinati non consegnati	Usciti dalla gestione	Non confiscati in via autonoma	Totale*
ABRUZZO	12	41	0	0	0	53
BASILICATA	2	7	2	0	0	11
CALABRIA	444	970	158	78	9	1650
CAMPANIA	502	899	106	64	5	1571
EMILIA ROMAGNA	14	55	3	14	0	86
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	8	7	1	0	18
LAZIO	174	264	29	38	0	505
LIGURIA	18	23	0	2	0	43
LOMBARDIA	290	606	26	41	66	963
MARCHE	11	7	0	2	0	20
MOLISE	0	2	0	0	0	2
PIEMONTE	61	82	19	6	0	168
PUGLIA	285	598	74	38	6	995
SARDEGNA	10	82	9	0	0	101
SICILIA	2144	2096	470	182	972	4892
TOSCANA	19	32	4	2	14	57
TRENTINO ALTO ADIGE	0	16	0	0	1	16
UMBRIA	3	0	0	0	0	3
VENETO	4	71	0	9	0	84
TOTALE	3995	5859	907	477	1073	11238

L'Agenzia nazionale dà la possibilità di conoscere il numero dei beni immobili confiscati alle mafie fino al singolo Comune ove esso è localizzato. Rappresenta, pertanto, il punto di partenza per l'acquisizione di informazioni circa la presenza di beni confiscati alle mafie su un territorio, e ciò è ancora più importante se il Comune non adempie all'obbligo dell'informazione previsto dalla normativa. A questo punto è opportuno una precisione sui numeri presenti nel database dell'ANBSC. Non sorprenda un'eventuale differenza tra il numero dei beni immobili confiscati alle mafie "contati" presenti nella banca dati nazionale rispetto al "conteggio" dei singoli Comuni: in molti casi, questa differenza dipende dal criterio di misurazione adottato, ed è difficile ottenere un riscontro e conferme sulle differenze. In base alla mia personale esperienza, la misurazione del numero di beni confiscati alle mafie più opportuna è quella di verificare il numero di unità immobiliari e di terreni agricoli divisibili, cosa possibile con verifiche *in loco* e a prescindere delle particelle catastali che possono costituire un'unica unità immobiliare. A titolo di esempio, nell'area in cui attualmente continuo a operare un campo di calcetto è costituito da cinque particelle catastali, mentre per quanto ci riguarda rappresenta una sola unità immobiliare confiscata alla camorra e non "più unità" confiscate o, come in molte altre occasioni è successo, una villa composta di più particelle catastali e misurata dall'ANBSC sulla base di quelle particelle catastali. Per noi è sempre un'unità immobiliare. Solo con informazioni precise sulla localizzazione dei beni confiscati alle mafie è opportuna consiste nella "verifica preliminare" necessaria sullo stato del bene.

3.4.3 Le opportunità e le difficoltà nell'assegnazione e nella gestione dei beni confiscati alle mafie

L'abbiamo già detto e non ci stanchiamo di ripeterlo: la gestione e ancora prima l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie non è facile e presenta diversi elementi di opportunità ma anche notevoli difficoltà. Senza forza ideale, vocazione e competenza imprenditoriale, chiunque voglia investire

tempo, risorse e competenze nella gestione di beni confiscati alle mafie deve saperne valutare i rischi e le opportunità.

Vediamo innanzitutto le difficoltà:

- la lunghezza dell’*iter* giudiziario dal sequestro alla confisca: dal momento del sequestro fino alla confisca definitiva trascorrono molti anni; è inutile guardare, quindi, esclusivamente ai beni sequestrati alle mafie; in questo caso interlocutore privilegiato è l’amministratore giudiziario che ha, tra l’altro, il compito di valorizzare il bene immobile o aziendale e, pertanto, concedere la disponibilità giuridica del bene sequestrato a titolo oneroso, con il rischio di dover restituire tutto al precedente proprietario. Se si vuole avere una proiezione temporale lunga e certa di assegnazione della gestione di beni confiscati alle mafie, è opportuno concentrarsi unicamente sui beni confiscati alle mafie già assegnati a titolo definitivo ai Comuni o ad altri enti territoriali;

- le “vandalizzazioni”: gran parte dei beni immobili confiscati alle mafie ne sono soggetti all’atto della confisca definitiva, con l’evidente scopo di danneggiare la proprietà ormai pubblica e rallentare il processo di recupero e di valorizzazione, aumentandone il fabbisogno finanziario per le opere di adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche;

- il “contesto ambientale”: normalmente un’abitazione, una villa o anche un terreno si trova in un’area in cui sono presenti la famiglia stessa, parenti o “amici” affiliati; a ciò si aggiunga il timore e la paura che coinvolgono cittadini, funzionari pubblici, imprenditori che hanno conosciuto il clan mafioso di appartenenza. È evidente che tutto questo aumenta la difficoltà nel recupero e valorizzazione del bene immobile confiscato alle mafie, a partire dalla fase di recupero del bene anche da parte del soggetto pubblico, figurarsi in caso di assegnazione a soggetti sociali impegnati nel recupero e gestione delle attività all’interno del bene immobile concesso in comodato d’uso;

- la difficoltà di accesso a fonti finanziarie: un problema generale che investe tutti, non solo gli enti locali ma ancora di più i soggetti sociali assegnatari dei beni immobili. L’attività svolta all’interno di un bene confiscato alle mafie è certamente considerata meritevole, ma anche

rischiosa. Quante banche hanno mai valutato un progetto per il merito sociale o anche imprenditoriale senza consistenti garanzie? Casi ce ne sono per fortuna, esistono autorevoli istituzioni finanziarie (autorevoli per la missione scelta) che accettano questo maggiore rischio;

– il “rischio di infiltrazioni mafiose”: in determinati contesti il rischio di infiltrazioni mafiose esiste ed è concreto non solo nella fase di recupero ma anche nella fase di gestione e di valorizzazione del bene immobile confiscato. In tali casi, molti enti locali richiedono la necessaria documentazione antimafia alle autorità preposte, *in primis* le prefetture; tutto ciò rallenta di molto la fase di assegnazione del bene immobile confiscato.

Proprio per tutti questi fattori, è necessario tenere alta l'attenzione pubblica su questo argomento, perché sono ancora tanti i passi da compiere per rendere l'intero processo di assegnazione e gestione dei beni confiscati alle mafie più solido e veloce, sia dal punto di vista burocratico che dal punto di vista sociale. L'eliminazione, anche parziale, di tali difficoltà faciliterebbe, senza dubbio, la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie da parte di un numero sempre più crescente di cittadini e imprenditori.

Vediamo ora le opportunità. Ne segnaliamo essenzialmente due, molto importanti:

– l'assegnazione e la gestione dei beni confiscati alle mafie a titolo gratuito a favore dei soggetti sociali previsti dalla norma: evidentemente molti dei rischi presentati sono compensati dall'assegnazione gratuita del bene immobile confiscato alle mafie a soggetti sociali per una durata temporale concordata con l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile. Sebbene esista una legge che dà la possibilità di assegnare gratuitamente in maniera diretta a cooperative sociali costituita da soggetti sociali, molti enti locali procedono con bandi pubblici; in tal caso è opportuna una preparazione e una capacità progettuale tale da risultare poi vincitori del bando.

– la riconoscibilità del servizio e del prodotto realizzato su un bene confiscato alle mafie: l'esperienza di questi anni ha permesso di comprendere che il mercato, sia esso locale, nazionale e anche internazionale, accetta un valore maggiore del servizio o del prodotto realizzato all'interno del bene

confiscato alle mafie e offerto da un soggetto sociale. La notorietà della mafia a livello internazionale rende consapevoli tutti dell'impegno maggiore che è necessario per la valorizzazione del bene a loro confiscato e per la produzione di beni o servizi. Ne sono consapevoli anche le istituzioni pubbliche, le forze dell'ordine e la magistratura e, in linea generale, non faranno mancare la loro attenzione all'attività svolta all'interno del bene confiscato alle mafie. Ne sono consapevoli anche gli imprenditori della stessa realtà territoriale o di altre realtà che accettano di collaborare. È nella capacità del soggetto sociale che gestisce un bene confiscato alle mafie creare una rete di soggetti istituzionali, imprenditoriali e sociali che possano supportare il progetto di valorizzazione del bene confiscato da loro promosso.

3.4.4 Cosa fare per l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie. Il quadro normativo di riferimento

La prima norma da esaminare è la legge n. 575 del 1965, che ha costituito, fino all'entrata in vigore del codice antimafia, la norma di riferimento della legislazione italiana antimafia. Solo dopo le stragi mafiose in Sicilia degli anni Ottanta, entrò in vigore la legge n. 646/1982 "Rognoni-La Torre", che fu promulgata all'indomani dell'assassinio, a Palermo, dello stesso La Torre e del generale Dalla Chiesa.

La novità assoluta di questo provvedimento legislativo è consistita nell'introduzione, per la prima volta nell'ordinamento italiano, del reato di associazione mafiosa, il famoso e importantissimo art. 416 *bis* sull'associazione di tipo mafioso e il miglioramento delle norme sulla confisca dei beni dei quali non risulti la legittima provenienza, rinvenuti nella proprietà diretta o indiretta dell'indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso. La legge, in sostanza, ha reso possibili indagini più incisive sul patrimonio e sulle disponibilità finanziarie degli indiziati, dei loro familiari e conviventi, e di tutte quelle persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, dei cui patrimoni risultassero poter disporre.

La normativa sulla confisca dei beni, tuttavia, stentava a decollare, soprattutto per la complessità delle indagini da svolgere, una vera novità per gran parte delle forze dell'ordine, ma anche per la mancata previsione

circa la destinazione e l'utilizzo successivo dei beni confiscati. Anche questa volta le stragi degli anni Novanta, a cominciare da quelle del 1992 a Capaci, prima, e a Palermo, poi, hanno spinto la società civile nazionale alla mobilitazione di cui un risultato è stata la nascita dell'associazione Libera. La prima iniziativa di rilevanza nazionale fu una raccolta di firme per introdurre il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati. Nacque così la legge n. 109 del 7 marzo 1996.

Attualmente il riferimento normativo per i beni confiscati alle mafie e per l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle mafie è il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, approvato all'unanimità dal parlamento appunto nell'anno 2011 e aggiornato già nel mese di novembre 2012. In particolare, il Capo II – *La gestione dei beni sequestrati e confiscati* – e il Capo III – *La destinazione dei beni confiscati* – sono i principali riferimenti normativi.

In Appendice è possibile consultare l'art. 48 della normativa in questione (4, II).

3.4.5 *I soggetti coinvolti nel processo di confisca. Prefetture ed enti territoriali*

Il processo di confisca coinvolge diversi soggetti istituzionali, che hanno il compito di creare un raccordo tra le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato e il territorio ove è localizzato il bene immobile confiscato alle mafie.

Dal 2010 è l'Agenzia il soggetto istituzionale che ha il compito di accompagnare il bene dal momento del sequestro preventivo fino alla destinazione e all'eventuale assegnazione al Comune o altro ente territoriale ove il bene è localizzato.

La legge istitutiva, in particolare, ha affidato all'Agenzia importanti compiti riconducibili a due fasi del processo di gestione, ossia la fase giudiziaria e quella amministrativa.

Nella fase giudiziaria, che va dal provvedimento di sequestro fino alla confisca definitiva, l'Agenzia è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

- ausilio all'autorità giudiziaria: l'Agenzia, sin dall'inizio del processo, è chiamata a supportare l'autorità giudiziaria per la risoluzione delle criticità riscontrate dal giudice e dall'amministratore giudiziario nel corso del procedimento. Nello svolgimento di tale competenza, all'Agenzia è stato attribuito un ruolo «non già di mero esecutore di disposizioni dell'autorità giudiziaria, bensì quale organo di consulenza e consiglio»;

- amministrazione dei beni nel corso del procedimento giudiziario: l'Agenzia, dalla conclusione dell'udienza preliminare (se si tratta di processo penale) oppure dal provvedimento di confisca di primo grado (se si tratta di processo di prevenzione), è chiamata a svolgere il ruolo di amministratore dei beni assumendo su di sé i compiti che, nella fase iniziale del procedimento di sequestro, sono di competenza dell'amministratore giudiziario nominato dal giudice.

Per facilitare la trasparenza di tutti i decreti di sequestro e confisca, l'Agenzia ha creato un database sul proprio sito internet, attraverso il quale gli aventi diritto ne possono fare richiesta.

Dopo la confisca definitiva, l'Agenzia ha novanta giorni di tempo per emanare il decreto di destinazione del bene all'istituzione o all'ente locale che ne ha fatto richiesta.

L'organico dell'Agenzia allo stato, dopo l'ultima legge di stabilità dell'anno 2012, può contare fino a centoquaranta dipendenti fissi, tra cui dirigenti e funzionari dell'amministrazione civile dell'Interno, dell'Agenzia del demanio, ufficiali e sottoufficiali della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza; sono a disposizione dell'Agenzia anche dirigenti e funzionari del corpo dei Vigili del fuoco, necessari per i sopralluoghi iniziali dei beni. Nella realtà l'organico dell'Agenzia è molto inferiore, in quanto gran parte dei dipendenti dovrebbero continuare a percepire lo stipendio dall'ente di provenienza.

L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, può

avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture territorialmente competenti (www.benisequestratificati.it).

Uno degli interlocutori indispensabili dell'Agenzia e degli enti territoriali sono le prefetture. In precedenza le prefetture avevano l'obbligo di fornire un parere sulla destinazione pubblica o sociale decisa dall'ente territoriale; oggi il legislatore, rimarcando il ruolo fondamentale assunto nel lungo processo di valorizzazione di un bene confiscato alle mafie, ha previsto la creazione di cosiddetti "nuclei di supporto" che, attraverso l'apporto dei vari organismi pubblici o rappresentativi della società civile, può accelerare il rilascio dei procedimenti di destinazione dei beni o rimuovere gli ostacoli che, in sede locale, possono rendere i beni poco appetibili per le amministrazioni interessate al loro utilizzo.

Alcune circolari emesse dall'Agenzia delineano in maniera precisa la fase iniziale delle attività dei nuclei di supporto: particolare attenzione è richiesta dal monitoraggio dei beni confiscati già esistenti e dei contenziosi a essi legati, ai gravami ipotecari, ai rapporti con gli enti territoriali nonché alle attività finalizzate alla destinazione dei beni immobili quali sopralluoghi, sgomberi e consegne.

Nella maggior parte dei casi, i beni immobili confiscati alle mafie vengono assegnati in proprietà ai Comuni ove il bene è localizzato. Questi decidono la destinazione pubblica e/o sociale del bene immobile confiscato e hanno l'obbligo di predisporre e aggiornare periodicamente un elenco dei beni immobili confiscati alle mafie, rendendolo pubblico a tutti i cittadini, evidenziando il loro stato, la destinazione prescelta, l'eventuale assegnazione in gestione ad altro soggetto pubblico o sociale e la durata della convenzione. Esistono molti casi in cui il bene confiscato è utilizzato per finalità pubbliche del medesimo ente locale.

3.4.6 La procedura di destinazione e di assegnazione dei beni immobili confiscati alle mafie

Dopo tale premessa di carattere generale, la nostra attenzione non può che concentrarsi essenzialmente sui beni immobili confiscati alle

mafie, che rappresentano i casi più esemplari di riutilizzo a fini sociali, pubblici e anche produttivi conosciuti in Italia.

Dalla pronuncia di confisca da parte dell'autorità giudiziaria nell'ultimo grado di giudizio inizia la procedura amministrativa di destinazione e assegnazione del bene confiscato alle mafie. Tale procedura è curata innanzitutto dall'Agenzia per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e, in seguito, direttamente dagli enti territoriali, *in primis* dai Comuni, ove localizzato il bene confiscato alle mafie.

Solo con la confisca definitiva, quindi, il bene immobile diventa di proprietà dello Stato, e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle mafie è l'ente deputato alla gestione, destinazione e assegnazione per fini sociali o pubblici. Come emerge dalla normativa, in tali casi lo Stato può decidere di mantenere il bene per finalità istituzionali (pubblica sicurezza, scuole, ospedali) o trasferire la proprietà a un ente locale (in via prioritaria il Comune, subito dopo Provincia e Regione). A loro volta, gli enti locali possono decidere di amministrare direttamente il bene o di assegnarlo attraverso comodato d'uso gratuito, a enti, associazioni, cooperative sociali o comunità di recupero, che si assumeranno il compito di riutilizzarlo a fini sociali.

La legge prevede la vendita dei beni immobili o la concessione dei beni per finalità di lucro solo in via residuale, attribuendo quindi priorità alle finalità istituzionali e sociali.

In sostanza, nel caso di mancata assegnazione e/o su specifica autorizzazione dell'Agenzia nazionale, l'ente locale può decidere di destinare l'immobile per finalità di lucro assegnandolo a soggetti privati; in tal caso l'ente locale è obbligato a utilizzare i proventi per finalità sociali, rendendo pubblico il loro utilizzo.

In Appendice sono riportate alcune delle esperienze nazionali come esempio di gestione delle terre confiscate alle mafie (4, III).

3.5 *Il demanio dello stato*

di Giuseppe Messina

È bene ricordare che, ai fini della presente guida, il nostro obiettivo consiste nel chiarire, solo in linea generale, l'argomento dei beni pubblici, sgombrando il campo da possibili equivoci determinati dall'uso indiscriminato di termini impropri che inducono a confusione.

Nel linguaggio comune spesso si utilizza indistintamente la parola "demanio", accompagnata eventualmente da attribuiti quali "comunale", "universale", ecc., per indicare i cosiddetti "beni pubblici"; ciò costituisce un errore evidente sul piano del linguaggio tecnico-giuridico. Tale operazione è posta in essere purtroppo sempre con maggiore frequenza nelle competenti sedi istituzionali, allorquando nella stesura di testi e atti normativi come leggi, regolamenti (statali, regionali, comunali) e atti non normativi (come gli atti amministrativi) si presentano tali anomalie semantiche.

Tali anomalie consistono più specificamente nell'utilizzare a livello linguistico da parte del legislatore, in modo indiscriminato, caratteristiche inerenti a differenti istituti giuridici o meglio a diverse categorie di beni pubblici, inducendo così in errore il cittadino che, non possedendo talvolta le dovute conoscenze tecniche, fatica a orientarsi in modo corretto e adeguato.

Accade, infatti, che la normativa prodotta dal legislatore nazionale o regionale (ma lo stesso discorso vale anche per i regolamenti comunali) attribuisca a un'unica categoria di bene pubblico, cioè il demanio, qualità, caratteristiche e funzioni appartenenti ad altre tipologie di beni (sempre pubblici) che però hanno o possono avere natura giuridica anche opposta a quella qui da noi indicata.

L'art. 822 del codice civile stabilisce in modo chiaro quali sono i beni demaniali (demanio pubblico).

Si ritiene universalmente che l'elencazione fornita dal legislatore in questa norma sia peraltro meramente esemplificativa, sicché rientrano fra i beni demaniali anche quelli soltanto assimilabili ai tipi previsti dalla norma. In linea generale si tratta di beni immobili, ma il secondo comma dell'art. 822, con riferimento alle raccolte dei musei, alle pina-

coteche, agli archivi e alle biblioteche, prescrive di farvi rientrare anche le universalità di mobili.

I beni demaniali hanno anzitutto una particolarità, che è storicamente quella di essere destinati a uno scopo di pubblica utilità da realizzare in via diretta, a differenza dei beni patrimoniali che hanno una destinazione prevalentemente strumentale. Tali beni possono appartenere solo agli enti territoriali: Stato, Regione, Provincia e Comune. Inoltre, per loro stessa natura e scopo, non possono che appartenere esclusivamente allo Stato i beni rientranti nel demanio marittimo (spiagge, lido del mare, porti, lagune, ecc.), idrico (fiumi, laghi, torrenti, sorgenti, ecc.) e militare (porti e aeroporti militari, fortezze, opere di difesa, ecc.).

È indicato come demanio accidentale (o eventuale), invece, il demanio stradale, quello ferroviario, gli acquedotti, il demanio aeronautico e i beni di interesse storico, artistico e archeologico. Il carattere di “accidentalità” è dato questa volta da un criterio prettamente soggettivo, ossia l'appartenenza o meno allo Stato e agli altri enti pubblici territoriali. Solo se si verifica tale circostanza inerente non solo l'identità fisica del bene ma anche la necessaria appartenenza ai suddetti enti, si potrà parlare anche in questo caso di demanio. Ne deriva, pertanto, che mentre il demanio necessario appartiene *a fortiori* solo allo Stato, il demanio accidentale può essere di proprietà anche di altri enti pubblici anche se esclusivamente territoriali quali Regioni, Province e Comuni. Fanno eccezione i beni d'interesse regionale come acquedotti e beni lacuali così come individuati dall'art. 11 della legge n. 281 del 1970.

La definizione giuridica di bene demaniale è contemplata dall'art. 823 del codice civile che delinea e sancisce il regime giuridico di tali beni: essi sono inalienabili, insuscettibili di acquisto per usucapione, imprescrittibili e non espropriabili.

I beni demaniali per natura acquistano lo status di “demaniale” semplicemente venendo a esistenza e cessano di possederlo semplicemente con il loro venir meno; quelli artificiali lo acquisiscono invece nel momento in cui diventano di proprietà di un ente pubblico territoriale e lo perdono mediante un atto amministrativo di dequalificazione (la c. d. sdemanializzazione prevista dall'art. 829 c. c.) adottato dallo stesso ente. Un bene demaniale

quindi cessa di essere tale nel momento in cui un dato bene: esuli dai tipi previsti dall'art. 822, nel momento in cui perde gli attributi propri del tipo di cui si tratta, se si tratta di demanio naturale, oppure per il venir meno (per effetto di un atto di volontà della pubblica amministrazione) dello stesso requisito della demanialità se si tratta di demanio accidentale.

Occorre evidenziare che la perdita della demanialità non comporta automaticamente anche la perdita della proprietà sul bene da parte della pubblica amministrazione, ma solo il suo passaggio fra i beni del patrimonio disponibile.

I beni pubblici si suddividono, inoltre, in beni patrimoniali indisponibili (art. 826 c. c.) e beni patrimoniali disponibili.

A differenza dei beni demaniali, sono riconducibili alla prima categoria sia beni immobili sia beni mobili che possono essere di proprietà di qualsiasi ente pubblico, non solo territoriale, salvo che per espressa previsione di legge quest'ultima non ne riservi l'esclusiva appartenenza allo Stato o ad altro ente (territoriale).

È l'art. 828 secondo comma c. c. che ne stabilisce la disciplina: essi, pur non essendo gravati dagli stringenti vincoli previsti per i beni demaniali, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. I beni indisponibili acquistano il carattere dell'indisponibilità quando, già di proprietà di un ente pubblico, ricevono una specifica destinazione; la perdono allorquando viene meno la qualifica dell'indisponibilità o a causa di sopravvenute disposizioni di legge o se vengono sottratti sempre per volontà della p. a. alla loro specifica destinazione. Entrambe le ipotesi o possono legittimare la p. a. a disporre dei beni in esame (quindi a farli anche in questo caso rientrare nel patrimonio disponibile per esempio trasferendoli a terzi in buona fede) o chiunque voglia usucapirli. È proprio l'usucapibilità, infatti, a costituire il tratto differenziale che connota il regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (fatta salva la sussistenza del presupposto della perdita della destinazione).

Il patrimonio disponibile è invece costituito da tutti quei beni che per esclusione non sono ricompresi né fra i beni demaniali né fra i beni patrimoniali indisponibili. Diversamente dai precedenti, essi non sono

da qualificare come beni pubblici in senso stretto. Si tratta, infatti, di una categoria che inerisce all'istituto giuridico della proprietà privata (da qui il carattere meramente strumentale di detti beni finalizzato alla produzione di redditi da parte della p. a.) pur essendone titolare un (qualsiasi) ente pubblico.

I beni che costituiscono il patrimonio disponibile sono pertanto soggetti alle norme di diritto privato e sono di conseguenza alienabili, acquisibili per usucapione e pignorabili.

Infine e per i motivi su esposti va chiarito che il demanio civico universale (l'uso civico) non va confuso con il patrimonio disponibile del Comune, che è soggetto al regime previsto dal testo unico degli enti locali (d. lgs n. 267/2000). La titolarità sostanziale dei diritti di uso civico, invece, spetta all'intera comunità locale di abitanti e, quando non vi sia un ente gestore specifico per i beni di dette comunità (amministrazione separata dei beni razionali detta ASBU¹⁵ o l'associazione agraria), l'ente locale gestisce sia il proprio patrimonio disponibile che il demanio civico universale per conto della comunità di abitanti (proprietaria), in conformità alla normativa specifica del demanio civico (l. 16/06/1927, n. 1766 e relativo regolamento di attuazione 26/02/1928, n. 332, oltre alle successive norme nazionali e regionali in materia di usi civici). Detti beni rimangono inalienabili, inusucapibili, imprescrittibili e immutabili nella loro destinazione agro-silvo-pastorale.

3.5.1 *Dismissione di terreni demaniali*

La gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012 ha pubblicato il testo coordinato del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1: *Ripubblicazione del testo del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in «Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta ufficiale – Serie generale» n. 19 del 24 gennaio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in «Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta ufficiale – Serie generale» n. 71 del*

¹⁵ Cfr. *supra* cap. 3.3.

24 marzo 2012), recante: *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*.

L'art. 66 "Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola" prevede la possibilità che i terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato che possono essere affittati o venduti a cura dell'Agenzia del demanio vengano individuati ogni anno entro il 30 giugno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con specifico decreto adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il testo finale, opportunamente emendato al Senato, ha introdotto la possibilità che i terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola possano essere anche affittati.

La cessione dei terreni avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a € 100.000,00 e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a € 100.000,00. La procedura negoziata, invece, senza pubblicazione del bando si potrà utilizzare in casi eccezionali poiché non garantisce il rispetto della concorrenza e della massima partecipazione. Il prezzo da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al t. u. sull'esproprio, d. p. R. n. 327/2001. Alla vendita dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola si applicano le agevolazioni per il compendio unico previste dall'art. 5 *bis* d. lgs. n. 228/2001. L'acquirente è tenuto a coltivare o a condurre il terreno per dieci anni dal trasferimento. La vendita è esente dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, ecc. Gli onorari per il notaio sono ridotti a un sesto. I terreni acquistati non sono divisibili per quindici anni dalla data di acquisto. I giovani imprenditori possono esercitare il diritto di prelazione e possono accedere, ai fini dell'acquisto, ai benefici previsti dal d. lgs. 185/2000, titolo I, capo III. I beni demaniali dismessi possono essere acquistati tramite l'ISMEA ai sensi dell'art. 4 l. 441/1998 (riordino fondiario). I terreni così alienati rimangono vincolati a destinazione agricola sul piano urbanistico per venti anni a partire dalla trascrizione dell'atto.

Per i terreni concessi in affitto, invece, sono previste, oltre all'esercizio del diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli, alcune agevolazioni finanziarie e benefici fiscali per contratti di affitto di durata almeno quinquennale.

Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati, possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità previste dalla norma di riferimento, i beni di loro proprietà e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (beni attribuiti con l'obbligo di garantirne la massima valorizzazione funzionale). A tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Da più parti la norma, in controtendenza sul piano mondiale, che prevede la vendita dei terreni agricoli pubblici o con vocazione agricola, in nome di una presunta più efficiente gestione e soprattutto per diminuire il debito pubblico (comma 9), è stata oggetto di aspre critiche riassumibili nella rinuncia da parte dello Stato alla propria sovranità alimentare. Tale ragionamento trova una sua forza nel fatto che vi è una forte crescita del fenomeno di accaparramento di terreni agricoli (*land grabbing*) da parte di potenti forze economiche internazionali spinte da nuove occasioni di guadagni generati dalla riduzione della superficie agraria utilizzata e dall'aumento costante della popolazione mondiale. Appare difficile pensare che giovani imprenditori possano disporre di risorse adeguate per l'acquisto di terra dovendo anche effettuare gli investimenti necessari sia per i miglioramenti fondiari, sia per attivare quella serie di iniziative (agriturismo, fattorie sociali, fattorie didattiche, agriasilo, attività sportive, ecc.) che oltre ad allargare la base produttiva e i redditi possano assicurare ad altre figure professionali (medici, cuochi, educatori, fisioterapisti, preparatori sportivi, ecc.) di trovare in un'agricoltura multifunzionali nuove occasioni di lavoro e diversa prospettiva di vita.

Allo scopo di superare queste preoccupazioni, la Rete delle associazioni contadine, che riunisce per lo scopo, un'ottantina fra associazioni, enti e movimenti in tutta Italia, ha presentato una serie di proposte i cui punti fondamentali sono i seguenti: a) affitti di lunga durata a prezzi equi a favore di agricoltori o aspiranti tali, sulla base di progetti che escludano attività speculative; b) si favorisca l'agricoltura contadina di piccola scala, che è l'unica che può sfamare il mondo senza causarne il dissesto, ma anzi arricchendolo e preservandone la biodiversità; c) si prediligano progetti di condivisione solidale dei beni e delle risorse; d) s'individuino percorsi partecipati che sappiano coinvolgere nella progettazione la comunità locale e le realtà contadine di nuovo insediamento.

3.5.2 *Quanti sono, dove sono*

Dai dati Istat del Censimento 2010 la Coldiretti ha compiuto un'indagine sulle terre agricole di proprietà dello Stato, pari a 338.128, valutate circa 6,221 miliardi e così distribuite per regione (cfr. tabella).

LE TERRE AGRICOLE DI PROPRIETÀ DELLO STATO SUDDIVISE PER REGIONE		
AMMINISTRAZIONE O ENTE PUBBLICO	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA	VALORE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA
Piemonte	56.227	1.034.575.512
Valle d'Aosta	8	147.384
Lombardia	23.354	429.717.648
Bolzano	24.074	442.969.144
Trento	30.959	569.643.024
Friuli-Venezia Giulia	3.395	62.476.464
Veneto*	15.222	280.090.136
Liguria	1.145	21.073.152
Emilia-Romagna	1.102	20.275.144

Toscana*	13.217	243.187.832
Umbria	8.296	152.651.736
Lazio	41.721	767.664.928
Marche*	14.496	266.733.392
Abruzzo	8.972	165.084.248
Molise*	14.294	263.010.520
Campania	16.585	305.169.888
Puglia*	11.523	212.015.104
Basilicata	23.680	435.719.360
Calabria	13.397	246.506.272
Sicilia	6.233	114.686.280
Sardegna	10.225	188.149.016
Italia	338.128	6.221.546.184
Fonte: elaborazioni Coldiretti su dati Censimento Istat 2010 * = Indagine Istat su struttura e produzione delle aziende agricole 2007		

Riesce difficile credere che il valore effettivo delle terre sia quello ipotizzato nello studio della Coldiretti, oltre 6,221 miliardi, ma è ancora più difficile solo ipotizzare che i giovani possano accaparrarsi questi beni con risorse proprie (400.000 euro è il valore stimato per un terreno di estensione di 20 ettari). Appare, invece, importante rilevare che la superficie individuata è considerevole anche se distribuita in modo non uniforme nel Paese. Si va dagli oltre 56.000 ettari del Piemonte ai 41.000 del Lazio; segue Trento con 31.000 e Bolzano con 24.000 ettari; mentre in Basilicata e Lombardia vi sono rispettivamente 24.000 e 23.000 ettari, ecc. In coda l'Emilia Romagna con 1.102 ettari e la Liguria con 1145 ettari di terreno agricolo disponibile da coltivare. Occorre anche ricordare che fra le terre individuate ci sono beni che costituiscono parte della storia e del paesaggio agrario del Paese che certo vanno salvaguardati: dai tratturi (in parte utilizzati) del sud, alle malghe del nord utilizzate dagli allevatori delle Alpi. Ci sono le aziende delle università di agraria a quelle di alcune tenute (San Rossore *in primis*).

Allo stato è un processo *in fieri* e si attendono utili indicazioni da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'economia e finanza per l'emanazione dei decreti attuativi. Diverse regioni, intanto, si accingono ad approvare leggi in attuazione dell'art. 66, comma 7, del decreto legge del 24 gennaio 2012, n.1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Appare interessante segnalare la legge della Regione Toscana *Terre regionali toscane*, che ha il compito di programmare l'attività per rendere produttivo il patrimonio delle disciolte aziende agricole e dei terreni della Regione. Di qui anche l'istituzione della Banca della terra, ente regionale che comprende l'inventario di terreni e aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per il mercato. Pronti cioè a essere utilizzati in operazioni di compravendita, affitto o concessione.

3.5.3 Cosa fare allora?

Compito di questa guida è di offrire un'analisi dei problemi inerenti l'occupazione, individuare dei percorsi e suggerire un possibile progetto produttivo (ma anche di vita) attraverso uno sguardo attento e profondo all'universo dell'agricoltura, guardando a questa risorsa con nuovi occhi.

Mentre appare del tutto improbabile che i giovani imprenditori agricoli o giovani che hanno scelto l'agricoltura come attività futura potranno accedere all'acquisto dei i terreni che lo Stato sembra voler vendere, ci sembra utile ricordare, in questo capitolo, quanto è emerso il 24 luglio 2012 nel convegno a Roma *Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione*.

I numeri parlano chiaro e non inducono certo a confusione: in circa 40 anni la superficie agraria utilizzata (SAU) si è ridotta del 28%, sottraendo alla produzione del cibo oltre 5 milioni di ettari, passando da 18 agli attuali 13 milioni di ettari di terreno agricolo, circa 100 ettari al giorno

in meno¹⁶. Appare ancora più grave la qualità dei terreni scomparsi: -26% di seminativi, -34% i prati permanenti e -27% di suolo agrario tradizionalmente investito per la produzione di grano, riso, ortaggi e allevamenti per la produzione di carne e latte. Mentre la popolazione cresce, la SAU diminuisce e la capacità tecnologica e di tenuta della fertilità del suolo è seriamente messa in discussione dalla pressione della chimica e dagli inquinamenti ambientali. In altri termini, per assicurare la stessa quantità di cibo, ogni anno occorrono dosi sempre maggiori di fertilizzanti e anticrittogamici, in un vortice di “tossicodipendenza” del suolo che ha fatto allargare di molto le aree soggette a desertificazione spinta. Nella sola Pianura padana la superficie di suolo sottratta alla produzione di cibo è più del doppio della media nazionale.

Vi sono moltissime comunità nel nostro Paese dove si deve importare quasi tutto il fabbisogno alimentare, mentre l'autoapprovvigionamento alimentare del Paese si riduce drasticamente: cereali 73%; latte 54%; carni 72%; zucchero 34%, ecc, mentre la capacità produttiva è dell'80% circa. In questo quadro allarmante l'Italia occupa il terzo posto in Europa (al quinto su scala mondiale) per consumo di suolo. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha calcolato che il deficit di suolo è pari a circa 49 milioni di ettari, mentre per garantire il fabbisogno alimentare del Paese oggi si hanno a disposizione circa 13 milioni di ettari a fronte dei 61 necessari! Tutto questo ha generato un aumento delle importazioni, con effetto negativo sull'ambiente per l'impatto climatico dei trasporti ma anche sulla salute dei cittadini, con l'arrivo di alimenti spesso di qualità scadente o inquinati da residui chimici.

¹⁶ «Negli ultimi 40 anni abbiamo perso 5 milioni di ettari di terreno e se dal 1950 la popolazione è cresciuta del 28% la cementificazione segna il -166%»: dichiarazione del ministro Mario Catania al convegno di Roma del 24 luglio 2012 *Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione*. Negli ultimi dieci anni, secondo la Col-diretti, invece, l'Italia ha perso 2,15 milioni di ettari di terra agricola (terra coltivata), il 15% del totale, a causa in parte della cementificazione, in parte dell'abbandono dei terreni (nello stesso periodo hanno chiuso 1,2 milioni di aziende agricole). Il risultato è che in questi ultimi anni ogni giorno in Italia si sono persi circa 228 ettari di suolo agrario, per un equivalente di circa 400 campi da calcio. Cfr. www.universofood.net/.

Tutto questo e altro ancora ci induce a credere che la strada da perseguire sarebbe quella di favorire l'occupazione giovanile in agricoltura, nell'ambito di un criterio vincolante di multifunzionalità attraverso l'affidamento dei terreni ai giovani con comodato d'uso o affitti calmierati; un fondo di rotazione nazionale e l'intervento della Cassa depositi e prestiti per il sostegno dell'avvio di attività (*start up* di impresa con formazione e stage obbligatori) e degli investimenti in mezzi, tecnologie, impianti, animali, sementi, ecc. per consentire alle diverse nuove aziende il funzionamento e il sostegno almeno per i primi tre anni. Il fondo di rotazione consentirebbe nel tempo di favorire la nascita di nuove aziende agricole, pur mantenendo lo Stato la proprietà dei beni e la restituzione degli aiuti da parte delle imprese, poiché si sarebbero eliminati i contributi a fondo perduto.

IV. DOVE PRENDIAMO I SOLDI?

4.1 *Come remunerare le funzioni e le attività ambientali dell'agricoltura* di Danilo Marandola

Come abbiamo descritto nel primo capitolo, oggi all'agricoltura è riconosciuta una molteplicità di funzioni che vanno oltre quella primaria di "semplice" produzione di alimenti e fibre. Questo riconoscimento non ha solo il valore di un'onorificenza, ma può rappresentare un'opportunità che l'agricoltore può cogliere per diversificare e accrescere, in modo più o meno diretto, il proprio reddito aziendale. Le modalità attraverso le quali è possibile concretizzare queste possibilità sono intimamente connesse alla natura degli *output* della stessa multifunzionalità. Da definizione, infatti, gli *output* della multifunzionalità possono essere:

- a) prodotti immateriali che hanno caratteristiche di beni pubblici (esternalità positive, soprattutto servizi ambientali congiunti alla conduzione dell'attività agricola) e che non hanno né prezzo né mercato;
- b) prodotti immateriali che hanno caratteristiche di beni pubblici con esternalità che, in diverso modo e misura, possono essere internalizzate nell'economia aziendale (es. la cura di un habitat naturale può essere sfruttata dall'azienda come occasione per rafforzare l'offerta agrituristica);
- c) prodotti materiali che possono avere le caratteristiche di servizi intenzionali erogati dietro specifica istanza pubblica o privata (sono attività e competenze che l'azienda può sviluppare in un percorso di specializzazione e di diversificazione economica).

A seconda che si tratti dei casi (a), (b) o (c), i modi per remunerare la multifunzionalità possono essere anche molto diversi ed essere legati in

diverso modo all'iniziativa/sostegno delle autorità pubbliche o all'intraprendenza/competenza del singolo operatore agricolo.

In generale, anche per semplificare il più possibile il ragionamento, potremmo immaginare di raggruppare le diverse modalità attraverso le quali è possibile remunerare la multifunzionalità dell'agricoltura in tre macro-categorie di opzioni, ognuna relativa alle tre categorie di *output* della multifunzionalità appena elencate:

- sostegno pubblico e pagamenti per *output* del tipo (a): è il modo classico attraverso il quale è possibile remunerare l'agricoltore per i servizi (soprattutto ambientali) erogati a vantaggio della collettività. Come si vedrà a breve, un contributo importante in questo meccanismo di remunerazione può essere svolto dai pagamenti erogati con le misure agro-silvo-ambientali dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

- meccanismi e strategie di valorizzazione o di *deepening* aziendale per *output* del tipo (b): l'azienda può valorizzare il fatto che svolge diverse funzioni (intenzionali e non) attraverso meccanismi di rafforzamento dell'immagine aziendale, di valorizzazione dei prodotti aziendali o di diversificazione dell'attività economica. Come si vedrà a breve, un contributo importante in questi meccanismi di internalizzazione delle esternalità può essere svolto dalle misure a supporto degli investimenti e della diversificazione economica attivabili con i programmi di sviluppo rurale (PSR);

- percorsi di diversificazione economica e di sviluppo di nuove attività aziendali (diversificazione) nel campo di servizi intenzionali del tipo (c): l'azienda, attraverso lo sviluppo e il riconoscimento di specifiche competenze tecnico-professionali, può diversificare le proprie fonti di reddito avviando servizi per la gestione del paesaggio e del territorio. Come si vedrà a breve, un contributo importante in questi percorsi è ricoperto dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 228/2001 (cfr. cap. 1) che aprono alle amministrazioni pubbliche la possibilità di affidare alle aziende agricole la cura del territorio, dietro apposito compenso o attraverso lo strumento della convenzione.

4.1.1 *Sostegno pubblico e pagamenti per funzioni ambientali*

Come si avrà modo di approfondire nel cap. 5, i programmi di sviluppo rurale (PSR) rappresentano uno strumento attraverso il quale le regioni, secondo schemi e modalità definite a livello UE, erogano diversi tipi di compensazione, sostegno o incentivazione all'attività agricola. La programmazione dello sviluppo rurale si realizza in periodi di durata settennale. Con il 2013 assistiamo all'ultimo anno di programmazione del periodo 2007-2013, ma già sono in pieno corso i lavori di preparazione del futuro periodo che si svilupperà nel settennio 2014-2020. Nella trattazione delle opportunità offerte dai PSR appare opportuno, pertanto, sia considerare l'impostazione in vigore nell'attuale tornata programmatoria che anticipare alcune delle strategie operative che saranno perseguire nella prossima. In questa fase, però, può essere utile evidenziare che la transizione dall'attuale alla futura programmazione non comporterà grossi stravolgimenti in termini di obiettivi strategici e di modalità operative di programmi e misure. Cambieranno sicuramente alcune procedure, gli importi dei premi o le modalità di attuazione, ma saranno tenuti sostanzialmente invariati alcuni importanti schemi di sostegno e incentivazione, come quelli proposti nell'ambito delle misure agroambientali.

Come verrà spiegato in seguito, secondo l'impostazione strategica codificata dal regolamento CE 1698/2005, le misure agroambientali vengono ricomprese all'interno dell'asse II di intervento dei PSR 2007-2013. Secondo questo regolamento, le indennità agroambientali vengono diseguate per promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e per soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Tali misure incoraggiano gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica.

Le misure agroambientali, dunque, sono delle misure che si fanno carico di compensare annualmente i costi aggiuntivi e i mancati guada-

gni connessi all'assunzione da parte degli agricoltori di un particolare impegno ambientale che va oltre i requisiti obbligatori vigenti in materia. Nei PSR 2007-2013 i pagamenti agroambientali sono erogati attraverso la misura 2.1.4. Le regioni italiane, nel rispetto delle competenze loro riservate in materia di questioni agricole e forestali sia dalla struttura regionalizzata della programmazione dello sviluppo rurale che dalla Costituzione italiana, hanno inteso in modo diverso le misure agroambientali adeguandole alle esigenze e alle caratteristiche del proprio territorio. Generalizzando, comunque, è possibile raggruppare le misure agroambientali previste dalle regioni in alcune semplici macrocategorie:

1. Agricoltura integrata: premio per l'impegno quinquennale a introdurre e mantenere metodi di difesa e di produzione agricola a minore impatto ambientale su tutta la superficie aziendale.
2. Agricoltura biologica: premio per l'impegno quinquennale a introdurre e mantenere metodi di produzione biologica.
3. Allevamento/coltivazione di specie animali/vegetali in via d'estinzione.
4. Mantenimento/gestione di strutture vegetali lineari, fasce tampone boscate, corridoi ecologici, siepi, boschetti e specchi d'acqua.
5. Introduzione di pratiche di agricoltura conservativa o di altre particolari pratiche di agricoltura a basso impatto ambientale.

Lo stesso schema operativo verrà grossomodo confermato anche nel prossimo periodo di programmazione dello sviluppo rurale (2014-2020), seppur con piccole modifiche. Gli strumenti operativi dei PSR, per esempio, saranno raggruppati non più per assi di intervento ma in funzione di sei priorità strategiche che la politica si propone di raggiungere. Fra queste, la priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste) e la priorità 5 (incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale) hanno uno spiccato significato ambientale e saranno perseguite attraverso la predisposizione di misure agro-silvo-ambientali dedicate. Nella prospettiva 2020, la lotta al cambiamento diventa un *driver* importante della politica di sviluppo rurale tanto che le misure agroambientali si arricchiscono della nuova dimensione

di misure agro-climatico-ambientali. Nel complesso, però, i meccanismi di premialità agroambientale rimarranno più o meno inalterati rispetto a oggi. Ci saranno solo due grandi novità. La prima è relativa al fatto che l'agricoltura biologica verrà incorporata dal raggio d'azione delle misure agro-climatico-ambientali per assumere una connotazione più autonoma, forte e indipendente. La seconda, invece, è relativa al fatto che i PSR tenderanno a favorire la cooperazione di più agricoltori ai fini di un'adesione congiunta agli impegni ambientali. Sarà prevista, infatti, una misura di cooperazione finalizzata a favorire la creazione di strutture a grappolo (*cluster*) e di reti per la realizzazione di approcci collettivi a progetti e a pratiche ambientali. L'obiettivo di questa misura sarà quello di ridurre l'applicazione a macchia di leopardo che fino a oggi ha contraddistinto le misure agroambientali per favorire un'adesione più estesa sia in termini di numero di agricoltori beneficiari che di superficie oggetto di impegno ambientale con lo scopo di generare sul territorio effetti ambientali più diffusi, omogenei e duraturi.

4.1.2 Meccanismi e strategie di valorizzazione o di deepening aziendale per funzioni e attività agricole di rilevanza ambientale

Come detto, l'azienda agricola ha la possibilità di internalizzare nei propri processi produttivi le esternalità ambientali positive derivanti dalla realizzazione di particolari operazioni e servizi. In altri termini, l'azienda può remunerare in modo indiretto le sue funzioni "immateriali" (altrimenti difficilmente remunerabili) valorizzandole come opportunità di rafforzamento dell'immagine aziendale o di valorizzazione degli *output* già prodotti entro i "cancelli" aziendali.

Un semplice esempio può forse contribuire a spiegare meglio questo concetto: un'azienda agricola avvia un'attività di tipo agriturismo. Nel quadro delle sue attività, questa azienda decide di recuperare/ripristinare un piccolo stagno presente nella superficie aziendale. La conservazione delle aree umide è un'azione di alto valore ambientale in quanto contribuisce alla conservazione della biodiversità, delle aree di interesse ecologico e del paesaggio tradizionale. Conservando lo stagno, dunque,

l'agricoltore eroga degli importantissimi servizi pubblici. Per fare questo, però, l'agricoltore sostiene di propria tasca una serie di spese. Chi lo ripaga di tale impegno? Fermo restando che l'agricoltore potrebbe avvalersi del supporto di specifiche misure del PSR, sia quelle agroambientali (già descritte in precedenza) che quelle a sostegno di investimenti non produttivi o della diversificazione economica (che verranno descritte a breve), come si potrebbe applicare in questo caso il concetto di internalizzazione delle esternalità? In questo caso il recupero dello stagno potrebbe essere valorizzato, per esempio, nell'ambito dell'attività agrituristica: la presenza di un'area umida potrebbe contribuire a migliorare l'immagine commerciale dell'azienda o potrebbe rappresentare addirittura un'occasione di ampliamento dell'offerta ricreativa (es. *birdwatching*, percorsi didattici o semplice area per rilassarsi a contatto con la natura). L'azienda, pertanto, potrebbe ricavare dall'azione ambientale realizzata un vantaggio economico che potrebbe esprimersi, per esempio, attraverso un aumento delle tariffe di soggiorno in agriturismo, la vendita di nuovi servizi o il rafforzamento dell'*appeal* esercitato nei confronti dei possibili ospiti (aumento delle vendite). Lo stesso esempio potrebbe essere riassortito prevedendo, al posto della manutenzione dello stagno, l'allevamento di razze animali autoctone, la coltivazione di specie locali, la produzione di tipicità enogastronomiche o l'adesione a particolari schemi di qualità (disciplinari di produzione).

Questo semplice esempio evidenzia come la possibilità di internalizzare le esternalità positive connesse alle funzioni ambientali di un'azienda agricola sia legata in modo sensibile alla capacità del singolo imprenditore/operatore di tesaurizzare il valore aggiunto che può derivare dallo svolgimento di queste particolari funzioni. Questo aspetto invita a riflettere, da un lato, su quanto sia importante che l'imprenditore agricolo sia preparato (o formato) per affrontare questi percorsi e, dall'altro, sul fatto che i tempi di realizzazione delle azioni ambientali possano essere molto sfalsati rispetto a un eventuale ritorno economico indiretto che a esse può essere associato.

Come anticipato, però, anche in questo contesto un aiuto può derivare dalle misure dei PSR e, in particolare, da alcune misure dell'asse II e dell'asse III.

Fra le misure dell'asse II va sicuramente citata la misura "investimenti non produttivi". Si tratta di una misura che nella programmazione 2007-2013 viene indicata come 2.1.6 e che verrà confermata, seppur con qualche modifica, anche nel periodo 2014-2020. La misura 2.1.6 offre agli agricoltori beneficiari la possibilità di coprire i costi connessi alla realizzazione di investimenti aventi un carattere ambientale e non produttivo. Differentemente dalla misura 2.1.4, dunque, non copre maggiori costi o mancati redditi dovuti all'assunzione di un impegno ambientale specifico, ma copre i costi sostenuti dall'agricoltore per la realizzazione di specifici investimenti destinati a non generare un incremento diretto di reddito. Anche nel caso di questa misura le regioni italiane hanno previsto un ventaglio abbastanza diversificato di spese ammissibili al premio. In generale, comunque, la misura 2.1.6 mira a coprire i costi di investimento connessi alla realizzazione di boschetti, fasce alberate o altre aree di interesse ecologico. In questo contesto, tornando all'esempio descritto in precedenza, l'agricoltore gestore di agriturismo non solo avrebbe la possibilità di valorizzare l'investimento nell'ambito della sua attività ricettiva, ma avrebbe anche l'opportunità di vedersi ripagare le spese che ha sostenuto per la realizzazione dell'investimento stesso.

Nell'asse III, invece, una misura che può sostenere la realizzazione di investimenti a cui può essere connessa l'erogazione di particolari esternalità ambientali è la 3.1.1. Si tratta di una misura che intende promuovere la diversificazione economica delle aziende agricole allo scopo di incrementare il reddito aziendale complessivo e di attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare. La misura mira proprio a esaltare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, creando nuove opportunità di reddito e di occupazione. Nel panorama nazionale per questa misura le regioni hanno previsto una serie piuttosto diversificata di azioni e di interventi destinati in linea di massima a favorire la diffusione delle energie rinnovabili e la diversificazione delle aziende agricole in attività agrituristiche, ricettive e didattiche:

Azione A: Diversificazione

- a.1. attività socio-assistenziali, attività educative e didattiche
- a.2. salvaguardia dei mestieri tradizionali del mondo rurale

- a.3. produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
- a.4. attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale
- a.5. attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali

Azione B: Agriturismo

- b.1. qualificazione dell'offerta agrituristica
- b.2. interventi negli spazi aperti
- b.3 . interventi sui fabbricati aziendali

L'intervento a.5 (interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali), per esempio, ha previsto in diversi casi la copertura delle spese sostenute dall'agricoltore per:

- realizzazione o adeguamento di strutture e attrezzature strettamente finalizzate allo svolgimento delle attività previste;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta.

4.1.3 Percorsi di diversificazione economica e di sviluppo di nuove attività aziendali (diversificazione) nel campo di servizi intenzionali: il caso dei servizi di gestione del territorio

Come già detto, il (nuovo) ruolo multifunzionale che l'agricoltura è chiamata a svolgere nel sistema socio-economico trova un suo riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano nella revisione della figura dell'imprenditore agricolo realizzata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mediante il quale è stato modificato l'articolo 2135 del codice civile.

Com'è noto, l'articolo 2135 del codice civile identificava giuridicamente l'imprenditore agricolo sulla base dell'esercizio di un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse. Per attività connesse, la norma in esame considerava

(soltanto) quelle dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli «quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura». Come ampiamente analizzato dalla letteratura giuridica, le novità più rilevanti introdotte dal d. lgs. 228/2001 derivano dalla qualificazione delle attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento in base a un criterio biologico (Adornato, 2002), cioè in base al fatto che dette attività vanno intese come dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di questo utilizzando un fondo, ma anche un bosco o acque di varia natura (dolci, salmastre o marine). Tale configurazione permette di assimilare al settore agricolo tutta una serie di attività in precedenza di non facile inquadramento in tale ambito.

Ai fini del presente lavoro, però, la novità più interessante introdotta dal d. lgs. 228/2001 sta nell'allargamento dell'area delle attività connesse dell'agricoltura. Classicamente tali attività comprendono la manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. Accanto a tali attività, però, il decreto in questione aggiunge esplicitamente anche le «attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Con questa specifica, dunque, il d. lgs. 228/2001 riconosce agli imprenditori agricoli la possibilità di svolgere funzioni di “pubblica utilità” connesse alla cura del territorio, del paesaggio, dell'assetto idrogeologico. In pratica, vengono ufficialmente riconosciute agli imprenditori agricoli le funzioni “verdi” e “blu” richiamate al cap. 1 e, in maniera forse meno esplicita, anche quelle “gialle” e “bianche”, traducendo quindi pienamente sul piano normativo i principi della multifunzionalità della azienda agricola. Forzando forse un po' il senso di questa novità giuridica, si può dire che il d. lgs. 228/2001, in una certa misura, coinvolge gli agricoltori nei servizi di pubblica utilità, definendo, entro certi limiti, anche delle norme semplificate di accesso a tale mercato in funzione delle caratteristiche e delle specificità dell'impresa agricola.

Il decreto legislativo non si limita, comunque, solo ad allargare lo statuto dell'impresa agricola alle attività costituite dai servizi commerciabili ma, attraverso esse, coinvolge direttamente l'imprenditore agricolo nella tutela e nella valorizzazione del territorio. L'articolo 15, infatti, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli finalizzate allo «svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio». Per il raggiungimento di dette finalità dispone che «le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli» per un importo che la successiva legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1067), ha fissato pari a 50.000 euro nel caso di imprenditori (ovviamente agricoli) singoli e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

È importante rilevare che quello della convenzione è uno strumento molto “flessibile” che facilita sensibilmente il processo di “terziarizzazione” delle funzioni e dei servizi pubblici all'opera di privati.

Si tratta di un atto che permette di “ricompensare” in varie forme la funzione pubblica erogata da un privato (nel nostro caso un imprenditore agricolo) ricorrendo a strumenti giuridici di tipo amministrativo (concessioni) o a strumenti di tipo privatistico, come per esempio i contratti di appalto, anche in deroga alle norme vigenti, purché l'attività realizzata si configuri come attività avente finalità di utilità collettiva.

Grazie alle novità introdotte dal d. lgs. 228/2001, dunque, viene ufficialmente riconosciuta la multifunzionalità dell'agricoltura e viene ufficialmente aperta alle aziende agricole la possibilità di svolgere (dietro opportuno compenso) una serie di funzioni per conto di amministrazioni pubbliche. Queste funzioni possono essere molto varie e diversificate, ma sono tutte riconducibili a tre categorie di servizi di pubblica utilità concernenti sistemazione e manutenzione del territorio, mantenimento dell'assetto idrogeologico e gestione dei servizi:

Viabilità

- riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;

- manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronconi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'inaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione;

- installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali.

Verde urbano

- manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco: taglio e la potatura di alberi, manutenzione di tappeti erbosi, nonché installazione e manutenzione delle varie forme di arredo urbano;

- manutenzione dei cimiteri;

- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze;

- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;

- interventi specifici in aree protette.

Lavori idraulico-agrari

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;

- manutenzione delle fognature;

- interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

- opere di ingegneria naturalistica e sistemazione dei versanti;

- opere di bonifica fluviale, pulizia di argini e canali, la chiusura di piccole rotte, riparazione e sostituzione di tubazioni, sgombero delle foci.

Le novità introdotte dal d. lgs. 228/2001 vanno lette in parallelo con quelle introdotte dal decreto legislativo “gemello”, ossia il d. lgs. n. 227 del 2001, che istituzionalizza il concetto di albo di imprese qualificate per

l'adempimento di lavori nel campo forestale. L'articolo 7 (comma 1) di detto decreto legislativo, infatti, dispone l'istituzione, a livello regionale, di albi professionali degli operatori e delle imprese del settore forestale ai fini dell'esecuzione di lavori, opere e servizi in abito forestale e per la gestione di aree silvo-pastorali pubbliche. È bene precisare, in tal senso, che attualmente non esiste una definizione giuridica specifica di imprenditore forestale, in quanto tale figura non è prevista espressamente né dal codice civile né da altre normative nazionali. Sulla base delle attività svolte, l'impresa che opera nel settore forestale può venire generalmente ricompresa nel comparto agricolo (imprese agricole, cooperative, consorzi di cooperative, consorzi con attività esterna). Del resto i decreti 227 e 228 del 2001 non determinano una chiara distinzione fra il settore agricolo e quello forestale ma, anzi, sembrano per certi versi accomunarli. Il decreto 227, all'articolo 8, stabilisce, infatti, che «le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore silvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli».

In definitiva, semplificando un po', i due decreti legislativi considerati consentono di terziarizzare alle aziende agricole la gestione/manutenzione del territorio, nei suoi aspetti di cura idro-geologica, paesaggistica e del verde pubblico. Questa opportunità è stata colta con successo da diverse regioni italiane che, nel corso degli anni, hanno avviato percorsi specifici per l'organizzazione del sistema di affidamento e realizzazione dei servizi in questione da parte delle aziende agricole. Opportunità e percorsi organizzativi che hanno visto in molti contesti regionali l'attiva e brillante partecipazione di cooperative agricole e agroforestali (Marandola, 2010).

4.2 *Cosa si può fare con i programmi di sviluppo rurale?* di Leandro la Manna

4.2.1 *Cos'è il PSR*

Il Piano Regionale di Sviluppo agricolo è uno strumento strategico di programmazione e finanziamento, adottato dalle Regioni per il sostegno

allo sviluppo rurale, che si estrinseca attraverso un sistema integrato di interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Viene redatto dalle regioni e province autonome, in linea con gli orientamenti strategici comunitari e coordinato, a livello nazionale, dal piano strategico dello sviluppo rurale 2007/2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il futuro della politica agricola comunitaria (PAC) viene delineato come la prosecuzione della riforma avviata nel 1992 e vede privilegiate la sicurezza alimentare, il rapporto agricoltura-ambiente e lo sviluppo integrato delle campagne.

Il principale riferimento normativo del PSR è il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che assicura le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi.

Nell'ambito del più ampio quadro comunitario di riferimento europeo dell'Agenda 2000¹, ciascuna Regione definisce il proprio piano regionale di sviluppo agricolo, in coerenza con gli orientamenti strategici comunitari (OSC) e con le priorità strategiche già individuate nel piano strategico nazionale (PSN).

Il PSR è articolato in assi d'intervento e misure. Gli assi d'intervento sono quattro e ciascuno persegue un obiettivo strategico.

Asse I: miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale.

Asse II: miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.

Asse III: miglioramento della qualità della vita e diversificazione dell'economia nelle zone rurali.

Asse IV: attuazione dell'approccio LEADER² (collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale).

¹ Agenda 2000: documento strategico, adottato dalla Commissione europea il 15 luglio 1997, che ha introdotto importanti riforme delle politiche comunitarie e definito il quadro finanziario per il periodo 2000-2006, nella prospettiva di rafforzare e ampliare l'Europa.

² Dal francese: *Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale*.

Gli obiettivi strategici degli assi vengono perseguiti da ciascuna Regione attraverso l'individuazione di priorità dettate dalle diverse realtà ambientali, sociali, demografiche, economiche e produttive e l'attivazione di pacchetti di misure, che rappresentano un ventaglio di interessanti e sostanziali opportunità offerte, a seconda della tipologia, a potenziali beneficiari singoli o associati, pubblici o privati.

Asse I

Nell'ambito dell'asse I, il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso i seguenti pacchetti di misure.

Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano:

- azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
- sostegno all'insediamento di giovani agricoltori e al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori;
- utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;
- avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale.

Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione:

- ammodernamento delle aziende agricole;
 - accrescimento del valore economico delle foreste;
 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
 - cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale;
 - miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
 - ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione.
- Misure rivolte a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli:

- sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria;
- sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare.

Asse II

Il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale viene perseguito attraverso i seguenti pacchetti di misure.

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:

- indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
- indennità "Natura 2000" e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

- pagamenti agroambientali;
- pagamenti per il benessere degli animali;
- investimenti non produttivi.

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:

- imboschimento di terreni agricoli;
- primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- imboschimento di superfici non agricole;
- indennità Natura 2000;
- pagamenti silvo-ambientali;
- ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
- sostegno agli investimenti non produttivi.

Asse III

Il miglioramento della qualità della vita e la diversificazione dell'economia nelle zone rurali viene perseguita attraverso i seguenti pacchetti di misure.

Misure intese a diversificare l'economia rurale:

- diversificazione in attività non agricole;

- sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;
- incentivazione di attività turistiche.

Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali:

- servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

Formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse III.

Animazione e acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Asse IV

L'approccio LEADER prevede i seguenti elementi:

Strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale; partenariato pubblico-privato sul piano locale ("gruppi di azione locale"); approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale; concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale; realizzazione di approcci innovativi; realizzazione di progetti di cooperazione; collegamento in rete di più partenariati locali.

Le misure dell'asse IV sono rivolte al sostegno per:

- l'attuazione di strategie di sviluppo locali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uno o più degli obiettivi strategici previsti per gli altri tre assi;
- la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano i suddetti obiettivi;
- la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio.

4.2.2. *Possibilità di occupazione offerte dal PSR*

Un giovane che intenda guardare all'agricoltura con un'ottica moderna può certamente trovare nel PSR molte opportunità occupazionali e/o di crescita professionale.

Queste opportunità possono essere colte sia in qualità di consulente, sia sfruttate direttamente come beneficiario degli aiuti comunitari, assumendo, in forma singola o associata, la titolarità di un'azienda agricola o forestale.

I bandi delle misure prevedono, in molti casi, che l'azienda sia assistita da un professionista abilitato, le cui spese e parcella rientrano, entro certi limiti, tra le spese ammesse a contributo. Al tecnico progettista il PSR affida un ruolo importante, che non si esaurisce con la semplice predisposizione della domanda di aiuto, ma che prevede il saper consigliare e affiancare il beneficiario nelle scelte tecniche e assisterlo in tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e di rendicontazione delle spese sostenute.

La complessità dei progetti e delle normative di riferimento impone, spesso, la collaborazione multidisciplinare di più professionalità (perito agrario, geometra, ingegnere, agronomo, veterinario, architetto, commercialista, ecc.) e, quindi, anche l'opportunità che l'azienda venga assistita da più professionisti organizzati in forma associata.

Un buon investimento professionale può essere anche quello di specializzarsi in specifici settori, offrendo consulenza specialistica, per esempio, in materia ambientale, fonti di energia alternative, sicurezza alimentare, certificazione di qualità, sicurezza sul lavoro, benessere animale, ecc.

Le strategie di sviluppo locale previste dall'approccio LEADER richiedono, inoltre, figure professionali capaci di leggere il contesto socio-economico; programmare, gestire e valutare progetti di sviluppo integrato; favorire relazioni e cooperazione tra i soggetti del territorio (tra soggetti istituzionali e privati e tra operatori del settore agricolo ed extra agricolo); utilizzare gli strumenti normativi in vigore; utilizzare le tecniche dei processi partecipativi, ecc.

Tutte queste capacità, nel loro insieme, costituiscono il patrimonio di competenze di una figura purtroppo ancora poco nota: il consulente

del territorio, un'attività professionale particolarmente stimolante per tutti quei giovani che aspirano ad avere un ruolo attivo nei processi di sviluppo territoriale, nell'ottica di soddisfare gli interessi dei territori rurali e della collettività in generale.

I giovani che intendono misurarsi direttamente con l'attività agricola o forestale, viceversa, possono trovare come imprenditori agricoli diverse opportunità soprattutto tra le misure dell'asse I e dell'asse II, il che richiede, comunque, adeguata capacità e competenza professionale e la consapevolezza di avere a che fare con uno strumento rigoroso e selettivo.

In linea con la moderna politica agricola comunitaria, infatti, fortemente indirizzata verso due importanti sfide: competitività delle imprese agricole e sostenibilità ambientale, il piano di sviluppo rurale si rivolge a imprese virtuose, che sono in grado di dimostrare capacità imprenditoriale, competenza professionale, affidabilità finanziaria, multifunzionalità, nonché rispetto delle regole della "condizionalità", ovvero dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

I criteri di gestione obbligatoria sono regole dettate direttamente dall'Unione europea, attraverso i propri regolamenti e direttive e riguardano la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, l'igiene e il benessere animale.

Le buone condizioni agronomiche e ambientali, viceversa, sono regole stabilite a livello nazionale o regionale, per raggiungere quattro obiettivi fissati dall'Unione europea, e cioè: la protezione del suolo, il mantenimento della sostanza organica nel suolo, della struttura del suolo e degli habitat naturali.

Il possesso dei requisiti sopra accennati, inoltre, è condizione indispensabile, ma non sufficiente ad assicurarsi l'ammissibilità al finanziamento.

Ciascuna misura del PSR, infatti, a seconda della tipologia, prescrive una serie di requisiti di accesso, spesso molto selettivi, nonché l'assunzione di impegni negli anni successivi all'eventuale finanziamento.

Le procedure istruttorie delle domande di aiuto, inoltre, prevedono, generalmente, una prima verifica della ricevibilità della domanda di

aiuto, poi la verifica della ammissibilità al finanziamento e, infine, di valutazione della stessa, con attribuzione di un punteggio.

Le domande di aiuto, così selezionate, entrano a far parte di una graduatoria e, quindi, saranno ammesse al finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili per il bando per cui la domanda di aiuto è stata presentata.

Le regole rigorose imposte dal PSR, tuttavia, non esprimono volontà vessatorie ai danni degli aspiranti beneficiari, ma, al contrario, hanno lo scopo di tutelare il contribuente europeo e fare in modo che gli aiuti vadano a beneficio di aziende che rispettano le normative comunitarie e che possono rappresentare un volano per l'economia delle zone rurali.

Il giusto approccio per avvalersi del piano regionale di sviluppo agricolo è, pertanto, quello di condividerne le regole e le finalità, nella consapevolezza che gli aiuti erogati perseguono obiettivi strategici di ampio respiro, rispetto ai quali i singoli beneficiari non rappresentano il fine ultimo del finanziamento, in una logica di sostegno al reddito ormai non più attuale, ma uno strumento di sostegno allo sviluppo rurale nel suo complesso.

In quest'ottica, per esempio, le misure dell'asse I sono rivolte, in genere, ad aziende agricole e/o forestali già esistenti, e, quindi, in regola con tutte le iscrizioni previste per legge. I progetti, a loro volta, devono essere "esecutivi" al momento della presentazione della domanda di aiuto, cioè provvisti di tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative eventualmente occorrenti. Nel caso della misura destinata all'ammodernamento delle aziende agricole, inoltre, non sono ammissibili spese per adeguare l'azienda alla normativa vigente e il progetto d'investimento deve consentire un incremento della redditività aziendale.

Districarsi tra le procedure amministrative del PSR non è facile, ma le Regioni ce la mettono tutta per informare adeguatamente tutti i potenziali beneficiari e accompagnarli sia nella fase antecedente, che successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

La pubblicazione dei bandi delle misure attivate è sempre ampiamente divulgata attraverso i siti ufficiali delle Regioni, la pubblicazione di *brochure* illustrative, l'apertura di sportelli al pubblico.

La consultazione dei siti ufficiali rappresenta senz'altro il canale più immediato per apprendere tempestivamente notizia della pubblicazione dei bandi delle misure, consultare i bandi stessi, assumere informazioni circa gli uffici competenti e relativi orari, sapere nome e recapiti dei referenti. In genere nelle pagine del PSR si trovano anche le risposte alle domande più frequenti.

Sugli stessi siti, inoltre, vengono pubblicate le graduatorie delle domande ammesse al finanziamento.

4.2.3 PSR: istruzioni per l'uso

Per quei giovani che intendano presentare domanda di aiuto a valere sulle misure del PSR, con particolare riferimento alle misure a investimento, si riportano, di seguito, alcuni semplici consigli, frutto dell'esperienza maturata in qualità di funzionario dell'Assessorato agricoltura della Regione Campania e referente delle misure: 112 "Insediamento giovani agricoltori" e 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", per la Provincia di Caserta.

In linea generale, un buon progetto è quello che il beneficiario realizzerebbe ugualmente di tasca propria, se ne avesse la disponibilità finanziaria.

Avviare *ex novo* un'attività agricola, o investire in essa, è una scelta di vita. È una decisione impegnativa e, pertanto, va ponderata con molta oculatezza, soprattutto da parte dei giovani che provengono da realtà extra-agricole.

L'aiuto comunitario certamente può e deve spingere il beneficiario a fare qualcosa in più, se in linea con gli obiettivi strategici del PSR e le priorità individuate dalle Regioni per raggiungerli, ma i progetti devono essere sempre ragionevolmente coerenti al contesto. In altri termini, la possibilità di attingere all'aiuto comunitario non deve indurre a fare progetti, e relative previsioni di spesa, sovradimensionati o, comunque, sproporzionati rispetto alle reali potenzialità aziendali, imprenditoriali, locali.

In occasione della predisposizione e presentazione della domanda di aiuto, è opportuno:

- non limitarsi alle notizie riferite da altri, ma attingere sempre alla fonte tutte le informazioni necessarie, recandosi personalmente agli uffici competenti e consultando le pagine del PSR sui siti web ufficiali.

- affidarsi a professionisti competenti, che conoscono bene il territorio, i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità offerte dal mercato.

- non affrettarsi a presentare la domanda per acquisire priorità. Le graduatorie vengono definite in base ai punteggi assegnati ai progetti e non in base all'ordine di presentazione.

- curare e verificare attentamente la completezza della documentazione e degli elaborati tecnici. Si tenga conto che, alla fine dell'istruttoria, le domande entrano a far parte di una graduatoria di merito, il che esclude, in linea generale, la possibilità di integrazione documentale.

- curare nei dettagli la descrizione dell'azienda, dell'indirizzo produttivo e delle tecniche colturali adottate.

- nella redazione della relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto, essere quanto più esaustivi possibili, mettendo bene in evidenza gli obiettivi e i risultati che si intende raggiungere.

- rispettare scrupolosamente le scadenze temporali e attenersi alle prescrizioni imposte dai bandi delle misure o richieste dall'amministrazione che attua il PSR.

I progetti, inoltre, dovrebbero:

- essere innovativi.

- avere un vantaggioso rapporto tra risultati e costi, ovvero essere economicamente sostenibili per l'azienda e non troppo onerosi per la Comunità.

- privilegiare scelte che valorizzano il territorio e le produzioni locali, in particolare le produzioni tipiche.

- tutelare o contribuire al recupero della biodiversità animale e vegetale.

- prevedere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e di tecniche di risparmio idrico.

- adottare tecniche di coltivazione biologica o integrata.
- favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza sul lavoro.

- migliorare il benessere degli animali e la salute delle piante.
- garantire e migliorare la sicurezza alimentare.
- tutelare e/o contribuire a recuperare il paesaggio naturale, architettonico e culturale dei territori rurali.

Il potenziale beneficiario, infine, dovrebbe:

- sentirsi “protagonista” del progetto presentato e parte attiva del sistema territoriale e dei suoi cambiamenti.

- migliorare il proprio livello di conoscenza, partecipando a corsi di formazione e di aggiornamento, prendendo contatto con altri imprenditori che hanno già intrapreso questa strada, visitando aziende esemplari del settore.

- comprendere il ruolo strategico ricoperto dalle aziende agricole che beneficiano degli aiuti comunitari, sia per quanto riguarda la produzione di beni materiali (produzione primaria), sia per quanto riguarda la produzione di beni immateriali (multifunzionalità dell’azienda agricola).

Nell’Appendice sono riportati i principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno dello sviluppo rurale (7, I).

VERSO LA NUOVA PAC 2014-2020

Mentre è ancora in svolgimento il PSR 2007-2013 a causa di ritardi nella spesa, con la riapertura dei bandi di importanti misure in tutte le Regioni italiane interessate, è già molto avanti la discussione per la nuova politica agricola comune (PAC).

Per quanto riguarda la riprogrammazione dei fondi 2007-2013 non ancora spesi, vi è un forte orientamento da parte dei decisori politici verso una rimodulazione, orientando le risorse in particolare sull’occupazione giovanile, le imprese e le economie locali. È bene precisare che, per i fondi FEASR (Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale), solo nelle Regioni del Sud non risultano ancora presentate ricevute all’UE per 267,5 milioni. Le risorse ci sono ma mancano le idee!

Con il 2014 avrà inizio la quinta riforma della PAC, resa necessaria soprattutto dal processo di allargamento dell'Unione europea, che vedrà a confronto 27 Stati membri, caratterizzati da agricolture e condizioni economico-sociali molto diverse tra loro.

Il dibattito, che si è aperto con le proposte della Commissione del 12 ottobre 2011, porterà alla definizione dei nuovi PSR 2014-2020.

Saranno introdotte una serie di innovazioni, ma la politica di sviluppo rurale rivestirà comunque un ruolo strategico, restando il II pilastro della PAC e conservando i tre obiettivi strategici di lungo periodo: contribuire alla competitività dell'agricoltura; alla gestione sostenibile delle risorse naturali; all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali.

L'impostazione strategica della politica di sviluppo rurale 2014-2020 non dovrebbe subire sostanziali modificazioni rispetto a quella che ha caratterizzato il periodo di programmazione 2007-2013 (misure per le imprese, per il lavoro e per il sostegno alle economie locali).

Al momento della pubblicazione della guida, non essendo ancora disponibili i nuovi piani regionali di sviluppo agricolo 2014-2020, restano utili le indicazioni e i suggerimenti fin qui esposti, soprattutto per quei giovani che non si sono mai avvalsi o confrontati con questo strumento di finanziamento e per quanti intendono utilizzare i molti fondi ancora a disposizione.

Sarà certamente utile seguire l'evoluzione del dibattito, attingendo alle notizie e agli atti consultabili soprattutto su internet, per poter cogliere tempestivamente le novità che saranno introdotte con i nuovi PSR.

4.3 *Finanziare la multifunzionalità sociale dell'agricoltura* di Rita Lombardi

L'ambiente rurale porta con sé straordinari effetti benefici per chi lo vive, lo frequenta, ne trae i frutti coltivando e prendendosi cura di ogni essere vivente.

È su questa osservazione, che potremmo quasi definire banale, scontata, che si è avviata una riflessione profonda sulle opportunità offerte dall'integrazione tra i servizi sociali, riabilitativi, educativi, formativi e l'agricoltura, portando alla nascita di interessanti innovazioni e sperimentazioni di nuovi servizi.

Nascono così le prime esperienze di multifunzionalità sociale nell'agricoltura, definita da F. di Iacovo come «l'attività che impiega le risorse dell'agricoltura e della zootecnia, la presenza di piccoli gruppi, famigliari e non, che operano in realtà agricole per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, servizi utili per la vita quotidiana e di educazione»³.

Il rapporto con la terra e con gli esseri viventi detta le regole del contratto educativo, formativo, riabilitativo, impone al formato e al formatore una rilettura del tempo, delle forze in campo, del potere e della fragilità di ciascuno, del rispetto verso la terra e i suoi ritmi, verso le persone e le loro relazioni, verso il territorio e la qualità dei suoi prodotti, verso le fragilità e la riscoperta delle diverse abilità di ciascuno.

L'agricoltura è il pretesto per rendere continue e durature le relazioni interne ed esterne, per ascoltare le tradizioni e le tipicità, per accogliere e gioire per la pioggia e le giornate di sole, per osservare l'orizzonte e riconoscere gli effetti dell'impatto dell'uomo sul mondo, per condividere il peso della fatica, l'emozione dei frutti, la convivialità del giusto tempo del riposo.

È proprio per cercare di valorizzare queste proprietà che, fin dagli anni '70, si sono diffuse esperienze di integrazione tra processi educativi o riabilitativi e mondo agricolo, portando alla nascita di orti nati accanto a comunità terapeutiche per tossicodipendenti, fattorie aperte al mondo della disabilità fisica e psichica, agriasili e fattorie didattiche.

Con maggiore lentezza, questo processo è stato accolto dalla normativa. Solo di recente, il legiferatore ha incluso nella diversificazione dell'agricoltura anche l'avvio di attività socio-assistenziali, educative e didattiche. L'agricoltura può cioè aprirsi e offrire servizi educativi, didattici, terapeutici, di inserimento sociale e lavorativo rivolto a bambini, studenti, portatori di handicap, anziani, persone che hanno bisogno di un periodo di rigenerazione e/o svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della l. 381/1991⁴.

³ F. di Iacovo, *Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori*, Franco Angeli, Milano 2008, p. 14.

⁴ Si riporta testualmente il primo capoverso dell'art. 4 della l. 381/1991: «Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si consi-

L'avvio di tali funzioni richiede l'acquisizione di competenze nuove e spesso può implicare il dotarsi di personale specializzato, che possa accogliere, seguire, e in alcuni casi, prendere in carico le persone ospitate.

Si tratta di attività che si affiancano al lavoro agricolo e che spesso coinvolgono direttamente l'agricoltore. Traggono la loro forza dall'essenza stessa dell'agricoltura: luogo di impegno produttivo verificabile che deve fare i conti con lo scorrere del tempo, con i fattori ambientali, con i processi di riproduzione della natura (nascita, crescita, maturazione, morte), con la gratuità con cui quest'ultima offre i suoi frutti, con la riconoscenza e l'affetto che gli animali rivolgono a chi se ne prende cura, con la qualità dell'aria e del cibo.

Tutti questi aspetti sono spesso usati come strumento terapeutico e/o educativo, nei percorsi di crescita di cittadini consapevoli e nei percorsi di emancipazione e inserimento.

Le aziende che hanno spinto in questa direzione hanno prodotto le seguenti tipologie di servizi:

- fattorie sociali, fattorie che si pongono l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati;
- orti sociali;
- fattorie didattiche, nelle quali si avviano percorsi educativi e didattici volti a promuovere il rapporto con la natura e tramandare tradizioni e abilità;
- agrinido o agriasilo, luoghi che promuovono i percorsi educativi in ambiente rurale.

L'avvio di tali processi può essere guidato sia dall'imprenditore agricolo tradizionale, che si accompagna a professionalità del mondo del sociale e della formazione, sia dai soggetti del terzo settore che ampliano gli orti laboratoriali e per autoproduzione e avviano vere e proprie imprese agricole *non profit*.

derano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 *bis*, 47 *ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663».

Definite le linee di indirizzo nazionali, la definizione normativa dei servizi sopraelencati spetta alle regioni; pertanto nella realtà osserviamo profonde differenze definitorie nelle regioni italiane, con un quadro in continua evoluzione. Il piano strategico nazionale ha inserito la multifunzionalità dell'agricoltura indirizzata ai servizi socio educativi negli obiettivi di «miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione» e di «mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali».

Le azioni di multifunzionalità in ambito socio educativo possono essere finanziate attraverso un'ampia gamma di opportunità, che traggono risorse sia dal mercato che dagli enti pubblici, e in questo caso possono riguardare differenti capitoli di spesa dei bilanci pubblici: dalla formazione all'agricoltura, dalle politiche sociali a quelle del lavoro.

Parlare delle possibili fonti per finanziare un'idea imprenditoriale, che si basi sul mondo del mutualismo e della cooperazione in agricoltura multifunzionale, è complesso perché, passando da un tipo all'altro di soggetto giuridico adottato, o da un servizio all'altro, cambiano radicalmente le opportunità a cui poter accedere: il PSR per esempio è rivolto principalmente a cooperative agricole, molti servizi sociali richiedono la presenza di soggetti del terzo settore, alcune attività formative impongono il partenariato con enti di formazione accreditati, ecc.

È molto importante cercare alleanze sul territorio, in particolare con gli attori istituzionali chiave, radicando la propria presenza in sinergia con i soggetti, sia pubblici che privati, che programmano gli interventi territoriali. Occorre essere pronti a sperimentare, ad approfittare delle opportunità che si presentano, a partecipare a partenariati nuovi, anche con soggetti profondamente diversi per forma giuridica ed esperienza.

La multifunzionalità impone contaminazione.

Non tutte le alleanze avranno successo, ma tutte aumenteranno le reti territoriali, le *skills* dell'amministratore, il bagaglio di competenza ed esperienza della fattoria.

Molto spesso non è possibile vendere in modo privato i servizi offerti per l'incapacità del mercato di sostenerne i costi o per le particolari e notevoli esternalità positive, non remunerate attraverso un prezzo di

mercato. Offrire per esempio servizi sociali, soprattutto nell'ottica di servizi gratuiti, nei confronti delle fasce più fragili delle collettività richiede una copertura dei costi sostenuti che può essere ottenuta o attraverso il sostegno pubblico (accreditamento, convenzioni, progetti innovativi) oppure attraverso le alleanze con privati sensibili: imprenditori, fondazioni bancarie, fondazioni di comunità.

In questa fase di riduzione dei bilanci degli enti amministrativi e regionali, l'accesso diretto a finanziamenti pubblici rappresenta un nodo estremamente delicato, ma anche una fonte di opportunità: molto spesso il sistema sanitario paga prestazioni sanitarie a prezzi piuttosto elevati per servizi che non producono l'effetto desiderato in termini di reinserimento sociale, ma che creano, invece, una sorta di dipendenza quotidiana dal servizio e un perpetrarsi del costo, la cosiddetta "istituzionalizzazione del soggetto".

Molti di questi servizi potrebbero ricadere nella sfera dei servizi socio-sanitari in agricoltura, con una forte riduzione dei costi di attivazione e con significativo impatto sull'emancipazione sociale e lavorativa dei soggetti coinvolti. Penso per esempio alle opportunità offerte ai diversamente abili dall'inserimento in progetti di agricoltura sociale. In questi contesti, la persona ha la possibilità di godere del rapporto costruttivo e fruttifero con la terra e gli esseri viventi, ha la possibilità di trovare il suo ruolo nel rispetto dei propri limiti fisici e psichici, può fruire di opportunità lavorative attraverso borse lavoro, che garantiscano la giusta remunerazione dell'impegno lavorativo quotidiano.

4.3.1 Accredimento e prestazioni socio-sanitarie

La principale fonte di risorse continue e sicure è rappresentata dalla possibilità di sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati che prevedano lo scambio di prestazioni dietro corrispettivo.

L'accesso al sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e educativi avviene attraverso le procedure di accreditamento, individuate generalmente a livello regionale, nel rispetto delle linee guida nazionali.

Accreditare una struttura o un servizio impone una verifica da parte di soggetti terzi, di solito pubblici, dell'idoneità dei luoghi e degli spazi disponibili, e dell'adeguatezza delle competenze e degli strumenti utilizzati.

Un servizio accreditato riceve quindi una certificazione preziosa, che apre le porte alla possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite secondo le tariffe definite dal sistema sanitario a livello regionale.

I regolamenti per l'accreditamento, emessi dalle Regioni, definiscono i requisiti minimi che i servizi devono avere: requisiti di ordine strutturale, tecnico, di qualità organizzativa e di personale impiegato.

Mancando una chiara normativa e non essendo state definite le procedure di accreditamento nelle singole Regioni per i servizi socio-sanitari in agricoltura, molto spesso questi devono essere inseriti all'interno dei servizi socio-sanitari "classici" accreditabili con una funzione di supporto alle attività riabilitative e di reinserimento: le comunità terapeutiche, i centri diurni per disabili, le residenze per anziani possono prevedere nel "progetto socio formativo" individualizzato la complementarità di attività agricole che rinforzino e migliorino gli effetti dell'intervento.

È possibile invece accreditare, o quanto meno iscrivere in albi regionali, le fattorie didattiche, definite per legge in quasi tutte le Regioni italiane.

La Regione Veneto e la Regione Puglia sono le uniche due Regioni che hanno normato con una propria legge regionale i servizi di *pet therapy*, anche se non hanno previsto le relative procedure di accreditamento. Infine, per i servizi di fattoria sociale, la situazione è piuttosto diversificata tra le Regioni: non in tutte è stata emanata una legge specifica e ci sono ancora differenze molto forti sulla definizione adottata, per esempio, rispetto al soggetto giuridico che può intraprenderle. Negli interventi più recenti, a partire dalla l. n. 24 del 2010 della Regione Toscana, l'agricoltura sociale viene definita come «l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della l. r. 41/2005 anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali»,

accogliendo la possibilità della prevalenza ora agricola ora sociale dei promotori delle fattorie sociali⁵.

Molto interessanti sono gli esperimenti di servizi di agrinido, attività educative per l'infanzia svolte in contesto rurale. Questi rispondono alle normative strutturali e tecnico organizzative proprie delle scuole d'infanzia in genere, ma sono caratterizzati dallo svolgere le proprie attività quotidiane a contatto diretto con il mondo rurale, consentendo ai bambini di immergersi nel verde e trascorrere parte della loro giornata all'aperto.

Essere accreditato al sistema socio-sanitario non implica, di per sé, l'accesso alle risorse economiche. Occorre un ulteriore passaggio: l'invio di utenza da parte di un ente pubblico abilitato. I servizi devono cioè essere prestati nei confronti di soggetti individuati dalla pubblica amministrazione, che ne valuta le esigenze e definisce la risposta più adeguata al bisogno individuato.

4.3.2 Convenzioni per il reinserimento lavorativo

Chi si pone l'obiettivo dell'inserimento lavorativo in agricoltura deve provare a interloquire con la filiera delle istituzioni territoriali che programmano i servizi sociali, i servizi formativi e quelli del lavoro: comuni, ambiti territoriali, comunità montane, riserve e parchi.

Alla fine di un periodo di presa in carico e riabilitazione, gli operatori dei servizi socio-sanitari si pongono il problema di accompagnare verso l'autonomia economica e lavorativa l'ospite accolto: il ragazzo disabile, il tossicodipendente in fase di emancipazione, il detenuto ammesso alle misure alternative, i minori in area amministrativa o penale alla fine del proprio percorso di studi.

L'agricoltura sociale può rappresentare una risposta, ma non può assumere su di sé i costi della minore capacità produttiva del lavoratore

⁵ Si tratta dei soggetti che la legislazione regionale riconosce quali appartenenti al terzo settore.

che sta inserendo. Una minore capacità dovuta alla lontananza dai ritmi di lavoro per lungo tempo, a ridotte capacità fisiche o psichiche, a livelli di istruzione spesso poco elevati.

L'inserimento richiede, quindi, un accompagnamento d'intensità decrescente nelle varie fasi di avvicinamento al nuovo impegno: la fase iniziale è molto delicata e richiede la presenza costante sia di un tutor tecnico che fornisca le competenze proprie del lavoro da compiere, sia di un operatore esperto del reinserimento sociale e lavorativo, che possa sostenere l'individuo nelle sue fragilità. Nelle fasi successive si allenta l'accompagnamento e si riduce, ma non si annulla, il differenziale di produttività tra lavoratori svantaggiati e normodotati.

Il legislatore ha inteso risarcire di questo deficit produttivo le aziende che per mission istituzionale operano nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: le cooperative sociali di tipo B hanno diritto all'abbattimento a zero degli oneri contributivi e previdenziali per i contratti di dipendenza stipulati con i soggetti definiti dal citato art. 4 della l. 381/1991.

Per favorire l'avvio al lavoro dei soggetti più fragili, è affidato agli enti pubblici, e in minor parte ad alcuni soggetti del terzo settore, la possibilità di promuovere e stipulare convenzioni tra più soggetti, volte a incrementarne l'occupazione.

Le convenzioni possono seguire due strade:

- l'affidamento di servizi produttivi a cooperative sociali di tipo B;
- il finanziamento di programmi di inserimento socio lavorativo.

Rispetto alla prima strada, l'art. 5 della l. 381/1991, così come modificato dall'art. 20 della l. 52/1996, prevede la possibilità per gli enti pubblici di affidare direttamente, derogando alle norme sugli appalti pubblici, servizi a cooperative sociali di tipo B, nel rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti europei. Nell'affidamento l'ente pubblico può chiedere che l'attività affidata garantisca l'occupazione di un certo numero di soggetti svantaggiati.

Possono essere affidati tutti i tipi di produzione o servizi, a eccezione dei servizi socio-sanitari e educativi.

Ben si prestano quindi a essere affidati servizi di manutenzione del verde pubblico, di pulizia dei boschi e dei sentieri ecc.

Alcuni comuni hanno recepito questa norma nei propri regolamenti di gestione, garantendo che almeno una quota minima di risorse del proprio bilancio sia affidata direttamente a cooperative sociali di tipo B.

In riferimento alla seconda strada, i comuni e/o gli ambiti territoriali e/o le istituzioni regionali, insieme ai centri per l'impiego territoriali, possono sottoscrivere convenzioni con soggetti che promuovono percorsi di inserimento al lavoro, quali i tirocini formativi e le borse lavoro.

Per rispondere all'interesse della Commissione europea, che nella Strategia Europa 2020 ha segnalato la necessità di promuovere e garantire il tirocinio come canale prioritario di accesso al lavoro, la conferenza Stato-Regioni, del 24 gennaio 2013, ha presentato le linee guida per l'armonizzazione dello strumento a livello nazionale.

I tirocini formativi rappresentano un'opportunità per favorire il *matching* tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo un periodo di formazione in azienda che, secondo la normativa vigente, può anche non essere remunerato. Questo punto è in fase di modifica; infatti, l'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 ha previsto un rimborso minimo al tirocinante di almeno 300 € al mese. Tale modifica entrerà in vigore nel momento in cui le Regioni o le Province autonome recepiranno le nuove regole nel loro ordinamento.

Possono attivare i tirocini i servizi per l'impiego, le agenzie regionali per il lavoro, le istituzioni scolastiche e universitarie e le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali.

L'attivazione avviene attraverso la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante (aziende con almeno un dipendente), nella quale si definiscono i dettagli organizzativi, si individuano le coperture assicurative, la durata, il tutor aziendale e gli obiettivi previsti. A essa si allega il progetto formativo individualizzato.

La durata massima prevista per legge cambia a seconda del soggetto accolto: varia da un massimo di 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento a un massimo di 12 mesi per i tirocini rivolti a neolaureati, neodiplomati e soggetti svantaggiati (le linee guida, dettate dall'accordo Stato-Regioni, hanno modificato i tempi massimi per l'inserimento di neolaureati o neodiplomati a 6 mesi).

Eccezione è fatta per i portatori di handicap, che possono arrivare a rimanere in azienda in formazione per un massimo di 24 mesi.

I soggetti promotori possono prevedere l'erogazione di borse lavoro ai tirocinanti e garantire il rimborso delle spese sostenute dall'azienda ospitante per il tutor aziendale.

4.3.3 *Convenzioni con imprese*

La legge Biagi, l. 30/2003 e il relativo decreto di attuazione (273/2003) hanno introdotto e normato una profonda innovazione nelle regole che disciplinano il collocamento mirato dei disabili nel mercato del lavoro. In particolare, la legge favorisce l'attribuzione di commesse a cooperative sociali di tipo B da parte di imprese private soggette ai vincoli della l. 68/1999.

Le imprese tenute all'obbligo di assumere direttamente un soggetto iscritto al collocamento mirato, ai sensi della l. 68/1999, possono derogare a tale obbligo destinando commesse a cooperative sociali di tipo B che occupano soggetti svantaggiati, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 12 *bis*.

«Le convenzioni di inserimento lavorativo sono finalizzate all'assunzione di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario da parte di cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali (soggetti destinatari), ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. La stipula delle convenzioni di inserimento lavorativo non può essere inferiore a 3 anni»⁶.

Purtroppo a oggi tale strumento non è stato interpretato dalle aziende come un'opportunità, ed è stato adottato solo in pochi casi. Eppure le aziende potrebbero trovare ristoro nel non assumere direttamente lavoratori con handicap trasferendo tale obbligo su soggetti che hanno

⁶ Tratto dalla sesta relazione al parlamento sull'attuazione della l. 12 marzo 1999, n. 68, pag. 43.

RICHIESTA SGRAVI AI SENSI DELL'ART. 4 L. 381/1991

Per ottenere gli sgravi previsti dall'art. 4 della L. 381/91 occorre far riferimento alla circolare INPS n. 296 del 1992.

Quota di esonero: totale. Esonerata anche del contributo a carico del lavoratore.

Chi ne ha diritto:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali: percentuale d'invalidità minima richiesta 45%, certificata da amministrazione pubblica;
- ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, alcolisti, tossicodipendenti: la loro situazione di persone svantaggiate dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalle strutture del servizio sanitario nazionale da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare: tale condizione deve risultare da documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione competente;
- condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione: la condizione dovrà essere certificata dall'amministrazione giudiziaria di competenza

Caratteristiche del datore di lavoro:

- cooperativa sociale di tipo B (caratterizzate dalla finalità di promuovere il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate);
- almeno il 30% di lavoratori della cooperativa deve essere un soggetto svantaggiato.

Adempimenti amministrativi: occorre produrre alla competente sede dell'INPS:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- certificato d'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative;
- dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo.

Le sedi INPS provvedono ad attribuire alle cooperative richiedenti il codice di agevolazione "5N" che consente l'accesso alla riduzione a zero dei contributi.

maggiore capacità di prenderli in carico, accompagnandoli nel processo di inserimento e garantendo migliori condizioni ambientali.

Stimolare le aziende, aiutarle a adempiere ai propri doveri, promuovendo la collaborazione con cooperative sociali, rappresenta una grande opportunità per chi attraverso la cooperazione intende garantire anche l'occupazione di soggetti svantaggiati.

Un ruolo importantissimo è, quindi, affidato alle cooperative sociali: incrociare le aziende e invitarle ad affidar loro commesse triennali che consentono:

- alla cooperativa sociale
 - di avere una commessa stabile per 3 anni, consentendo l'occupazione di nuovi soggetti e fatturato garantito;
 - di usufruire degli sgravi previsti per i lavoratori svantaggiati;
- alle aziende
 - di adempiere agli obblighi della l. 68/1999 senza assumere direttamente;
 - di ricevere in cambio una prestazione di servizi di cui hanno bisogno;
 - di scegliere allo scadere della convenzione se rinnovare la convenzione in essere o assumere la persona inserita in cooperativa, ormai formata ai ritmi e alla tecnica del lavoro da svolgere.

Definito l'accordo tra l'azienda e la cooperativa sociale, la convenzione viene stipulata insieme al collocamento mirato di competenza, che ne verifica e sancisce l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge.

4.3.4 La ricerca di finanziamenti *ad hoc*: partecipazioni a bandi

Ottenere risorse attraverso finanziamenti *ad hoc*, progetti presentati su singoli bandi, è una procedura a volte complessa che spesso richiede il lavoro di un'*équipe* di professionalità diverse: dall'esperto scientifico al progettista, dall'amministrativo al legale. Molte sono anche le società consulenza che sostengono le aziende in questa fase. La consulenza esterna rappresenta una soluzione che può essere adottata nelle lavo-

razioni ordinarie o per le aziende che muovono i primi passi in questa direzione, ma è una funzione così strategica che io credo vada tenuta il più possibile sotto il controllo diretto della direzione aziendale.

I bandi rappresentano un *mare magnum* colmo di settori e riferimenti economici, modalità e vincoli di partecipazione, caratteristiche e requisiti minimi.

Sono tanti i soggetti che a vario titolo emettono bandi che finanziano progetti innovativi, affidano servizi, promuovono lo sviluppo di attività di ricerca, incentivano il lavoro in settori di interesse nazionale e territoriale, quali turismo, agricoltura, riqualificazione urbana.

Molto spesso si richiede la presentazione di un progetto articolato su analisi del contesto e dei soggetti che intendono operare, sull'individuazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere, sul *target* di riferimento, le modalità di monitoraggio delle attività e i risultati attesi. In alcuni casi, occorre aggiungere anche il piano finanziario dell'intervento, che deve contenere le voci di spesa che si prevede di sostenere per la realizzazione del progetto. Si tratta di uno strumento di previsione, ma è abbastanza vincolante perché le modifiche in fase di implementazione non sono facili, ma sono assoggettate spesso ad autorizzazione formale.

È importante avere una buona idea, innovativa, e saperla descrivere bene, valorizzandone i punti di forza, avendo chiare le difficoltà, i problemi e le strategie per affrontarli.

Costruire una rete, tuttavia, rimane il nodo strategico dell'avvio al finanziamento di nuove attività imprenditoriali: per affrontare il mercato, le piccole realtà hanno bisogno di una rete di sostegno che

- permetta di ottimizzare i costi trasversali di gestione, i processi di acquisto e vendita, la promozione e l'attribuzione di marchi di qualità;
- consenta di sostenere i costi dell'attività di ricerca e sviluppo;
- sia in grado di offrire risposte complesse e articolate, dotate di grande specializzazione;
- supporti la ricerca di bandi e altre opportunità e ne produca la documentazione necessaria;
- consenta alle imprese piccole e nuove di acquisire esperienza e requisiti richiesti per la partecipazione.

Per essere aggiornati in tempo reale sulle opportunità e sui bandi, è utile consultare regolarmente siti istituzionali e iscriversi alle relative *newsletter*.

Negli ultimi anni, alla luce della crisi dei sistemi occupazionali classici, sia pubblici che privati, grande attenzione è stata posta alla promozione dell'occupazione soprattutto per quelle fasce di popolazione maggiormente escluse dal mercato del lavoro: giovani, donne, disoccupati over 50 ecc.

Si tratta di una categoria specifica di bandi che non prevedono il pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento di un servizio o la produzione di beni, ma che agiscono riducendo il costo del lavoro per favorire l'occupazione di particolari categorie di lavoratori. A essi si può accedere per garantire ai soci e ai lavoratori della cooperativa migliori contrattualità e maggiori garanzie socio previdenziali.

4.3.5 *La responsabilità sociale d'impresa*

Di grande interesse e in fase di espansione è il concetto di responsabilità sociale d'impresa, definito nel Libro verde della Commissione europea, edito nel 2001, come: «L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate».

Le imprese socialmente responsabili integrano le politiche manageriali con obiettivi di natura sociale e/o ambientale, nell'ottica della coesione e della sostenibilità territoriale.

Gli effetti di tali scelte producono miglioramenti importanti per l'azienda: sia in riferimento al clima aziendale interno, aumentando i livelli di competitività e produttività dell'azienda, che nei confronti del proprio mercato, incrementando la fidelizzazione dei clienti e il posizionamento delle imprese sul mercato.

La responsabilità sociale è una preoccupazione che chi avvia percorsi di multifunzione sociale in agricoltura ha avvertito e sta affrontando o direttamente o attraverso quelle che vengono definite "SSR – Shared Social Responsibility", reti di organizzazioni *profit* e senza scopo di lucro.

Evidenziare il proprio impegno e sottolineare l'impatto delle proprie politiche aziendali sul benessere del territorio e della comunità di riferimento è una leva importante per definire il giusto piano di marketing aziendale e provare a posizionare il proprio prodotto, differenziandolo significativamente da quello delle altre aziende concorrenti.

4.3.6 Fondi interprofessionali paritetici per la formazione continua

Per favorire il continuo aggiornamento del personale presente in azienda, con la l. 388/2000 (legge finanziaria 2001) sono stati istituiti i fondi interprofessionali paritetici. L'art. 118 così li definisce: «Al fine di promuovere [...] lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di accusabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". [...] I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree»⁷.

Si tratta cioè di fondi di categoria, o anche multisettore, ai quali è dedicata una parte delle risorse che le aziende versano all'INPS all'interno dei contributi mensili per dipendenti, destina al finanziamento di piani di formazione individuali e/o collettivi per i lavoratori.

L'adesione al fondo è priva di costi per l'azienda. In pratica, ogni mese l'azienda all'interno del proprio versamento DM10 (contributi previdenziali mensili sui dipendenti) trasferisce all'INPS anche una quota, pari allo 0,3%, destinata al finanziamento della formazione.

L'azienda può scegliere a quale fondo di categoria, di settore o multisettore, intende aderire.

⁷ Estratto dall'art. 118 comma 1 l. 388/2000.

L'INPS bimestralmente versa al fondo scelto dall'azienda la quota calcolata sui propri contributi aziendali.

In questo modo si forma un accantonamento di risorse che le aziende possono utilizzare per i piani formativi aziendali, settoriali o territoriali.

Le modalità di finanziamento dei piani di formazione variano: ciascun fondo norma l'accesso alle risorse con proprie regole.

In generale, l'accesso avviene attraverso:

- il conto formativo aziendale: rende disponibili all'azienda, presentando un piano di formazione, una quota cospicua (tra il 70 e l'80%) delle risorse versate dall'azienda stessa al fondo;

- i *voucher* formativi individuali: consente all'azienda di richiedere, in genere a sportello, *voucher* per finanziare la formazione di singoli lavoratori per specifiche esigenze formative;

- gli avvisi e i bandi: consentono di partecipare in forma singola e/o associata al finanziamento di progetti formativi, secondo le regole definite dall'avviso.

L'adesione ai fondi avviene esclusivamente mediante flusso mensile Uniemens all'INPS, inserendo la sigla del fondo scelto nella sezione "Denuncia aziendale".

4.3.7 Conclusioni

La scelta di cooperare, di costruire con altri soci la propria azienda cooperativa non può nascere dalla possibilità di accedere a fondi o finanziamenti, ma può comunque essere accompagnata da questi ultimi. Cooperare porta con sé importanti implicazioni dal punto di vista della modalità organizzativa del lavoro e del tempo, delle politiche di *management* e di *mission* aziendale, con vincoli distributivi sugli utili, oltre che sul rispetto di rapporti salariali.

Cooperare è la scelta di mettere al centro il proprio lavoro come dote, come capitale sociale; è mettere in pratica l'articolo 1 della nostra Costituzione: "fondare sul lavoro", sul lavoro a misura delle persone, su un lavoro che non intende adeguarsi alle regole della flessibilità e della

precarietà e che chiede di essere principio fondante intorno al quale l'economia deve muoversi.

4.4 *Finanza etica e microcredito* di Andrea Baranes

4.4.1 *Finanza e impatti su agricoltura e cibo*

La finanza dovrebbe essere uno strumento al servizio dell'economia e dell'insieme della società. Il suo obiettivo dovrebbe semplicemente essere quello di mettere in relazione chi ha un risparmio e chi ha bisogno di soldi, valutando i rischi e gli impatti di ogni possibile finanziamento o investimento. Oggi questo fondamentale ruolo sociale è andato in massima parte smarrito. Gran parte del sistema finanziario si è trasformato da mezzo a fine, con l'unico obiettivo di ricavare soldi dai soldi nel più breve tempo possibile.

Questo è vero in particolare quando pensiamo al cibo e alla terra. Per capire il funzionamento della speculazione, vediamo brevemente cos'è successo a cavallo del 2008, dopo lo scoppio della crisi finanziaria. Enormi capitali sono fuggiti dai mercati finanziari "tradizionali" (azioni, obbligazioni e altri titoli), alla ricerca di investimenti più sicuri e più remunerativi. Il bene-rifugio per eccellenza è l'oro. In condizioni normali esiste una domanda d'oro, legata all'industria o ai gioiellieri, e un'offerta. Domanda e offerta determinano il prezzo sul mercato. Se però qualcuno inizia a comprare oro come investimento finanziario la domanda aumenta, il che porta a fare salire il prezzo. L'aumento del prezzo attira altri investitori e speculatori, e il fenomeno si auto-amplifica finché il prezzo diventa enormemente alto, ovvero si crea una bolla finanziaria. Questo finché qualcuno non inizia a vendere, magari in seguito a un fenomeno in sé limitato, e parte il processo inverso: scoppio della bolla, ondate di vendite e prezzo in picchiata. In tutto questo processo sia i produttori sia i consumatori si trovano in balia delle montagne russe della speculazione.

Oggi lo stesso avviene con i prezzi del cibo. Sempre a cavallo del 2008, il prezzo del grano e del mais è raddoppiato nel giro di pochi mesi. In questo periodo non c'è stato nessun evento atmosferico estremo, siccità o inonda-

zione, che possa giustificare l'andamento dei prezzi. Si è trattato di una bolla finanziaria e speculativa che ha causato impatti devastanti tanto sui piccoli produttori e sui contadini quanto sui consumatori, in particolare nei Paesi più poveri del pianeta. Senza entrare nei dettagli tecnici, gli strumenti finanziari che consentono di speculare sul prezzo del cibo e delle materie prime sono i derivati. Strumenti nati per fornire un'assicurazione contro i rischi, ma che sono oggi utilizzati nella stragrande maggioranza dei casi come scommesse sul prezzo futuro di qualsiasi cosa, dal petrolio al grano alle altre materie prime, fino alla possibilità di scommettere sul fallimento di intere nazioni⁸.

Questi fenomeni speculativi non riassumono certo tutti gli impatti che la finanza può avere sui mercati agricoli. Pensiamo al crescente fenomeno del *land grabbing*, o accaparramento di terre. Speculatori investono su terreni coltivabili unicamente nella speranza di vedere il prezzo salire per poi rivenderli. Vengono ignorati o violati i diritti delle comunità che gestiscono e coltivano quelle terre, così come viene ignorato ogni impatto sociale, ambientale o economico nell'utilizzo della terra. Il fenomeno interessa principalmente i Paesi più poveri del mondo e ha subito una pesante accelerazione negli ultimi anni, nuovamente anche a causa dell'esplosione della crisi finanziaria che ha portato i capitali finanziari alla ricerca di differenti opportunità di investimento. L'aumento di produzione di biocarburanti è un ulteriore processo che sta accelerando il *land grabbing*, sottraendo terreni alle produzioni agricole in favore dei più remunerativi combustibili⁹.

In Italia il fenomeno dell'accaparramento di terre è ancora relativamente limitato, anche se può essere ricollegato a un processo che sta avendo enormi impatti sull'agricoltura e l'accesso alla terra: la perdita di terreni agricoli a causa della cementificazione del territorio e della trasformazione di superfici agricole in aree industriali e edificabili.

⁸ Per maggiori informazioni vedere schede *Capire la finanza – Scommettere sulla fame. Crisi finanziaria e speculazione su cibo e materie prime*, a cura di Andrea Baranes, disponibile sul sito della Fondazione culturale responsabilità etica, www.fcire.it

⁹ S. Liberti, *Land Grabbing – Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo*, Minimum fax, 2010.

4.4.2 *Cenni storici sulla finanza etica*

A fronte di tali impatti, e più in generale dell'emergere di una finanza fine a sé stessa, negli ultimi decenni è emerso un modello di finanza etica e alternativa che si differenzia nettamente dall'attuale sistema finanziario.

In realtà, già nei secoli scorsi, la nascita delle casse di credito cooperativo e delle casse rurali vuole rispondere in primo luogo alle difficoltà di accesso al credito per una larga fetta della popolazione, ovvero è un'offerta che si rivolge ai "non bancabili" per il sistema tradizionale¹⁰.

Nel XIX secolo si costituiscono in Italia le prime casse di mutuo soccorso. In un periodo in cui i diritti dei lavoratori erano molto meno sviluppati e non esistevano sindacati, i lavoratori hanno costituito delle casse comuni nelle quali ognuno versava una piccola cifra. Se un lavoratore perdeva il posto, si ammalava o doveva affrontare altre difficoltà, poteva attingere alle risorse della cassa comune e superare in tale modo i propri problemi, il che gli permetteva poi di rientrare nel mondo del lavoro e di restituire il prestito contratto con la cassa. L'aspetto rivoluzionario alla base di tali esperienze è che il denaro, da sempre una delle maggiori fonti di esclusione e di conflitto sociale, diventa al contrario un mezzo per rafforzare i legami sociali, la solidarietà tra lavoratori e la mutualità.

Anche sulla scorta di tali esperienze, negli anni '70 dello scorso secolo nascono le prime MAG o Mutue di Auto Gestione. Si tratta di cooperative finanziarie che raccolgono risparmio ed erogano prestiti unicamente presso i propri soci. Nuovamente l'idea alla base è quella di creare percorsi virtuosi di mutualità, in cui chi presta il denaro, chi riceve il denaro e chi decide condizioni e modalità dei prestiti sono in realtà le stesse persone. Le MAG nascono come risposta all'esclusione dall'accesso al credito, e più in generale alla mancanza di trasparenza, e alle condizioni imposte da gran parte del sistema bancario tradizionale. In Italia nel 2012 esistono diverse MAG, e altre sono in via di costitu-

¹⁰ Sulla storia della finanza etica consultare la scheda *Capire la finanza – La finanza etica*, a cura di Riccardo Milano, disponibile sul sito della Fondazione culturale responsabilità etica, www.fcree.it.

zione. Operano su scala locale e sono saldamente radicate nel territorio dove vivono e operano i soci.

Negli anni '90 alcune modifiche di legge rendono molto più complessa l'attività di queste cooperative, in particolare riguardo ai requisiti patrimoniali necessari per operare. Alcune decidono di adattarsi alle nuove disposizioni legislative, e come accennato operano tutt'oggi. Alcune delle MAG, assieme a molte altre organizzazioni e reti della società civile italiana, decidono di intraprendere il percorso per la costituzione di una vera e propria banca. Nasce la Cooperativa verso la banca etica, che porterà alla nascita, a fine anni '90, di Banca etica.

Banca etica offre tutti i servizi normalmente offerti dagli altri istituti di credito (conti correnti, bancomat, *internet banking* e via discorrendo), ma con alcune differenze fondamentali. Oltre al rifiuto di qualsiasi attività speculativa, i settori di intervento sono ben delimitati: dalla cooperazione sociale al sostegno allo sviluppo, dalla promozione della cultura e del commercio equo e solidale al sostegno dell'agricoltura biologica o dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. In poche parole i progetti finanziati sono unicamente quelli con una ricaduta sociale e ambientale positiva.

L'obiettivo non è la massimizzazione del profitto ma il bene comune, ovvero quello dell'insieme della società. Banca etica è oggi di proprietà di oltre 40.000 soci tra persone fisiche e persone giuridiche, ognuno con lo stesso diritto di voto in assemblea, in base al principio "una testa un voto", radicalmente differente dalla modalità di funzionamento dei grandi gruppi bancari, costituiti come società per azioni e in cui il potere dipende non dalle persone ma dal capitale¹¹.

4.4.3 *Principi e caratteristiche della finanza etica*

In Europa esistono diversi esempi di banche etiche o alternative. Ognuna ha un proprio modello, frutto del percorso culturale e sociale che ha portato alla loro creazione. Per fare alcuni esempi, in Olanda,

¹¹ Banca etica: www.bancaetica.it.

dove la questione dei cambiamenti climatici è centrale, la finanza etica è intesa principalmente come sostegno all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. In Francia, dove è forte la tradizione sindacale e sociale, tali istituti si dedicano principalmente alla creazione di "buoni" posti di lavoro. In Italia, visto il percorso promosso da associazioni e cooperative, è naturale l'identificazione, alla sua nascita, di Banca etica come "banca del terzo settore". Negli anni successivi vengono ampliati gli ambiti di intervento. Non solo il *non profit*, che rimane comunque centrale, ma come accennato anche alcuni settori *profit* quali le energie rinnovabili o l'agricoltura biologica e i finanziamenti alle persone fisiche¹².

Se fattori sociali e culturali portano a diversi modelli di finanza etica, è possibile identificare delle caratteristiche comuni. Alcune sono legate alla *governance* e ai meccanismi di partecipazione, ovvero in qualche modo a un livello più "interno" alla banca: come garantire democrazia e partecipazione interne, quali relazioni con i clienti, e via discorrendo. Altre riguardano invece l'attività della banca e il suo impatto sull'insieme della società.

A monte di queste caratteristiche, la finanza etica esclude l'uso di paradisi fiscali, di operazioni speculative, e così via. Tutte le risorse sono fortemente legate all'economia reale. Questa distinzione non è così evidente, tenuto conto che la maggior parte di ciò che oggi chiamiamo finanza non fornisce credito o finanziamento per l'agricoltura, industria e servizi. Paradossalmente, la caratteristica rivoluzionaria della finanza etica è prima di tutto nel fare semplicemente quello che dovrebbe fare la finanza: un punto di incontro tra risparmiatori e clienti, uno strumento al servizio dell'economia e della società, favorendo la corretta allocazione del capitale. È la maggior parte del sistema finanziario ad aver completamente perso questo ruolo, trasformandosi in un "casinò per ricchi".

L'obiettivo della finanza etica non è la massimizzazione del profitto, ma favorire l'interesse di tutta la società. Il profitto deve essere il risul-

¹² Per maggiori informazioni sulle diverse esperienze di finanza etica presenti in Europa, vedi il sito della Federazione europea delle banche etiche e alternative: www.febea.org.

tato di quelle azioni che producono un beneficio comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti coinvolti nella sua creazione. Al tempo stesso l'efficienza è considerata parte della responsabilità, in quanto contribuisce a un uso responsabile e razionale delle risorse.

La finanza etica ritiene l'accesso al credito un diritto umano e presta particolare attenzione ai "non bancabili", sottolineando l'importanza e la necessità di facilitare l'accesso al credito, in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, per metterle in grado di sviluppare i propri progetti. In altri termini, i pilastri su cui è fondata l'idea della banca etica sono la persona e non il capitale, l'idea e non gli azionisti, il ritorno equo sugli investimenti e non la speculazione¹³.

4.4.4 *Trasparenza e partecipazione*

Le banche cooperative adoperano per la partecipazione alle assemblee dei soci il principio di "una testa un voto" nelle assemblee, garantendo lo stesso peso a tutti, indipendentemente dal capitale investito. Alcune banche vanno anche oltre nel promuovere la partecipazione dei loro soci e non solo durante l'assemblea. Banca etica, in Italia, alla fine del 2012 ha più di 40.000 soci, organizzati in oltre sessanta circoscrizioni locali in tutta Italia, ognuna con la propria assemblea in cui vengono eletti i rappresentanti locali. Alcuni di questi, opportunamente formati, hanno poi il compito di realizzare una valutazione sociale e ambientale di tutte le richieste di prestito che giungono a Banca etica in un determinato territorio. Questa seconda valutazione va in parallelo con la tradizionale istruttoria economica che tutte le banche devono realizzare per valutare il rischio di credito.

Questo approccio unico nel suo genere da un lato favorisce la partecipazione e un forte legame con il territorio, dall'altro rappresenta un controllo diretto dei soci sull'attività della banca, garantendo che tutti

¹³ Per altre informazioni sulla finanza etica e forme di risparmio alternative vedi: M. Gallicani, *Manuale del risparmiatore etico e solidale*, Edizioni altreconomia, 2012.

i prestiti concessi rispettino i principi sociali e ambientali sui quali si fonda la stessa banca. In maniera altrettanto importante, si stabilisce un rapporto diretto tra soci, clienti, creditori e debitori, favorendo un'idea di mutualità e di reciproca fiducia.

La trasparenza è un altro principio fondamentale nella stessa direzione. Banca etica è l'unica banca in Italia, e una delle pochissime al mondo, a pubblicare sul suo sito web l'elenco completo di tutti i prestiti erogati ad associazioni, cooperative e altre imprese, insieme ad alcuni dettagli sul prestito stesso, a partire dall'importo. Un motore di ricerca sul sito web della banca permette di cercare i finanziamenti erogati in una specifica regione, in un determinato anno o in uno specifico settore.

4.4.5 Valutare gli impatti positivi e negativi

Come accennato, i progetti finanziati da Banca Etica sono solo quelli che prevedono impatti sociali e ambientali positivi. In altri termini, la finanza etica esamina le conseguenze non economiche delle attività economiche.

Nell'applicazione di questo principio, sia criteri negativi o di esclusione che criteri positivi o di selezione possono essere presi in considerazione. Storicamente, i primi casi sono stati legati all'esclusione di attività considerate "non etiche", quali la produzione e il commercio di armi, la pornografia, il gioco d'azzardo e così via. Andando oltre tale approccio, diverse banche etiche applicano criteri positivi di selezione, concentrando la propria attività in alcuni settori specifici, come l'agricoltura biologica, le energie rinnovabili, la cooperazione internazionale, il commercio equo e così via.

Secondo alcuni critici, questo approccio si rivela debole soprattutto per la soggettività del concetto di etica. Per citare un esempio, i preservativi sono raccomandati nella prevenzione delle malattie veneree, ma possono essere "immorali" per un cattolico, così come il vino biologico può esserlo per un musulmano. Spingendo questo argomento all'estremo, la produzione di armi, come qualsiasi altra attività, non

deve essere esclusa a priori, perché ognuno ha una propria etica e può giudicare moralmente accettabile una produzione o un'altra in base a propri parametri.

In risposta a questa relatività si è sviluppato un approccio basato su un'analisi dei modi in cui viene fabbricato il prodotto o servizio e non sul prodotto stesso. In questo caso, seguendo un principio di esclusione si evitano le aziende che violano i diritti dei lavoratori o la libertà di associazione, inquinano e via discorrendo. Al contrario, l'approccio positivo si concentrerà sulle imprese particolarmente meritevoli dal punto di vista della tutela dei diritti umani, dei lavoratori, dei gruppi vulnerabili, o per l'attenzione alle tematiche ambientali.

In una visione a tutto campo della finanza etica, i due approcci, quello basato sul prodotto e quello basato sulla produzione, lungi dall'escludersi a vicenda devono essere visti come complementari. Da un lato la produzione di beni e servizi deve rispettare i principi normativi e le convenzioni internazionali, mentre dall'altro è altrettanto importante che i prodotti non violino i principi morali di ogni individuo che vuole prendere decisioni di investimento in conformità con la propria etica. In questo contesto, la trasparenza è ancora una volta la parola chiave per consentire a qualsiasi investitore di fare le proprie scelte in piena consapevolezza.

4.4.6 *Altri strumenti finanziari legati alla terra*

La finanza eticamente orientata non rappresenta l'unico strumento per investire in accordo con i propri principi e con un'attenzione alle ricadute sociali e ambientali. Riguardo al tema della terra, in particolare, negli ultimi anni diversi esperimenti hanno provato a realizzare forme di cooperazione e di mutualità finalizzate a consentire l'accesso alle terre coltivabili.

Una delle più conosciute è probabilmente la francese *Terre de liens*, operativa ormai da diversi anni con l'obiettivo di raccogliere risparmi dalle famiglie e utilizzarli per l'acquisto di terreni che vengono poi dati

in affitto a contadini. Alla fine del 2011 l'iniziativa aveva coinvolto oltre 6.500 persone per un investimento complessivo vicino ai 5 milioni di euro, che ha consentito l'acquisto di circa 2.500 ettari di terreni¹⁴.

Su scala molto più piccola, anche la MAG2 di Milano ha messo in campo un progetto chiamato "Col cavolo che ti finanzia", finalizzato alla raccolta di risparmio da parte dei consumatori organizzati in alcuni gruppi di acquisto solidale (GAS) destinato a fornire credito, in particolare prefinanziamenti, a realtà contadine che riforniscono gli stessi GAS¹⁵.

Nel 2012, sempre in Italia, su iniziativa di diverse organizzazioni della società civile si è svolto il progetto "Un fondo per la terra"¹⁶. La prima fase consiste in una ricerca finalizzata alla costruzione di uno strumento finanziario *ad hoc*, che faciliti la raccolta di risparmio da destinare all'accesso alla terra. Alcune caratteristiche salienti del progetto sono il destinare i terreni acquistati a persone o organizzazioni che si impegnano a produrre sul lungo periodo, in modo ambientalmente sostenibile (agricoltura biologica), per rifornire principalmente le zone limitrofe (agricoltura "a km zero") e mantenendo la proprietà della terra indivisibile e vincolata all'utilizzo agricolo. In pratica una risposta dal basso che va nella direzione diametralmente opposta al fenomeno del *land grabbing*, che vede nella terra un investimento finanziario di breve periodo finalizzato alla realizzazione di un profitto. L'idea di coinvolgere sia i cittadini-risparmiatori-consumatori sia i contadini-utilizzatori-produttori rientra nuovamente in un'idea di cooperazione e sostegno reciproco che vada nell'interesse di tutti gli attori in gioco.

Un modello analogo è quello dei gruppi di acquisto terreni o GAT¹⁷, in cui spesso sono direttamente le persone interessate a coltivare la terra a mettersi insieme per raccogliere tra di loro il capitale necessario, anche se esistono casi in cui i consumatori provano a raccogliere il capitale necessario per poi affidare la gestione della terra a degli agricoltori.

¹⁴ *Terre de liens*: www.terredesliens.org.

¹⁵ Sul funzionamento dei gruppi di acquisto solidale: www.retegas.org.

¹⁶ Un fondo per la terra: www.bancaetica.it/blog/un-fondo-per-terra.

¹⁷ Gruppi di acquisto terreni: www.gruppoacquisto terreni.it.

Un altro esempio ancora è quello di Campi aperti, nel bolognese, in cui nuovamente i principi fondanti sono quelli di una messa in comune delle risorse finanziarie in modo da permettere l'accesso alla terra agli agricoltori¹⁸.

4.4.7 Conclusioni

Esistono quindi diversi strumenti finanziari a disposizione, che rispondono a differenti necessità e modelli, tanto dal lato della raccolta del risparmio quanto dal lato del suo impiego. Dal lato della raccolta, una prima distinzione fondamentale è tra capitale di rischio (nel quale i promotori acquistano la terra o una quota della cooperativa incaricata di farlo, diventando quindi proprietari di una parte dell'investimento) e capitale dato in prestito a un intermediario (finanziario o direttamente al gestore dei terreni), senza quindi diventarne proprietari *pro quota*.

Dal lato dell'impiego del denaro, analogamente, sono possibili differenti modelli, dall'acquisto dei terreni da parte dei consumatori che danno poi la terra in affitto e/o in gestione agli agricoltori, all'acquisto diretto da parte degli stessi contadini.

Ogni esperienza ha vantaggi e criticità e risponde a differenti problematiche. Non è quindi possibile affermare che esiste un modello ideale, ma a seconda del numero di persone coinvolte, dei legami tra coltivatori e consumatori, del costo della terra e di diversi altri fattori una soluzione potrà essere più adatta di un'altra alle specificità locali.

Nello stesso momento, tutte le esperienze descritte hanno un minimo comune denominatore di fondamentale importanza. La finanza è uno strumento al servizio dell'economia e delle persone, non il contrario come avviene oggi. In questo senso la speculazione sul cibo e l'accaparramento di terre sono tra gli esempi più scandalosi di come la finanza abbia totalmente smarrito il proprio ruolo sociale. All'estremo opposto, la finanza etica si fonda sulla partecipazione e la trasparenza, su meccanismi di

¹⁸ Campi aperti: www.campiaperti.org.

cooperazione e sulla creazione di circuiti virtuosi tra risparmiatori, intermediari finanziari e utilizzatori degli strumenti finanziari. Tutto questo permette di creare e rafforzare reti sul territorio nell'interesse comune.

La finanza eticamente orientata e gli strumenti che mette a disposizione dimostrano quindi che un diverso modello finanziario, economico, sociale e ambientale non solo è possibile ma già oggi funziona e consente lo sviluppo di rapporti economici solidali. In poche parole, una finanza che immagina e mette in pratica delle proposte concrete per essere parte della soluzione, e non, come purtroppo avviene ancora oggi, rappresentare una parte sostanziale del problema. Dipende da tutti noi, clienti delle banche e utilizzatori dei servizi finanziari, decidere l'utilizzo che viene fatto del nostro denaro, sottraendolo ai meccanismi della finanza-casinò per indirizzarlo verso la costruzione di un sistema economico e sociale fondato sulla cooperazione e la solidarietà.

V.
COME COSTITUIRE
E AMMINISTRARE
UNA COOPERATIVA

Premessa

di Giuseppe Messina

La cooperativa è un'organizzazione economica (società) costituita da un insieme di persone fisiche o giuridiche che pone al centro la persona e non il capitale. È caratterizzata dallo scopo mutualistico: mettersi insieme al fine di soddisfare dei bisogni economici (lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che si otterrebbero dal mercato) per fornire beni, servizi ecc.

La proprietà dell'ente è dei soci, che hanno scelto liberamente di aderire e che eleggono i propri dirigenti, lavorano nella cooperativa e ne utilizzano i servizi. Tutti cooperano e il sistema democratico del voto (una testa, un voto) garantisce una partecipazione paritaria per concorrere alle decisioni, ai programmi, agli obiettivi, ecc. Si sta insieme per raggiungere un fine comune. A differenza di quanto accade in altre forme societarie, l'accumulazione del capitale (variabile, i soci entrano o escono dal sodalizio secondo il principio della "porta aperta", cioè in modo più semplice e con meno formalità rispetto alle altre società) è destinata prevalentemente a reinvestimenti dell'azienda ed è indivisibile. I soci gestiscono il capitale e il patrimonio realizzato, che costituisce la dispensa che verrà affidata alle nuove generazioni di soci. Una cooperativa, infatti, non ripartisce generalmente gli utili, ma preferisce reinvestirli per assicurare crescita e sviluppo. «Nasce con legami sul territorio e ha radicato il valore sociale dell'impresa, per i propri soci e utenti, per la società in cui opera».

Sul piano giuridico la definizione di cooperativa discende direttamente dall'art. 45 della Costituzione, in cui il codice civile e le leggi speciali trovano ispirazione. La Costituzione riconosce alla cooperazione la funzione sociale proprio in relazione al suo carattere mutualistico e all'assenza di finalità speculative. L'art. 2511 c. c. così definisce le cooperative: «società a capitale variabile con scopo mutualistico» iscritte presso l'albo delle società cooperative, di cui all'art. 2512, secondo comma, e all'art. 223 *sexiedecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice. Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c. c.).

Le cooperative, dunque, non costituiscono un incidente giuridico o un semplice fenomeno economico nella concezione dello Stato e dell'economia del nostro Paese, ma una scelta precisa dei padri costituenti. Questi hanno voluto attribuire un particolare status a un ente che differisce da tutte le altre forme societarie per la sua particolare natura, ossia per il suo scopo mutualistico e non lucrativo. L'attività di una cooperativa, infatti, pur essendo un'impresa al pari di tutte le altre, va a toccare profondamente anche la sfera del sociale e quella culturale. La cooperativa è dunque un'attività economica organizzata nella quale la persona, in qualità di socio e di socio lavoratore, riveste un'importanza e una centralità tali da farla indiscutibilmente prevalere sull'elemento economico e finanziario. In questo senso si può affermare che con la cooperativa è possibile immaginare anche un progetto di vita che non teme nessun confronto con l'impresa ordinaria.

Nelle imprese ordinarie, invece, l'organizzazione risulta ingessata da troppi livelli gerarchici e dai processi decisionali che si generano solo dall'alto, non tenendo conto né dell'esperienza né del buon senso di chi ha le "mani in pasta" come un semplice operaio o impiegato magari con anni di esperienza. Nelle aziende ordinarie si vive un continuo senso di precarietà, nel quale ciascun lavoratore si vede ricattato dal sentirsi ripetere che "tutti sono sostituibili e che nessuno è indispensabile", generando una costante competizione fra i dipendenti. L'orario di lavoro non è legato alla produzione ma alla formale presenza, per cui risulta del tutto impensabile che un dipendente possa andarsene a casa quando

ha finito o addirittura risulta impossibile ipotizzare di non considerare come centrale l'ufficio in cui "assicurare" la propria presenza, anche se magari sarebbe più utile ed economico che qualche dipendente, per il tipo di attività che svolge, potesse direttamente lavorare a casa propria tramite il telelavoro.

Concorre, invece, al successo di una cooperativa la sua stessa natura, che evidenzia dei precisi punti di forza rispetto al modello "tradizionale" di impresa, che sembra avere il fiato corto in questa situazione di perdurante crisi non congiunturale.

Innanzitutto la struttura: nella cooperativa esiste un'organizzazione orizzontale. I livelli gerarchici spesso si riducono a due: il consiglio di amministrazione e il responsabile della produzione. Questi due livelli sono però mediati costantemente dal fatto che le decisioni partono anche dal basso. Quell'"anche" si riferisce alla responsabilità di chi gestisce l'azienda e non certo alla strategia della cooperativa in cui decide l'assemblea dei soci. Anche le decisioni sul luogo di lavoro per di più partono dal basso, e questo per i rapporti che intercorrono fra i lavoratori, che sono i soci che si sono messi insieme a fare impresa e che stanno costruendo un progetto di lavoro e di vita. Non è idealismo ma è pura convenienza, se si vuole fare un discorso freddo e razionale, poiché è del tutto naturale condividere il sapere all'interno della propria organizzazione, in cui non esiste lo "scaricabarile", tipico nelle aziende ordinarie, in cui la rigidità dei processi decisionali porta alla segretezza del sapere e alla deresponsabilizzazione («faccio solo quello che mi compete»).

In una cooperativa, inoltre, è più facile che i soci lavoratori si scambino il lavoro in situazioni nelle quali occorre la persona giusta nel posto giusto e al momento giusto.

Altri punti di forza sono rappresentati anche dal fatto che l'orario e il luogo di lavoro non rispondono a una burocratizzazione dell'organizzazione ma nel dare risposte nel minor tempo possibile e con la massima efficacia ed economicità. Tutto ciò è possibile poiché l'efficienza di una cooperativa si basa, prima di tutto, sulla stima che i soci nutrono l'uno per l'altro.

Le cooperative possono essere a mutualità non prevalente o a mutualità prevalente. La normativa prevede che l'attività economica possa

essere svolta in forma cooperativa anche quando lo scopo mutualistico assuma un ruolo secondario e meno contrassegnato rispetto all'oggetto della società e allo svolgimento dell'attività. La conseguenza diretta è che tali cooperative non possono essere oggetto di agevolazione pubblica.

Di contro, le cooperative a mutualità prevalente, cui lo Stato riconosce una serie di benefici, devono prevedere nello statuto quanto sancito dall'art. 2514 c. c.: «a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione». Devono, inoltre essere iscritte in un apposito albo e in un'apposita sezione delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico e documentare ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso la nota integrativa, la prevalenza, evidenziando contabilmente specifici parametri (vedere art. 2513 c. c.). È da ricordare che, per quanto riguarda le cooperative agricole, esse per soddisfare il principio di prevalenza hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2513 c. c., che recita: «Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti».

Appare utile evidenziare, inoltre, che il numero dei soci di una cooperativa è sancito dall'art. 2522 c. c. Esso prevede che «per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove». Al secondo comma, però, stabilisce che «può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici».

Avverte al comma successivo che «se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione». Infine stabilisce che «la legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative».

Nello spirito di questa guida, si suggerisce la costituzione di cooperative di lavoro agricolo a mutualità prevalente. Nell'Appendice è proposto un modello di statuto di cooperativa di lavoro agricolo – impresa sociale, ma vengono suggeriti anche modelli di altre forme di cooperative come le cooperative agricole di conferimento e cooperative sociali. È bene ricordare, infine, che si sceglierà una forma o l'altra di statuto di cooperativa in rapporto al tipo di progetto che s'intenderà sviluppare avendo riguardo di conoscere prima quali sono le condizioni che l'ente pubblico richiede che siano previste nello statuto della società, onde evitare di perdere tempo o di essere esclusi dagli eventuali benefici.

5.1. *La riforma societaria e le nuove opportunità* di Francesco Patanella

L'ultima riforma societaria (contenuta nel d. lgs. n. 6/2003 sulla riforma del diritto societario) ha modificato norme e disciplina delle cooperative. Tra gli aspetti più interessanti della riforma, c'è da segnalare il rafforzamento anche in senso giuridico dei principi di mutualità, che prima venivano enunciati e definiti soprattutto dalla normativa fiscale ai fini del rispetto dei requisiti gestionali amministrativi per poter accedere alle diverse forme di esenzione e agevolazione fiscale.

Altro aspetto importante è stata la rivisitazione del rapporto tra socio e società, con la chiara distinzione tra il rapporto del socio e l'ulteriore rapporto lavorativo o di interesse che lo stesso pone in essere con la cooperativa. Ne deriva una doppia natura giuridica, che vede uno stesso soggetto essere da un lato socio (con i conseguenti diritti e doveri) della società e dall'altro lavoratore (con diritti e doveri derivanti dalla forma lavorativa intrattenuta). In tal modo si distingue il doppio rapporto che in maniera

peculiare i soci di cooperativa hanno: essere al contempo imprenditori (soci di cooperativa) e lavoratori (con la forma lavorativa che intrattengono); tale doppia figura è unica in tutto l'ordinamento giuridico italiano, e il legislatore per la prima volta ha chiarito tale essenza tipica del mondo della cooperazione riconoscendo il doppio ruolo di socio-lavoratore.

Altro importante sviluppo della riforma deriva dall'intento del legislatore di permettere forme di autopotenziamento e finanziamento delle società cooperative, con il chiaro intento di permettere e premiare le compagini societarie che sviluppano il patrimonio aziendale con nuovi strumenti finanziari e nuove forme di rapporti societari.

In tal senso devono leggersi il potenziamento della possibilità di accantonamenti a riserve di patrimonio degli utili aziendali e lo sviluppo di peculiari figure di soci: i sovventori e i finanziatori.

5.2 Il socio finanziatore

Tra le tipologie dei soci cooperatori vi è una particolare classe che viene chiamata "soci finanziatori". Al pari degli altri soci, partecipano alla cooperativa per il conseguimento delle finalità mutualistiche, ma principalmente finanziano la cooperativa sottoscrivendo quote di capitale sociale (capitale di rischio) maggiori al fine di patrimonializzare il sodalizio e dotarlo delle risorse necessarie per gli investimenti da intraprendere. I soci finanziatori sono stati introdotti come categoria dalla riforma societaria: l'intento del legislatore era quello di dotare la cooperativa di uno strumento per poter potenziare il patrimonio, il capitale di rischio e al contempo dotare la struttura societaria di risorse finanziarie adeguate alle esigenze di sviluppo e investimento.

Il socio finanziatore previsto dall'articolo 2526 del codice civile può essere di fatto sia un socio che partecipa alle attività che un "semplice" socio finanziatore che investe nella società un capitale al solo scopo di riceverne un utile finanziario, al pari di altre forme di investimento finanziario: in entrambi i casi trova la sua giustificazione nell'adesione agli scopi della società aderendo allo scopo mutualistico di fondo della cooperativa.

La normativa prevede che i soci finanziatori possano sottoscrivere quote di capitale anche superiori al limite previsto per le altre categorie di soci cooperatori (la quota minima *pro capite* di partecipazione è di 25,00 e la massima è di 100.000,00 euro); la legge non prevede alcun limite per i soci-persone giuridiche e per i soci finanziatori.

Il socio finanziatore è spesso ripagato con percentuali di utili o ristorni diversi che premiano l'investimento nel capitale della cooperativa: come dice la qualifica, è un socio sottoscrittore di quote al fine di potenziare il capitale sociale e il patrimonio aziendale. La normativa prevede che può essere socio finanziatore (possessore degli strumenti finanziari emessi dalla cooperativa) anche il socio cooperatore.

5.3. *Il socio sovventore*

Il socio sovventore è quella particolare figura di socio di cooperativa che pone al centro del proprio rapporto mutualistico di partecipazione la sovvenzione economica del sodalizio. È una categoria della più ampia tipologia dei soci finanziatori. È in effetti un socio-persona fisica (spesso nemmeno alla ricerca di lavoro, se persona fisica) o giuridica che finanzia economicamente con la sottoscrizione di quote di capitale maggiori al fine di patrimonializzare il sodalizio vincolando tale finanziamento a specifiche azioni di patrimonializzazione o sviluppo e investimento della cooperativa. A fronte di una maggiore partecipazione sociale, non avrà alcun *benefit* sotto il profilo gestionale in quanto la cooperativa ha quale principio di voto non quello della partecipazione al capitale sociale (un voto ogni percentuale di capitale posseduto, tipico delle società s. r. l. o s. p. a.), ma quello di un voto ogni socio (a prescindere dalle quote o dal valore delle quote sottoscritte). La loro presenza all'interno del sodalizio è spesso ricercata dai soci per poter raggiungere un patrimonio per la realizzazione di investimenti che la società non potrebbe da sola garantire o realizzare. La legge prevede, per questa categoria di soci, il diritto di voto. A questa particolare categoria di soci può essere attribuito un numero maggiore di voti (superando il noto principio di "un voto

ogni testa”), ma non oltre i cinque. La figura del socio sovventore non è ammessa nel settore dell’edilizia.

5.4 Fisco e cooperazione

Le società cooperative sono società particolarissime all’interno del panorama giuridico in quanto, pur avendo fini imprenditoriali e di lucro (d’impresa), fondano sui principi di mutualità il loro scopo principale.

Esse, infatti, si fondano sui valori della mutualità e dell’auto-imprenditorialità, dell’auto-responsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e della solidarietà, tutti principi ispiratori del movimento sin dalle origini che ne hanno fortemente contaminato e determinato le caratteristiche peculiari di azione, amministrazione e gestione.

Da sempre sia la normativa italiana che quella europea e mondiale hanno dato risalto e premiato lo spirito peculiare di auto-impresa e solidarietà e mutualità della gestione di questi sodalizi incentivandoli, e riconoscendo a essi anche una funzione anticiclica legata alla potenzialità aggregante nei periodi di crisi congiunturale. In tal senso si spiegano e giustificano i sostanziali benefici sia di carattere economico che fiscale che, in maniera fisiologicamente altalenante, hanno da sempre accompagnato e caratterizzato tali forme societarie.

È essenziale premettere che tali benefici fiscali non nascono solo e soltanto dalla necessità di controbilanciare gli svantaggi che le cooperative patiscono a causa degli obblighi a cui sono sottoposte.

Questo è un ragionamento “a valle”, mentre il vero motivo che ha spinto il legislatore a prevedere benefici fiscali è da collegarsi primariamente alla funzione sociale svolta dalle imprese cooperative: scopo mutualistico, ricerca delle migliori condizioni lavorative e/o di conferimento per i soci cooperatori, parità di trattamento e democraticità della struttura.

È opportuno, quindi, ricostruire il ragionamento “a monte”. Il complessivo vantaggio che un sistema di imprese cooperative apporta alla collettività, in termini di utilità sociale in stretta connessione con l’agire economico, può configurarsi nella qualità di “bene pubblico” che, al pari

di un'istituzione, è finalizzato ad arrecare vantaggi non solo ai diretti componenti ma a tutta la collettività.

Anche nella Costituzione italiana l'art. 45 sottolinea un tratto distintivo, che è l'assenza di lucro privato a vantaggio dello scopo solidale e volto alla collettività dell'agire del sodalizio cooperativo; tale scopo comune è degno di tutela quale interesse collettivo.

5.4.1 Il sistema fiscale (evoluzione)

Dal punto di vista tributario e societario, con la riforma del diritto societario in vigore dal 1° gennaio 2004 (decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344), sono stati introdotti significativi cambiamenti che hanno previsto alcune esenzioni e agevolazioni fiscali applicabili alle cooperative che assumono la qualifica di enti o società cooperative (e loro consorzi) a mutualità prevalente, dovendo tali soggetti prevedere anche la devoluzione obbligatoria ai fondi mutualistici del patrimonio residuo in caso di scioglimento della cooperativa ovvero trasformazione o fusione in ente non mutualistico.

Ai fini dell'imponibile fiscale delle cooperative, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 34/E del 15/07/2005, ha fornito importanti chiarimenti circa le rilevanti modifiche apportate dalla finanziaria 2005 che si applicano nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003. Le modifiche cui la circolare fa riferimento sono contenute nei commi da 460 a 466 e 468 dell'art. 1 della finanziaria per il 2005 (legge 311/2004), modificative della precedente disciplina introdotta per il "periodo transitorio" dal d. l. 63/2002 convertito con modificazioni dalla legge 112/2002.

5.4.2 Riforma societaria e mutualità prevalente

Prima della riforma societaria, il principio cardine della società cooperativa, e cioè la mutualità, aveva carattere sostanziale al fine di determinare il

diritto alle agevolazioni fiscali. Tale principio era da ricollegarsi a normative puramente di carattere tributario (per esempio, nell'art. 26 del d. lgs. c. p. S. n. 1577/1947, c. d. legge Basevi, che viene richiamato dall'art. 14 del d. p. R. 601/1973). Con la riforma, invece, tale principio riceve ampio risalto nel codice civile e nel testo della riforma. La stessa riforma differenzia nettamente le cooperative a mutualità prevalenti dalle altre a mutualità non prevalenti: entrambe possibili, ma solo le prime godranno, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, delle agevolazioni fiscali di settore. Le seconde invece sono aziende che saranno soggette a tassazione ordinaria. I principi mutualistici sono così stringenti che devono essere espressione statutaria sin dalla nascita del sodalizio, come prevede l'articolo 2514 del c. c.

5.4.3 *Requisiti statutari (art. 2514 c. c.)*

Lo statuto deve prevedere in maniera espressa tre divieti e un obbligo di devoluzione patrimoniale, come di seguito si riporta:

- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore al tasso d'interesse previsto per i buoni fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuzione delle riserve tra i soci;
- devoluzione, allo scioglimento della società cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

5.4.4 *Criteri gestionali (art. 2513 c. c.)*

La mutualità, oltre a concretizzarsi nelle forme di cui sopra, è principalmente lo scopo del sodalizio, pertanto si concretizza in criteri gestio-

nali ben precisi che determinano l'espressione economica delle attività in favore dei soci, o almeno con un limite inferiore invalicabile pari al 50%.

Allo scopo di chiarire il concetto di mutualità intrinseco nella gestione sociale della cooperativa, si riportano dapprima gli indici o parametri mutualistici così come vanno indicati obbligatoriamente negli atti amministrativi e contabili e in special modo nella nota integrativa che accompagna il bilancio annuo e nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori:

– L'attività di vendita (vendita di beni e servizi) è svolta prevalentemente a favore dei soci: viene effettuato il rapporto tra vendite ai soci e vendite complessive della società. Tale rapporto deve essere sempre maggiore del 50%; la ragione è chiara, la cooperativa che nasce per realizzare delle vendite di beni e/o servizi è tale se realizza tali attività almeno per il 50% del fatturato in favore dei soci; in tal caso evidenzia una prevalenza dell'attività in favore dei soci (raggiungendo lo scopo sociale e realizzando la gestione mutualistica per la quale è nata). La parte restante del volume delle vendite potrà certamente essere destinata a non soci in un contesto di economia di mercato, e magari raggiungendo *performance* di reddito migliori, ma resta un'attività residuale, che integra e rafforza anche secondo logiche di strategia di mercato il sodalizio, accessoria alla prevalenza delle vendite vs. i soci.

– Nel caso classico di cooperativa di produzione e lavoro, i soci, il cui scopo è la possibilità di lavorare a condizioni migliori di mercato, realizzano lo scopo mutualistico se ricevono incarichi di lavoro e commesse che garantiscono la piena occupazione dei soci. Pertanto l'indice sottoposto a verifica di mutualità è quello che rapporta il costo del lavoro dei soci al costo complessivo del lavoro della cooperativa. Anche in questo caso il costo del lavoro dei soci deve superare il 50% del costo del lavoro complessivo, in quanto è naturale che in prima istanza a prestare lavoro e ricevere condizioni lavorative migliori saranno i soci, e solo in caso di necessità (es.: mancanza nella compagine sociale di lavoratori adatti o capaci di ricoprire determinate mansioni o qualifiche lavorative, in periodi di eccessivo carico di lavoro o commesse di lavoro che necessitano di un incremento, anche temporaneo del personale ecc.).

– Nel caso invece di cooperative di conferimento di prodotti e servizi, gli apporti di beni o servizi da parte dei soci sono prevalenti rispetto a tutti gli altri apporti. Il costo dei beni conferiti in cooperativa dai soci o il costo dei servizi da questi offerti è prevalente rispetto al totale dei costi dei servizi o delle merci (materie prime o semilavorati) acquistate o conferite. Il principio mutualistico segue finalità ed evidenze simili a quanto riportato nei due indici precedenti.

Quindi, in base alla tipologia di cooperativa operante, il rispetto della mutualità nella gestione societaria si avrà in seguito alla distinzione precisa contabile dei dati sopra indicati per permettere l'evidenza di tali rapporti. Ovviamente, in base all'attività in concreto svolta dal sodalizio saranno indicati uno o tutti e tre gli indici sopra menzionati.

5.4.5 *Perdita di benefici fiscali*

Le società cooperative a mutualità prevalente devono mantenere costantemente i requisiti sopra indicati per poter beneficiare dei vantaggi fiscali, ma possono perdere lo status di mutualità prevalente nei seguenti casi:

– mancato inserimento nello statuto societario delle clausole qualificanti la mutualità della cooperativa o modifica successiva delle clausole statutarie sopra indicate: tale norma è stata inserita nel testo di riforma societaria (si rimanda al par. 5.4.3 Requisiti Statutari);

– mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei parametri (i tre descritti nel paragrafo 5.4.2.2) attestanti la condizione di mutualità prevalente.

Si ricorda, altresì, che esistono cooperative prevalenti di diritto, ovvero:

- cooperative sociali (art. 111 *septies* disp. att. c. c.);
- cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il 50% della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111 *septies* disp. att. c. c. e art. 2513 c. c.);
- banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali (art. 223 *terdecies* comma 1 disp. att. c. c.).

5.4.6 Agevolazioni IRES

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente, come già chiarito.

Le società cooperative e i loro consorzi costituiti antecedentemente alla Riforma che hanno adeguato i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente, come previsto dalla riforma societaria, conservano le agevolazioni fiscali.

In Italia il legislatore, nell'intento di adeguare parametri mutualistici e agevolazioni fiscali a quelli previsti in sede europea, ha disposto che le somme destinate a riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nei limiti degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, non concorrono alla formazione di reddito. Ai sensi del comma 36 *ter* dell'art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'esenzione non si applica alla quota del 10 per cento dei predetti utili. La disposizione di cui al comma 36 *ter* citato si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 138 del 2011 e, quindi, dal periodo d'imposta 2012.

Per le società cooperative e i loro consorzi a mutualità prevalente non trova applicazione l'art. 12 della legge n. 904 del 1977, in quanto è comunque assoggettata a tassazione una quota degli utili netti annuali. Tale quota è pari:

- al 20 per cento per le cooperative agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, della piccola pesca e i loro consorzi ai sensi della lett. a), comma 460, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- al 30 per cento per le altre cooperative e i loro consorzi, a esclusione di quelle sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per queste ultime resta ferma la disciplina precedente a quella introdotta dal decreto legge n. 63 del 2002. Con le modifiche apportate all'art. 1, comma 460, lett. b), della legge n. 311 del 2004 dall'art. 2, comma 36 *bis*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per tali soggetti la quota assoggettata a tassazione è pari al 40 per cento;

– al 55 per cento per le società cooperative di consumo e i loro consorzi. Con le modifiche apportate all'art. 1, comma 460, lett. b) *bis*, della legge n. 311 del 2004 dall'art. 2, comma 36 *bis*, del citato decreto legge n. 138 del 2011, per tali soggetti la predetta quota è pari al 65 per cento.

Per effetto del comma 36 *quater* dell'art. 2 del decreto legge n. 138 del 2011, come convertito, le modifiche alle quote sopra indicate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 2011 di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, cioè a decorrere dal periodo d'imposta 2012.

Relativamente alle società cooperative agricole e della piccola pesca e i loro consorzi, le disposizioni contenute nell'art. 10 del d. p. R. 29 settembre 1973, n. 601 non si applicano sulla quota di utili netti da assoggettare a tassazione nella misura minima del 20 per cento. Continuano, tuttavia, a fruire dell'esenzione gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio ai sensi dell'art. 83 del Tuir.

Per le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi, le disposizioni dell'art. 11 del ripetuto d. p. R. n. 601 del 1973, che prevedono un'agevolazione sotto forma di esenzione del reddito qualora rispettino i requisiti indicati nel medesimo articolo 11 e che quindi si qualificano a mutualità prevalente, si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per le società cooperative e i loro consorzi che non presentano i requisiti della mutualità prevalente, l'agevolazione prevista dal citato art. 12 della legge n. 904 del 1977 si applica limitatamente alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, sempre che tale quota, per espressa previsione statutaria, venga accantonata a riserva indivisibile.

Per tutte le società cooperative restano ferme le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti, tra l'altro, la deducibilità, dalla base imponibile del soggetto erogante e, nel limite del 3 per cento, dei versamenti effettuati da società cooperative e loro consorzi a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

Gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche alle società cooperative e i loro consorzi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 del ripetuto d. p. R. n. 601 del 1973, sono indeducibili per la quota che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento, ai sensi del comma 465, art. 1, della legge finanziaria 2005.

5.4.7 Agevolazioni IRAP

Per quanto riguarda l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 1997, proprio in virtù della possibilità data (alle Regioni) di deliberare la riduzione o l'esenzione di un'imposta di cui sono titolari, prevista dall'art. 21 del d. lgs. 460/1997, le Regioni hanno stabilito con loro leggi aliquote agevolate per tutte le onlus (Basilicata, Emilia Romagna, Toscana, Umbria) o solo per le cooperative sociali (Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Veneto) oppure addirittura l'esenzione dall'imposta per tutte le onlus (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento). In tal modo tutte le Regioni, eccetto la Campania, hanno creato un regime IRAP agevolato per tutte le onlus o, almeno, per le sole cooperative sociali. Per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, l'art. 11, d. p. R. 601/1973, nella sua versione attuale dispone che «i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticin-

que per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà».

In termini pratici, al sussistere delle condizioni, le cooperative di produzione e lavoro possono dedurre integralmente l'IRAP dalla base imponibile IRES.

Al fine di valutare la possibile deduzione è necessario rapportare l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori, comprese le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%, con il totale dei costi a conto economico senza tener conto di quelli riferibili all'acquisto di materie prime e sussidiarie. In funzione del risultato che scaturisce da tale rapporto si hanno 3 ipotesi:

- rapporto non inferiore al 50%: si realizza il massimo beneficio fiscale e l'IRAP può essere integralmente dedotta ai fini IRES;

- rapporto maggiore o uguale al 25% e minore del 50%: la deduzione si riduce al 50%;

- rapporto inferiore al 25%: non viene riconosciuto nessun beneficio.

L'agevolazione IRAP per le cooperative agricole e della piccola pesca è stata prevista, come norma transitoria, dall'articolo 45 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; essa è stata dapprima estesa anche alle cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi, a opera dell'articolo 14 del d. lgs. 10 aprile 1998, n. 137, e, quindi, più volte rimodulata nelle aliquote ed estesa ad annualità successive rispetto a quelle originariamente previste; in tal modo il beneficio fiscale che doveva terminare con il periodo 2001 continua a persistere a oggi.

5.4.8 La nuova tassazione delle società cooperative ai sensi del d. l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con la legge 148 del 14 settembre 2011

Da tempo siamo in attesa della riforma del sistema fiscale italiano. Ma il legislatore fiscale, alla luce delle recenti norme e azioni del governo italiano finalizzate alla riduzione del debito pubblico, ha rivisitato la tas-

sazione delle cooperative. In particolare sono stati aumentati i parametri per la definizione dell'imponibile fiscale dell'IRES: in tal modo si è avuta una riduzione delle agevolazioni dei diversi settori regolanti le cooperative con un aggravio di tassazione. Di seguito vengono illustrate le nuove forme di calcolo che andranno in vigore, per chi ha bilanci coincidenti con l'anno solare, con l'esercizio 2012. Oltre all'aumento di tali percentuali, a seguito della modifica introdotta con la normativa in esame, le quote di utili destinati a riserve non saranno integralmente detassate, ma solo per il 90% del loro valore, per cui ogni accantonamento a riserva legale dell'utile netto che ammonta in genere al 30% dello stesso non sarà più interamente non tassato ma concorrerà alla base imponibile per il 10% (per esempio: fatto 100 euro l'utile, si avrà che a riserva legale verrà accantonato il 30%, quindi 30 euro; di questo, 3 euro – pari al 10% della quota accantonata – sarà soggetto a tassazione oltre alla quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione che è variata, come di seguito si illustra.

- Per disegnare in maniera schematica i nuovi principi per la definizione dell'imponibile fiscale, distinguiamo quattro macrocategorie di cooperative.

- Cooperative agricole: la quota di utile netto soggetto a tassazione (IRES) passa al 20%, a cui si aggiunge il 3% (derivante dalla porzione di accantonamento a riserva legale del 30% non più interamente deducibile – pari al 10%); pertanto il nuovo carico fiscale minimo delle cooperative agricole è pari al 23% dell'utile netto (imponibile ai fini IRES) su cui verrà calcolata l'imposta.

- Cooperative di consumo: la quota di utile netto recuperato a imponibile IRES passa dal 55% al 65%, a cui si aggiunge il 3% (sempre derivante dall'accantonamento a riserva legale). Pertanto queste cooperative vedranno il loro utile imponibile per una percentuale del 68%.

- Cooperative sociali: per le cooperative sociali che erano esenti da IRES, la normativa ha lasciato l'intera non imponibilità degli utili. Per quanto attiene alla quota del 3% relativa alla quota di utili destinati a riserva legale che ora sono soggetti a tassazione, dovrebbe derivarne, in attesa di un chiarimento sulla loro esenzione, l'imponibilità per una quota del 3%. Ma considerando che da sempre le società appartenenti a questa tipologia

sono esenti IRES, è molto probabile che anche questo 3%, con coerenza, venga risparmiato ed esentato in virtù della norma generale che definisce l'esenzione totale ai fini IRES di questa tipologia di sodalizi.

– Cooperative generiche (cooperative produzione e lavoro, ecc.): tale categoria vedeva una definizione della quota tassabile del 30% dell'utile netto; in virtù della nuova normativa, la quota tassabile passa al 40% oltre al 3% della quota di riserva soggetta a tassazione; per cui tali cooperative vedranno la quota di utili netti soggetti a tassazione per una percentuale del 43%.

Per maggiori dettagli si riporta uno schema di tassazione.

Poniamo che il bilancio d'esercizio di una cooperativa rientrante nella "cooperativa generica" abbia un utile netto pari a euro 1.000,00. Di questa cifra, il 30% per legge sarà destinato a riserva: pertanto a riserva legale affluiranno 300,00 euro. Prima della riforma questi non concorrevano all'imponibile IRES pertanto erano esenti. Ora la normativa prevede che il 90% del valore di accantonamento a riserva sia detassato e, pertanto, il 10% di tale accantonamento ora sarà tassato: nell'esempio, il 10% + pari a euro 30.

Inoltre la quota di utile soggetta a tassazione ora ammonta al 40%: pertanto su 1000,00 euro avremo che 400,00 concorreranno alla base imponibile IRES.

Quindi, su un utile di 1000,00 euro, oggi sarà soggetto a tassazione una sua quota pari a 430,00 euro. Su tale somma (pari al 43% complessivo dell'utile netto) si calcolerà l'IRES. Ciò avverrà ovviamente se la cooperativa sarà a mutualità prevalente e destinerà la quota restante dell'utile a riserva.

Quindi si può concludere che, pur permanendo le agevolazioni di settore, si avrà dal 2012 un affievolimento delle stesse.

5.5 Che cos'è il ristorno: aspetti civilistici e inquadramento generale

Uno degli aspetti più complessi e articolati delle società cooperative sono i ristorni. Si ricorda che l'atto costitutivo deve indicare (art. 2521,8

c. c.) «le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni». Una più articolata qualificazione e modalità di ripartizione dei ristorni generalmente si ritrova nei regolamenti *ex l.* 142/2001, che regolano i rapporti di lavoro, il CCNL da applicare e, più in generale, regola i rapporti tra socio e cooperativa inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I ristorni rappresentano quote di utili ripartite tra i soci in rapporto alla quantità e qualità dello scambio mutualistico posto in essere con la società. In termini pratici, rappresentano una specie di distribuzione di dividendi, ma differiscono da questi meccanismi tipici delle s. p. a. in quanto vengono elargiti non in rapporto alle quote sottoscritte ma, come sopra detto, in relazione alla quantità e qualità di scambio mutualistico realizzato dai singoli soci (premiando quindi la caratteristica partecipazione alla vita della cooperativa). Tale criterio di ripartizione, spesso di difficile individuazione soggettiva, è stato forse alla base delle notevoli incertezze che negli anni questo istituto giuridico ha avuto e che spesso sono sfociate in contrasti anche legali e dottrinali.

Al fine di determinare i criteri di ripartizione e determinazione dei ristorni, l'amministrazione contabile delle cooperative deve riportare separatamente nei bilanci i dati dei soci e le percentuali di partecipazione alle attività mutualistiche.

L'organo societario che può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio è l'assemblea. Oltre alla deliberazione della distribuzione, delibera anche il metodo o le forme in con cui tali ristorni vengono erogati: oltre all'erogazione economica vera e propria ai soci, è possibile in alternativa anche il metodo "patrimoniale". Tale forma permette di erogare il ristorno non in maniera finanziaria, ma con l'aumento e la contestuale sottoscrizione di nuove quote societarie del socio o a mezzo dell'emissione di nuove azioni della cooperativa. Tale metodo ha uno scopo ben preciso: il surplus di utile non viene erogato finanziariamente ai soci limitando i mezzi finanziari della società, anzi al contrario permette un incremento del capitale sociale dello stesso con l'aumento delle quote o azioni sociali, patrimonializzando e fortificando la struttura cooperativa. Il vantaggio dei soci deriverà quindi

dalla maggiore ricchezza che si manifesterà con un incremento delle quote di capitale possedute.

Tale ultima forma particolare di distribuzione del ristorno ci permette di evidenziare nuovamente la peculiarità dello scopo delle cooperative: queste sono imprese collettive il cui scopo prevalente è l'esercizio in comune di un'attività economica non tanto per dividersi gli utili ma sostanzialmente per ottenere un vantaggio mutualistico collegato direttamente allo scambio tra soci e cooperativa. Quindi c'è una sostanziale differenza tra i ristorni delle cooperative e la distribuzione di utili delle società (es.: i dividendi), anche se i due istituti presentano delle somiglianze (es.: somme di denaro derivanti dagli utili annuali periodicamente ripartite tra i soci). In effetti si possono definire i dividendi quali la "remunerazione del capitale sociale investito in una società da un socio", mentre i ristorni sono l'"equivalente monetario del vantaggio a scopo mutualistico" (in tal senso di veda la Commissione tributaria centrale del 17 aprile 1990 n. 2894).

Esistono tre categorie di ristorno:

- nelle cooperative di lavoro, i ristorni rappresentano un incremento dei compensi rapportato alla quantità e qualità di lavoro impiegato nonché al risultato finale.
- nelle cooperative agricole, i ristorni sono rappresentati da un rimborso dato ai soci, una volta che il prodotto è giunto sul mercato e ha ottenuto un prezzo maggioritario e concorrenziale;
- nelle cooperative di consumo, rappresentano una restituzione di parte delle somme elargite per l'acquisizione di servizi, per i costi di gestione sostenuti finalizzati al risultato dell'esercizio.

5.5.1 Caratteristiche del ristorno

Caratteristica fondamentale del ristorno è che i beneficiari devono essere soci diventati utenti della cooperativa. Quindi non si ha ristorno ogni qualvolta il beneficiario sia un utente ma non un socio.

Condizione essenziale affinché ci possa essere ristorno, ossia la restituzione di beni e servizi utilizzati nell'esercizio dell'attività, è che venga

riconosciuto un utile d'esercizio derivante dai rapporti intrattenuti con i soci.

Esso tanto maggiore è, tanto maggiore è il vantaggio mutualistico e quindi la realizzazione dello scopo della cooperativa.

È doveroso sottolineare, però, come in tutte le attività economiche si renda necessario rispettare una logica di equilibrio economico-patrimoniale e finanziaria; in virtù di ciò si attribuisce ai soci soltanto la parte del risultato di gestione riferibile all'attività da essi svolta per evitare che essi si appropriino di profitti derivanti da scambi realizzati con terzi.

Quindi il ristorno, che può essere anche definito un "premio", spetta al solo socio che abbia partecipato in modo concreto e fattivo alla gestione mutualistica apportando un vantaggio derivante da consistenti e ripetuti scambi mutualistici nel corso dell'esercizio, e ciò ci riporta al duplice principio generale in funzione del quale i ristorni devono essere ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità degli scambi.

Esso è pienamente deducibile per la società cooperativa nell'esercizio in base al quale viene determinato. Per il socio, invece, il ristorno assume fiscalmente una valenza diversa a seconda delle modalità di erogazione, che può avvenire mediante attribuzione in denaro, mediante aumento di capitale sociale o mediante assegnazione di azioni.

Per la sua determinazione è possibile o utilizzare il metodo di imputazione diretta al conto economico dell'esercizio di competenza o valutare la possibilità di effettuare una variazione in diminuzione del reddito imponibile.

Questo secondo caso comporterà senza dubbio una diminuzione della quota di ristorno, in funzione del fatto che la quota che viene posta a riserva o ad accantonamento andrà a intaccare sia la quota degli utili che deriveranno dall'attività nei confronti dei "soci" sia quella nei confronti dei terzi "non soci".

Per quanto concerne la sua restituzione, dobbiamo fare un distinguo:

– se la restituzione riguarda una cooperativa di produzione e lavoro, esso comporta l'assoggettamento ai fini IRPEF in capo al socio percettore; l'assoggettamento riguarda anche i soci delle cooperative di credito;

– se si fa riferimento alla restituzione di capitale precedentemente aumentato, il ristorno è soggetto alle imposte sui redditi per la parte che in precedenza aveva concorso ad aumentare le quote, in quanto è assimilato ai fini fiscali alla restituzione degli utili;

– se si fa riferimento invece alla restituzione di ristorni utilizzati per ridurre i costi per l'acquisizione di beni o servizi, il capitale non è soggetto ad alcun tipo di tassazione perché si configura in una mera restituzione di una parte di corrispettivo utilizzato per cessione di beni o per l'acquisto di servizi.

5.5.2 *Calcolo del ristorno*

Le cooperative vengono sottoposte, a seconda della tipologia, a revisioni periodiche annuali o biennali. Il verbale di revisione, composto di numerosi punti, da compilare per la verifica del rispetto dei principi mutualistici della gestione societaria approfondisce il calcolo dei ristorni al fine di verificarne la corretta determinazione (trattasi dei punti 29 e 30 sotto riportati a scopo didattico).

29 – Il capitale sociale è suddiviso in: [] quote - [] azioni
valore: € _____

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI
(BILANCIO CHIUSO AL _____)

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente

Esercizio _____ Esercizio _____

VERIFICA AVANZO DI GESTIONE

A) Avanzo di gestione: Rigo 23 del conto economico
Variazioni in aumento:

- eventuali ristorni imputati a conto economico

Variazioni in riduzione:

- eventuale D (solo se saldo positivo)

- eventuale E (solo se saldo positivo)

TOTALE € €

B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza

VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO

Cooperative di Lavoro

C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci

D) Ristorno

Cooperative di Utenza

E) Ristorno

Cooperative di Apporto

F) Ristorno

G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio

H) Aumento gratuito del capitale sociale

I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, legge n. 59/1992)

N. b.

E), F) e la somma di G) + H) + I) non può essere superiore a B)

D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)

30 – Gli eventuali ristorni risultano correttamente determinati e ripartiti?

☐ Sì ☐ No

Fonte: modello ministeriale del verbale di revisione

La prima verifica da fare è la determinazione dell'avanzo di gestione, che dovrà essere ripartito in percentuale delle attività in concreto svolta dai soci all'interno del sodalizio. Sono possibili anche ristorni in acconto. In tal caso dovranno poi essere dimensionati alla fine dell'esercizio e parametrati all'effettivo avanzo di gestione e alla corretta ripartizione

tra i soci. Inoltre vengono previste le diverse forme e modalità di ristoro: come compenso da aggiungere alle retribuzioni ordinarie in essere; come aumento delle quote di partecipazione al capitale sociale o come sottoscrizione gratuita di titoli; eventuali forme miste di corresponsione delle precedenti modalità.

Infine vengono previsti i limiti del totale complessivo dei ristorni, che non possono superare l'effettivo avanzo di gestione e al contempo il 30% del totale delle retribuzioni complessive dei soci dell'anno (rapporto tra il totale dei ristorni e le lettere B e C dello schema sopra evidenziato).

In appendice si possono trovare, oltre alla normativa di riferimento sulla cooperazione, anche numerosi modelli di statuti e altri atti per facilitare la costituzione e la gestione della cooperativa.

COOPERARE IN SETTE PASSI: COME AVVIARE UNA COOPERATIVA. UNA BUSSOLA OPERATIVA

Avviare le attività di una cooperativa, partendo dall'idea del gruppo di persone, è relativamente semplice avendo a disposizione il semplice quadro degli adempimenti fondamentali che di seguito riportiamo.

Il primo passo è la redazione di uno statuto (vedere Appendice) che rispecchi le attività e i servizi da realizzare (tale stesura potrebbe essere fatta con l'assistenza di un commercialista e del notaio presso il quale poi verrà redatto l'atto costitutivo e lo statuto nella forma dell'atto pubblico). Prevedere un ampio oggetto sociale e specificare che la cooperativa intende utilizzare anche il lavoro di terzi non soci e una quota sociale adeguata per far fronte alle spese notarili e per la vidimazione dei libri sociali (circa 2000 euro). L'atto pubblico conterrà anche la nomina del primo organo amministrativo (che potrà essere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione).

Il secondo passo è l'apertura della partita Iva della società: una copia dell'atto con la definizione dei codici di attività da avviare sarà trasmessa telematicamente con apposito modulo dal commercialista presso l'Agenzia delle entrate competente al fine di ricevere l'attribuzione della partita IVA.

Il terzo passo è l'iscrizione della cooperativa al registro delle imprese presso la camera di commercio territorialmente competente. Tale iscrizione è a cura del notaio che ha stipulato l'atto costitutivo.

Il quarto passo è l'iscrizione all'Albo delle cooperative: l'iscrizione è obbligatoria per tutte le tipologie di cooperative; avviene a mezzo di procedura telematica da depositarsi presso la Camera di commercio competente, che trasmetterà per competenza al Ministero dello sviluppo economico (ministero presso cui è tenuto l'Albo) la domanda di iscrizione. Questa trasmissione presso la Camera di commercio è a cura del legale rappresentante, che potrà avvalersi sia del commercialista sia di agenzie di servizi (dette comunemente "affari e commissioni").

Il quinto passo è l'acquisizione delle licenze, autorizzazioni, permessi e/o denunce di inizio attività necessarie per le diverse attività da svolgere (questa fase è comune a tutte le attività commerciali e pertanto, sempre con l'ausilio del commercialista, si verificheranno quali procedure amministrative porre in essere a seconda delle attività). Avuta la licenza/autorizzazione occorrente, le attività potranno iniziare!

Il sesto passo è la comunicazione d'inizio attività presso la sede (una volta ottenute le licenze/autorizzazioni commerciali e/o artigianali di cui al punto 5 precedente): tali documenti verranno trasmessi alla Camera di commercio territorialmente competente per l'inizio delle attività. La trasmissione di tali documenti potrà essere fatta come al precedente punto quattro o con l'ausilio di un commercialista o di agenzie di servizi.

L'ultimo passo è la stesura del regolamento interno della cooperativa (legge 142/2001), nel quale saranno regolati i rapporti tra soci, lavoratori, contratti di lavoro e modelli amministrativi e gestionali da seguire (potrà essere redatto su carta semplice a cura del legale rappresentante con l'ausilio del commercialista). Una volta elaborato, gli amministratori convocheranno l'assemblea dei soci per la sua approvazione (maggioranza assoluta degli iscritti a libro soci). Copia dello stesso con il verbale di approvazione verrà spedita a mezzo raccomandata presso il Ministero del lavoro territorialmente competente (Direzione provinciale del lavoro).

A questo punto la cooperativa è legittimata a operare. Si consiglia di approvare prima gli altri eventuali regolamenti (prestito dai soci; funzionamento interno; soci sovventori, ecc.). Presso le centrali cooperative, sezioni territoriali o presso gli uffici del Ministero dello sviluppo economico è possibile avere assistenza in questa fase iniziale e poi, magari, decidere se aderire o meno a una centrale cooperativa (a pagamento) o avvalersi della consulenza (gratuita) dei funzionari del Ministero dello sviluppo economico. È tutto: buona fortuna al nuovo sodalizio.

5.6 *La vigilanza sulle cooperative: la revisione ordinaria* di Giuseppe Messina

In questo paragrafo si concentrerà l'attenzione sulla revisione ordinaria alle cooperative, tralasciando aspetti storici e specifici che esulano da questa guida. Per capire il senso profondo della funzione della vigilanza sulle cooperative, occorre fare riferimento all'art.45 della Costituzione: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato». L'articolo riconduce direttamente agli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione in cui viene affermato il primato sociale del lavoro. Di fatto lo Stato favorisce e sostiene la costituzione di una forma di organizzazione economica, la società cooperativa appunto, che ha come scopo principale non il profitto, come qualsiasi altra società, ma la mutualità, cioè un vantaggio per i soci che si manifesta per esempio in termini di maggiore retribuzione per le cooperative di produzione e lavoro o in termini di minori spese per le cooperative edilizie abitative o di consumo.

La particolare natura della cooperativa e i vari incentivi (fiscali, previdenziali, assicurativi, ecc.) previsti per il loro sviluppo sono state le ragioni di base che hanno portato il legislatore a introdurre una serie di specificità per le suddette società. L'art. 2545 *quaterdecies* c. c. recita: «le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali».

Alle società cooperative è applicata la normativa del controllo contabile attraverso il rinvio alla disciplina delle s.p.a. L'esclusione dell'applicazione di tale controllo è prevista per le cooperative che, in virtù delle loro dimensioni ridotte, sono assoggettate alle norme dettate per le s.r.l., non rispondendo ad almeno uno dei due seguenti parametri: a) numero dei soci cooperatori inferiori a 20; b) attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 1 milione. Il superamento di entrambi questi indici com-

porta l'obbligo per le società cooperative di conformarsi alle disposizioni previste per le s.p.a., comprese quelle riguardanti il controllo contabile. Va ricordato che se il sodalizio vuole applicare le norme sulle s.r.l. lo Statuto deve prevedere, in quanto compatibili, l'applicazione delle norme sulle s.r.l. ai sensi del secondo comma dell'art. 2519 c. c.

Gli "opportuni controlli", di natura eminentemente amministrativa, sono finalizzati, quindi, alla tutela del carattere mutualistico e non speculativo delle cooperative. La vigilanza assume la funzione di difendere gli interessi sia dei soci sia dei terzi.

Allo stato, i riferimenti normativi si rinvencono nel d. lgs. n. 1577/47, detto anche "Legge Basevi"; nel d. lgs. 2 agosto 2002 (attuativo dell'art. 7 della legge delega del 3 aprile 2001, n. 142); nel d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e nell'art. 2545 *quaterdecies* codice civile.

La normativa può prevedere, prima del rilascio di un certificato che attesta la regolarità o meno della cooperativa, un passaggio intermedio, cioè una diffida all'ente cooperativo nella quale si concede un certo numero di giorni (da 30 a 90) per regolarizzare quanto il revisore ha eventualmente rilevato e contestato al rappresentante legale del sodalizio. Se alla fine del periodo indicato l'ente ha provveduto a mettersi in regola, il revisore proporrà al Ministero dello sviluppo economico il rilascio del certificato, diversamente proporrà una serie di provvedimenti che vanno dal commissariamento, allo scioglimento per atto di autorità, ecc. secondo la gravità della situazione riscontrata. A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 – comma 5 *ter* – del d. lgs. n. 220/2002, così come integrato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alle irregolarità previste dall'art. 10 della legge n. 99/2009 (agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni) si applica una sanzione amministrativa che va da euro 50.000 a euro 500.000, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività.

La revisione delle cooperative ha carattere biennale, mentre per altre cooperative come quelle sociali la cadenza è annuale. Gli enti, a tale

proposito, sono obbligati, in ragione del tipo di cooperativa, del numero dei soci e del fatturato, a versare un contributo biennale¹⁹.

La rinnovata normativa (d. lgs. 220/2002) attribuisce al Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) l'esclusività (art. 1 comma 2) in merito ai controlli di legittimità sulla mutualità, ossia il perseguimento dello scopo mutualistico esclusivamente nell'interesse pubblico (art. 4 *bis*), attribuendo al revisore anche compiti di assistenza e di consulenza. L'art. 4 del d. lgs. 220/2002 descrive in modo analitico l'oggetto della revisione e i poteri che possono esercitare i revisori²⁰. Tali compiti e poteri sono attribuiti anche alle associazioni nazionali riconosciute, ma limitatamente ai loro iscritti. Sono previste anche le revisioni straordinarie, promosse in occasione in cui si ravvisino, da parte dell'autorità amministrativa, situazioni particolari. In questo caso la competenza è esclusivamente del Ministero dello sviluppo economico.

¹⁹ Si ricorda che il contributo di revisione deve essere versato secondo una precisa data di scadenza stabilita da un decreto del Ministero dello sviluppo economico; il versamento deve essere effettuato esclusivamente con mod. F/24 compilando la sezione erario, indicando l'anno di riferimento, la sigla della provincia e i seguenti codici tributo: Contributo biennale: 3010; Interessi: 3010; Sanzioni: 3014. Sul sito <http://www.cristofaro.too.it> si può trovare un'applicazione per il calcolo del contributo biennale e di quello ai sensi dell'art. 11 l. 59/1992.

²⁰ I revisori sono funzionari del Ministero che hanno frequentato uno specifico corso presso l'Istituto italiano di studi cooperativi *Luigi Luzzatti*, conseguito il titolo di "ispettore di società cooperative" e si sono iscritti nell'apposito albo. Agli ispettori in base al d. lgs. n. 220/2002 art. 10, oltre alla facoltà di diffida di cui all'art. 4, sono attribuiti significativi poteri: a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi; b) il potere di convocare e interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi; c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni; d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti; e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

5.6.1 *La revisione ordinaria delle cooperative*

La revisione della cooperativa è sancita dall'art. 4 del d. lgs. n. 220 del 2002²¹. L'ispettore delle cooperative, sulla base di un modello ministeriale di verbale, all'atto della visita ispettiva, che si può svolgere presso la cooperativa o luogo concordato, è tenuto a controllare: la coerenza fra l'attività svolta e l'oggetto sociale; se lo statuto prevede lo scopo mutualistico, l'obbligo della destinazione degli utili netti annuali a riserva legale nella misura prevista dalla legge, i requisiti mutualistici (*ex art. 2514 c. c.*); se la cooperativa ha previsto o meno la possibilità di svolgere l'attività anche con terzi e se nello statuto, così come sancito dall'art. 2521,8 c. c., sono previsti i ristorni e indicati i criteri per la loro ripartizione.

La revisione prevede il controllo effettivo e la consistenza della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita dell'impresa e allo scambio mutualistico, l'assenza di scopo di lucro, ecc. L'ispettore verificherà se sono distinti, nel sistema amministrativo, gli importi derivanti dallo scambio mutualistico con i soci rispetto ai rapporti con i terzi, quando questi sono previsti per statuto. Il revisore è tenuto a controllare se è rispettato il principio di parità di trattamento dei soci, importante indicatore della mutualità della cooperativa, sancito dall'art. 2516 c. c. in relazione alla

²¹ «Art. 4. *Oggetto della revisione cooperativa*. 1. La revisione cooperativa è finalizzata a: a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopo di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. 2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. 3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso».

qualità e quantità dello scambio mutualistico. In altri termini, verificherà se a tutti i soci sono state offerte le stesse opportunità. In questo senso appare importante rilevare che quando, per esempio, in una cooperativa di lavoro questo non è sufficiente per tutti, gli amministratori dovranno adottare il principio della rotazione. Per le cooperative a mutualità prevalente²², il revisore controllerà la nota integrativa al bilancio e tutti gli atti necessari a provare che la cooperativa abbia mantenuto il regime di prevalenza in almeno uno dei due esercizi generalmente oggetto di revisione. Le cooperative a mutualità prevalente sono obbligate a dimostrare in bilancio la sussistenza dei requisiti utili al godimento delle agevolazioni fiscali²³.

Qualora la cooperativa abbia perso i requisiti di mutualità prevalente (*ex art. 2513 c. c.*) o che modifichi le clausole statutarie (*ex art. 2514 c. c.*) è tenuta a adempiere agli obblighi di cui all'art. 2545 *octies* c. c. Nel caso in cui, però, la cooperativa non intende modificare le previsioni statutarie e non abbia emesso strumenti finanziari, è tenuta solamente a dare tempestiva comunicazione informatica al Ministero dello sviluppo economico, competente alla tenuta dell'albo delle cooperative, attraverso il modello C17. Con tale modello è possibile, fra l'altro, comunicare la richiesta d'iscrizione all'albo delle cooperative, il cambio di sezione, il cambio di categoria.

²² Sono a mutualità prevalente le cooperative in cui il servizio verso i soci o il loro apporto di lavoro o di beni e servizi risultino prevalenti rispetto al resto dell'attività nel suo complesso. Così come sancito dagli artt. 2512 e 2513 del c. c., in cui sono elencati i requisiti di mutualità prevalente, i criteri numerici di prevalenza oggettivi devono essere verificati ogni anno da amministratori e sindaci ed esposti in nota integrativa allegata al bilancio.

²³ Il revisore effettuerà una serie di controlli in materia di lavoro: per ogni singolo socio lavoratore e non socio saranno verificati: a) Contratto di lavoro o lettera di assunzione; b) UNILAV. Per quanto riguarda gli obblighi assicurativi e previdenziali: a) buste paga; b) DM 10 comunicazione; c) F24 versamento contributi; b) e c) entro il 15 del mese successivo di riferimento; d) DURC. Si ricorda che se viene meno qualcuna delle condizioni sopra riportate il revisore può proporre lo scioglimento del sodalizio per impossibilità nel perseguire lo scopo sociale, in quanto produce debiti da mancati contributi.

Circa il controllo della base sociale, il revisore è tenuto a esaminare le previsioni statutarie e di legge circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci. Verificherà inoltre se gli adempimenti, riferibili alle cooperative nei cui confronti è applicabile la legge n. 142/2001 (presenza di soci lavoratori) siano stati rispettati. Per quanto riguarda il regolamento, è bene precisare che nello stesso dev'essere precisato il CCNL che si intende applicare e devono essere specificate con chiarezza e coerenza rispetto allo statuto le modalità di applicazione del ristorno.

Nel corso del controllo, l'ispettore verificherà anche il bilancio e tutti i documenti a esso allegati o collegati. Controllerà se il bilancio è conforme alla normativa vigente (artt. 2424, 2425, 2427 e 2435 *bis* del c. c.), se sono stati rispettati i termini di approvazione, se risulta regolarmente depositato l'ente che ha effettuato la certificazione, qualora vi fosse tenuto. Dovrà verificare il patrimonio netto, il capitale sociale e il valore delle quote o azioni. Accerterà se la cooperativa raccoglie prestiti fra i soci e se ha effettuato ristorni e indicato le eventuali società partecipate e, ancora, rileverà la provenienza e l'entità di eventuali contributi pubblici. Esprimerà, infine, un giudizio circa la capacità dell'ente cooperativo di raggiungere gli scopi per cui è stato costituito; anche a tale scopo constaterà lo stato patrimoniale, quello finanziario ed economico. Controllerà la vita interna del sodalizio riscontrando la tenuta dei libri sociali, fiscali e quelli contabili. Si esprimerà circa la trasparenza sulla gestione dell'ente e se ha regolarmente e correttamente versato sia il contributo biennale sia l'eventuale contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 59/1992 in ordine alla devoluzione ai fondi mutualistici, qualora l'ente abbia conseguito degli utili. Accerterà se l'ente ha in corso vertenze giudiziarie, specificandone i motivi e le parti in giudizio. Controllerà se l'Unico, insieme al modello Irap, è stato presentato e se l'estratto del verbale della più recente revisione o ispezione sia stato portato a conoscenza dei soci con le modalità previste dall'art. 17 del d. lgs. 220/2002. A conclusione del verbale, il revisore potrà proporre al Ministero, come si è detto in precedenza, una serie di provvedimenti previsti dal citato

d. lgs. 220/2002 art. 12²⁴. Nel caso in cui le irregolarità eventualmente riscontrate siano sanabili, il revisore provvederà a diffidare l'amministratore a sanarle entro un certo periodo di tempo e, nel caso questi non ottemperi in tutto o in parte, provvederà a proporre specifico provvedimento (dal commissariamento allo scioglimento, ecc.). Nel caso, invece, in cui l'ente abbia provveduto in tutto e positivamente, il revisore proporrà il rilascio della certificazione/attestazione, documento indispensabile per partecipare a gare pubbliche o per ottenere provvidenze dallo Stato, ecc.

5.6.2 *La caratteristica consulenziale/assistenziale dell'ispettore cooperative*

La norma citata (l. 99 del 2009) attribuisce ai revisori anche compiti di assistenza e di consulenza, costituendo un fatto nuovo e innovativo che getta una luce diversa sulla stessa figura dell'ispettore di cooperativa. Questi, all'atto della revisione, si trova a "vestire" contemporaneamente tre panni diversi: quello ispettivo, quello di consulente e quello rappre-

²⁴ Che così recita: «Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti: a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile; c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile; d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile; e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile. 2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative. 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione. 4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile. 5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

sentativo della base sociale. La “controparte” sarà rappresentata dal rappresentante legale del sodalizio o da un suo delegato.

Presso le cooperative è d'uso delegare il professionista che si cura della contabilità dell'ente. È bene che, all'atto della revisione, il rappresentante dell'ente si faccia accompagnare dal consulente, ma è bene anche che partecipi attivamente alla revisione, poiché essa non è solo un momento di “controllo” dello Stato sull'attività dell'ente e, in particolare, sui requisiti mutualistici, ma un momento di crescita per il sodalizio. È vero pure che l'aspetto consulenziale sancito dal punto a) dell'art. 4 del d. lgs. 220/2002, ossia quello di fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale, è poco evidenziato nel modello di verbale in parola (punto 56). L'occasione della revisione, tuttavia, costituisce un momento particolarmente importante per la cooperativa per ricevere chiarimenti, suggerimenti e ogni utile consiglio per favorire la crescita del sodalizio e del suo gruppo dirigente, possibile futura classe dirigente del Paese.

In ultimo si ricorda che sul sito del Ministero dello sviluppo economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>), in prima pagina, cliccando su “Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione”, poi su “Impresa”, infine su “Enti cooperativi”, si potranno attingere utili informazioni per una più corretta ed efficiente gestione del sodalizio, tra cui sono indispensabili i link “Aggiornamenti” e “Bandi enti cooperativi”, finalizzati alla concessione di contributi per il sostegno di progetti di promozione e sviluppo della cooperazione, presentati da enti cooperativi o loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Elenco dei documenti utili, da presentare a richiesta dell'ispettore o all'atto della revisione:

- delega e fotocopia del documento del legale rappresentante, se la revisione viene effettuata alla presenza di persona delegata dal legale rappresentante;

- atto costitutivo e statuto vigente;

- ultimo bilancio depositato e situazione economico-patrimoniale aggiornata (bilancio, nota integrativa e modello C 17);

- libri sociali – tutti;

- libri contabili (giornale e inventari, libri IVA) e anche paga e matricola (LUL) per le cooperative che hanno soci-lavoratori e/o dipendenti;

- ultime dichiarazioni fiscali (Unico, 770, IVA ecc.);

- ricevuta di versamento dei contributi biennali dovuti per gli ultimi 2 bienni;

- ricevuta di versamento del 3% degli utili, se maturati nell'ultimo bilancio d'esercizio;

- regolamento ex art. 6 l. 142/2001 per le cooperative in cui i soci prestano attività lavorativa (prod. lavoro, sociali, altre cooperative, ecc.);

- copia contratto tipo di lavoro stipulato con i soci;

- eventuali regolamenti interni che disciplinano la vita sociale;

- numero di soci alla data della revisione e al 31/12 dell'ultimo esercizio;

- composizione cariche sociali (se l'ultimo rinnovo non risulta ancora dalla visura camerale);

- vertenze giudiziarie in corso (se ve ne sono che coinvolgono la cooperativa);

- provvedimento di erogazione di contributo pubblico (se la cooperativa ne ha mai usufruito).

Si ricorda che altri documenti, sempre relativi all'ente in revisione, potranno successivamente essere richiesti a discrezione del revisore.

VI. COME ORGANIZZARE IL PROPRIO MERCATO¹

di Francesco Patanella

Introduzione

La diffusa e ormai consolidata tendenza all'accorpamento della produzione agricola in consorzi, cooperative agricole e altre forme di cooperazione viene evidenziata dai risultati del sesto censimento generale dell'agricoltura, svoltosi nel corso del 2010, e da altri studi di settore. Il quadro strutturale attuale evidenzia degli aspetti chiari, a seguito delle rilevanti trasformazioni conseguenti a un processo pluriennale di concentrazione dei terreni agricoli in un numero sensibilmente più ridotto di aziende e proprietari terrieri, che sempre più frequentemente conducono anche terreni in affitto o in uso gratuito. Il fenomeno dell'accorpamento aziendale risulta ancor più evidente dalla distribuzione delle aziende per classi di SAU (Superficie Agricola Utilizzata). Le aziende di piccola e media dimensione (inferiori ai 30 ettari) sono diminuite in misura inversamente proporzionale alla loro dimensione, mentre quelle con 30 ettari e oltre sono in numero crescente².

I mutamenti degli scenari economici nazionali e internazionali hanno imposto la nascita di una figura nuova di imprenditore agricolo, rivolto non solo alla produzione di beni alimentari ma anche capace di agire nel mercato globale.

Il produttore che saprà, quindi, adeguarsi a questo cambiamento comprenderà che l'aggregazione non deve essere concepita solo allo scopo di

¹ Consulta nell'appendice telematica la normativa di riferimento del presente capitolo.

² Fonte: *Annuario statistico italiano 2011. Sesto censimento agricoltura*.

permettere l'acquisto di eventuali attrezzature da utilizzare per tutti i soci cooperatori, ma soprattutto deve favorire sinergie tra produttori e consumatori valorizzando processi di filiera corta, prodotti di qualità e a "chilometri zero", che renderanno possibile lo sviluppo di altri servizi connessi alle aziende agricole, quali la creazione di servizi turistici per prodotti tipici ecc., trovando nel tempo forme di distribuzione più efficienti e a impatto zero sia in termini di inquinamento sia di sfruttamento delle terre agricole.

Questo meccanismo di innovazione rappresenta di sicuro un'opportunità per l'agricoltura di domani: è una speranza ormai divenuta necessità. Sempre più l'imprenditore agricolo, dovendosi confrontare con la variabilità dei prezzi, la crescita dei costi di produzione e la concorrenza internazionale si è trovato, insieme con gli studiosi e gli economisti, a dover rispondere a interrogativi di economia strategica e sviluppo d'impresa: cosa può fare di diverso la mia azienda per rendere la mia produzione appetibile, avere mercato oppure occuparne una nicchia di mercato e al contempo difendere la posizione dagli altri competitori? Cosa può determinare il successo sul mercato di un'azienda agricola moderna: l'efficienza, l'innovazione dei mezzi di produzione, le proprie capacità di ridurre i costi, i processi e tempi di produzione, le economie di scala ecc.? Posso soddisfare le esigenze di tempi, prezzi e quantità dell'attuale mercato o devo cercare l'innovazione nel prodotto e nel processo distributivo, ricercare nuove caratteristiche e qualità rendendo peculiare la mia azienda così da permetterle di coesistere sul mercato moderno in maniera diversa ma efficace?

Il futuro, infatti, va costruito senza affidarsi ad automatismi messi in moto da altri. Anche l'agricoltura deve creare il proprio percorso restando nel mercato.

Ciò diventa concretizzabile mediante l'apertura alla reciproca collaborazione secondo il modello a rete, che comprende anche il consumatore finale.

Tramite pratiche di acquisto e di commercializzazione di gruppo, gli agricoltori acquisiscono potere di mercato e ottengono prezzi migliori per le attrezzature agricole e altri mezzi necessari. Dando voce ai propri interessi, sono riusciti ad aumentare il loro potere negoziale e a influenzare il potere decisionale.

Esempi di collaborazione tra gli stessi agricoltori favoriscono senz'altro forme di sviluppo, creando nuove opportunità di mercato, attenuando gli effetti negativi della crisi alimentare e offrendo altresì tutta una serie di servizi per un migliore e più corretto approvvigionamento alle risorse naturali.

In buona sostanza, le moderne aggregazioni e alleanze possono avvenire sia a monte che a valle del processo produttivo agricolo.

In un caso abbiamo modelli di agricoltura a contratto, nell'altro caso siamo di fronte ai GAS.

Di seguito si riportano, in sintesi, i due modelli di gestione di un sistema avanzato di aggregazione.

Aggregazione a monte del processo produttivo: modello di agricoltura a contratto – l'esempio thailandese.

In Thailandia i piccoli agricoltori non avevano alcun accesso diretto ai mercati e dovevano dipendere dagli intermediari. I singoli produttori facevano fatica a coltivare la quantità e il tipo di verdure che i grossisti preferivano acquistare in un'unica partita. La produzione si rovinava a causa di infrastrutture mediocri di stoccaggio e di trasporto. Nel 1986 la società Swift co. l. t. d. ha iniziato a mettere sotto contratto gruppi di agricoltori per coltivare quantità e tipi prestabiliti di frutta e verdura. Si è garantito così per ogni prodotto un prezzo fisso equo, che annualmente andava rinegoziato e fissato. Appare evidente come la definizione di un prezzo minimo garantito concordato tra organizzazioni di importazione e di produttori, insieme a pratiche che assicurino la continuità degli ordini di acquisto, abbia sanato le problematiche derivanti dall'aleatorietà delle operazioni economiche sui mercati internazionali e dalla volatilità dei prezzi delle *commodities* (fonte: FAO³).

Aggregazione a valle: GAS – un nuovo modello aggregativo.

Secondo gli ultimi dati diffusi, è in forte crescita il fenomeno dei GAS, i gruppi di acquisto solidale. Si tratta di gruppi di persone che per garantirsi condizioni vantaggiose ma soprattutto qualità decidono

³ Fonte: rapporto Coldiretti/Agri2000.

di acquistare prodotti agricoli direttamente dal produttore: olio, vino, formaggio, frutta, e altro ancora.

L'obiettivo prioritario è quello di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti nello stesso ambito locale in cui devono essere consumati, anche attraverso un'informazione trasparente, puntuale ed efficace sul settore.

La finalità di un GAS è promuovere il consumo di prodotti alimentari "a chilometri zero" provenienti da filiera corta, favorendo nuove forme di distribuzione e cercando di avvicinarsi a una concezione più umana dell'economia, cioè più vicina alle esigenze reali dell'uomo e dell'ambiente, formulando un'etica del consumare più critica che unisce le persone invece di dividerle, che mette in comune tempo e risorse, che porta alla condivisione invece di rinchiudere ciascuno nel proprio mondo (di consumi).

Un argomento, questo, che più innanzi verrà ampliato e ampiamente sviluppato.

6.1 *Nuovi modelli di rete*

Le teorie sistemiche, come è noto, considerano ogni azienda e ogni impresa operante come parte del macro-sistema sociale. Di conseguenza, l'impresa è influenzata dall'ambiente esterno ma al contempo è capace di influenzarlo.

I problemi collegati alla globalizzazione dei mercati e la recente crisi economica hanno sollevato numerosi interrogativi, ma al contempo hanno segnato la strada verso moderne forme di produzione e di servizi a valore aggiunto, in particolare nel comparto agricolo che, nel corso dei prossimi decenni, rappresenterà un settore certamente importantissimo.

Come evidenziato nei capitoli precedenti, ci troviamo di fronte a una nuova e immensa riorganizzazione dei mezzi di produzione, dei modelli di distribuzione e al contempo dei processi volti alla sostenibilità della produzione agricola, forse a livello mondiale.

I risvolti, le problematiche da risolvere e i percorsi da seguire sono ancora incerti, dibattuti e non condivisi a livello di strutture centra-

li decisionali, ma è certo che i temi del progresso tecnologico, della sostenibilità agricola in termini di produzioni e di ecoequilibrio del sistema, con cui si è aperto il nuovo millennio, rappresenteranno un insieme di elementi utile per un profondo rinnovamento del concetto stesso di agricoltura e di produzione alimentare nel suo complesso a tutti i livelli.

6.2 *La filiera corta, i gas e l'esperienza godo* di Vincenzo Vizioli

Le diverse forme di filiera corta, dai punti vendita aziendali ai mercati di produttori, dalle cooperative di consumo, ai GAS, dal prodotto tipico e locale al km zero, sono ormai entrate a pieno titolo nelle opportunità di chi consuma, come occasione di risparmio, conoscenza diretta e scelta consapevole, molto apprezzata anche da chi produce, che vede in questo il modo migliore per valorizzare il frutto del proprio lavoro.

La filiera corta è un particolare tipo di commercio che permette ai consumatori di acquistare generi alimentari più o meno direttamente dai produttori e nasce per dar vita a nuove forme di scambio, incontro, cooperazione. Si basa sul rapporto diretto fra chi produce e chi consuma, per superare la rigidità del mercato che, tramite l'intermediazione e il marchio, cancella produzione e produttore e, con loro, il territorio con la sua storia e la sua cultura.

Questo sistema di vendita negli ultimi anni è letteralmente esploso, anche per i valori a esso collegati. Un'esplosione che, oltre che ai piccoli produttori, ha fatto drizzare le orecchie anche ad aziende di trasformazione e a distributori, tanto che in molti casi sono le stesse aziende a far circolare listini differenziati, dedicati a negozi, gruppi di acquisto e distributori, rischiando di cancellare alcuni capisaldi e di ripercorrere quell'eccesso di passaggi dal campo alla tavola che proprio la filiera corta vuole evitare.

Fatti salvi gli eventi degenerativi, i vantaggi per chi acquista prodotti lavorati con questo metodo sono molteplici: in primo luogo la riduzione dei passaggi del sistema di distribuzione tradizionale quali

confezionamento, imballaggio e trasporto (procedure che comportano inquinamento e sovrapprezzo); l'opportunità di un confronto diretto con il produttore che riesce a vendere prodotti unici, che hanno come caratteristica il trattamento esclusivamente biologico; infine, il legame con il territorio, il rispetto dell'ambiente, la sicurezza che il prodotto arrivi sulle tavole direttamente; il tutto (ovviamente) a costi più che ragionevoli.

Una delle forme più organizzate di filiera corta sono i gruppi di acquisto, aggregazioni di consumatori, solitamente informali, che decidono di riunirsi e acquistare i prodotti biologici direttamente dal produttore o da gruppi di produttori organizzati.

La filosofia di un gruppo d'acquisto va anche oltre il semplice e concreto risparmio; gli aspetti etici e sociali sono sempre in primo piano e attentamente valutati dalle organizzazioni dei consumatori, come per esempio la tutela e la salvaguardia ambientale, la valorizzazione delle culture e colture tradizionali, la valorizzazione delle aree di produzione, lo stretto legame prodotto/territorio e non ultimo il rispetto delle condizioni di lavoro. Per l'adozione di questi criteri come discriminanti per la scelta, al gruppo di acquisto si è aggiunta la parola "solidale". Proprio in funzione di questa direttrice etica, non di rado nella spesa dei soci di un GAS entrano a pieno titolo anche i prodotti del commercio equo e solidale.

Il funzionamento dei GAS è abbastanza semplice: i partecipanti al gruppo definiscono in primo luogo una lista di prodotti su cui intendono eseguire gli acquisti collettivi. Segue la scelta dei produttori, sulla base della conoscenza diretta e/o la definizione di criteri minimi per accettarlo come fornitore del gruppo. In base alla disponibilità si fa circolare un listino su cui i membri del GAS compilano un ordine che verrà poi trasmesso a un capogruppo, il quale trasmetterà a sua volta l'ordine al singolo produttore o all'organizzazione di produttori (piattaforme). Nella fase successiva, il produttore e/o l'organizzazione dei produttori provvederà a rendere disponibili le merci o con consegna diretta al capogruppo, il quale poi smisterà alle singole famiglie, oppure con il ritiro direttamente in azienda da parte di un componente del gruppo, con successiva redistribuzione.

Proprio questo meccanismo è stato un'occasione, per molte persone deluse dalla politica, di ricominciare a parlare di ambiente, alimentazione e modello di sviluppo, tanto che intorno al GAS nascono anche momenti di confronto, solidarietà e sviluppo di iniziative.

Esiste in Italia una rete di collegamento tra i gruppi d'acquisto, con un sito internet molto frequentato (www.retegas.org) che ha lo scopo di facilitare lo scambio d'informazioni ed esperienze tra i gruppi e di diffondere la pratica dei gruppi d'acquisto. All'interno della rete è possibile trovare esperienze di vera e propria economia solidale, nate proprio dall'aggregazione di piccoli gruppi di cittadini consumatori.

Dall'esperienza dei GAS, Aiab ha lanciato la campagna Godo (Gruppi Organizzati di Domanda e Offerta). L'evoluzione principale è che Aiab si pone come mediatore culturale, organizzando i consumatori (la domanda) e soprattutto organizzando i produttori (l'offerta), mettendoli in contatto diretto e facilitando la conoscenza e l'acquisto dei prodotti.

La campagna Godo nasce dalla consapevolezza dei produttori biologici e dei consumatori responsabili di avere obiettivi comuni e, per questo, di voler trovare insieme, nuove forme di incontro, scambio e collaborazione. Obiettivo dell'iniziativa è, infatti, favorire la vendita diretta e lo sviluppo locale, mettendo in contatto, grazie all'associazione, produttori biologici e consumatori per limitare intermediazioni, prezzi eccessivi e anonimato delle produzioni.

Con la creazione di un rapporto diretto, i consumatori non sono più "clienti" ma persone titolari del diritto a una sana alimentazione, alle quali comunicare la storia, la fatica e le scelte di applicazione del metodo biologico in funzione della qualità, che stanno alla base dei prodotti offerti e dalle quali accogliere suggerimenti, critiche, esigenze e condivisione delle scelte.

La vendita diretta, quindi, non è intesa solo come mera occasione commerciale, che per altro si è rivelata estremamente conveniente per entrambe le parti, ma anche come strumento per garantire la qualità, a rispondere alla voglia del consumatore di sapere cosa mangia e da chi e come viene coltivato, allevato, trasformato il prodotto acquistato.

La prima esperienza dei Gruppi organizzati di domanda e offerta nasce nel 2002 da una collaborazione con la Provincia e il Comune di Roma, che sostengono il progetto “Filiera corta” nel comune italiano più grande per popolazione e per superficie agricola. Aiab così lancia una campagna d’informazione verso i consumatori e li organizza in gruppi, anche grazie a un numero verde che raccoglie le richieste e incrocia le esigenze; organizza incontri tra le famiglie che abitano nello stesso quartiere, proponendo l’offerta del “cassettone bio” da parte di un consorzio di produttori biologici dell’agro romano.

Il “cassettone bio” è il frutto dell’organizzazione dell’offerta che mette insieme diverse aziende, i cui prodotti sono venduti in cassette da 5 o 10 kg di frutta e verdura mista di stagione, la cui composizione settimanale è descritta sul sito del consorzio “Officinae bio”, che ha sede nel parco romano di Decima Malafede sulla Pontina, a prezzo fisso per tutto l’anno ed ordinabile via internet o per telefono. I cassetteoni vengono consegnati in un luogo indicato da ogni gruppo o ritirati direttamente in azienda. In breve tempo i cassetteoni consegnati su Roma arrivano a oltre 2500 a settimana favorendo la crescita di tutta la gamma offerta dalle aziende.

Da parte di Aiab, oltre all’intermediazione organizzativa, che prevede anche l’incontro tra gli attori della filiera corta nelle aziende di produzione, c’è, non meno importante, l’intermediazione culturale, che si rende necessaria per comunicare il metodo e i valori del bio e spiegare la stagionalità, soprattutto quando, per motivi climatici o anche limiti produttivi, per esempio abbondano i cavoli, ritardano le zucchine o finiscono i pomodori, diversamente dalla costante varietà di offerta che invece si trova tutto l’anno sui mercati convenzionali.

Sull’onda dei risultati di Roma e in collaborazione con l’Aiab, nasce “Filiera corta Picena”, un’esperienza unica nel suo genere perché il luogo di incontro tra domanda e offerta dei prodotti biologici è un sito gestito direttamente dagli uffici dell’Assessorato all’agricoltura e al turismo della Provincia di Ascoli Piceno. Insieme ad Aiab, l’assessore Avelio Marini organizza lo stesso percorso organizzativo del Godo, raccogliendo la disponibilità dei produttori e stimolando la domanda di gruppi di consuma-

tori provenienti dalla società civile, mettendo a disposizione la struttura dell'assessorato che raccoglie le offerte in listino, le rigira ai gruppi di cittadini, raccoglie gli ordini di acquisto e li rigira alle aziende. Tutto *on line*, su di un sito appositamente creato dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Questa volta il luogo di scambio è un'azienda agricola, che mette a disposizione del Godo il suo punto vendita aziendale a ridosso della strada provinciale dove le aziende consegnano e i produttori ritirano. L'appuntamento elettorale, con il cambio di colore politico della giunta, ha creato purtroppo uno stop dell'iniziativa, che si era allargata a scuole, ristoranti, mercati, sagre e iniziative estive sulla costa.

In Umbria, il Godo trova un'ulteriore originale versione, sviluppata anche in un progetto finanziato dal PAN Bio (Piano Agricolo Nazionale per l'AB), in cui l'associazione non è più solo il promotore ma il cuore stesso dell'iniziativa, poiché il gruppo di acquisto non è un'azione volontaria ma uno dei servizi che Aiab Umbria fornisce ai suoi soci produttori e sostenitori. L'associazione mette infatti a disposizione del gruppo il personale, i locali dove avviene lo scambio, il servizio di aggiornamento e invio del listino, la raccolta e distribuzione degli ordini, la gestione logistica del ritiro.

Viene sviluppato anche un sistema operativo Godo Gest, che permette di ricevere il listino e fare l'ordine tramite il sito di Aiab Umbria (www.aiabumbria.com), mantenendo nel proprio profilo utente la memoria di quanto acquistato e speso.

Il tutto si configura come uno scambio tra soci consumatori e soci produttori di Aiab. I soci del gruppo di acquisto ricevono un listino via posta elettronica, su cui fare l'ordine, che deve essere rispedito al mittente entro la data indicata. Aiab organizza la consegna dei prodotti da parte degli operatori agricoli e comunica la data del ritiro presso la propria sede. Qualora un gruppo di cittadini consumatori e di aziende si organizzi in una città diversa da Perugia o in un'area di Perugia in cui risieda un gruppo di famiglie interessate, l'ordine generale degli aderenti a questo gruppo viene rigirato a un responsabile locale e i prodotti consegnati presso il luogo indicato dal gruppo stesso, dove chi ha ordinato viene a ritirare la propria spesa.

Oggi il Godo ha sette punti di consegna in Umbria, avendo raggiunto oltre 250 famiglie che con cadenza settimanale o quindicinale, a seconda delle esigenze, acquistano prodotti biologici con un gruppo di valutazione che periodicamente interloquisce con i produttori per pianificare, correggere e implementare il lavoro. Aiab Umbria organizza poi giornate di incontro presso le aziende fornitrici per garantire la conoscenza diretta anche del sistema di produzione bio e delle problematiche del settore.

Il valore dei prodotti scambiati supera i 260.000 euro, che per l'80% vanno al produttore.

Dal 2005 la crescita è stata significativa e oggi l'intero sistema Godo si trova a dover ragionare su come evolvere per rispondere alla crescita della domanda di prodotti sani che viene dal territorio.

Alcuni numeri possono essere utili a dare l'idea del gruppo organizzato di domanda e offerta:

Alcuni numeri del Godo Umbria

Il biologico cresce, e cresce anche l'interesse dei consumatori, che dopo un aumento imperioso (dal 2005 a oggi) trova una stabilità che corrisponde alla fidelizzazione e all'aumento della gamma di prodotti acquistati.

	Totale listini inviati	Numero ordini	Spesa media	Valore totale dei prodotti acquistati
2009	81	3752	36,36	136.459,00
2010	140	5759	35,17	202.522,00
2011	222	6135	39,45	242.058,00
2012	207	7462	35,43	264.535,00

Non è secondario far rilevare che l'80% dell'incasso va ai soci fornitori, una vera e propria "anomalia" rispetto a un mercato in cui a guadagnare è quasi sempre solo la distribuzione. Il restante 20% copre i costi vivi, quali affitti, utenze, trasporti e investimenti strutturali.

SPECIFICA DEL NUMERO DI FAMIGLIE CHE FANNO LA SPESA AL GODO, DAL 2005 AL 2012, DISTINTE PER PUNTO DI CONSEGNA								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Amelia	0	0	4	10	30	14	19	7
Narni	0	0	0	0	15	9	7	9
Perugia	61	73	80	116	141	164	143	146
Spoletto*	0	0	0	0	0	1	1	1
Terni	0	1	0	25	42	31	47	40
Todi	0	0	0	0	2	1	21	11
Totale	61	74	105	151	230	220	238	214
* Socio unico Legambiente Spoleto, per una media di 20 ordini settimanali								

Nella tabella non sono stati conteggiati nell'anno 2012 gli utenti che, seppur registrati al sistema Godo Gest, hanno fatto solo spese sporadiche, dunque numericamente ininfluenti. Inoltre, alcuni punti di consegna sono gestiti tramite accordi con altre associazioni e il socio Aiab corrisponde solo al partner che a sua volta distribuisce ad altre decine di famiglie. In ogni caso, si registra un aumento significativo del tasso di crescita.

6.3 *Vendita diretta nei mercati* di Francesco Patanella

A oggi, il sistema di produzione, trasformazione e commercializzazione classico si fonda sulle società di conferimento, che a loro volta vendono il prodotto alla rete industriale o alle grandi centrali di acquisto costituite dalle società di distribuzione. Negli ultimi tempi si sta sviluppando un sistema di commercializzazione alternativo, che nasce dall'esigenza di dar vita a nuove forme di scambio, incontro, cooperazione e si basa sul rapporto diretto fra chi produce e chi consuma.

Nasce la cosiddetta filiera corta, che supera l'intermediazione commerciale nel passaggio dal fornitore al consumatore e punta l'attenzione

sulle caratteristiche dei prodotti, sulla loro rigorosa origine territoriale e sulla qualità certificata degli stessi favorendo il consumo delle produzioni tipiche locali. Si apre così una nuova stagione nel rapporto produttori-consumatori, assicurando ai primi un canale qualificato per la collocazione delle produzioni e una quota più consistente di valore aggiunto e ai secondi prezzi più contenuti associati a una migliore qualità dei prodotti.

La filiera corta è un particolare tipo di commercio che permette ai consumatori di acquistare generi alimentari direttamente dai produttori. Le forme e i luoghi in cui si realizza la vendita diretta dai produttori ai consumatori sono molteplici: dalle fiere alle sagre, ai mercati rionali, alla consegna a domicilio, alla vendita per corrispondenza o via internet, alla raccolta libera sul fondo da parte dei consumatori, alla vendita in azienda con o senza punto vendita organizzato, al punto vendita in città al *farmers' market* fino alla vendita diretta organizzata.

Tali modalità di vendita, presupponendo un livello organizzativo via via più complesso e, quindi, un impegno differenziato da parte delle imprese in esse coinvolte, presentano un livello di diffusione diversificato nei vari paesi in base ai contesti territoriali, alle caratteristiche dei comparti agricoli e alla tipologia dei prodotti.

6.3.1 *I vantaggi*

I vantaggi per chi vende direttamente al consumatore sono notevoli. Primo tra tutti è sicuramente la preservazione dell'utile e dei margini di guadagno all'interno della filiera; in condizioni di equilibrio di mercato, ciò dovrebbe comportare un adeguato guadagno dal produttore al distributore finale e contestualmente un prezzo adeguato al consumatore (che dovrebbe beneficiare di un miglior rapporto tra qualità e prezzo).

La grande distribuzione paga poco il produttore e non garantisce gli standard qualitativi e di tipicità che invece sono punti cardine della vendita diretta. Spesso i prodotti che finiscono sulle nostre tavole provengono da luoghi molto più lontani del necessario, e questo penalizza sia chi

acquista, costretto a farsi carico dei costi di trasporto e di imballaggio, sia i produttori costretti a vendere, anzi a “svendere”, la propria merce.

Dall'incontro del produttore con il consumatore si ottengono risultati brillanti: il produttore vende la sua merce, tipica del territorio in cui opera, a un prezzo che gli permette un'adeguata distribuzione; il consumatore compra merce fresca e garantita, che non ha subito rincari e alterazioni dovute ai trasporti, e sicuramente impara a conoscere le tipicità dei prodotti locali passando da consumatore omologato a consumatore consapevole.

6.3.2 Consumatori

Possiamo dire che dalla filiera corta il consumatore riceve soltanto benefici, che dividiamo sostanzialmente in due tipi: economici e qualitativi. Dal punto di vista economico, c'è sicuramente una riduzione dei prezzi grazie a una serie di condizioni:

- riduzione dei passaggi del sistema di distribuzione tradizionale;
- riduzione (sarebbe auspicabile l'azzeramento) dei costi relativi agli imballaggi;
- riduzione dei costi relativi al trasporto delle merci.

Dal punto di vista qualitativo:

- acquisto di prodotti freschi e tipici del territorio;
- conoscenza dei cibi che si portano a tavola e delle tecniche, spesso biologiche, con cui vengono coltivati;
- opportunità di conoscere direttamente il produttore e le tecniche di produzione.

Tra i tanti benefici che si hanno dalla filiera corta, è bene ricordare il rispetto per l'ambiente. La filiera corta permette di inquinare di meno, perché elimina gran parte dei trasporti e consente di avere una riduzione del traffico e un notevole risparmio energetico.

L'inquinamento viene combattuto anche riducendo al minimo imballaggi e confezioni: questo vuol dire meno plastica, meno rifiuti e minore spesa per chi acquista. La spesa intelligente, inoltre, permette

di valorizzare le coltivazioni e le aziende che operano nel territorio limitrofo, aiutando la protezione della biodiversità, delle tipicità, delle ricette e delle tradizioni.

6.4 *Modello di agricoltura a contratto*

Negli ultimi anni il settore agricolo ha risentito notevolmente della crisi che ha colpito i diversi settori dello scenario nazionale e internazionale. Le imprese continuano a essere in grande affanno, sempre più strette da pesanti costi produttivi e gravosi oneri contributivi e burocratici che si prevede cresceranno ulteriormente, mentre i prezzi praticati sui campi, dopo un momento di ripresa, segnano di nuovo un calo. Una valida soluzione per il superamento di questo deficit è l'aggregazione di imprese agricole mediante i contratti di rete.

Quanto si propongono i "contratti di rete" si invita ad abbandonare ogni campanilismo e ad agire "insieme" per scopi comuni, anche perché i risultati positivi di questo agire ricadono sulle aziende del contratto aggregate (possono essere due o più ad aderire al contratto). Ovviamente, la collaborazione deve riguardare il perseguimento di scopi uguali in settori di lavorazione comuni, tanto che per la costituzione della rete vanno evidenziati gli obiettivi dei partecipanti, vanno definiti scenari per prevedere le criticità, va approfondita la conoscenza reciproca fra futuri soci per capire la necessaria e reale possibilità di collaborazione e va assicurata la massima apertura a una fattiva collaborazione. La quale deriva da rapporti di massima stima e fiducia reciproche, nonché dalla consapevolezza che l'"aggregazione" è la soluzione vincente, anche se la sua realizzazione richiede la massima serietà nei rapporti fra gli imprenditori aggregati, che devono dotarsi di una visione comune, non dimenticando che i rapporti davvero costruttivi non possono venire artificialmente creati dai consulenti.

La legge 9 aprile 2009, n. 33 stabilisce (art. 3, comma 4 *ter*) che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo d'accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la

propria competitività sul mercato e, a tal fine, si obbligano, sulla base d'un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina d'un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Ai fini degli adempimenti, di cui al comma 4 *quater*, il contratto dev'essere redatto con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

Il contratto di rete, prevede:

- l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, con poteri di gestione e di rappresentanza per i rapporti con le amministrazioni pubbliche, per l'accesso al credito e per la tutela di prodotti e marchi;

- facoltativamente, l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune per gestire il fondo stesso;

- agevolazioni fiscali a favore delle imprese aggregate, ossia la sospensione, una volta creato il fondo, degli utili prodotti, che saranno accantonati in una riserva e destinati alla rete, la quale dovrà usarli in investimenti entro l'anno successivo, per gli scopi della rete stessa;

- l'importo dell'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa e non può superare il limite di 1.000.000 di euro;

- i fondi disponibili per l'agevolazione, limitati, saranno ripartiti in parti uguali tra tutti coloro che chiederanno di partecipare all'assegnazione degli stessi.

Non è marginale il fatto che tali agevolazioni non contrastano con il regolamento dell'Unione europea, per il quale l'impresa non può essere destinataria di aiuti da parte dello Stato (art 107, paragrafo 1).

Il contratto di rete, dunque, va preso attentamente in considerazione, perché solo l'unione fra produttori può essere d'aiuto a molte imprese che, seppure animate da buona volontà, agendo da sole, vedono vanificarsi molti dei loro sforzi.

La peculiarità di questo contratto è quella di instaurare una sinergia tra le imprese. Tuttavia, a differenza delle altre forme di aggregazione aziendale (es. raggruppamento di imprese, distretti, consorzi), il contratto di rete tende a superare la logica formalista legata territorialmente al distretto. In estrema sintesi, l'intento è quello di creare un modello flessibile che sia in grado di sfruttare pienamente tutti gli elementi di eccellenza di ogni singola impresa, essendo basato sulla complementarità dei soggetti partecipanti al contratto.

6.4.1 *I vantaggi del contratto di rete*

In un interessante documento redatto il 19 novembre 2009 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dall'Unione europea, dal titolo *Il contratto di rete: un nuovo strumento per le piccole medie imprese*, a cura della Rete rurale nazionale 2007/2013 Italia, vengono tracciati i tratti essenziali e le opportunità connesse al "contratto di rete" tra imprese, come di seguito evidenziato: «Il contratto di rete può essere stipulato da due o più imprese ed opera attraverso un programma da realizzarsi a mezzo di risorse conferite in un fondo comune amministrato da un organo comune. A tale organo possono essere attribuiti poteri di rappresentanza anche verso terzi al fine di consentire alla "rete" nel suo complesso di potere stipulare contratti.

L'organo agisce in rappresentanza delle imprese anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti a tutela dei prodotti italiani e allo sviluppo di sistemi imprenditoriali nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento».

A livello finanziario le norme prevedono semplificazioni procedurali per l'accesso al credito delle imprese appartenenti alla rete in termini di svolgimento di cartolarizzazioni e di attenuazione del rischio.

In ambito amministrativo, per facilitare l'accesso ai contributi, le "reti" possono avviare istanze amministrative anche mediante un unico

procedimento collettivo e stipulare apposite convenzioni con istituti di credito, così da garantire l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. In materia di Ricerca e Sviluppo le disposizioni sono dirette ad incentivare l'accrescimento della capacità competitiva delle Piccole e medie imprese aderenti alla Rete attraverso un ampliamento di competenze dell'Agenzia per la valorizzazione e la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Per queste caratteristiche, il contratto di rete è simile al consorzio, ma più snello, essendo attribuito più spazio alla disciplina pattizia. La caratteristica comune con il consorzio consiste nel fatto di costituire organismi creati per il soddisfacimento di un bisogno comune proprio dei partecipanti.

Il contratto di rete costituisce un modello complementare a quello che realizza aggregazioni proprietarie tramite fusioni ed acquisizioni; consente una crescita per via contrattuale anche in presenza di una compagine proprietaria ristretta.

Il contratto di rete può consentire alle filiere di subfornitura, lunghe e spesso collocate in diversi Paesi, di realizzare forme di coordinamento migliori di quelle conseguibili attraverso i contratti bilaterali che uniscono a due a due gli anelli della filiera. Tale frammentazione accresce, infatti, i rischi di dispersione della conoscenza e quelli di opportunismo, moltiplicando i costi di controllo.

Esso presenta un'opportunità specialmente per le imprese che, non disponendo di forte potere di mercato, non riescono a conseguire una sufficiente protezione rispetto ai vertici della filiera.

Dunque, riguardo i vantaggi del contratto di rete, si può affermare che esso rappresenta una nuova figura di collaborazione tra imprese; si caratterizza per la flessibilità (norme dispositive) rispetto agli istituti simili (quali i consorzi), rispondendo così in particolare alle esigenze delle Pmi che, tramite uno strumento più agile, potranno realizzare, in forma aggregata, progetti volti ad accrescere le reciproche capacità innovative. Inoltre, tramite la "rete", esse potranno accedere più facilmente al credito ed ai particolari provvedimenti agevolativi e di promozione messi in campo dalle pubbliche amministrazioni per i settori specifici.

VII. GEOGRAFIA DI UN ALTRO MONDO POSSIBILE

di Massimo Ammendola

«Noi dobbiamo viverli, questi cambiamenti; non possiamo soltanto pensare al cammino da fare verso una nuova umanità. Ciascuno di noi e ciascun gruppo col quale viviamo e lavoriamo deve diventare il modello della nuova età che vogliamo creare. Tutti questi modelli che si verranno sviluppando potranno fornire a ciascuno di noi la condizione reale in cui è possibile celebrare ogni nostra potenzialità e scoprire il cammino verso un mondo più umano»¹.

Nell'epoca della crisi perenne è difficile comprendere ciò che sta avvenendo nel mondo. Ed è ancor più faticoso e terribile individuare una via d'uscita, un'alternativa. Potrebbe arrivare un momento in cui, però, saremo costretti a dover cambiare violentemente, dato che la crisi attuale è ancora una crisi relativa, non assoluta. Forse, quel giorno, ripenseremo a oggi con rimpianto, quando avevamo la possibilità di cambiare, di effettuare una transizione e non abbiamo avuto il coraggio di farlo, per paura e perché non sapevamo cosa fare. Negli anni del possibile collasso della società dei consumi, il ritorno alla terra sta diventando una necessità. La via maestra è il tornare ad amare e vivere la terra e noi stessi, e produrre ciò che davvero ci serve localmente, sul territorio, a partire dal cibo. L'economia parte, alla base, da un'eccedenza di energia fornita dal sole. Da lì inizia tutto: il cibo nasce combinando l'azione di sole, acqua

¹ I. Illich, *Invito a una celebrazione*, tratto da *Celebrazione della consapevolezza. Un appello per una rivoluzione istituzionale*, edito in Italia, con una presentazione di Erich Fromm, come *Rovesciare le istituzioni. Un "messaggio" o una "sfida"*, Armando editore, Roma 1973.

e terra. Per tornare all'unità: umanità e natura sono falsamente scisse, da troppo tempo. Dobbiamo tornare a essere i veri creatori della nostra vita, per non essere più schiavi e distruttori. Speculazioni finanziarie sui prezzi degli alimenti, aumento delle coltivazioni *no-food*, desertificazione dei terreni, inquinamento di acqua, terra e aria, produzione industriale a base di concimi chimici e ogm, privatizzazione dei semi, crisi energetiche e climatiche, dipendenza dal petrolio: questi sono alcuni ingredienti che potrebbero portare nel futuro prossimo a spaventose crisi alimentari che nei decenni passati hanno lambito soltanto l'Occidente industrializzato.

Per alcuni la risposta teorica alle crisi è la decrescita, un'idea lanciata da Serge Latouche; ma sicuramente più interessante è la risposta pratica che ha dato Rob Hopkins, il fondatore del movimento della Transizione, conosciuto anche come movimento delle *Transition towns*². Nato in Inghilterra, nella città di Totnes, il suo nodo centrale sono state le riflessioni sulle possibilità di riorganizzare un'esistenza senza petrolio; infatti, abbiamo già superato il cosiddetto "picco", ovvero il punto in cui il consumo di petrolio supera la scoperta di nuovi giacimenti di facile sfruttamento. La conseguenza è che i prezzi saliranno sempre di più, indipendentemente dalla speculazione.

In risposta alla doppia pressione del "picco del petrolio" e dei cambiamenti climatici, visti da Hopkins e da altri studiosi come un problema unico, alcune comunità del Regno Unito, d'Irlanda e di altre nazioni stanno adottando un approccio integrato a tutto campo per tentare di recuperare il rapporto con la terra e creare un'autosufficienza alimentare ed energetica. L'obiettivo è quello di riuscire a staccarsi dalla grande distribuzione, specialmente partendo dai piccoli centri, verso un futuro a più basso consumo di energia e maggiore "resilienza", ossia la capacità che un sistema, una specie, un'organizzazione hanno di adattarsi ai cambiamenti, anche traumatici, che provengono dall'esterno senza degenerare.

² Cfr. R. Hopkins, *Manuale pratico della transizione. Dalla dipendenza dal petrolio alla forza delle comunità locali*, Arianna editrice, Bologna 2009 e *Id.*, *Cibo locale. Come produrre nella tua comunità alimenti sani e sostenibili. Manuale pratico della transizione*, Arianna editrice, Bologna 2012.

Una sorta di flessibilità rispetto alle sollecitazioni, così da permettere al sistema di ripristinare l'omeostasi, la condizione di equilibrio, a seguito dell'impatto di un intervento esterno (come quello dell'uomo) che, viceversa, potrebbe provocare un deficit ecologico. Questa è senz'altro un'epoca di grossi e repentini cambiamenti che possono spingerci verso nuove opportunità creative.

Davvero possiamo ancora continuare a pensare di poter continuare a lavorare, consumare, fare shopping, vivere in città? Nel lungo periodo non ne avremo più la possibilità: il sistema non drena tutte queste risorse. Non è possibile la crescita continua su un pianeta finito e non è tollerabile un sistema che crea infelicità, distruzione di risorse, produzione di falsi bisogni e di rifiuti. Il lavoro ci rende schiavi, è una vera e propria ossessione: lavorare con tempi e modi disumani, consumare in maniera distorta, preferendo — e siamo all'assurdo — chincaglierie tecnologiche di ultima generazione ad alimenti sani. Senza soldi non sappiamo come andare avanti. E ci dimentichiamo di vivere. Sopravviviamo, mangiando male, mangiando quello che capita. Si arriva a far proliferare il cancro per sfamare una parte dell'umanità.

L'unico fine della grande macchina in cui siamo incastrati è la moltiplicazione del denaro. Non conta cosa si produce e come, l'importante è crescere, consumare, fare profitto. Tanti, troppi lavori sono inutili oltre che dannosi, necessari solo a protrarre ancora lo spreco e i falsi bisogni che tengono in piedi questo sistema economico. Oggi il lavoro ha mutato forma, non c'è più: la promessa di benessere del sistema a cui abbiamo creduto ingenuamente nel secolo scorso non viene più mantenuta. Ci avevano promesso un lavoro sicuro, una vita tranquilla, lontana dalla fatica dei campi e delle industrie, una pensione. In cambio di queste "sicurezze", con la nostra adesione acritica, abbiamo offerto obbedienza cieca a una forma moderna di velata schiavitù.

Al centro non ci sono i nostri bisogni vitali, quelli che dovrebbero avere diritto illimitato a essere soddisfatti, come il cibo, l'acqua, il vestire, un'abitazione adeguata. Ma il tema centrale dell'umanità è invece proprio l'alimentazione. Perché allora non iniziare a focalizzare l'attenzione su questi bisogni fondamentali? Perché non scegliere di dedicarsi a qual-

cosa di veramente utile e necessario? Perché non rispondere in prima persona, offrendo a sé stessi e alla comunità un servizio fondamentale come la coltivazione dei prodotti della terra, uscendo dallo schema della produzione capitalistica, dell'agroindustria della monocultura che impoverisce i terreni, quella dei progetti di filiera, dell'*import-export* globalizzato, del *marketing*? Perché non emanciparsi dalla dipendenza da mercati e banche, dallo strapotere dei latifondi e delle multinazionali che speculano su terra, chimica, semi e acqua, aprendosi ad altre forme di produzione, come per esempio la cooperativa, per cercare un sistema che sia alternativo a quello esistente che mira solo al profitto dei singoli e non alla ricerca del benessere proprio e collettivo?

Per fortuna tutto questo sta già accadendo: molti stanno diventando contadini per scelta, con una visione e una consapevolezza nuove, con uno spirito rinnovato nel profondo. Una visione di riavvicinamento alla natura e agli altri esseri umani, in cui il fine «non è l'arricchimento, ma quello di una vita dignitosa in equilibrio con la natura e le loro pratiche sono all'altezza di un cambiamento radicale del modello di sviluppo agricolo dominante»³. L'agricoltura, dunque, vista non come un mezzo qualsiasi per ottenere un reddito, ma come un fine in sé da cui ottenere un'esistenza dignitosa, connotata da valori come sobrietà e sacrificio, ma allo stesso tempo caratterizzata dalla ricchezza di un rapporto materiale e insieme spirituale con la terra e con gli altri uomini.

L'attenzione dei nuovi contadini va ben oltre il biologico. Si ricerca un'agricoltura naturale e si sperimentano anche saperi "nuovi", come l'agricoltura sinergica (creato da Masanobu Fukuoka in Giappone e importata in Europa da Emilia Hazelip), in cui l'agricoltore non "tocca" il terreno per sette anni, reputando le piante capaci di aiutarsi da sé grazie alla "consociazione", mentre il terreno viene coperto da paglia o altro materiale organico, affinché si sviluppi un micro-sistema autonomo.

Ovunque si sperimentano orti collettivi, orti sociali, orti urbani. Piccole aziende familiari e cooperative assumono talvolta le forme del

³ M. Ceriani e G. Canale, *Contadini per scelta. Esperienze e racconti di nuova agricoltura*, Jaca Book, Milano 2013.

monastero laico, dove si incontrano saperi e pratiche antichi e nuovi, dove gli anziani tornano a diventare preziosi, poiché custodi di conoscenze preziose, e si sperimentano nuovi rapporti tra campagna e città anche grazie ai gruppi di acquisto solidale, in cui si prova a creare relazioni di scambio diverse grazie all'«organizzazione in reti e distretti di cui sempre più spesso i contadini sono parte attiva. La loro importanza non dipende soltanto dal fatto che aprono un nuovo e consistente mercato per i prodotti dell'agricoltura contadina quanto soprattutto nella forma solidale di scambio che viene a instaurarsi tra consumatori e contadini, dove hanno grande rilievo i rapporti fiduciari, lo scambio di valori d'uso, la trasparenza dei costi e il riconoscimento del lavoro incorporato nei cibi, il mutuo sostegno» (Ceriani e Canale 2013).

La speranza è che tutte queste 'novità' non siano solo una moda del momento. Esse stavano scomparendo con la "modernità"; adesso, invece, il ritorno dei contadini è indispensabile di fronte alla fine di una civiltà industriale che è insostenibile non solo dal punto di vista ambientale ed economico, ma, soprattutto, sul piano spirituale.

Come fanno notare Ceriani e Canale nell'introduzione alla loro ricerca sui "contadini per scelta", lo sviluppo della sensibilità ecologica, la maggiore attenzione per il cibo, la difesa del paesaggio e la lotta contro la cementificazione, la riscoperta dei beni comuni sono tutti elementi che spingono verso un modo diverso di fare agricoltura in cui i contadini sono attori necessari e consapevoli. Un'agricoltura radicale che guardi all'autosufficienza, che cerchi di dipendere il meno possibile dal denaro e dagli acquisti, di provvedere grazie al lavoro manuale e a materiali ecologici alla costruzione, ristrutturazione e riparazione di attrezzi e strutture, che segua i principi della permacultura⁴, basata su «attività

⁴ «La permacultura è un processo integrato di progettazione che dà come risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico. Applicando i principi e le strategie ecologiche si può ripristinare l'equilibrio di quei sistemi che sono alla base della vita. La permacultura è la progettazione, la conservazione consapevole ed etica di ecosistemi produttivi che hanno la diversità, la stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali. La permacultura è essenzialmente pratica e si può applicare a un balcone, a un piccolo orto, a un grande appezzamento o a zone naturali, così come ad abitazioni isolate, villaggi

che in una logica mercatista non hanno alcun senso economico, ma che invece riempiono i tempi morti, recuperano saperi e risorse inutilizzate, conservano il territorio, fanno paesaggio. Questo tipo di esperienze costituisce un seme prezioso di novità che non è interpretabile secondo i canoni della teoria economica dominante e che indica reali possibilità di cambiamento per la nostra società»⁵.

Nell'Appendice (6, III) di questa guida per tornare alla terra aprendo una cooperativa agricola, troverete quattro testimonianze di attività già avviate in questo campo. Vi racconteremo la loro storia, per offrire, oltre al consistente bagaglio di informazioni teoriche, legislative e burocratiche presenti nel resto del testo, anche il racconto di esperienze concrete, storie di chi spesso è partito da zero, ha sperimentato, ha sbagliato, ma ha continuato a costruire e vuole, e deve, offrire a tutti gli altri un piccolo resoconto del suo cammino, per illuminare la strada a chi ancora non l'ha imboccata.

Troverete la storia della cooperativa Beppe Montana, che opera tra le province di Catania e Siracusa, su terreni confiscati alle mafie, producendo principalmente arance rosse; la storia della cooperativa Terre di Resilienza, nata nel "paese ambiente" di Morigerati, in Cilento, che effettua il proprio ritorno alla terra facendo agricoltura sociale, rimanendo così sul proprio territorio, opponendosi a una lunga tradizione di emigrazione e ripartendo così dai saperi dei pensionati, maestri della terra e del saper fare; la storia della Fattoria solidale del Circeo che, attraverso progetti di agricoltura sociale, coinvolge nel lavoro della terra persone disabili e svantaggiate; e infine la storia della cooperativa Le terre di don Peppe Diana, che su terre confiscate alla camorra, in provincia di Caserta, partendo con un bando che ha coinvolto e formato un gruppo di giovani, ora produce le famose "mozzarelle della legalità".

rurali e insediamenti urbani. Allo stesso modo si applica a strategie economiche e alle strutture sociali. La permacultura si può definire una sintesi di ecologia, geografia, antropologia, sociologia e progettazione». Fonte: sito dell'Accademia italiana di permacultura, www.permacultura.it

⁵ *Ibidem*.

POSTFAZIONE

Finalmente sto meglio – sento di essere nuovamente legato alla terra!

Peter Handke

La religione della terra

di Franco Arminio

Non sono figlio di contadini. Non ho mai lavorato la terra, non vivo in campagna. Insomma, non ho molti titoli per parlare di agricoltura, vecchia o nuova che sia. In effetti io non conosco i nuovi agricoltori. Conosco gli anziani che una volta erano contadini. Li trovo sperduti, in paesi sperduti. Hanno le radici in un tempo lontano e adesso sono qui in un tempo che non capiscono, mi piace pensare che sono passati dalla civiltà della pietra a quella della piastrella. Sono in esilio. Hanno sguardi e posture che a volte commuovono: il lirismo degli sconfitti.

Tutto questo forse c'entra poco con le nuove attività agricole, sta di fatto che un vecchio contadino mi fa più simpatia di un vecchio borghese. E sento che la via della campagna è la via del futuro. Non si tratta di dismettere la civiltà industriale, ma di metterla al servizio del mondo agricolo. Non so se lavorare la terra servirà a salvare il mondo, ma ho fiducia in chi fa il formaggio, mi piacciono i filari delle viti, gli alberi di arance, le balle di fieno. E provo simpatia anche per le terre vuote, per i paesaggi inoperosi. Mi piacciono i sassi, le crete, mi piacciono i cardi e i fiori che spuntano ai bordi delle strade.

La nuova agricoltura significa anche che lo sfruttamento della terra non deve essere forsennato. Fare poco e bene. Sono per un'agricoltura poetica, anche se non so bene cosa possa significare e in che misura

possa esistere. Di certo alcune cose non mi piacciono del contadino che si fa imprenditore agricolo: non mi piacciono, solo per fare due esempi, le buste di concime lasciate nei solchi, il disordine intorno alle masserie.

Non mi piace neppure il fatto che le campagne sono troppo spesso abitate da persone che non lavorano i campi, ma stanno lì solo perché hanno trovato lo spazio per dare sfarzo alle proprie villette. Io non amo chi dà le spalle al suo paese. Io amo il grano che cresce. Amo gli orti e chi porta agli amici i prodotti degli orti. Mi commuove un amico che mi regala una bottiglia di vino.

Nella terra dovrebbe avvenire una nuova alleanza. I giovani insieme agli anziani, gli uomini e le donne. Bisogna dare alla parola "contadino" un prestigio che non ha mai avuto. In televisione, oltre all'andamento della borsa, si dovrebbe parlare dello stato del raccolto. L'unica avvertenza che mi sento di introdurre è che la terra non deve diventare una nuova retorica e così pure l'ecologia o lo sviluppo sostenibile o la decrescita. Lavorare in agricoltura non risolve niente se l'idea di fondo rimane quella del ricavo, se l'economia rimane il centro di tutto. Quando parlo di nuovo umanesimo delle montagne, vagheggio una società in cui l'uomo si decentra, dismette vecchie e nuove arroganze, facendosi creatura tra le creature e non velleitario padrone di tutto.

La nuova agricoltura serve ad allontanarci dall'egoismo e dal disincanto, dalle tossine della società della comunicazione che sta producendo sempre più una comunicazione senza società. Gli umani che stanno nella terra possono abbrutirsi come quelli che lavorano in borsa, dipende molto dall'aria che tira. Una nuova spinta rivoluzionaria è fondamentale per evitare che tutto alla fine si risolva in furbizie ed egoismi.

Ho sempre pensato che un uomo che sappia usare il computer e riconoscere un pero selvatico è un uomo interessante. So che c'è tanto lavoro da fare per dare lavoro ai giovani nel settore agricolo. Ma io non posso fingere di guardare la faccenda da questa prospettiva. A me non interessa il raccolto ma il grano che cresce, possibilmente coi papaveri dentro. Io non zappo, ma so che una passeggiata in campagna dà più energia di una passeggiata in città. So che abbracciare un albero dà

energia. So che un cibo fatto con ingredienti sani e freschi ti dà molta più vita di una vincita in borsa.

Dobbiamo essere molto generosi con chi lavora nei campi e con chi sta pensando a come organizzare meglio questo lavoro, come avvicinare i giovani alle fatiche rurali. I prossimi anni avremo molte persone su questa strada, e sarà un affollamento benefico. Nella terra c'è posto. Le persone possono incontrarsi, possono formare delle piccole comunità, democratiche e calorose. Alla fine l'agricoltura è anche una forma di preghiera. C'è da pensare che la zappa ha qualche parentela lontana con la teologia. Contadini di tutto il mondo, ci sarebbe da pregare per voi, perché voi siete la più bella religione del mondo.

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA

AGRICOLTURA E AGRICOLTURA BIOLOGICA

- Accorsi E., Beldi F., *Il mio frutteto biologico*, Terra nuova edizioni, Firenze 2011;
- Aliotta G., Salerno C., (a cura di), *Le piante utili dimenticate*, Emmerre libri, Napoli 1998;
- Altieri M. A., *Agroecologia*, Franco Muzzio, Roma 1991;
- AA.VV., *Agricoltura biologica*, Edagricole, Milano 1994;
- AA.VV., *Frutticoltura biologica*, Edizioni l'Informatore Agrario, Verona 2001;
- AA.VV., *La coltivazione biologica delle erbe spontanee. Una nuova filiera produttiva di qualità a salvaguardia dell'ambiente*, Forum editrice, Udine 2010;
- Basile S., (edizione italiana a cura di), *Allevamento biologico dei bovini da latte*, Biocert, Napoli 2009.
- Buczacki S., *Il nuovo giardino ecologico. Un approccio territoriale e biologico*, (a cura di G. Fanelli), Franco Muzzio, Roma 2004;
- Caccioni D., Colombo L., (a cura di), *Il manuale del biologico*, Edagricole, Milano 2012;
- Caporali F., *Ecologia per l'agricoltura*, Utet, Torino 1991;
- Ceriani M., Canale G., *Contadini per scelta. Esperienze e racconti di nuova agricoltura*, Jaca Book, Milano 2013;
- Cozzolino E., *Viticoltura ed Enologia Biologica. Mercato, tecniche di gestione, difesa, vinificazione e costi*, Edagricole, Milano 2004;

- CRPV, *Linee guida per l'agricoltura biologica. Fruttiferi e fragola*, Edagricole, Milano 1998;
- Draghetti A., *Principi di Fisiologia dell'azienda agraria*, Edagricole, Milano 1991;
- Fukuoka Masanobu, *La rivoluzione del filo di paglia*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1980;
- Gambier B., *Siepi campestri: la natura in giardino*, De Vecchi, Milano 2009;
- Guet G., *Agricoltura biologica mediterranea*, Edagricole, Milano 1997;
- La torre A., (a cura di), *La difesa delle colture in agricoltura biologica*, «Petria», Vol. 17, 2007;
- Mollison B., Mia Slay R., *Introduzione alla Permacultura*, Terra Nuova Edizioni, Firenze 2007;
- Sarcelletti P., *L'ABC dell'orto biologico. Come realizzare con successo il vostro orto secondo natura*, Edagricole, Milano 2012;
- Petrini C., *Storie di Piemonte*, Slow Food, Bra (Cuneo) 2012;
- Petrini C., *Terra Madre. Come non farsi mangiare dal cibo*, Giunti Editore, Milano 2010;
- Petrini C., *Buono, pulito e giusto. Principi di nuova gastronomia*, Einaudi, Torino 2005;
- Petrini C., Padovani G., *Slow Food Revolution. Da Arcigola a Terra Madre. Una nuova cultura del cibo e della vita*, Rizzoli, Milano 2005;
- Rapparini G.; Campana G., *Erbe infestanti delle colture agrarie. Riconoscimento, biologia, lotta*, Edizioni l'Informatore Agrario, Verona 2010;
- Thun Matthias K., *Apicoltura*, Antroposofica Editrice, Milano 1989-2010;
- Tesi R., *Orticoltura mediterranea sostenibile*, Pàtron editore, Bologna 2010;
- Tringale M., *L'azienda agricola biologica: l'esperienza di Ivo Totti*, Jaca Book, Milano 1991;
- Vizioli V., *Conversione al biologico*, Edizioni Aiab, Roma 2002.

AGRICOLTURA – Multifunzionalità

- Casini L. (a cura di), *Guida per la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura*, Firenze University Press, Firenze 2009. Quest'opera è disponibile in Open Access su <http://www.fupress.com>;

- Casini L., *Multifunzionalità e riforma della Politica Agricola Comune*, «Nuovo Diritto Agrario», 1/2003;
- Durastanti F., Galasso A., Orefice G., Paolini S., Rizzuto M., (a cura di), *I buoni frutti. Viaggio nell'Italia delle nuova agricoltura civica, etica e responsabile*, Agra Editrice, Roma 2011;
- Eboli M.G., *L'agricoltura multifunzionale: un contributo metodologico per la misurazione*, in Henke R. (a cura di), *Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche, strumenti*, INEA (Studi & Ricerche), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004;
- Henke R., Salvioni C., *Multifunzionalità in agricoltura: sviluppi teorici ed evidenze empiriche*, «Rivista di Economia Agraria», 1/2008;
- Lanfranchi M., *Sulla multifunzionalità in agricoltura: una rassegna*, «QA-La Questione Agraria», n.3, 2001;
- Sabbatini M., *Agricoltura non profit. Percorsi strategici dell'impresa sociale e potenzialità multifunzionali per l'azienda agricola*, Franco Angeli, Milano 2008;
- Velazquez B.E., *Il concetto di multifunzionalità in agricoltura: una rassegna*, «QA-La Questione Agraria», n. 3, 2001.

AGRICOLTURA SOCIALE

- AA.VV., *L'agricoltura fuori le mura. I risultati della ricerca di Aiab sul lavoro agricolo dei detenuti all'esterno degli istituti penitenziari*, «Quaderno Aiab», n.2, Edizioni Aiab, Roma 2009;
- AA.VV., *Compro bio, compro etico. L'agricoltura sociale: un'opportunità per le aziende, per i consumatori e per il territorio*, «Quaderno Aiab», n.?, Edizioni Aiab, Roma 2010;
- Comunello F., Berti E., *Fattoria sociale. Un contesto competente di sostegno oltre la scuola*, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento 2013;
- Di Iacovo F., (a cura di), *Agricoltura Sociale: quando le campagne coltivano valori*, Franco Angeli, Milano 2008;
- Ferrari A., Giusti S., *Ripartire dalla sobrietà. Le fattorie sociali*, Liguori, Napoli 2012;

- Finuola R., Pascale A., *L'Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche*, INEA, 2008
- Pascale A., *Linee guida per progettare iniziative di Agricoltura Sociale*, INEA, Roma 2009;
- Pascale A., *Agricoltura civili come innovazione sociale*, in De Dominicis A., (a cura di), *Welfare in movimento*, Edizioni del Faro, Trento 2012;

AGRITURISMO E FATTORIE DIDATTICHE

- AA.VV., *ISMEA - Mipaaf Strategie di marketing per l'azienda agrituristica: linee guida*, Imago Editrice Srl, Dragoni (Ce) 2012;
- Bertazzoni C., Zanella N., *Agriturismo. Fare marketing a costo zero. 100 idee per sviluppare l'attività della tua azienda*, Edizioni l'Informatore Agrario, Verona 2012;
- Bertazzoni C., (a cura di), *Scuola in fattoria, Educare a km 0. 50 giochi didattici per le scuole dell'infanzia e primarie*, Edizioni l'Informatore Agrario, Verona, 2013;
- Bertolino F., Piccinelli A., Perazzone A., *Extraterrestri in campagna. Quando insegnanti e ragazzi sbarcano in fattoria didattica*, Negretto Editore, Mantova 2012;
- Ruisi M., (a cura di), *Prospettive relazionali intra- e inter-aziendali nelle nuove tendenze della ricettività turistica*, Aracne Editrice, Roma 2011;
- Orefice G., Rizzuto M., *Fattoria didattica. Come organizzarla, come promuoverla*, Agra Editrice, Roma 2009;
- Sereni E., *Storia del paesaggio agrario italiano*, Laterza, Roma-Bari 1996;
- Zavalloni G., Zavalloni D., *A scuola di ecologia nelle fattorie didattiche biologiche*, Egaf Edizioni, Forlì (Fc) 2001.

COOPERAZIONE-COOPERATIVE

- AGCI, (a cura di), *La cooperazione: funzione sociale, mutualità e regimi fiscali*, Isicoop, Roma 2010;
- Manila A., Di Diego S., (a cura di), *Formulario delle società cooperative*, Maggioli Editori, Santarcangelo di Romagna (RN) 2012;

- Baratter L., *La cooperazione spiegata ai miei figli*, Egon edizioni, Trento 2011;
- FAO, (a cura di), *Giornata mondiale dell'alimentazione, 16 ottobre 2012. Le cooperative agricole nutrono il mondo*, Fao, 2012;
- Campaini T., Jozzelli P., *Un'altra vita è possibile. Quando i valori dell'uomo condizionano le leggi del profitto*, Dalia Editore, Terni 2010;
- Congiu P., *Il bilancio sociale delle imprese cooperative. La rendicontazione della mutualità*, Giuffrè, Milano 2010;
- Coppetti A., Gallo L., Moro P., *Cooperative sociali e contratti pubblici socialmente responsabili. Strumenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*, Con CD-ROM, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2011;
- Cotronei G., *Società cooperative*, Buffetti, Roma 2010;
- Cotronei G., *Cooperative sociali*, Buffetti, Roma 2009;
- Di Diego S., *Le cooperative sociali*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2012;
- Enna G., *Gestione dell'impresa cooperativa. Analisi giuridica, economica e fiscale*, Cesi Multimedia, Milano 2013;
- Franchi P., Manicardi F., (a cura di), *Per chi verrà dopo di me. Storia di una cooperativa raccontata da chi l'ha vissuta*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2009;
- Jossa B., *La teoria economica delle cooperative di produzione e la possibile fine del capitalismo*, Giappichelli, Torino 2005;
- Bruno J., *Cooperativismo, capitalismo e socialismo. Una nuova stella polare per la sinistra*, Novalogos, Aprilia (Lt) 2012;
- Memento pratico Cooperative*, Ipsoa Francis Lefebvre - Gruppo Wki, Milano 2012;
- Minghelli M., *Nel mezzogiorno. Un viaggio nelle cooperative agricole nate nelle terre confiscate alle mafie*, Franco Angeli, Milano 2010;
- Natalini F., (a cura di), *Guida pratica cooperative. Inquadramento giuridico, regime previdenziale e fiscale delle prestazioni rese dai soci lavoratori*, «Il Sole 24 Ore», 2011;
- Piscitelli G., *La cooperazione consapevole*, Aracne Editrice, Roma 2009;

Zulian G., (a cura di), *L'affidamento pubblico a cooperative sociale di tipo B*, Edizioni di Comunità, Roma 2006;

DISOCCUPAZIONE

Castiglione A., *Sud ripensare al lavoro*, Lussografica edizioni, Caltanissetta (CL) 2011;

Cazzola G., *Figli miei precari immaginari*, Guerrini e Associati, Milano 2012;

Cianni J.L., *Filosofia per disoccupati. La consolazione dei problemi del lavoro da Socrate a Schopenhauer*, Rizzoli, Milano 2007;

Falcone F., *La disoccupazione. Teorie, terapie ed esperienze dei giovani del sud*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005;

Massimo G., Edoardo N., *Piena disoccupazione. Vivere e competere nella società del quaternario*, Einaudi, Torino 2007;

Daniele M., *L'elogio dell'indignazione*, Il Filo, Roma 2011;

Illich I., *Disoccupazione creativa*, Red Edizioni, Milano 1996;

Panara M., *La Malattia dell'Occidente. Perché il lavoro non vale più*, Laterza, Roma-Bari 2010.

TERRE COLLETTIVE, USI CIVICI

Agnoli M., *Usi civici*, CEL, Bergamo 2003;

Di Genio G., *Codice breve sugli usi civici*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2012;

Fulciniti L., *I beni d'uso civico*, Cedam, Padova 2000;

Messina G., *Migliorare come?*, in «Agricoltura Campania», 2/3, 1985;

Monicelli M., *La valutazione degli usi civici*, Pubblisfera, San Giovanni in Fiore (CS) 2012;

Nappi R., *Usi civici e Tutela Ambientale*, Workshop provinciale organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura e Attività Produttive, Centro Residenziale e Studi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta 2008;

- Regione Campania Assessorato dell'Agricoltura e alle Attività Produttive
Settore Bilancio e Credito Agrario, Federazione Regionale Degli
Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori forestali della Campania,
La Proprietà Collettiva manuale Tecnico, 2008
- Rubino R., Messina G., *Terre collettive ed allevamento nel Sud dell'Italia*, in
Terre collettive nel Mediterraneo, a cura di A. Bourbouze e R. Rubino,
Edizioni INEA, Roma 1993;
- Albanese S., *Usi civici. Origini e prospettive*, Arianna, Bologna 2010;
- Soccio G., *Terre collettive e usi civici. Dagli antichi diritti delle popolazioni
al diritto ambientale delle future generazioni*, Grenzi, Foggia 2003.

VARIE

- Arminio F., *Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia*,
Laterza, Roma-Bari 2008;
- Arminio F., *Stato in luogo*, Transeuropa edizioni, Massa 2012;
- Arminio F., *Geografia commossa dell'Italia interna*, Mondadori, Milano
2013;
- Baranes A., *Per qualche dollaro in più. Come la finanza Casinò si sta gio-
cando il pianeta*, Datanews, Roma 2011;
- Baranes A., *Finanza per indignati*, Ponte alle Grazie, Firenze 2012;
- Bazzicalupo L., *Dispositivi e soggettivazioni*, Mimesis Edizioni, Milano
2013.
- Bizzarri K., Baranes A., *Il mondo è di tutti. I Beni Pubblici Globali e il
loro finanziamento*, Emi, Bologna 2006;
- Borgomeo C., *L'equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale*, Laterza,
Roma-Bari 2013;
- Cersosimo D., Wolleb G., *Economie dal basso*, Donzelli Editore, Roma
2006;
- De Marzo G., *Buen vivir*, Ediesse, Roma 2011;
- Gallino L., *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche
come beni pubblici*, Einaudi, Torino 2007;
- Gallino L., *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Laterza, Roma-
Bari 2009;

- Gallino L., *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino 2011;
- Messina G., *Indicatori per una pianificazione territoriale ecosostenibile. Il caso Campania*, La Scuola di Pitagora, Napoli 2009;
- Pascale A., *Radici & Gemme. La società civile delle campagne dall'Unità ad oggi*, Cavinato Editore International, Brescia 2013;
- Gunter P., *Blue economy*, Edizioni Ambiente, Milano 2010;
- Pellinzoni L., *Fabbricare la natura: crisi ecologica, critica sociale e governabilità neoliberale*, in Marzocca O., (a cura di), *Governare l'ambiente?*, Mimesis, Milano 2010;
- Severino E., *La potenza dell'errare*, Rizzoli, Milano 2013.
- Tassone F., *La filiera agro-industriale. Guida alla progettazione integrata. I cinque pilastri della progettazione efficace*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ) 2005;
- Commissione delle Comunità Europee, *Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle Imprese*, 2001

SITOGRAFIA ESSENZIALE

ACCREDITAMENTO

www.saluter.it/ssr/autorizzazione-e-accREDITAMENTO/servizi-socio-sanitari-e-sociali-1

www2.arssveneto.it/html_pages/Areasocio-sanitaria.php?idm=154

Agricoltura

www.agrapress.it

www.agriambientemugello.com

www.agricolturacontadina.org

www.aiab.it

www.aiabumbria.com

www.aicare.it

www.amab.it

www.apicoltoricasertani.it

www.civiltaccontadina.it

www.custodiadelterritorio.it/index.asp

http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index_it.htm

www.fattoriesociali.com

www.fattoriasolidaledelcirceo.com

www.federapi.biz

www.firab.it

www.fupress.com

www.greenplanet.net
www.ifoam.org
www.ismea.it
www.itab.asso.fr
www.legambienteventoinfaccia.it/orti-sociali
www.lombricosociale.info
www.mia-agricoltura.it
www.permacultura.it
www.retegas.org
www.retegaspuglia.blogspot.it/
<http://sofar.unipi.it>
www.vino-biologico.it
www.waltermarketing.it/lobefaro/new/link_utili.pdf

AGRITURISMO

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>
www.adottaunvigneto.it
www.agriturismitaliani.it
www.agriturismo.com/canali/leggi-regionali.asp
www.agriturismo.it
www.agriturist.it
[www.agrolinker.com/italiano/argomenti/giurestim/dirittoagriturismo1.
html](http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/giurestim/dirittoagriturismo1.html)
www.alcatraz.it
www.bioguida.it
www.eurogites.org
www.gallorosso.it
www.laportadeiparchi.it
www.movimentoturismovino.it
www.reterurale.it/agriturismo
www.salviamoilpaesaggio.it
www.scuolaesperienziale.it
www.sigurta.it

www.sinab.it

CONFISCA BENI ALLE MAFIE

<http://castelvetrano.abstract.it/comune/partecipazioni/consorzio-trapanese-per-la-legalita-e-lo-sviluppo>

<http://consorzioale.provincia.napoli.it>

www.agrorinasce.org

www.benisequestraticonfiscati.it

www.comune.acicatenact.it/il-comune/attivita-del-consorzio/

www.comune.canicattict.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/589

www.libera.it

www.sviluppolegalita.it

COOPERAZIONE E FORMAZIONE

http://members.xoom.virgilio.it/ispcoop/Pagine/area_download.htm (contratti collettivi, statuti cooperative, vigilanza cooperative)

<http://78.6.168.150/portale/Default.aspx?tabid=64> (fondi peripatetici interprofessionali)

www.agci.it

www.cavalgiocare.it

www.confcooperative.it

www.consorziosocialelight.it

www.cooperazione.net

www.cooperazione.tv/ricerca/?ricerca=canale+storie+di+cooperazione

www.cristofaro.too.it

www.esperienzeconilsud.it

www.fattoriefaggioli.it

www.fondinterprofessionali.com

www.fondinterprofessionali.it

www.italiaventure.it

www.ixorto.it

www.legacoop.it
www.luzzatti.it
www.pantarei-cea.it
www.querciadellamemoria.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.unci.org
www.unicoop.it
www.uecoop.org

CREDITO, FINANZIAMENTI, IMPRESA

www.bancaetica.it
www.biobank.it
www.civica.cc
www.creaimpresa.it
www.csрпиemonte.it/csr/cosa.htm
www.csr.unioncamere.it/P42A0C385S370/Che-cos-e.htm
www.economia-solidale.org
www.finanzialatuaidea.it
www.fondazioneconilsud.it
www.impresasociale.net
www.ppe.pe

FATTORIE DIDATTICHE

www.adottaunalbero.eu
www.agrigiochiamo.it
www.baugiano.it
www.cascinabuonasperanza.it
www.cascinadeifiori.it
www.database.it/koine
www.fattoriacasamia.com
www.fattoriedidattiche.biz
www.giralafoglia.it

SITOGRAFIA ESSENZIALE

www.lafattoriadivalentino.it
www.la-morella.it
<http://piemontesina.wordpress.com>
www.rogerallevamenti.it
www.selvanova.com

INSERIMENTO AL LAVORO

<http://bancadati.informagiovanipiemonte.it>
www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Lavoro/Navigazione_Sinistra/Collocaimento_obbligatorio/legge_68_99.html
www.j4u.provincia.vr.it/Sezione.jsp?titolo=Tirocini%20formativi%20e%20di%20reinserimento/inserimento%20al%20lavoro&idSezione=149
www.dplmodena.it

SVILUPPO LOCALE

www.aislo.it
<http://ec.europa.eu/europe2020>
www.francoarminio.it
www.isfol.it
www.scuolasviluppolocale.it
<http://sviluppolocale.formez.it>
www.unibis.org

USI CIVICI E BENI COMUNI

<http://accessoallaterra.blogspot.it/2012/12/regione-toscana-ecco-la-banca-della.html>
<http://genuinoclandestino.noblogs.org/>
<http://terrabenecomune.noblogs.org/>
<http://usicivici.unitn.it>
www.centrocervati.blogspot.it

www.demaniocivico.it

www.demaniocivico.blogspot.it/p/uffici-regionali-competenti.html

www.labancadellaterra.it/

www.lexambiente.it

www.territorialmente.it

ELENCO DEGLI AUTORI

Giovanni Allucci
Amministratore delegato Agrorinasce
callucc@tin.it

Massimo Ammendola
Città Future
redazione@cittafuture.org

Franco Arminio
Poeta
arminio17@gmail.com

Andrea Baranes
Presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica
baranes.fondazione@bancaetica.org

Michele Filippini
Presidente Nazionale della Consulta della Proprietà Collettiva
Micfil71@libero.it

Leandro La Mamma
Regione Campania
le.lamanna@maildip.regione.campania.it
Rita Lombardi
Università Partenope Napoli
ritalombardi@cittasociale.it

Danilo Marandola
INEA
marandola@inea.it

Giuseppe Messina
Ministero dello sviluppo economico
giuseppe.messina@sviluppoecoomico.gov.it

Giuseppe Orefice - Margherita Rizzato
Agrigiochiamo
info@agrigiochiamo.it

Alfonso Pascale
Rete Fattorie Sociali
a.pascale@alfonsopascale.it

Francesco Patanella
Commercialista
francescopatanella@hotmail.com

Vincenzo Vizioli
Presidente nazionale Aiab (Associazione Italiana Agricoltura Biologica)
v.vizioli@aiab.it

Una vita in cooperazione

Una guida al tempo e al lavoro ritrovato

Appendice

Modelli e Norme

a cura di Giuseppe Messina



Assise

Collana editoriale promossa dalla Società di studi politici in collaborazione con le Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

Collana coordinata da Nicola Capone, Segretario generale delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

Si ringrazia Anna Fava per la preziosa collaborazione

© Foto di Paolo Messina

© Società di studi politici
www.studipolitici.it

La scuola di Pitagora editrice
Via Monte di Dio, 54
80132 Napoli
www.scuoladipitagora.it
info@scuoladipitagora.it



Indice

Guida alla lettura

1. Cooperative

I. Statuto tipo di Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale); II. Statuto tipo di Cooperativa agricola di conferimento; III. Statuto tipo di cooperativa sociale di tipo a) e b); IV. Cooperativa di conferimento di prodotti ortofrutticoli. I contenuti essenziali del regolamento interno; V. Regolamento interno ex L.142/2001; VI. Regolamento per la gestione dei prestiti dai soci; VII. Modello Libro soci; VIII. Domanda di ammissione a socio; IX. Delibera tipo di assemblea ; X. Soci presenti in assemblea; XI. Calcolo costo del lavoro; XII. Nota integrativa; XIII. Consegna verbale di revisione ai soci; XIV. Imprese sociali, Cooperative sociali e ONLUS; XV. Legislazione essenziale per le cooperative; XVI. Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento.

2. Usi Civici

I. Riferimenti legislativi; II. Che cosa fare per informarsi sugli usi civici presenti sul proprio territorio; III. Uno sguardo alla legislazione regionale; IV. Modello Statuto tipo per il funzionamento del Comitato per l'amministrazione sepa-

rata dei beni civici frazionali (ASBUC); V. Elenco degli uffici regionali competenti.

3. Demanio dello Stato

I. Riferimenti legislativi.

4. Terre confiscate

I. Riferimenti legislativi; II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48; III. Alcune esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie.

5. Agriturismo

I. Riferimenti normativi e legislativi.

6. Fattorie sociali e fattorie didattiche

I. Norme speciali per le fattorie didattiche; II. Normative regionali; III. Testimonianze.

7. Sviluppo rurale e normative comunitarie

I. Principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

8. Come organizzare il proprio mercato: normativa di riferimento

I. Riferimenti legislativi; II. Decreto del 20 novembre 2007.

ALLEGATO

Usi civici in Campania

Guida alla lettura

L'Appendice al volume *Una vita in cooperazione. Una guida al tempo e al lavoro ritrovato* è una raccolta aggiornata delle leggi e dei modelli più vari per accompagnare il percorso informativo, formativo e costitutivo di un sodalizio cooperativo. Al suo interno sono contenute alcune brevi testimonianze in cui i protagonisti di attività cooperative già avviate raccontano la loro storia, le difficoltà, le speranze e le ragioni che li hanno condotti al ritorno alla terra.

Cooperative. Innanzitutto, consigliamo chi intendesse costituire una cooperativa di dotarsi di un buono statuto e di tutti i regolamenti che costituiranno gli strumenti operativi per gestire l'ente, in modo da prevenire eventuali problemi e capire meglio come muoversi. Si tratta, ovviamente, di modelli che calati nella specifica realtà della cooperativa a cui si intende dare vita potranno essere facilmente modificabili nell'oggetto e nella gestione, mantenendo il rigore giuridico e il rispetto delle norme.

Vengono proposti tre modelli di statuto per le cooperative: Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale); Cooperativa agricola di conferimento; Cooperativa sociale di tipo a) e b).

Un analogo discorso vale per i vari modelli: contenuto essenziale del regolamento interno per una cooperativa di conferimento dei prodotti; regolamento interno per le cooperative di produzione e lavoro (ex L.142/2001); regolamento per la gestione dei prestiti dei soci; modello libro soci, domanda di ammissione a socio, verbali di assemblea, nonché modello di nota integrativa al bilancio e per il calcolo del costo del lavoro.

Un box sulle imprese sociali, cooperative sociali e onlus cerca di chiarire questo mondo tanto vario e importante per la società italiana e la sua economia.

Chiude la sezione sulle cooperative la legislazione principale aggiornata al 2013. Abbiamo ritenuto utile riportare integralmente alcuni articoli della Costituzione, mentre circa le norme del codice civile la fonte a cui dover attingere è semplicemente indicata. Riteniamo, infatti, che l'acquisto di un Codice civile (meno di 20 euro) sia una spesa indispensabile!

Usi civici. Per gli usi civici abbiamo fornito la più ampia rassegna riguardante l'aspetto legislativo e la modulistica (per le ASBUC) per la complessità della materia, che costituisce uno dei settori fondamentali da indagare per poter concretamente trovare la terra. Per la Regione Campania, scelta come esemplificazione della realtà degli usi civici in Italia, oltre a indicare la legge regionale si sono forniti per ogni Comune i dati sui terreni, buon punto di partenza per affrontare la verifica delle risorse e la richiesta degli stessi. Per tutte le regioni viene fornito l'elenco degli uffici competenti in materia.

Demanio dello Stato. Per il demanio dello Stato, invece, ci si è limitati a operare una selezione delle norme di riferimento visto anche che allo stato, circa le procedure per l'affitto o la vendita di quei beni, tutto sembra rinviato ai decisori politici.

Terre confiscate alle mafie. Sulle terre confiscate alle mafie, si è data indicazione sulla norma, ritenendo il testo e le informazioni fornite sufficienti per affrontare un'eventuale richiesta di terre.

Agriturismo. Nel manuale sono sviluppate le principali problematiche e si sono indicati modelli e percorsi pratici, oltre a una scheda sintetica che rinvia alle normative regionali (con l'ausilio della rete si può trovare rapidamente la norma che interessa). In appendice si rinviene, invece, sia l'art. 2135 codice civile sia la norma nazionale, di cui suggeriamo uno studio particolarmente attento e approfondito.

Fattorie didattiche e Fattorie sociali. Sono indicate le normative nazionali e quelle regionali. Per le Fattorie didattiche vengono elencate le norme specifiche a cui fare riferimento per realizzare una fattoria didattica. Attenzione particolare viene data anche alle normative comunitarie per lo Sviluppo rurale che servono a capire il senso stesso della multifunzionalità in agricoltura e l'importanza che l'UE dà allo sviluppo rurale.

Mercato. Allo scopo di favorire lo sviluppo di conoscenze utili a organizzare il proprio mercato, si sono fornite indicazioni su alcune norme che devono essere conosciute. Circa gli altri argomenti sviluppati nel manuale, si è ritenuto non appesantire la trattazione con ulteriori informazioni, perché si ritiene il testo già sufficientemente esauritivo per affrontare le iniziative che si intendono intraprendere. Si segnalano i siti internet e la bibliografia, organizzati per temi o aree per garantire una più efficace consultazione.



1

Cooperative

I. Statuto tipo di Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale); II. Statuto tipo di Cooperativa agricola di conferimento; III. Statuto tipo di cooperativa sociale di tipo a) e b); IV. Cooperativa di conferimento di prodotti ortofrutticoli. I contenuti essenziali del regolamento interno; V. Regolamento interno ex L.142/2001; VI. Regolamento per la gestione dei prestiti dai soci; VII. Modello Libro soci; VIII. Domanda di ammissione a socio; IX. Delibera tipo di assemblea; X. Soci presenti in assemblea; XI. Calcolo costo del lavoro; XII. Nota integrativa; XIII. Consegna verbale di revisione ai soci; XIV. Imprese sociali, Cooperative sociali e ONLUS; XV. Legislazione essenziale per le cooperative; XVI. Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento.

I. Statuto tipo di Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale)

STATUTO TIPO DI COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO AGRICOLO (CON LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE)

“STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO AGRICOLO _____ QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE”

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art.1 – Costituzione

È costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione:

“_____ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO AGRICOLO, impresa sociale”.

Art. 2 – Norme applicabili

La Cooperativa, è costituita ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e, nell'ambito delle attività, ai sensi della legge 381/91 lettera A e B e aderisce ai principi di impresa sociale ai sensi del D.lgs. 155/2006; è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. senza fini di speculazione privata e ha per scopo: fornire occasioni di lavoro agricolo ai soci mediante attività di conduzione dei terreni, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e di erogazione dei servizi connes-

si; potrà erogare servizi e beni socialmente utili, fornire servizi nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e didattica, inoltre le attività economiche svolte potranno avere lo scopo integrativo e terapeutico per soggetti svantaggiati, diversamente abili e socialmente non integrati: pertanto ai sensi della legge 381 del 1991 è qualificata quale cooperativa sociale di tipo A e B.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di _____ all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente. Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre _____, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 5 – Preambolo, Scopo e Oggetto

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità.

In generale il suo fine secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, è quello di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di aziende agricole-zootecniche-forestali e fornire servizi e promuovere qualunque attività così come previsto dall'art. 2135 c.c. nell'ambito di una visione di multifunzionalità dell'agricoltura e di sostenibilità ambientale. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende fornire occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato e in forma continuativa, in funzione dello scambio mutualistico che si intende conseguire, le cui regole di svolgimento e relativi criteri, con riferimento ai rapporti tra la società e i soci, saranno contenuti in un apposito Regolamento redatto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 che sarà approvato dall'assemblea della società e depositato presso la D.T.L. entro 30 giorni dall'approvazione. Conseguentemente la tutela dei soci viene

esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative.

5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art.2516 c.c. mentre i soci lavoratori della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

5.4 Oggetto. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi e le attitudini professionali dei soci, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attività previste all'art. 2135 del C.C. nel rispetto della legge 381/1991 e dei dettami normativi del D.lgs. 155 del

2006 regolante le imprese sociali, tra cui in particolare e a solo titolo esemplificativo:

- a) acquistare, affittare, assumere in gestione in qualsiasi forma da privati o da Enti pubblici (terreni demaniali e /o soggetti all'uso civico e/o terreni confiscati alle mafie, ecc.), terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo, zootecnico e/o forestale dirette anche alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti agricoli in genere e prodotti vitivinicoli ottenuti dalla coltivazione dei fondi e/o conferiti dai soci e dal territorio circostante, attività di allevamento di bestiame, nonché attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio, ovvero di ricezione e ospitalità, ai sensi di legge;
- b) svolgere tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti e alla erogazione dei servizi connessi ivi compresa l'organizzazione, la vendita e la commercializzazione sia al dettaglio che all'ingrosso dei prodotti agricoli sia in Italia che all'Estero anche inscatolati, surgelati e confezionati in ogni modo, istituendo anche spacci di vendita diretta al consumatore (negozi rurali);
- c) tutelare e valorizzare eventuali prodotti tipici istituendo marchi o brevetti e provvedendo anche in concorso con il territorio alla loro registrazione nei modi stabiliti dalla legge;
- d) curare, coordinare tutta l'attività zootecnica dei soci, con particolare riguardo alla razionalizzazione ed automazione delle pro-

duzioni e al coordinamento della raccolta del latte sia commercializzato che avviato alla lavorazione casearia;

e) curare la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ortofrutticoli, florovivaistici e zootecnici, provenienti dalla produzione dei soci e non, in appositi stabilimenti sociali, nonché, la distillazione dei prodotti e sottoprodotti in modo tale da favorire il miglior realizzo delle produzioni.

f) garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali della società, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche terreni, costruzioni e ristrutturazioni fabbricati, ecc.;

g) svolgere attività agrituristica, di turismo rurale, di fattoria didattica, di fattoria sociale e orto-floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;

h) assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica e ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

i) gestire in proprio e conto terzi attività e servizi sociali e socio sanitari sia a carattere residenziale che domiciliare come previsto dalla legge 381/1991 nel rispetto ed ai sensi dell'articolo 1 lettera A e B.

Ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b), legge 8 novembre 1991, n.ro 381 e del D.lgs. 24 marzo

2006 n.155 e successive integrazioni, la società cooperativa sociale, impresa sociale intende, inoltre, perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento delle attività indicate nel presente statuto, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La società si propone di esercitare in via stabile e principale l'attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale nei settori individuati dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 e precisamente:

a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 dell'8 febbraio 2002;

c) assistenza socio - sanitaria, come definite dall'art. 3 - septies del D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e precisamente tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo

periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Pertanto le prestazioni socio - sanitarie comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

d) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;

e) assistenza sociale, ai sensi della legge 328 dell'8 novembre 2000, comprensiva di tutte le attività relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;

f) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

g) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

h) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

i) turismo culturale;

l) formazione universitaria e post-universitaria;

m) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

o) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori sopra indicati, la società si propone di esercitare attività di impresa, anche al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future nonché di finanziamenti agevolati o anche a fondo perduto nonché contributi di settore previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale quali a titolo esemplativo P.S.R. o fondi e indennizzi nel settore di operatività.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per

la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, (e ciò anche al fine dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati di cui alla lettera B dell'art.1 della legge 381 del 1991), assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà compiere, inoltre, tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.lgs. N.358/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. È vietata, pertanto, alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pub-

blico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

5.5 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro. La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi come fattorie sociali, fattorie didattiche, ecc.

Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni.

A integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attivi-

tà disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n.385/1993 (il tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie saranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, e in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potrà altresì emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi

vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

5.6 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se dopo la costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capita-

le sociale e partecipano al rischio d'impresa.

6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

6.3 Possono altresì essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese

identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomia, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consi-

glio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Categoria speciale di soci cooperatori

8.1 L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano

le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.5 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 – Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. 9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 10 – Soci Sovventori

10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

10.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi dell'art.4 della legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il socio sovventore sottoscrive quote (anche sotto forma di beni in natura o crediti) nominative trasferibili del valore unitario di € 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero dieci (10). La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.

10.3 Deliberazione di emissione. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle

eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

un (1) voto fino a euro cinquantamila (50.000,00);

due (2) voti fino a euro centomila (100.000,00);

tre (3) voti fino a euro centocinquantamila (150.000,00);

quattro (4) voti fino a euro duecentomila (200.000,00);

cinque (5) voti oltre i duecentocinquantamila (250.000,00).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

10.4 Recesso dei soci sovventori. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-

semblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente punto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

10.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO V AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.11 Azioni di partecipazione.

11.1 Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L.59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (500,00).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

11.2 **Assemblea speciale** L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

11.3 **Recesso** Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 – Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, resi-

denza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; - i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori e l'eventuale tassa di ammissione.

12.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

12.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 – Quote

13.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 150,00.

13.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

13.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 14 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

14.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

14.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

14.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 – Vincoli sulle quote

15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

15.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 16 – Recesso

16.1 Il diritto di recesso compete ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; – ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; – ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; – ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; – in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro ses-

santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

16.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 – Esclusione del socio

17.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;

17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

17.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 – Morte del socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art. 19 – Liquidazione della quota

19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

19.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

19.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

19.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 20 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

20.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 – Elementi costitutivi

21.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 12.3; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 – Capitale sociale

22.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 150,00. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizza-

ta dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

22.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui sono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

22.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

22.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridur-

re il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

22.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 22.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 23 – Riserva legale, statutarie e volontarie

23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 24 – Divieti

22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci operatori.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

25.3 L'assemblea approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

25.4 Ristorni.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 27 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano A.R. o comunicazione telematica effettuata con programma che consente di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

27.1 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei

programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.25.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civile.

27.2 - Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentanti all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della deliberazione.

27.3 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere re-

datto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

27.4 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto chi sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sia in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.3.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla

medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

27.5 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque (3) a nove (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori resteranno in carica secondo il periodo previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

28.1 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

28.2 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

28.3 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

28.4 Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

28.5 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 - Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto di

revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 30 - Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 31 - Clausola Arbitrale

Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

31.1 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

31.2 Soppressione. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32.1 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

33.1 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo

dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

35.2 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.3 - Rinvio

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.

II. Statuto tipo di Cooperativa agricola di conferimento

STATUTO TIPO DI COOPERATIVA AGRICOLA DI CONFERIMENTO

STATUTO DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI CONFERIMENTO

“ _____
_____ SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art. 1 – Costituzione

È costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione: “ _____ SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA” .

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di _____ all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. III-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano

apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre _____, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, all’indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 5 –Preambolo, Scopo e Oggetto

5.1 Preambolo-Scopo La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità ai sensi dell'art. 2511 c.c..

In generale il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso la realizzazione di prodotti agricoli sani e sostenibili sul piano ambientale. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La società, che non ha fini speculativi si propone di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del c.c., in modo da far conseguire agli stessi, nello svolgimento della propria attività, condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, e più precisamente i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti alla cooperativa, attraverso la manipolazione, conser-

vazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti.

In particolare, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci cooperatori, in modo che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate, invece, da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordina-

mento e all'integrazione con altre cooperative agricole.

5.2 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

5.3 La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, conferiti in prevalenza dai soci cooperatori.

La cooperativa potrà svolgere ogni attività strumentale ai fini di cui sopra, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
- b) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statuari;
- c) organizzare e gestire in forma sociale servizi e impianti di interesse collettivo per la raccolta del latte e la sua manipolazione;
- d) svolgere azioni di tutela della produzione;
- e) commercializzare i prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti conferiti dai singoli soci;
- f) acquistare macchine agricole ed organizzare e gestire un centro di meccanizzazione ad uso esclusivo dei soci della Cooperativa per le operazioni culturali delle singole aziende agricole;
- g) aprire punti vendita in Italia ed all'estero per la commercializzazione diretta ed al minuto dei propri prodotti e di prodotti alimentari in genere e, anche di produzione altrui;
- h) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla conservazione e realizzazione produttiva nelle aziende

degli associati, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la raccolta e la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

i) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione.

5.4 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali la cooperativa svolge la sua attività.

La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi.

Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59

del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni.

5.5 Previdenza e risparmio A integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n.385/1993 (il tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie saranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, e in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potrà altresì emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il rispar-

mio e quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

5.6 Sviluppo tecnologico La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

5.7 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se dopo la costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori sia inferiore a 9 (nove), i detti soci cooperatori possono essere solo persone fisiche e società semplici.

I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

6.2 Possono essere soci cooperatori:

- le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, nonché le società ed altri enti, che siano titolari di imprese agricole e siano, quindi, proprietari, affittuari, usufruttuari, conduttori in genere di fondi agricoli siti nella provincia di _____ e nelle provincie limitrofe, e che intendano conferire alla cooperativa i prodotti delle rispettive imprese agricole per i fini specificati nel presente statuto;
- le organizzazioni di produttori agricoli, a condizione che impongano statutariamente ai loro associati l'obbligo di rispettare le norme di produzione e di immissione sul mercato, adottate dalla cooperativa.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

6.3 Possono altresì essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative nel settore agricolo; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori

7.1 La cooperativa nell'ambito della sua attività caratteristica potrà necessitare di lavoratori; l'ente intende far aderire i lavoratori al sodalizio qualora ne esistano la volontà e le condizioni, a giudizio dell'organo amministrativo.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori, pertanto, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-

to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 – Soci Sovventori

7.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

7.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi dell'art.4 della legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il socio sovventore sottoscrive quote (anche sotto forma di beni in natura o crediti) nominative trasferibili del valore unitario di € 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero dieci (10). La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten-

de trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.

7.3 Deliberazione di emissione. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:
 - un (1) voto fino a euro cinquantamila (50.000,00);
 - due (2) voti fino a euro centomila (100.000,00);

tre (3) voti fino a euro centocinquantamila (150.000,00);
quattro (4) voti fino a euro duecentomila (200.000,00);
cinque (5) voti oltre i duecentocinquantamila (250.000,00).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

7.4 Recesso dei soci sovventori. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente punto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applica-

no le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

7.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO V AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.8 Azioni di partecipazione.

8.1 Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L.59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (500,00).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Parteci-

pazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

8.2 Assemblea speciale L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal

rappresentante comune, quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

8.3 Recesso Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 – Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; - i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dal-

la persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'aspirante socio deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione:

1) una dichiarazione attestante i dati tecnici e culturali maggiormente rilevanti, coerenti con l'oggetto sociale e lo scambio mutualistico, dell'impresa agricola dell'aspirante socio, e più precisamente:

a) ubicazione ed estensione dei terreni agricoli, fondi rustici e degli allevamenti zootecnici, con specificazione di quelli in atto adibiti o da adibirsi alle produzioni che interessano l'attività della cooperativa, nonché il titolo in virtù del quale gli immobili stessi sono condotti;

b) le quantità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio;

2) le eventuali attività commerciali o industriali collegate alle produzioni agricole alle quali è interessato anche nella forma di partecipazione societaria;

3) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non appartenere ad altre organizzazioni di produttori per il prodotto od i prodotti per i quali si chiede di associarsi, precisando, altresì, se in passato abbia aderito o meno ad altre organizzazioni;

4) il presunto quantitativo di prodotti agricoli conferibili, indicandone le caratteristiche;

5) l'impegno al conferimento per i prodotti per i quali chiede di associarsi in cooperativa.

12.2 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, il quale comunica all'interes-

sato la decisione a mezzo lettera raccomandata anche a mano, motivando l'eventuale diniego.

12.3 Il socio nuovo ammesso oltre all'importo della quota sociale sottoscritta e della tassa di ammissione, deve versare la somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla percentuale della quota sociale sottoscritta per la quota patrimoniale calcolata con l'ultimo bilancio approvato.

12.4 Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione e solo dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi si diventa soci e si è iscritti nel libro dei soci.

12.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

12.6 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 – Quote

13.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 150,00.

13.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

13.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti

dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 14 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

14.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

14.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

14.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 – Vincoli sulle quote

15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

15.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 16 – Recesso

16.1 Il diritto di recesso compete ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; – ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; – ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; – ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; – in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'art. 6 del presente Statuto;

b) che non si trovi in condizione di cooperare alla attuazione degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato nel libro soci.

16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se

non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

16.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 – Esclusione del socio

17.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- e) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disordine tra i soci.
- g) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- h) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- i) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.

Nel caso indicato alla lettera d) il socio inadempiente deve essere invitato, mediante

lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo non prima di un mese dal detto invito, previo esame del Consiglio di Amministrazione e sempre che il socio resti inadempiente.

17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

17.4 Non perde la qualifica il socio che chiede ed ottiene dal Consiglio di Amministrazione la sospensione dei conferimenti per una durata non superiore a tre anni, per una delle seguenti ragioni:

- a) malattia del socio gravemente pregiudizievole per la conduzione aziendale;
- b) gravi motivi di famiglia che impediscano la normale conduzione aziendale.

17.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 – Morte del socio

18.1 Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale del loro dante causa nella misura e con le modalità stabilite dal punto 18.4.

Ove non venga richiesto alla cooperativa il rimborso della quota sociale entro un anno dalla morte del socio, l'importo della detta quota passa al fondo di riserva.

Tuttavia nel caso di morte del socio o anche nel caso di cessione a qualunque titolo dell'azienda di un socio (o di parte di essa) da parte del socio medesimo al coniuge e/o ai figli e fratelli, gli aventi causa o eredi, che siano o vengano in possesso dei requisiti di cui all'art.6.2 di detto statuto e che ne

facciano domanda entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento (mortis causa o inter vivos), possono diventare soci, in proporzione al diritto trasmesso dal loro dante causa senza versare l'ulteriore somma di cui all'art.12.3 dello statuto, purché abbiano assolto le relative obbligazioni di natura fiscale e ferma restando la procedura prevista dagli articoli 12.1 e 12.4 dello statuto.

18.2 Nel caso poi di conferimento dell'azienda da parte di un socio in una società, o nel caso di scioglimento di società, già socia della cooperativa, e di conseguente assegnazione dell'azienda ad uno o più dei soci della disciolta società, ovvero nel caso che una società socia dia in affitto l'azienda ad uno dei propri soci, i rispettivi aventi causa (società nel primo caso, assegnatari dell'azienda nel secondo e affittuario nel terzo), purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, e sempre che ne facciano domanda entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento (per conferimento o per assegnazione), possono diventare soci della cooperativa, in proporzione al diritto trasmesso dal loro dante causa, senza versare l'ulteriore somma di cui all'art. 12.3 dello statuto, e sempre purché abbiano assolto alle relative obbligazioni di natura fiscale e ferma restando la procedura prevista dagli articoli 12.1 e 12.4 dello statuto.

18.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per i casi di cui al presente articolo devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato nei termini stabiliti dalla legge.

18.4 Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando per essi non trovano applicazione i precedenti

punti 18.1 e 18.2 avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno della chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti a soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:

a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;

b) verso terzi nel limite delle quote sottoscritte e non versate per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o i legatari del socio defunto.

TITOLO VIII REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA

Art. 19 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art.2516 c.c. Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società e i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

19.1 Più precisamente, la società stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti

contratti di scambio, in forza dei quali i soci suddetti si obbligano a conferire alla cooperativa i prodotti della propria attività agricola, e la cooperativa si obbliga a sua volta a preferire i soci operatori rispetto ai terzi nell'acquisto di detti prodotti.

I soci operatori sono obbligati ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, e quindi:

1) a conferire, con le modalità stabilite dal regolamento interno, la totalità del prodotto della propria attività agricola, con la sola eccezione di quanto occorrente per il consumo familiare o dei dipendenti, e salvo deroghe espressamente previste dai regolamenti interni o stabilite con deliberazione motivata dall'organo amministrativo, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Agli obblighi di conferimento di cui sopra può derogarsi in caso di forza maggiore, da provarsi da parte del socio operatore, ovvero sulla base di accordi annuali tra il socio operatore e la cooperativa, in ogni caso nel rispetto del principio della parità di trattamento, e sulla base di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione;

2) a sottoporsi ai controlli ed agli accertamenti relativi al rispetto delle norme di produzione previste dal presente statuto e dal regolamento mutualistico;

3) a produrre la documentazione e le informazioni richieste dal consiglio di amministrazione;

4) in caso di trasferimento dell'azienda agricola, ad inserire nel relativo atto l'impegno del cessionario a proseguire il rapporto sociale, ricorrendo i requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto e previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, qualora l'azienda sia trasferita ad

un componente del nucleo familiare ovvero a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo.

19.2 I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata a preferire i propri soci operatori rispetto ai terzi nell'acquisto dei prodotti agricoli, e quindi a servirsi preferenzialmente delle materie prime e dei prodotti conferiti dai soci, nei limiti consentiti dalle caratteristiche ed esigenze dell'impresa sociale, secondo le esigenze e la programmazione decise dagli amministratori, e nel rispetto del principio di parità di trattamento. I soci operatori hanno diritto alla remunerazione del prodotto conferito, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto stesso.

19.3 Il prezzo sarà stabilito a consuntivo, al termine dell'esercizio sociale; solo in tale momento la cooperativa, verificati i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti, e tenuto conto degli accantonamenti relativi alla gestione, o comunque risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea in considerazione delle esigenze derivanti da investimenti e programmi futuri, nonché da una sana e oculata gestione, determina un importo complessivo imputabile al costo delle mate-

rie prime o dei prodotti conferiti dai soci, e lo suddivide quindi tra i soci stessi in base alla quantità e qualità dei rispettivi apporti. Non si fa luogo, quindi, a fine esercizio, alla distribuzione di ristorni. Nel corso dell'esercizio, la consegna dei prodotti alla cooperativa avviene con prezzo da determinare, ed ai soci cooperatori vengono corrisposti acconti periodici, secondo le regole stabilite nel regolamento interno.

TITOLO IX

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 Elementi costitutivi

20.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 12.3; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 21 – Capitale sociale

21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare presta-

bilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 150,00. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

21.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui sono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

21.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

21.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni

deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

21.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 21.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 22 – Riserva legale, statutarie e volontarie

22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 – Divieti

23.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-

li fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art.24 Esercizio sociale – bilancio

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Da tutti i ricavi della gestione dovranno essere detratti:

- l'acconto pagato ai soci (salvo conguaglio) sui prodotti conferiti;
- le spese e gli oneri di trasformazione;
- le spese e gli oneri generali di gestione;
- le quote di ammortamento degli immobili, delle macchine e delle attrezzature;
- il conguaglio sul prezzo di acconto per i beni conferiti dai soci.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto

dei principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- d) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.

24.3 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

24.4 L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluta al fondo di riserva ordinaria la totalità dei residui attivi risultanti dal Bilancio. Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

24.5 Poiché il prezzo dei beni e prodotti conferiti dai soci è determinato, in base al

presente statuto, a consuntivo al termine dell'esercizio, e quindi il vantaggio mutualistico è realizzato in tal modo, non si farà luogo alla distribuzione di ristorni.

TITOLO X ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano A.R. o comunicazione telematica effettuata con programma che consente di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

26.1 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.24.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque

non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civile.

26.2 - Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentanti all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della deliberazione.

26.3 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presi-

dente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

26.4 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto chi sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sia in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 7.3.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

26.5 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque (3) a nove (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori resteranno in carica secondo il periodo previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

27.1 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

27.2 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

27.3 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

27.4 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

27.5 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presi-

dente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative

vigenti al riguardo.

Art. 28 - Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 29 - Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 30 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

30.1 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila (15.000). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine

per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

30.2 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida

sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31.1 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

32.1 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art. 2511 c.c. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

32.2 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

32.3 - Rinvio

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.

III. Statuto tipo di cooperativa sociale di tipo a) e b)

STATUTO TIPO DI COOPERATIVA SOCIALE

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “_____ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi della legge 381/91 - art.1 lettera a) e b) - e del D.lgs. 460/97 la Società Cooperativa denominata “_____ Società cooperativa sociale-onlus”.

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di _____ all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. III-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano

apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre _____, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, all’indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 5 –Preambolo, Scopo e Oggetto

5.1 Preambolo-Scopo La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità. In generale il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni dei cittadini italiani o extracomunitari o apolidi più svantaggiati o di disagio sociale per assisterli e facilitarne il reinserimento nel tessuto sociale. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione dei servizi socio educativi. Inoltre ai sensi dell'art. 1 lettera b) legge 381/91 la cooperativa potrà prevedere la realizzazio-

ne di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale.

In particolare lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata di servizi sanitari, sociali e socio sanitari e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sen-

si dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali.

5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art. 2516 c.c.

5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

5.4 Oggetto. La cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione dei servizi socio educativi. Inoltre ai sensi dell'art. 1 lettera b) legge 381/91 la cooperativa potrà prevedere la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. Attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria, terapeutica, riabilitativa domiciliare e non ed educativa in favore di minori (diversamente abili e normodotati), anziani e soggetti adulti diversamente abili di cui alla Legge 328/2000; attività di assistenza ai malati terminali in genere;

2. Animazione ed educativa territoriale: gestione ed animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, edu-

cative e di aggregazione per il tempo libero, aree verdi, ludoteche, attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.), animazione di strada;

3. Servizi e centri per l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità e l'infanzia;

4. Gestione centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;

5. Realizzazione e gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziale, per l'accoglienza di minori e giovani a rischio di esclusione sociale, anziani autosufficienti e non, portatori di handicap fisico e/o psichico, ragazze madri e per gli altri soggetti non autosufficienti;

6. Attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori normodotati e diversamente abili;

7. Attività di integrazione culturale e sociale, rivolte in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), assistenza e tutela degli stranieri e degli apolidi, con particolare attenzione alle donne straniere;

8. Attività di formazione, di ricerca, di rilevazione ed elaborazione dati;

9. Attività di consulenza e orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale, attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;

10. Attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza. Sensibilizzazione e azione sulle tematiche della Legalità, ivi compresa la gestione per fini sociali di beni confiscati alla malavita;

11. Attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale stimolando le comunità locali alla Cittadinanza Attiva;

12. Consultori familiari e servizi di mediazione familiare, di promozione del ruolo e del valore educativo dell'istituto familiare;

13. Accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o all'adozione di minori;

14. Attività di animazione e di sostegno alle attività ospedaliere e/o ambulatoriali rivolte ai pazienti/degenti;

15. Azioni di contrasto e di prevenzione dei maltrattamenti e violenze, anche sessuali, su minori e donne;

16. Favorire le Pari Opportunità per tutti, in contesti familiari, lavorativi e sociali;

17. Attività di accompagnamento, sostegno e crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento, del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola, comunità ecclesiale, associazionismo, e altre agenzie educative;

18. Svolgimento di azioni rivolte allo Sviluppo Locale;

19. Prevenzione del lavoro minorile, sommerso, attraverso attività di accompagnamento al lavoro, attraverso la gestione di centri e sportelli vocati a: informazione, formazione, orientamento, consulenza e accompagnamento al lavoro.

20. Progettazione e gestione di servizio riabilitativo occupazionale diurno rivolto a detenuti, ex detenuti, soggetti con patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi, alcool dipendenti, tossicodipendenti e persone che vivono in situazione di devianza ed emarginazione sociale.

21. Progettazione e gestione servizi residenziali di accoglienza e socializzazione rivolti a detenuti, ex detenuti, soggetti con patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi, alcool dipendenti, tossicodipendenti e per-

sone che vivono in situazione di devianza ed emarginazione sociale.

22. Progettazione e gestione servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione presso strutture pubbliche e private.

23. Progettazione e gestione servizio riabilitativo occupazionale, formativo e di socializzazione rivolto a detenuti all'interno degli istituti di pena.

24. Gestione di attività occupazionali diverse finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo.

25. Progettazione e gestione di servizio terapeutico rivolto a soggetti tossicodipendenti (comunità terapeutica).

26. Progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti, servizi e iniziative varie in un'ottica di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale.

27. Progettazione e gestione di servizi di formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione ed educazione sui temi della dipendenza, della detenzione, del disagio, dell'inclusione sociale e lavorativa, della tutela e valorizzazione del patrimonio, culturale, ambientale.

28. Promozione e istituzione di centri di ricerca e di studio, inerenti o complementari agli obiettivi della cooperativa.

28. Realizzazione, traduzione, diffusione e vendita di pubblicazioni, riviste e libri attinenti agli ambiti di intervento della cooperativa. Organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, seminari e convegni.

29. Progettazione, gestione ed erogazione di attività di formazione aggiornamento e riqualificazione, di orientamento professionale, scolastico e lavorativo, avvalendosi di consulenze interne ed esterne alla coopera-

tiva. Tali attività possono essere rivolte ai soci e al personale di altre istituzioni ed enti e possono essere realizzate attraverso convenzioni con la Regione _____, enti economici, pubblici e privati, nazionali e internazionali.

30. Promozione e organizzazione nell'ambito sociosanitario e scolastico di interventi pedagogici con connotazione formativa, informativa, preventiva, di riabilitazione, riqualificazione ed aggiornamento sensibili alla promozione dell'individuo e degli operatori, nella valorizzazione delle potenzialità di crescita. 31. Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

32. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, Informagiovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri estivi per ragazzi, anziani, portatori di handicap e immigrati; gestione di case per ferie.

33. Organizzazione diretta e gestione in convenzione di corsi di attività motoria, di ginnastica correttiva, di base e ludistica, motoria.

34. Progettazione e gestione servizi di asilo nido, nido famiglia, nido aziendale, assistenza e baby sitting ai bambini, servizi di assistenza postscolastici in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendo la responsabilità pedagogica ed educativa dei genitori.

35. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo e Centri diurni per anziani e disabili auto e non autosuffi-

cienti in strutture assistenziali pubbliche, private e in proprio.

36. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di fisiokinesiterapia, di animazione, di educazione fisico-motoria e di riabilitazione in genere.

37. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare.

38. Svolgimento delle attività comprese nel mansionario infermieristico D.P.R. 14 marzo 1974 n. 255 e successive modifiche e integrazioni, nel mansionario socio-sanitario D.M. 10 febbraio 1984.

39. Assistenza infermieristica e/o medica in manifestazioni sportive, sociali, culturali e di altro tipo, sia diurne sia notturne.

40. Assistenza infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati.

41. Progettazione e gestione di servizi vari di assistenza, sorveglianza e accompagnamento a favore di minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti, in forma domiciliare, residenziale, ospedaliera o anche presso i soggiorni temporanei e/o climatici.

42. Preparazione e somministrazione di diete.

43. Attività e servizi domiciliari e di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza e quant'altro.

44. Progettazione e gestione dei servizi sanitari quali: a) Gestione diretta o tramite cooperative socie di ospedali di comunità, hospice HRSA; b) Gestione diretta o tramite cooperative socie di reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: lunga degenza, riabilitazione); c) Ge-

stione diretta o tramite cooperative socie di ambulatori e studi dentistici, diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici, medici, infermieristici, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratori di tutti i tipi (ad esempio: sangue, urine, feci, ecc.); d) Gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio; e) Assistenza di servizi di Assistenza Primaria Territoriale sia a livello ambulatoriale, territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lunga degenza e di assistenza post operatoria; f) Gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emergenza a bordo Domiciliare Integrata (ADI): I ADI-A assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria, II ADI-B assistenza domiciliare infermieristica sanitaria, III ADI-C assistenza domiciliare programmata sanitaria, IV ADI-D assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative), V ADI-E assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria), VI ADI- con intervento socio-assistenziale, g) Gestione ed erogazione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto a quelle strutture attrezzate all'uso per la medicina d'urgenza; h) Gestire poliambulatori nel territorio, farmacie, ambulatori di servizi sanitari e riabilitativi; i) Attività affini.

45. Assumere la gestione e l'organizzazione di RSA, CTRP, CEOD, Case di riposo, Centri Diurni per anziani e disabili e strutture affini;

46. Assumere la consulenza e/o la progettazione di RSA, Centri Diurni e Case di ripor-

so per anziani e disabili, auto e non autosufficienti; strutture assistenziali in genere e di ergoterapia e di lavoro guidato per categorie sociali deboli con Enti pubblici, privati e in proprio.

5.5 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro.

La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi come fattorie sociali, fattorie didattiche, ecc.

Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni.

A integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimo-

lare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n.385/1993 (il tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie saranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, e in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potrà altresì emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione

dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

5.6 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se dopo la costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono

alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

6.3 Possono altresì essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva

concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Categoria speciale di soci cooperatori

8.1 L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; c) le azioni o il numero di quote che

il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.5 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del

presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 – Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. 9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in mate-

ria di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 10 – Soci Sovventori

10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

10.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi dell'art.4 della legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il socio sovventore sottoscrive quote (anche sotto forma di beni in natura o crediti) nominative trasferibili del valore unitario di € 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero dieci (10). La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissio-

ne dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.

10.3 Deliberazione di emissione. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovven-

tore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

un (1) voto fino a euro cinquantamila (50.000,00);

due (2) voti fino a euro centomila (100.000,00);

tre (3) voti fino a euro centocinquantamila (150.000,00);

quattro (4) voti fino a euro duecentomila (200.000,00);

cinque (5) voti oltre i duecentocinquantamila (250.000,00).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

10.4 Recesso dei soci sovventori. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-

semblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente punto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

10.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO V AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.11 Azioni di partecipazione.

11.1 Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L.59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (500,00).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

11.2 **Assemblea speciale** L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

11.3 **Recesso** Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 – Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, resi-

denza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; - i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori e l'eventuale tassa di ammissione.

12.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

12.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 – Quote

13.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 150,00.

13.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

13.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 14 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

14.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

14.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

14.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 – Vincoli sulle quote

15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

15.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 16 – Recesso

16.1 Il diritto di recesso compete ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; – ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; – ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; – ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; – in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-

municazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

16.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 – Esclusione del socio

17.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;

17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

17.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 – Morte del socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art. 19 – Liquidazione della quota

19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

19.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

19.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

19.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 20 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

20.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 – Elementi costitutivi

21.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 12.3; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 – Capitale sociale

22.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 150,00. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizza-

ta dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

22.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui sono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

22.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

22.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridur-

re il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

22.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 22.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 23 – Riserva legale, statutarie e volontarie

23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 24 – Divieti

22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

25.3 L'assemblea approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

25.4 Ristorni. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 27 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano A.R. o comunicazione telematica effettuata con programma che consente di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

27.1 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione

dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5. procede alla nomina degli amministratori;

6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

8. approva i regolamenti interni;

9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.25.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deli-

berare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civile.

27.2 - Costituzione e quorum deliberativi
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentanti all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della deliberazione.

27.3 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissen-

zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

27.4 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto chi sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sia in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.3.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla

medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

27.5 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque (3) a nove (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori resteranno in carica secondo il periodo previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

28.1 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da

alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

28.2 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

28.3 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

28.4 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

28.5 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi auto-

rità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 - Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 30 - Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 31 - Clausola Arbitrale

Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

31.1 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida

sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

31.2 Soppressione. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

TITOLO XI

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32.1 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

33.1 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio resi-

duo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo

dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

35.2 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.3 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 anche agli effetti tributari.

IV. Cooperativa di conferimento di prodotti ortofrutticoli. I contenuti essenziali del regolamento interno

NORME GENERALI PER ASSOCIARSI ALLA COOPERATIVA _____

-Compilazione Domanda di Ammissione alla Cooperativa _____, dove verranno richiesti, oltre ai dati anagrafici dell'azienda, i titoli di possesso con relative mappe e partita di ogni appezzamento e le specie coltivate.

-Dichiarazione di non essere iscritto ad altra Cooperativa Agricola, e/o associazione dei produttori, giusto quanto dispone l'allegato III al regolamento CE 2200/96 e di impegnarsi al rispetto delle normative europee e nazionali relative ai soci di Organizzazioni di produttori.

La Domanda di Ammissione verrà poi valutata dal Consiglio di Amministrazione o dall'A.U.

Qualora il C.d.A. o l'A.U. ritenesse l'azienda idonea a perseguire gli indirizzi della Cooperativa, approva la richiesta, e ammette l'azienda a far parte della compagine sociale destinandogli un numero nel libro sociale.

Il socio è impegnato a conferire alla Cooperativa tutta la produzione ortofrutticola che dichiarerà in una Scheda Conferimento.

I programmi di conferimento potranno avere un'oscillazione massima rispetto alla stima più o meno del 10%, per le esigenze particolari di commercializzazione.

Per l'inizio e le modalità di raccolta, il Socio deve attenersi alle disposizioni che gli saranno comunicate dalla Cooperativa.

I prodotti conferiti dal Socio saranno soggetti alle seguenti operazioni:

- Operazione di pesatura
- Operazione di scelta campioni
- Operazione di selezione del campione.

L i q u i d a z i o n i

Ogni settimana verrà pubblicato un listino di 1° approssimazione che indica al Socio l'andamento prezzo di quel periodo. La liquidazione definitiva di ogni varietà verrà conteggiata detraendo dai ricavi tutte le spese generali e quelle di lavorazione e commercializzazione imputabili ad ognuna di esse.

Il socio contribuirà alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi.

L'Assistenza Tecnica

La Cooperativa fornisce la seguente assistenza tecnica ai propri soci:

- Assistenza tecnica di campagna
- Compilazione delle schede di campagna
- Compilazione e presentazione domanda per la certificazione Eurep-gap.

V. Regolamento interno ex L.142/2001

REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI DELLA LEGGE N°142/2001 DELLA COOPERATIVA _____
CON SEDE IN _____
ALLA VIA _____
C.F./P.IVA _____
ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE
N. ____ APPROVATO IN ASSEMBLEA
IL _____ DEPOTITATO ALLA
DPL DELLA PROVINCIA DI _____
PROT. N. _____ DEL _____

Art. 1 – Scopo ed oggetto

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e dell'articolo 7 dello statuto sociale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro dei soci lavoratori nonché il profilo professionale e il relativo trattamento economico.

Il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. Le medesime disposizioni regolamentari si intendono, nella loro globalità, non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi applicabili.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposi-

zioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Art. 2 – Tipologie occupazionali dei soci lavoratori

Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali (in aderenza ai principi nuovamente tradotti dalla cooperativa).

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici.

La cooperativa si fa carico di provvedere a tutti gli adempimenti connessi.

I soci lavoratori di cooperativa:

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al

tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

5) Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

-subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;

-formativo e/ inserimento, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo a tempo indeterminato o determinato;

-autonomo;

6) È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

Art. 3 – Rapporti di lavoro instaurati

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n°142/2001, ciascun socio lavoratore di cooperativa “stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 c.1 lett. c.bis DPR 917/86 e i contratti a progetto (CO.CO.PRO) di cui alla L. 30 del 14/02/2003 D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 secondo la Riforma Biagi, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento degli scopi sociali”. Inoltre, in aderenza alla normativa italiana in materia di lavoro, è possibile l'instaurazione di contratti di apprendistato, contratti di tirocinio formativo, contratti

di inserimento lavorativi e ogni altra forma contrattuale prevista dalla normativa prevista dall'Ordinamento Giuridico Italiano. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente Legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre Leggi o da qualsiasi altra fonte. È inoltre compatibile e possibile definire ed instaurare rapporti e prestazioni di natura occasionale, professionale e non con soci e terzi.

La scelta della tipologia di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa tenendo conto della qualifica posseduta, delle caratteristiche di svolgimento della prestazione lavorativa e dell'organizzazione produttiva.

Art. 4 – Rapporto ulteriore di lavoro di tipo subordinato

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo considerato lo svolgimento dell'attività della cooperativa che necessiti di prestazioni caratterizzate dal requisito della subordinazione.

Al rapporto di lavoro di tipo subordinato si applicano tutte le vigenti norme di Legge, codicistiche e contrattuali atte a regolamentare il rapporto di lavoro subordinato. Il socio all'atto dell'ammissione aderisce contestualmente alla disciplina illustrata e dettata dal presente regolamento.

Art. 5 – C.C.N.L. applicabile ai soci subordinati e trattamento economico

Ai soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato troverà applicazione il C.C.N.L. “-----” che si intende integralmente applicato sia relativamente alla parte normativa che economica, ed eventuali altri contratti da definire successivamente in base alle concrete esigenze lavorative.

Per i soci che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali che interessano più settori, sarà applicato, con le modalità previste dal presente regolamento, il CCNL _____

L'Assemblea dei soci potrà deliberare condizioni di maggior favore per il lavoratore nell'esercizio della contrattazione collettiva di 2° livello così come individuata dal C.C.N.L. applicato che, in ogni caso, deve costituire il riferimento per fattispecie non espressamente disciplinate dal presente regolamento.

In via generale, il trattamento economico dei soci lavoratori è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato in cooperativa.

Ai fini di un'adeguata proporzionalità del trattamento economico alla quantità e qualità del lavoro prestato, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'erogazione di retribuzione integrativa, attribuita in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'erogazione del ristorno secondo i criteri e

le modalità previste dallo statuto della cooperativa.

Art. 6 – CCNL applicabile e condizioni di lavoro

Salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori si applicano le disposizioni del CCNL e degli accordi previsti all'art.5.

Art. 7 – Rapporto ulteriore di lavoro di tipo autonomo e trattamento economico

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è resa necessaria dalla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione dell'Assemblea dei Soci considerato lo svolgimento dell'attività della cooperativa che necessiti di prestazioni svolte in forma personale ed autonoma da parte del prestatore.

La cooperativa applica ai soci con rapporto di lavoro diverso da quello di tipo subordinato la vigente disciplina legislativa, codicistica e contrattuale dettata in materia di lavoro autonomo.

I soci con contratto di tipo autonomo possono prestare la propria attività anche per più committenti purché abbiano preventivamente ricevuto espressa autorizzazione a riguardo da parte dall'Assemblea dei Soci della cooperativa.

I soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato riceveranno un trattamento economico rapportato alla qualità e alla quantità di lavoro svolto e, in assenza di contratti e accordi collettivi specifici, si considereranno i compensi medi per presta-

zioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo determinate da tabelle professionali, da usi e consuetudini.

Art. 8 – Distribuzione del lavoro

La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa distribuzione ai soci nel rispetto dell'art.2516 c.c.

In caso di carenza di lavoro, che possa occupare tutti i soci lavoratori con la medesima qualifica, si dovrà attuare la rotazione.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile ai soci.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto attivato, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni ecce-

zionali rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal C.C.N.L. senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 – comma 1 – lettera e), della legge n° 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale) e/o a quanto previsto nell'articolo 9 del presente regolamento.

Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 – lettera c), della Legge n° 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso un'opportunità di lavoro idonea.

Il socio non potrà eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'Azienda.

Art.9 – Modalità di svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode di autonomia e discrezionalità organizzativa, dovendo assicurare il raggiungimento del risultato finale dell'incarico entro i tempi di esecuzione concordati e garantire l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione; attenendosi a quanto stipulato tra le parti.

In corso di svolgimento dell'incarico, il socio e la cooperativa possono concordare tempi e modi di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio.

Art. 10 – Ristorni

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea dei soci avrà facoltà di deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente e dell'art. ____ dello Statuto della cooperativa.

Durante il periodo di crisi aziendale il ristorno non sarà applicato e non ci sarà distribuzione degli utili.

Per i soci con rapporto di lavoro subordinato, il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della L.142/2001 reddito di lavoro dipendente.

Art.11 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.

Per i rapporti di lavoro subordinato, in aggiunta a quanto previsto dal Ccnl applicato, sono individuate le seguenti ulteriori mancanze e i relativi provvedimenti disciplinari.

Il socio che commette qualsiasi atto che porti pregiudizio alla sicurezza e alla moralità della cooperativa, al normale e puntuale andamento del servizio, salvo che tale atto non sia motivo di esclusione a norma dello statuto, sarà possibile di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto.

Le suddette sanzioni possono essere:

- Il richiamo verbale;
- Il richiamo scritto;
- La sospensione cautelare del socio.

Queste saranno commisurate in base all'entità della mancanza commessa, a giudizio dell'organo amministrativo della cooperativa.

La sospensione cautelare del socio può essere inflitta, tra l'altro, quando questi:

- Persista a commettere mancanze per le quali sia stato precedentemente oggetto di richiami verbali e scritti;
 - Si assenti simulando malattie;
 - Con sotterfugi si sottragga agli obblighi di servizio;
 - Danneggi per incuria il materiale o le attrezzature che gli sono affidati;
 - Ometta di riferire al responsabile del Servizio qualsiasi incidente accaduto a sé o a coloro per i quali è responsabile durante il servizio;
 - Si renda colpevole di gravi insubordinazioni o vie di fatto verso i responsabili della direzione e dell'organismo e del servizio, i colleghi o altre persone nell'ambito del lavoro.
- In aggiunta a quanto previsto dal Ccnl applicato e a quanto in precedenza previsto, il socio lavoratore può incorrere a:
- a) Sospensione cautelare
 - Per aggressioni fisiche alle persone;
 - Qualsiasi genere di maltrattamento inflitto a persona disabile.
 - a) Risoluzione del rapporto per esclusione
 - Per abbandono del proprio posto di lavoro;
 - Grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone e delle cose o alla sicurezza degli ambienti affidati;
 - Azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa.

Qualora l'infrazione sia di particolare gravità, l'Organo amministrativo, o in caso di ur-

genza il Coordinatore dei Servizi, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, senza diritto di retribuzione, fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono comminati a giudizio dell'Organo amministrativo della cooperativa.

Art. 12 – Risoluzione del rapporto

In caso di recesso o di esclusione del socio verrà ad estinguersi anche l'ulteriore rapporto di natura lavorativa sia esso di natura subordinata o autonoma.

Art. 13 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un appor-

to economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 25% del trattamento globalmente previsto dal Contratto collettivo nazionale applicabile.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, l'Organo di Amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predefinite e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

NORME DIVERSE

Art. 14 – Fase di avviamento

Ai sensi dell'articolo 6 l'assemblea della cooperativa potrà approvare il piano di avviamento dalle cooperative alle condizioni e secondo le modalità previste da accordi tra Centrali cooperative e Organizzazioni sindacali.

In attesa di tale accordo l'assemblea potrà approvare un piano, di durata massimo quadriennale, dal momento della costituzione della cooperativa, in questo piano vanno indicate le possibili linee di sviluppo e le esigenze finanziarie ed economiche di tale avviamento.

La cooperativa potrà, di conseguenza, insieme ai soci definire il loro trattamento economico complessivo e le condizioni di lavoro in modo diverso da quanto previsto dalla contrattazione collettiva regolamentata con disposizioni analoghe a quelle sui contratti di riallineamento.

Art.15 - Uso automezzi della cooperativa

L'uso degli automezzi di proprietà della Cooperativa è riservato esclusivamente ai soci della medesima; gli stessi devono essere in possesso di regolare patente di guida per condurre tale automezzo.

Ogni automezzo può essere usato esclusivamente nell'ambito delle attività sociali della cooperativa.

Durante il periodo in cui l'automezzo è in consegna al socio, egli è direttamente responsabile di quanto può derivarne dal suo uso, assumendosene tutte le conseguenze sotto ogni aspetto civile e penale.

Nel caso in cui l'automezzo subisca un danno per dolo o colpa del socio, il medesimo è tenuto a provvedere alla riparazione.

Nel caso di incidente, sempre per dolo o colpa del socio, questi dovrà provvedere an-

che al pagamento dell'eventuale franchigia sull'assicurazione dell'automezzo nonché ad ogni danno non rimborsato effettivamente dall'assicurazione.

Art.16 - Collaborazioni con terzi

Per la realizzazione di particolari eventi rientranti comunque tra le attività sociali, o per far fronte a contingenti situazioni, la cooperativa potrà ricorrere alla occasionale collaborazione di specifiche figure professionali e persone non soci se tale collaborazione diviene essenziale. La collaborazione non potrà comunque eccedere i limiti ed i termini propri della prestazione occasionale come definita dal 2° comma art. 61 dlgs 10.9.2003 n. 276.

NORME FINALI

Art.17 – Decorrenza degli effetti del Regolamento

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data _____ ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno _____.

Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art.18 – Modificazione del Regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

-----, --/--/----

Una forma di collaborazione tra socio e cooperativa è il prestito sociale: attraverso questo rapporto il sodalizio potrebbe disporre di importanti risorse per sostenere la propria crescita. Il socio prestatore, contemporaneamente, vede retribuiti, in misura nettamente maggiore rispetto al sistema bancario tradizionale, i propri risparmi.

VI. Regolamento per la gestione dei prestiti dai soci

1. REGOLAMENTO MODALITÀ DI RACCOLTA PRESTITO SOCIALE COOPERATIVA _____

Articolo 1 – (Istituzione sezione raccolta prestiti sociali)

1. In esecuzione dell'art. ____ dello Statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta di prestiti effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.

La raccolta è riservata ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

2. Il prestito non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ed è disciplinato dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

3. Il presente regolamento, in vigore dal _____, è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del _____.

Articolo 2 – (condizioni e importo massimo dei prestiti sociali)

1. La cooperativa, previa stipula di contratto scritto, emette una scheda nominativa intrasferibile di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio prestatore, congiuntamente a un esemplare del contratto.

2. Non è ammessa l'emissione di più schede per socio, nè l'intestazione della scheda a più persone.

3. I prestiti avvengono in forma libera e il loro importo non può superare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio fra i soci, sia relativamente a ciascun socio sia nella loro entità globale.

4. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) può fissare, dandone comunicazione ai soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.

5. Fra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di cinque giorni.

6. Il socio non può stipulare un nuovo contratto di prestito sociale prima che siano trascorsi cinque giorni dall'estinzione del precedente.

7. La cooperativa garantisce la massima riservatezza possibile nello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.

8. Le operazioni relative al prestito avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla cooperativa.

9. Sono annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla cooperativa stessa.

è vietato a chiunque altro di apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che sono nulle ad ogni effetto.

10. Il socio prestatore o il suo delegato rilascia quietanza per i prelevamenti.

Articolo 3 (delega)

1. Limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento, il socio può delegare altra persona di sua scelta, anche non socia.

In nessun caso ciascun delegato può cumulare più di tre deleghe, fatte salve quelle attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Al delegato è vietato effettuare ogni altra operazione sul prestito e in specie l'estinzione.

3. La delega si esprime con comunicazione scritta alla cooperativa redatta su apposito modulo.

4. La delega si estingue immediatamente con la morte del socio prestatore o con revoca da inoltrare per iscritto alla cooperativa.

Articolo 4 (interessi e spese)

1. Sui prestiti è corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal CdA della cooperativa.

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

2. Il tasso di interesse è reso noto mediante fogli informativi analitici a disposizione dei soci nei locali in cui si svolgono le operazioni del prestito ed è sottoscritto dal socio prestatore all'atto della stipula del contratto di prestito.

3. In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvede a darne comunicazione ai soci presso l'ultimo domicilio da essi reso noto.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ciascun socio ha

facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

5. I prezzi, le spese e ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal CdA e comunicati ai soci prestatori mediante i fogli informativi analitici.

6. Non è addebitata alcuna spesa per la tenuta della scheda di prestito.

7. Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

8. Le somme versate con assegni sono disponibili dopo l'accertato buon fine degli assegni medesimi.

9. Il rimborso totale o parziale del prestito, in qualsiasi modo effettuato, avviene a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno quarantotto ore.

La cooperativa si riserva la facoltà di rimborsare il prestito anche contestualmente alla richiesta.

10. Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il 1° gennaio successivo, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

Se per effetto dell'accredito degli interessi l'entità del prestito supera il limite consentito per ciascun socio, l'importo eccedente cessa di produrre interessi ed è rimborsato al socio stesso.

11. I prestiti fino a 100,00 euro non movimentati per un intero anno solare cessano di produrre interessi.

12. Tenuto conto del limite dell'importo complessivo dei prestiti stabilito dalle nor-

me in materia creditizia CdA si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.

Articolo 5 (Termine contratto e comunicazione)

1. Al termine del contratto e comunque una volta l'anno, è fornita al socio una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente il dettaglio delle operazioni effettuate. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento in mancanza di reclamo, le comunicazioni si intendono approvate.

Articolo 6 (prestito vincolato)

1. Il CdA può offrire ai soci la possibilità di sottoscrivere, in aggiunta o sostituzione della scheda di cui art. 2, un rapporto di prestito vincolato. In ogni caso la somma complessivamente prestata non può superare il limite individuale di cui al comma 3 del menzionato art. 2.

2. Il CdA stabilisce il tasso di remunerazione, composto da quello indicato all'art.5 e da un valore positivo aggiuntivo.

3. L'importo minimo del prestito vincolato è di €____ (____ euro) e non sono ammessi ulteriori versamenti.

4. La durata del vincolo è 18 mesi.

5. In mancanza di disdetta scritta da parte del socio prestatore da darsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il vincolo, solo sulla somma in linea capitale, viene considerato tacitamente rinnovato.

In caso di disdetta del vincolo, il capitale della scheda vincolata cessa di produrre interessi alla data di scadenza.

6. Limitatamente alle operazioni di prelevamento, il socio prestatore può delegare altra persona, anche non socia e anche diversa dal delegato sulla scheda di cui all'art. 2.

7. Gli interessi sono disponibili per il rimborso – al netto delle ritenute di legge – dalla data di scadenza del vincolo e, se non ritirati, non producono interessi.

8. Alla fine di ogni anno solare al socio prestatore viene inviata una nota informativa; alla scadenza del vincolo in caso di disdetta, viene inviato un estratto conto con il conteggio degli interessi (lordi, ritenute e netti).

9. In caso di variazione negativa del tasso di remunerazione, è consentita l'estinzione anticipata della scheda. In questo caso la somma vincolata viene rimborsata per il totale più gli interessi maturati al netto delle ritenute di legge.

10. Su richiesta scritta del socio prestatore, il CdA ha facoltà – in casi eccezionali – di valutare la richiesta di rimborso anticipato e, in caso di accoglimento, la somma vincolata viene rimborsata senza interessi.

11. In caso di morte del socio, agli eredi viene rimborsata la somma vincolata e gli interessi maturati fino alla data del decesso al netto delle ritenute di legge.

Articolo 7 (recesso, morte del socio, smarrimento, sottrazione, duplicazione)

1. In caso di recesso, esclusione o morte del socio prestatore, la somma resta a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.

2. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla cooperativa il decesso del socio prestatore.

3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, il socio prestatore deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l'identificazione del documento e delle circostanze della perdita.

4. La cooperativa provvede immediatamente a bloccare il conto, rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando la scheda qualora venga presentata.

Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la cooperativa consegna al socio prestatore una nuova scheda con l'indicazione "duplicato".

5. Al momento della consegna del duplicato, il socio prestatore rilascia alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulta che la scheda smarrita, sottratta o distrutta non ha più alcun valore e che la cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione e dall'uso improprio della scheda sostituita.

Articolo 8 (compensazioni)

1. Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra i debiti che il socio prestatore ha verso la cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, ed il credito del socio derivante dal prestito sociale.

Articolo 9 (Iscrizioni)

1. La Cooperativa _____ non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.

2. La Cooperativa _____ è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. ____ e all'Albo Naziona-

le delle Società Cooperative al n. ____ categoria _____.

Articolo 10 (disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nelle deliberazioni del C.I.C.R. e della banca d'Italia.

2. Ogni controversia fra la Cooperativa e i soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del foro di _____

VII. Modello Libro soci

SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede in _____ n. _____ - cap _____
_____ (____)

C.F. e P.IVA _____
R.E.A. _____

ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE
N. _____

LIBRO SOCI

01 NOME COGNOME DEL SOCIO

C.F. _____ NATO A
_____ IL _____ RESI-
DENTE A _____ VIA
_____, N. _____

QUALIFICA _____

Delibera di ammissione CdA o determi-
na dell'A.U. n. _____ del _____

▪ QUOTA SOTTOSCRITTA PER € _____

▪ QUOTA VERSATE PER € _____ IL _____

▪ TASSA DI AMMISSIONE € _____
VERSATA IL _____

▪ SOVRAPPREZZO € _____ VERSA-
TO IL _____

Recesso/Esclusione/Morte delibera CdA o
determina dell'a.U. N. _____ DEL _____ RE-
STITUZIONE QUOTA IL _____ PER € _____

02 NOME COGNOME DEL SOCIO

C.F. _____ NATO A
_____ IL _____ RESI-
DENTE A _____ VIA
_____, N. _____

QUALIFICA _____

Delibera di ammissione CdA o determi-
na dell'A.U. n. _____ del _____

▪ QUOTA SOTTOSCRITTA PER € _____

▪ QUOTA VERSATE PER € _____ IL _____

▪ TASSA DI AMMISSIONE € _____
VERSATA IL _____

▪ SOVRAPPREZZO € _____ VERSA-
TO IL _____

Recesso/Esclusione/Morte delibera CdA o
determina dell'a.U. N. _____ DEL _____ RE-
STITUZIONE QUOTA IL _____ PER € _____

VIII. Domanda di ammissione a socio

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA COOPERATIVA _____

AL Rappresentante legale della Cooperativa

VIA _____

cap _____ ()

Oggetto: domanda di ammissione a socio

Il sottoscritto _____ (cognome e nome), nato a _____ il
__/__/____ cf: _____, e residente in _____ cap. _____,
prov. (), via/piazza _____, recapiti: mail _____ tel. casa _____ cell.

CHIEDE ai sensi dell'art. ____ dello Statuto di essere ammesse in qualità di socio nella co-
operativa _____ e, a tale scopo

DICHIARA

1. di svolgere effettivamente l'attività di _____ con la qualifica di _____;

-
2. di aver letto, conoscere, accettare lo Statuto;
 3. di attenersi alle norme statutarie ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
 4. di voler sottoscrivere e versare la quota per € _____;
 5. di versare, quale tassa di ammissione
, € _____;
 6. di versare quale sovrapprezzo
la somma di € _____ così come sancito dall'art. ____ comma ____ dello Statuto;
 7. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui art. ____ dello statuto del sodalizio;

Si rimane in attesa di riscontro.

_____ il ____/____/____

Firmato

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.lgs.196/03

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ dichiara di aver ricevuto per iscritto l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.196/03.

Firma _____

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ esprime il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati verso i soggetti e per le finalità indicate nell'informativa stessa.

Firma _____

SPAZIO RISERVATO PER LA DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Esempio di Determina dell'Amministratore Unico

Il sottoscritto, in data __/__/____ ha verificato i dati di cui alla presente domanda e la loro compatibilità con lo statuto della Cooperativa e ha deciso di accettare l'ammissione a socio e, visto che ha già provveduto al versamento della quota sottoscritta pari ad € _____, alla tassa di ammissione pari ad € _____ e al sovrapprezzo per €_____, iscrivo il Sig. _____ a libro socio al numero _____.

Firmato L'amm.re Unico

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS.196/03

Con l'entrata in vigore del DLgs 196/03, riteniamo opportuno fornire alcune informazioni in merito al DLgs 196/2003 relativa alla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Il DLgs 196/2003 – Codice della Privacy:

1. garantisce che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantisce altresì i diritti delle persone fisiche e di ogni altro ente o associazione";
2. identifica come "dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altre informazioni, ivi compreso un numero di identificazione personale";
3. considera "trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la diffusio-

ne, la cancellazione e la distruzione dei dati".

Come previsto dall'art. 13 della legge predetta, per quanto riguardo la Cooperativa _____ si precisa che:

1. le finalità del trattamento dei dati saranno strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti e dei servizi con i soci;
2. il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici applicando le previste misure di sicurezza definite nel Documento Programmatico sulla Sicurezza;
3. la conseguenza di eventuale rifiuto a concedere il consenso previsto da parte del socio, al momento della raccolta informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per questa cooperativa di osservare obblighi di legge e/o contratto connessi allo svolgimento del rapporto;
4. i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell'operatività della società. I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione;

-
5. le comunicazioni obbligatorie avverranno anche in assenza del consenso;
 6. tutte le informazioni relative ai soci saranno consultabili solo dagli stessi, come previsto dall'art. 7 della Legge, presso la sede operativa della Cooperativa _____ in via _____;
 7. in caso di recesso i dati del socio sono trattati dalla Cooperativa esclusivamente negli ambiti obbligatori per legge e per le comunicazioni necessarie per il disbrigo delle pratiche burocratiche obbligatorie;
 8. titolare del trattamento dei dati è l'amministratore della Cooperativa;
 9. responsabile dei trattamenti è _____ al quale possono essere indirizzate le eventuali richieste in materia.

In funzione delle informazioni qui riportate, vi invitiamo a firmare la dichiarazione di consenso in calce al modulo di richiesta di adesione a socio.

Copia della richiesta di adesione completa della presente informativa deve essere ritirata e conservata dal richiedente.

IX. Delibera tipo di assemblea

MODELLO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVAZIONE BILANCIO

LACOOOPERATIVA

con sede in _____ Capitale sociale Euro _____ i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ alle ore ____, presso la sede della Società in _____ si è tenuta l'assemblea ordinaria, essendo andata deserta l'assemblea del _____ della società Cooperativa _____ per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il _____: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

_____ Amministratore Unico/o Presidente CdA nonché i Signori Soci, (elencare nome e cognome rappresentanti, l'intero capitale sociale. Oppure sono presenti i sigg. soci così come da elenco allegato al presente atto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2375 c.c. I presenti rappresentano l'intero capitale sociale. Oppure specificare altro).

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società (Allegato A).

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. _____, Amministratore Unico/ o Presidente CdA. I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. _____ rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentati il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il _____: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: – bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il _____

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti e per alzata di mano, voti a favore: n. { } quota

DELIBERA

- di approvare il Bilancio relativi all'esercizio sociale chiuso il _____, così come predisposto dal Amministratore Unico/CdA, che evidenzia un risultato positivo/negativo di Euro. _____, (Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto);

- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico/ CdA circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al _____ Euro _____

30% a riserva legale Euro _____

3% Fondi mutualistici Euro _____

Riserva straordinaria Euro _____

- di conferire ampia delega all'A.U./Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

I. Varie ed eventuali

Nessuno prende la parola in ordine al presente punto all'ordine del giorno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore ____ previa lettura e unanime approvazione per alzata di mano del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

X. Soci presenti in assemblea

SOCIETÀ COOPERATIVA

con sede in _____ n. _____

cap _____ (____)

C.F. e P.IVA _____

R.E.A. _____ ISCRIZIONE ALBO

COOPERATIVE N. _____

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA

APPLICAZIONE ARTICOLO 2375 C.C.

ALLEGATO ALL'ASSEMBLEA N. _____

DEL _____

ELENCO SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA

1. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____
2. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____
3. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____
4. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____
5. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____

6. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____

7. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____

8. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____

9. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.____) ____% Firma leggibile per esteso _____

XI. Calcolo costo del lavoro

Cooperativa _____ Anno _____

CALCOLO COSTO DEL LAVORO (ARTT.2513 E 2516 C.C.)

N.	Socio SI/ NO	Cognome/ Nome lavoratore	Qualifica	Emolumenti lordi €	Contributi aziendali (inps, inail) €	Tfr €	Totale soci		Totali non soci		Totali soci e non soci	
							€	%	€	%	€	%
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
ec c												
TOTALI												100,0 0

N.B.
Una volta elaborata la tabella, è possibile calcolare la prevalenza ex art.2513 c.c.
A questo punto sviluppare una seconda tabella procedendo nel seguente modo: eliminare i lavoratori non soci dalla tabella; costituire una serie di insiemi raggruppando i soci lavoratori per qualifica; evidenziare eventuali differenze sul trattamento economico chiarendolo in nota integrativa che la parità di trattamento (ex art.2516) è stato rispettato, oppure giustificare chiaramente le difformità.

XII. Nota integrativa

Cooperativa _____

Sede legale: _____ Iscritta al Registro Imprese di _____ C.F. e numero iscrizione _____

Iscritta al R.E.A. di _____ n. _____ Capitale Sociale sottoscritto € _____ Intera-
mente versato- Partita IVA: _____ Numero iscrizione Albo Società Cooperative:

Nota al bilancio chiuso al 31/12 _____

INTRODUZIONE ALLA NOTA INTEGRATIVA

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al _____. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Ci si è avvalsi, inoltre, della facoltà di esonero dalla relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 comma 3 e 4 del Codice Civile in quanto:

- La società non possiede direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona azioni proprie né azioni o quote di società controllanti;
- La società durante l'esercizio non ha acquistato né alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciarie né per interposta persona.

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella della redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della Società.

(...)

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

(...)

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente (Artt.2545 – 2513 – 2516 C.C.)

La cooperativa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente nella categoria produzione e lavoro.

In ordine ai criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, così come sancito dall'art. 2545 c.c. si precisa che l'attività svolta nell'esercizio in esame è stata caratterizzata dalle seguenti attività (...). Al fine di assicurare e conseguire lo scopo mutualistico si è (...).

Si precisa, inoltre, che nell'esercizio in esame la società ha operato in conformità allo spirito mutualistico di cui all'art. 2 della L.59/92 con criterio della mutualità prevalente così come previsto dall'art. 2513 del Codice Civile; in quanto le prestazioni di lavoro derivano da soci per il 94% del totale costo del lavoro di esercizio e più precisamente:

Conto economico	Prestazioni di soci	Prestazioni di non soci	Totale
B.9- Costi per il personale valore in €	199.566	12.746	212.312
B.9- Costi per il personale valore in %	94	6	100

Si attesta, pertanto, in base ai parametri evidenziati nella tabella precedente, che nella società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.

In ordine al rispetto dei parametri di cui all'art. 2516 c.c. sulla parità di trattamento dei soci, si precisa che (esempio):

1. nell'esercizio in questione i soci lavoratori sono stati 8;
2. che i soci hanno tutti la stessa qualifica;
3. che, nel rapporto di lavoro, si è applicato il CCNL _____ così come stabilito dall'art. ____ del Regolamento ex L.142/2001 approvato dall'assemblea in data _____;
4. che dalla tabella che segue si è rispettato il principio della parità di trattamento, specificando che le piccole differenze evidenziate sono dovute agli assegni familiari percepiti dai soci.

Segue la tabella:

SOCI	Retribuzioni	Contributi	TFRL	TOTALE
Socio 1	19.601,10	6.624,79	2.326,26	28.552,15
Socio 2	21.018,80	7.988,73	2.419,20	31.426,73
Socio 3	21.018,80	5.356,00	2.425,60	28.800,40
Socio 4	20.865,46	7.871,89	2.448,42	31.185,77
Socio 5	20.668,99	3.471,72	2.368,71	26.509,42
Socio 6	10.309,18	935,95	1.278,26	12.523,39
Socio 7	17.458,57	5.711,98	1.963,66	25.134,21
Socio 8	9.911,72	4.282,49	1.239,73	15.433,94
TOTALE SOCI	140.852,62	42.243,55	16.469,84	199.566,01
PERCENTUALI	93,86	94,81	93,08	94,00

NON SOCI	Retribuzioni	Contributi	TFRL	TOTALE
Non socio 1	9.209,68	2.311,64	1.224,47	12.745,79
TOTALE NON SOCI	9.209,68	2.311,64	1.224,47	12.745,79
PERCENTUALI	6,14	5,19	6,92	6,00

TOTALI	150.062,30	44.555,19	17.694,31	212.311,80

((Esempio) Si fa presente che in data 01/08/20__ sono usciti dalla Società i sigg. iscritti rispettivamente al libro soci ai nn.____; ____; ____.

Determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci (art.2528 c.c. ultimo comma)

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art.2426 del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

A) Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono

XIII. Consegna verbale di revisione ai soci

CONSEGNA VERBALE DI REVISIONE DEL _____
in applicazione dell'art.17 del D.Lgs 220/2002

- 1) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 2) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 3) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 4) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 5) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 6) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 7) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 8) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
- 9) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____

N.B.

- Da incollare nell'ultimo foglio esterno del verbale di revisione.
- Si ricorda che il presente atto DEVE contenere l'elenco completo di TUTTI i soci iscritti a libro soci.

XIV. Imprese sociali, Cooperative sociali e ONLUS

IMPRESE SOCIALI

Nozione. L'impresa sociale è uno strumento giuridico-organizzativo idoneo a contribuire allo sviluppo di un'azione sociale che sappia coniugare un'adeguata vocazione imprenditoriale e la promozione di valori socialmente riconosciuti.

Si tratta di una caratterizzazione imprenditoriale che sia le organizzazioni non profit disciplinate nel libro I sia le società di cui al Libro V del Codice civile, ivi comprese le cooperative sociali, ricorrendo taluni requisiti, possono assumere.

Applicazioni operative

Come detto, oltre alle associazioni, fondazioni e cooperative sociali, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le società di cui al Libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (D.Lgs. 24-3-2006, n. 155, art. 1, 1° co.)

Non possono essere imprese sociali le amministrazioni pubbliche e tutte le organizzazioni nelle quali l'erogazione di beni e servizi è limitata per statuti ai soli soci. Gli enti ecclesiastici possono assumere la qualifica di impresa sociale limitatamente a un

ramo di attività, purché adottino un apposito regolamento (art. 1, 3° co.).

L'impresa sociale è dunque quella in grado di coniugare l'attività di impresa con il perseguimento di finalità di interesse sociale e generale. Dall'attività imprenditoriale, segnatamente da quella principale, caratterizzata alla stregua di tutte le organizzazioni non profit, dall'assenza di uno scopo lucrativo, l'impresa sociale deve ottenere la maggior parte dei propri ricavi: "Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'Impresa" (d.lg. 24-3-2006, n. 155, art. 2, 3° co.). Sono Organizzazioni Nonprofit che svolgono attività continuative e coprono almeno la metà dei loro costi attraverso la vendita di beni o servizi e agiscono in genere nelle aree di disagio sociale.

Le Imprese Sociali stipulano, in prevalenza, convenzioni con gli Enti Pubblici in applicazione delle leggi 285/97 (Adolescenza), 45/99 (tossicodipendenza), 40/98 (immigrazione).

Alcuni esempi:

- alcolisti
- detenuti
- anziani soli
- diabetici
- malati di AIDS, tossicodipendenti
- ammalati di sclerosi multipla

Un solo esempio: Un progetto che potrebbe essere realizzato da un'Impresa Sociale è quello di fornire assistenza ai disabili ricorrendo alla formula imprenditoriale, in modo da avere figure specializzate professionalmente ma che operano nell'ambito del nonprofit.

F o n t e :

http://www.e-glossa.it/wiki/1%27impresa_sociale%C2%A3_nozione.aspx

COOPERATIVE SOCIALI

Previste e regolate dalla Legge 381 dell'8/11/1991.

Sono Imprese Sociali, a mutualità preventive di diritto, che svolgono attività sociali attraverso il lavoro dei propri soci.

Si dividono in 2 categorie:

- Coop. Sociali di tipo a) Servizi Socio Sanitari
- Coop. Sociali di tipo b) inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Le cooperative Sociali per ottenere le agevolazioni previste dalla legge, devono iscriversi nell'apposito Albo regionale delle cooperative sociali.

A differenza delle Associazioni di Volontariato, le cooperative prevedono la presenza di soci lavoratori accanto ai soci volontari e l'inserimento delle persone svantaggiate

per lo svolgimento di attività lavorative socialmente utili.

Le cooperative sociali di tipo b) hanno anche il vantaggio di richiedere l'assegnazione di gestire servizi pubblici senza la partecipazione alla gara d'appalto.

La legge prescrive che le Cooperative Sociali sono soggette a revisione annuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'associazione cui eventualmente il sodalizio è aderente.

F o n t e :

http://www.intrage.it/rubriche/volontariato/cooperative_sociali/definizione/index.shtml

ONLUS

Onlus: definizione, caratteristiche e particolarità

Il decreto legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha istituito le Onlus, acronimo che indica le Organizzazione non Lucrative di Utilità Sociale, introducendo quindi, non dei nuovi soggetti giuridici, ma delle qualifiche fiscali rappresentative di un regime tributario agevolato. La normativa del 1997 ha specificato la natura giuridica dei soggetti che sono onlus di diritto (comma 1), che possono essere onlus (comma 8), che non possono essere assolutamente onlus (comma 10).

sono Onlus di diritto le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali (e consorzi di cooperative al 100%), le organizzazioni non governative.

Possono essere Onlus le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società cooperative, gli altri enti di carattere privato.

Non possono essere Onlus gli enti pubblici, le società diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria, gli enti non residenti.

I soggetti che non accedono automaticamente al regime delle onlus, per ottenere tale qualifica devono rispettare determinati requisiti che riguardano i settori di attività, le finalità, obblighi e prescrizioni.

Perché un ente possa essere definito come Onlus, è necessario che svolga la sua attività in determinati settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica) non svolga attività diverse prima indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Quest'ultima è definita dal fatto che la cessione di beni o la prestazione di servizi operata dalla Onlus sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'altro elemento caratterizzante è quello dell'assenza di scopo di lucro. Trattandosi di attività che possono produrre un vantaggio economico per l'ente, l'assenza di lucro deve discendere da:

- divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto;

- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità

Per la verifica della sussistenza di tali obblighi, le Onlus sono tenute a redigere il bilancio o il rendiconto annuale. Sono anche indicate le modalità con cui devono essere redatte le scritture contabili, sia in relazione all'attività complessivamente svolta, sia con particolare riferimento alle attività direttamente connesse a quella istituzionale.

F o n t e :

<http://www.intrage.it/rubriche/volontariato/onlus/qualifiche/index.shtml>

Per approfondimenti:

www.impresasociale.net

XV. Legislazione essenziale per le cooperative

- D.L.C.P.S. n. 1577/47 (Legge Basevi)
- L. 17 luglio 1975, n. 400
- Legge 08 novembre 1991, n. 381
- L. 31 gennaio 1992, n. 59
- L. 03 aprile 2001, n.142
- L. 15 giugno 2002, n.112
- D.Lgs. 02 agosto 2002, n. 220
- L.14 gennaio 2003, n.30
- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6
- D.Lgs. 06 febbraio 2004, n.37
- Dalla L. 30/12/2004, n.311
- Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155

"Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"

- Dalla L. 31 dicembre 2007, n.248
- Dalla L.23 luglio 2009, n.99
- Dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.27
- D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39

XVI. Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento

Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento.

I. Dalla Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 4, 35, 43, 44, 45, 118;

II. Dal Codice Civile: Libro V Titolo V



2

Usi civici

I. Riferimenti legislativi; II. Che cosa fare per informarsi sugli usi civici presenti sul proprio territorio; III. Uno sguardo alla legislazione regionale; IV. Modello Statuto tipo per il funzionamento del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (ASBUC); V. Elenco degli uffici regionali competenti.

I. Riferimenti legislativi

L. 16 giugno 1927, n. 1766 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.

R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57. Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno.

Legge 17 aprile 1957, n. 278 - Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

Legge regionale n. 11 del 17-03-1981
REGIONE CAMPANIA *Norme in materia di usi civici*. Bollettino ufficiale della Regione Campania, ,. 22 del 4 aprile 1981.

II. Che cosa fare per informarsi sugli usi civici presenti sul proprio territorio

Per chi volesse verificare se nel proprio territorio sussistono diritti di uso civico, occorre innanzitutto rivolgersi all'amministrazione comunale, anche se l'esperienza più recente dimostra che questo primo approccio solitamente sortisce ben pochi effetti.

L'ideale sarebbe riuscire a condurre una ricerca storica sugli archivi comunali, sull'archivio tenuto dal commissario degli usi civici competente per territorio e su ogni altro documento che possa attestare la presenza di diritti in capo alla comunità.

Oggi la maggior parte delle competenze amministrative in materie di usi civici sono demandate alle Regioni, a cui è possibile rivolgersi. Il più delle volte l'ufficio usi civici è inserito nell'assessorato all'agricoltura, per quanto la situazione sia molto variegata. Una semplice ricerca informatica può offrire i contatti utili a tal fine.

Solitamente le principali attività svolte dalla Regione riguardano:

- indagini di carattere storico sulla ricerca dei diritti civici su un determinato territorio;
- liquidazione dei diritti civici sui terreni di proprietà privata;
- verifica delle occupazioni senza titolo per le conseguenti proposte di reintegra o legittimazione delle occupazioni stesse;
- alienazioni, mutamenti di destinazione d'uso dei terreni della proprietà collettiva;
- controllo sull'attività urbanistica e di programmazione territoriale, con rilascio di re-

lativo parere urbanistico propedeutico all'approvazione regionale dei piani regolatori comunali e degli altri strumenti urbanistici;

- provvedimenti di nomina e revoca degli istruttori e periti demaniali;
- attività di programmazione e redazione del piano territoriale paesistico regionale, in materia di usi civici, in collaborazione con l'assessorato all'urbanistica.

Per l'accertamento ovvero per la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demaniali comunali, si procede anzitutto alla ricognizione dei fondi e alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante e, solo in difetto di documenti originali, si supplisce con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini, si rilevano tutti i possessori in esso esistenti e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, si distinguono i possessi legittimi dalle occupazioni arbitrarie. Per le terre da reintegrare viene accertata pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire.

La regione, esaminati gli atti e rettificate eventuali irregolarità, dispone il loro deposito presso la segreteria del comune o dell'associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati.

Possono proporre opposizioni il comune, l'associazione agraria e i possessori delle terre. I possessori inoltre potranno presentare o la domanda di legittimazione o la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

La regione a tale scopo nomina appositi istruttori, delegati tecnici e periti, incaricati di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime.

I sindaci dei comuni e i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere a disposizione degli istruttori, delegati tecnici e periti, i propri esperti e anche i locali necessari. I sindaci dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

Quando nei procedimenti esiste opposizione d'interessi tra il comune e una o più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita l'amministrazione separata dei beni di uso civico, contestando il comune la qualità demaniale del suolo o comunque l'esistenza degli usi civici, si costituisce la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

III. Uno sguardo alla legislazione regionale

Il panorama delle leggi regionali in materia è molto vasto e l'elencazione che segue è a soli fini indicativi, in quanto è estremamente difficile mantenere aggiornato un simile elenco. In genere, il legislatore regionale ha ricalcato le norme della legge nazionale: solo alcune regioni hanno cercato di introdurre forme più attuali di gestione, mentre molte (purtroppo) si sono limitate a norme transitorie di sanatoria e di sistemazione delle situazioni illegittime, spesso secondo criteri e logiche non troppo rispettose delle comunità e della proprietà collettiva in genere.

Sono indicate anche le leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge nazionale 31 gennaio 1994 n. 97, che all'art. 3 ha dettato i principi in base ai quali le regioni provvedono al riordino della disciplina delle gestioni dei patrimoni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

L'art. 3 ha, in particolare, previsto la possibilità di conferire a dette gestioni «la personalità giuridica di diritto privato», secondo modalità da stabilirsi con legge regionale, sul modello delle comunioni familiari montane di cui all'art. 10 della legge-montagna n. 1102 del 1971.

Regione Abruzzo: la legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche) ha ammesso la convalida delle alienazioni delle terre civiche non previamente assegnate

a categoria e ha introdotto l'istituto della sclassificazione delle terre civiche, le quali, per effetto di utilizzazioni improprie consolidate, abbiano perso l'originaria vocazione agro-silvo-pastorale (artt. 7, comma 4 e 10, ultimo comma).

La normativa regionale sulla sclassificazione, pur derogando ai principi generali della legge statale, è stata considerata costituzionalmente legittima, proprio in ragione dell'imponenza del fenomeno delle trasformazioni irreversibili del territorio regionale. Occorre dire che tale processo è stato favorito dallo stesso Ministero dell'agricoltura, che, negli anni '50-60, aveva autorizzato l'alienazione e il mutamento di destinazione di larghe estensioni di territorio montano, non ancora assegnato a categoria, per nuovi insediamenti nelle zone di espansione dei vecchi centri e per la creazione di centri turistico-sportivi.

La sentenza della corte costituzionale sull'istituto della classificazione (sent. n. 511 del 30 dicembre 1991) è pubblicato in «Giust. Civ.» 1992, I, p. 1167 con nota di Marinelli, Usi civici e poteri delle regioni.

La l. r. 3 marzo 1988, n. 25, all'art. 11 prevede la gestione dei beni civici a mezzo aziende e convenzioni con società a partecipazione pubblica sul modello della l. r. campana n. 11/1981. La l. r. 25/1988 ha subito varie modifiche: l'art. 10 è stato modificato dalla l. r. 8 settembre 1988 n. 77 e l'art. 9 dalla l. r. 20

aprile 1989 n. 37, ed è stata successivamente modificata dalla l. r. 12 gennaio 1998 n. 3.

Con la l. r. 14 settembre 1999 n. 68 sono state stabilite le procedure per la determinazione del valore dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.

L'Abruzzo ha dato attuazione all'art. 3 della legge-montagna n. 97/1994 con la l. r. 18 maggio 2000 n. 95, successivamente modificata dalla l. r. 23 giugno 2006 n. 21. La l. r. 95/2000, all'art. 17, ha stabilito che alle organizzazioni montane che gestiscono i patrimoni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva può essere attribuita, «per loro richiesta, la personalità giuridica di diritto privato, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria».

Regione Basilicata: con la l. r. 19 maggio 1997, n. 23 (norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane), art. 4, la regione si è limitata a prevedere il censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, rimandando a leggi successive il riordino delle dette organizzazioni montane, in conformità dei principi di cui all'art. 3 l. naz. n. 97/1994.

Con la l. r. 12 settembre 2000, n. 57 (modificata dalla successiva l. r. 5 luglio 2002 n. 25), la regione Basilicata ha abrogato la precedente l. r. 2 settembre 1996, n. 42 (che aveva introdotto le forme di gestione previste dalla l. 8 giugno 1990 n. 142 anche per le terre di cat. A) ed è tornata al sistema tradizionale della l. 1766/1927.

Regione Calabria: la regione Calabria ha dettato norme in materia di usi civici molto tardi con la l. r. 21 agosto 2007 n. 18. Segnaliamo

soprattutto il conferimento ai comuni «delle funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico...» (art. 14).

La regione si è riservata il solo potere di esame di legittimità e di merito dei provvedimenti comunali, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale il provvedimento comunale è tacitamente approvato (art. 15).

Con la l. r. 14 luglio 2003, n. 10 sulle aree protette, all'art. 22 si dispone che nell'area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell'articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Regione Campania: tra le prime regioni a legiferare è stata la Campania con la l. r. 17 marzo 1981, n. 11, che è, più che altro, una legge di programma e poco operativa. La l. r. campana ha avuto tuttavia il pregio di aver sospeso la quotizzazione delle terre atte a coltura (terre di cat. B) e favorito le forme cooperative di gestione delle terre produttive agricole sulla base di piani e programmi: è prevista anche la partecipazione del comune, il quale conferisce alle cooperative le terre di cui è titolare, e di enti pubblici, come la regione e la comunità montana, in quanto apportatori di capitali o altre forme di finanziamento.

Di recente, la giunta regionale campana con la delibera 23 marzo 2010 n. 368 ha definito tra le destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici la realizza-

zione, l'esercizio e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Regione Emilia Romagna: con la l. r. 2 settembre 1991 n. 22 sono state dettate norme in materia di istruttoria per il riordino degli usi civici. L'art. 1 stabilisce che «per le operazioni di verifica demaniale ed ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico la giunta regionale si avvale di norma di personale proprio, di personale tecnico dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) e delle comunità montane. Solo in via eccezionale è prevista la facoltà di affidamento a professionisti esterni, iscritti agli albi professionali dei rispettivi ordini, con specifica competenza in materia».

Degna di nota è la normativa che parifica le partecipanze agrarie emiliane alle cooperative agricole ai fini dell'ottenimento dei contributi CEE per l'agricoltura.

Regione Friuli Venezia Giulia: il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma con statuto speciale approvato con legge cost. n. 1 del 31 gennaio 1963. In base all'art. 4, comma 4, dello statuto speciale, la regione ha potestà legislativa sulla materia usi civici.

Nella regione Friuli V. G. i commissari per gli usi civici hanno continuato a esercitare le funzioni amministrative di cui agli art. 27 e 28 della legge nazionale 1766/1927 in base a specifiche disposizioni normative regionali, con le quali sono stati anche fissati i compensi e le indennità di carica (l. r. 29 ottobre 1988 n. 63 e successive modifiche: l. r. 11 dicembre 1989 n. 34 integrata dalla l. r. 34 del 16 agosto 1990 e successivamente dalla l. r. n. 13 del 19 febbraio 1996). Con la l. r. 18 agosto 1990 n. 34 sono state dettate

disposizioni circa i compensi dovuti dalle amministrazioni comunali ai periti incaricati, su richiesta del commissario per gli usi civici, per le operazioni di verifica, di riordinamento e liquidazione degli usi civici.

Con la l. r. 5 gennaio 1996 n. 3 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o a organizzazioni simili (vicinie, vicinanza consorziale o consorzio vicinale, ecc.), sono stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento (art. 1), la facoltà di coordinamento tra associazioni ed enti locali (art. 5) e i poteri delle associazioni riconosciute (art. 6).

Con la l. r. di bilancio 23 luglio 2009 n. 12, all'art. 12 commi 45, 46 e 47 sono state dettate disposizioni specifiche in materia: il comma 45 riguarda la conferma delle funzioni amministrative dei commissari fino a quando non ci saranno nuovi commissari, al comma 46 si prevede che la regione possa autorizzare operazioni immobiliari sui terreni gravati da usi civici, al comma 47 si prevedono finanziamenti non superiori a 10.000 euro a favore dei piccoli comuni per la ricognizione delle aree gravate da usi civici.

Con la l. r. 16 dicembre 2005 n. 31 sono state regolate le concessioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. In particolare all'art. 2 bis, introdotto con un articolo aggiunto dalla l. r. 30 dicembre 2009 n. 24, è stata disposta la sospensione dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento dei molluschi bivalvi, per tutta la durata della concessione.

Regione Lazio: il Lazio, con la l. r. 3 gennaio 1986, n. 1, ha cercato di inserire le terre soggette al regime della legge usi civici

nella pianificazione urbanistica territoriale, in modo da rispettarne la destinazione e le potenzialità di sviluppo.

La l. r. 1/1986 ha previsto anche una procedura di sanatoria generalizzata. Con la l. r. 1/1986, integrata e successivamente modificata dalla l. r. 27 gennaio 2005 n. 6 e dalla l. r. 18 febbraio 2005 n. 11, è stata autorizzata, in via generale, l'alienazione sia delle terre civiche che abbiano destinazione edificatoria nei p. r. g. che dei terreni oggetto di costruzioni abusive (art. 5 e 8). In particolare, la l. r. n. 6/2005, all'art. 4, ha attribuito ai comuni, le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico, le funzioni e i compiti relativi alla liquidazione dei diritti stessi gravanti sui terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio.

La l. r. 6 agosto 1999 n. 14 (norme sul decentramento amministrativo), all'art. 37, modificato dall'art. 12 della l. r. 27 gennaio 2005 n. 6, ha attribuito ai comuni la funzione di vigilanza sui beni di uso civico e di demanio armentizio.

Il Lazio finora non si è occupato di dare attuazione all'art. 3 della legge montagna n. 94 del 1997, nonostante l'art. 3 della l. 97 segni un ritorno, quanto mai significativo, ai principi e al sistema imprenditoriale della l. 4 agosto 1894, n. 397, sulle università agrarie.

Regione Liguria: con la l. r. 2 luglio 2002 n. 27 è stata data attuazione alla legge nazionale del 1927 in materia di usi civici e con il successivo regolamento regionale del 24 agosto 2007 sono state stabilite le modalità di esercizio delle funzioni trasferite.

Regione Lombardia: con la l. r. 24 maggio 1985 n. 52 sono state dettate norme organizzative in materia di usi civici e con la l.

r. 16 maggio 1986 n. 13 sono state date disposizioni procedurali nella stessa materia. Queste leggi sono state abrogate dall'art. 176 della l. r. 5 dicembre 2008, n. 31, Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. La l. r. n. 31, Titolo XI (artt. 165-175), ha dettato nuove disposizioni in tema di usi civici.

Regione Marche: non sono state finora emanate disposizioni normative in materia.

Regione Molise: ha dato attuazione alla legge nazionale in materia di usi civici con la l. r. 3 luglio 2002 n. 14 (usi civici e gestione delle terre civiche).

Regione Piemonte: la l. r. 2 dicembre 2009 n. 29 regola le attribuzioni regionali di funzioni amministrative e disciplina la materia degli usi civici.

Regione Puglia: la l. r. 28 gennaio 1998 n. 7 e successive modifiche ha disciplinato la materia usi civici e terre collettive seguendo, anche per quanto riguarda le forme di gestione, il modello della legge statale n. 1766 del 1927 ed è stata successivamente integrata dalla l. r. 4 agosto 2004 n. 14 e dalla l. r. 28 giugno 2007 n. 19 (che ha integrato l'art. 54 della l. r. 14/2004 e l'art. 10 della l. r. 7/1998).

Regione Sardegna: è una regione autonoma a statuto speciale (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e in base allo statuto speciale ha potestà legislativa in materia di usi civici art. 3 lettera n).

Con la l. r. 12 del 14 marzo 1994, successivamente modificata dalla l. r. 4 aprile 1996 n. 18, sono state dettate norme in materia di usi civici, dando attuazione alla legge statale n. 1766/1927, anche per quanto riguarda le forme di gestione. La l. r. 12/1994 è stata da

ultimo modificata dalle l. r. 4 dell'11 maggio 2006 e n. 9 del 12 giugno 2006 e dall'art. 21, comma 9 della legge finanziaria regionale 2007.

Regione Sicilia: è una regione autonoma a statuto speciale approvato con r. d. l. 15 maggio 1946 n. 455.

Con la l. r. 2 gennaio 1940, n. 1 si stabilisce l'obbligo, per i proprietari di terreni nelle zone della Sicilia a economia latifondistica, di attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, conformemente alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.

Il d. lgs. 7 maggio 1948, n. 789 regola le funzioni amministrative del MAF (Ministero dell'agricoltura e delle foreste) in Sicilia.

Con il d. lgs. 2 marzo 1948, n. 141 sono stabilite le attribuzioni della corte di appello di Palermo, quale giudice di appello competente per territorio sulle vertenze in tema di usi civici nell'isola.

Con la l. r. 2 gennaio 1979 n. 1, all'art. 13 le funzioni amministrative regionali in tema di usi civici sono state attribuite ai comuni.

Con la l. r. 3 marzo 2009 n. 1 sono state introdotte nuove norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

Regione Toscana: la l. r. 17 luglio 1972, n. 20 all'art. 4 stabiliva che la giunta regionale autorizza la destinazione dei beni delle comunioni familiari ad attività turistiche. La norma è stata abrogata dalla l. r. 18/8/1992 n. 39 sul riordino delle comunità montane, anch'essa abrogata da disposizioni successive.

Con la l. r. 21/1/1985 n. 5 è stata regolamentata l'istituzione del Parco delle Alpi Apuane e all'art. 13, come sostituito dall'art. 13 l. r. n. 52 del 1990, si è stabilito che il consorzio del Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel Parco; nelle aree interessate agli usi civici gli interventi ammissibili e le relative modalità attuative devono risultare dal confronto tra le finalità del Parco di cui all'art. 1 e le regole proprie degli usi civici. L'art. 13 è stato successivamente abrogato.

Il Parco delle Alpi Apuane è ora regolamentato dalla l. r. 11/08/1997 n. 65, Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del Consorzio. L'art. 24 della l. r. n. 65/1997 stabilisce che il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private, la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo le finalità proprie dell'area protetta.

Con l'art. 2, lettera o della l. r. 23/01/1989 n. 10, norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, caccia e pesca, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti «usi civici limitatamente ai piani di gestione dei beni di uso civico ed ai piani economici per i beni silvo-pastorali, al giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni o concessioni a terzi, ed agli accertamenti delle miglorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici».

Con regolamento regionale del 7 marzo 1992 n. 1, in attuazione della l. 17 aprile 1957, n. 278 è stato costituito il Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Con l'art. 3 della l. r. 13 dicembre 1993 n. 93, recante norme in materia di piste da sci e impianti a fune a esse collegati, si stabilisce che i piani provinciali nel localizzare le piste e gli impianti sciistici devono tenere conto dei vincoli e degli eventuali usi civici esistenti sul territorio.

Regione Trentino-Alto Adige: regione autonoma a statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, e attuato con d. p. R. 17 luglio 1952 n. 1064.

Le provincie di Trento e Bolzano hanno potestà di emanare norme legislative in materia di usi civici (art. 8 n.7 del d. p. R. 31 agosto 1972 n. 670 di approvazione t. u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

L. p. Trento 12 giugno 1980 n. 16 sull'amministrazione dei beni di uso civico.

L. p. Trento 11 agosto 1997 n. 13, legge urbanistica provinciale, modificata dalla l. p. 2 luglio 2007 n. 3 art. 46.

L. p. Trento 17 febbraio 2000 n. 7, nuovo ordinamento del commercio, art.1 lett. o.

L. p. Bolzano 28 novembre 2001 n. 17, legge sui masi chiusi, modificata dalla l. p. 22 gennaio 2010 n. 2.

L. p. Trento 13 marzo 2002 n. 5 sull'amministrazione dei beni di uso civico.

L. p. Trento 23 nov. 2004 n. 9 in materia di programmazione, di contabilità e usi civici.

L. p. Trento 14 luglio 2005 n. 6 nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Regione Umbria: l. r. 17 gennaio 1984 n. 1 (norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche), successivamente modificata dalla l. r. 2 dicembre 1998 n. 45, che ha seguito il modello della

legge campana per quanto attiene la forme di gestione delle terre produttive agricole.

Regione Valle d'Aosta: regione autonoma a statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

La regione ha potestà legislativa nelle materie «usi civici, in materia di usi civici [?], consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime unità culturali» (art. 2, lett. o statuto speciale).

Le servitù della Val d'Aosta rientrano tra le comunioni familiari montane (art. 10 e 11 l. 3 dicembre 1971 n. 1102).

l. r. 22 aprile 1985 n. 16, sulle funzioni trasferite alla regione in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali.

l. r. 17 aprile 2001 n. 8, in materia di allevamento bovino, ovino, caprino e di prodotti derivati ottenuti mediante metodi biologici (art. 3).

l. r. 2 luglio 2004 n. 11, sull'espropriazione per pubblica utilità in valle d'Aosta (art. 2).

Regione Veneto: il Veneto, con la l. r. 19 agosto 1996, n. 26 sul riordino delle regole, ha confermato la gestione del patrimonio antico secondo la consuetudine, le norme statutarie e le leggi forestali statali e regionali (art. 12).

La materia degli usi civici è regolata dalla l. r. 22 luglio 1994 n. 31 successivamente modificata dalla l. r. 25 luglio 2008 n. 9 (disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegata alla legge finanziaria 2007 in materia di usi civici, agricoltura, caccia e pesca).

l. r. 21 novembre 2008 n. 21, disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico

di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato (artt. 37 e 45).

Nella materia usi civici, la regione Veneto ha seguito il modello di gestione della l. 142/1990 e successive modifiche.

IV. Modello Statuto tipo per il funzionamento del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (ASBUC)

STATUTO DELL'ASBUC DI _____

Statuto approvato dal Comitato il _____

STATUTO

Art. 1 – Premessa e norme di riferimento

La popolazione di _____ è proprietaria dei beni collettivi posti nel territorio del Comune di _____ in provincia di _____ come risulta dall'inventario inserito nell'allegato sub 1) al presente Statuto, quale parte integrante e sostanziale.

La proprietà e i diritti iniziali sui beni di uso civico sono pervenuti con atto del Commissariato degli usi civici con decreto _____.

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico avviene nel rispetto della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, del suo Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 ed eventuali modifiche e integrazioni nonchè della L.R. n. ____ del _____

La predetta normativa integra il presente Statuto, quando carente di norma specifica.

Art. 2 – Denominazione

L'Amministrazione assume la denominazione di "AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO" di _____, di seguito ASBUC,

con il seguente codice fiscale: _____ e assume personalità giuridica di diritto privato; la denominazione potrà essere abbreviata in A.S.B.U.C. di _____.

Art. 3 – Sede e durata

L'ASBUC ha sede nel comune di _____ (____), _____.

La durata dell'ASBUC non ha una data pre-determinata, si intende pertanto a durata illimitata.

Art. 4 – Scopo

Lo scopo dell'ASBUC è quello di valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest'ultimi condizioni di equità.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali l'ASBUC potrà dare vita a cooperative, ad iniziative e attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permuta.

Per raggiungere il proprio scopo l'ASBUC potrà altresì: Acquistare terreni per il reintegro o per l'incremento del proprio patrimonio immobiliare;

Condurre in proprio o affidare a cooperative la gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle Leggi di riferimento di cui all'art. 1;

Assegnare a tutti o parte dei terreni e dei propri beni, una diversa destinazione d'uso quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli aventi diritto;

Costruire fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto;

Gestire direttamente o concedere in gestione i beni di uso civico;

Stipulare contratti;

Associarsi ad istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

Ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano;

Erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della popolazione di _____

_____ L'ASBUC inoltre potrà emanare appositi regolamenti che disciplinino le varie fasi della gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Potrà, in ogni caso, incentivare la cittadinanza a partecipare attivamente alla vita sociale.

L'ASBUC non persegue finalità di lucro e reinveste gli eventuali utili scaturenti dalla gestione delle proprie risorse nella tutela e nel miglioramento dei beni di uso collettivo.

Art. 5 - Oggetto

L'ASBUC ha per oggetto:

la tutela degli interessi e dei diritti degli abitanti del Comune di _____, attraverso

so l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all'art.1) e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo acquisito, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio. Favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro-silvo-pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario. In particolare l'ASBUC promuove e favorisce la nascita di cooperative di giovani disoccupati volte alla realizzazione di progetti plurimi e attività integrate nell'ambito del principio della multifunzionalità in agricoltura quali, a solo titolo di esempio, oltre alla produzione di cibo e/o prodotti del bosco e della zootecnia, attività agrituristiche (ristorazione, agricampeggi, sport), di servizi (agriasili, fattorie sociali, ecc.), culturali e formative (fattorie didattiche, ecc.); l'introduzione di tecniche e tecnologie tendenti alla conservazione della fertilità del suolo e al risparmio energetico; la reintroduzione di animali e piante estinte o in via di estinzione, ecc.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'ASBUC è costituito:

- a) da tutti i beni immobili di cui al precedente art. 1) e costituenti il demanio civico;
- b) da tutti i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti e registrati in inventario;
- c) da tutti i proventi derivanti dalla gestione economico-produttiva del demanio civico;

- d) dalle entrate derivanti da affitti, vendite, concessioni, permuta e simili;
- e) da entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
- f) da entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti da non utenti;
- g) da entrate derivanti da operazioni finanziarie con istituti di credito, depositi, prestiti, riscossioni crediti, ecc.;
- h) dalle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per i servizi attivati;
- i) da qualsiasi ulteriori entrate e/o proventi diretti e indiretti scaturenti dalle attività di valorizzazione complessiva del demanio civico;
- j) da entrate e/o proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.

Art. 7 – Diritti civici

Sono diritti civici tutti quelli esercitabili su proprietà private a norma delle leggi statali e regionali.

I diritti storici riconosciuti sono:

1. legnatico e raccolta della legna;
2. raccolta di prodotto del bosco e sottobosco;
3. coltivazioni agrarie e attività ad esse collegate ed equiparate ai sensi di legge;
4. attività di pascolo e pastorizia.

I diritti di cui al punto 1) e 2) sono esercitabili sui terreni di cui alla lettera A) dell'allegato sub 1), i diritti di cui al punto 3) e 4) sono esercitabili sui terreni di cui alla lettera B) del medesimo allegato.

Art. 8 –Aventi diritto

Hanno diritto ad usufruire dei beni di uso civico e a partecipare alla Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico tutti i citta-

dini residenti nel Comune di _____ che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di _____.

Art. 9 – Organi dell'ASBUC

Sono organi dell'ASBUC:

- L'Assemblea degli aventi diritto;
- Il Comitato;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

Art. 10 – L'Assemblea degli aventi diritto

L'Assemblea è composta dai cittadini residenti a _____ iscritti nelle liste elettorali del Comune di _____ ed è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura del precedente esercizio, per la presentazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, come momento di confronto e di controllo a disposizione di ogni cittadino avente diritto, per esprimere pareri, che non assumono valore vincolante, circa gli indirizzi di gestione dei beni collettivi; inoltre potrà essere convocata ogni qualvolta ne sia rilevata l'evidente utilità od urgenza.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, da tre Consiglieri, dal Sindaco nel caso in cui sia rimasta in carica la minoranza dei Consiglieri o su richiesta di almeno cento aventi diritto.

La convocazione avviene con preavviso di almeno quindici giorni dato attraverso comunicazione affissa all'albo pretorio del Comune di _____, nella bacheca della sede dell'ABUC e in eventuali altri spazi

pubblici locali ritenuti idonei a dare la più ampia diffusione.

L'avviso di convocazione deve recare l'ora e il luogo ove l'Assemblea sarà tenuta e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale, provvedendo altresì a riportarlo in un apposito libro tenuto a cura del Comitato.

L'Assemblea consultativa è valida con la presenza di almeno dieci aventi diritto.

L'Assemblea è chiamata a deliberare esclusivamente in ordine alla copertura di disavanzi di gestione qualora questa debba avvenire per reintegro da parte degli aventi diritto o per la liquidazione dell'ASBUC.

In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata in prima e occorrendo in seconda seduta. Le delibere in tal senso saranno prese con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in caso di prima convocazione e con la maggioranza della metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

Non è previsto in alcun caso il voto per delega e/o rappresentanza.

Alle Assemblee potranno partecipare, senza diritto di voto, anche persone non aventi diritto, la cui presenza sia ritenuta utile a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Il Comitato

Il Comitato è l'organo di gestione dell'ASBUC.

È composto da cinque Consiglieri scelti tra tutti gli aventi diritto a norma della Legge 17 aprile 1957 n° 278. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili in applicazione delle disposizioni che regola-

no le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali.

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno e delibera a maggioranza dei presenti, a voti palesi; in caso di parità è vincolante il voto del Presidente della riunione.

La convocazione avviene entro le quarantotto ore precedenti e può essere fatta con qualsiasi strumento giudicato idoneo allo scopo. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le sedute sono valide se risultano presenti almeno tre Consiglieri.

È valida la convocazione con un termine inferiore se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Il Comitato approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e provvede a presentarli all'Assemblea nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 10; può adottare, modificare e revocare regolamenti e/o convenzioni dandone informazione mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di _____ e affissione presso la propria sede.

Il Comitato approva le variazioni da apportare allo statuto; prima di darne attuazione è tenuto a convocare l'Assemblea degli aventi diritto per recepire eventuali proposte, non vincolanti, di modifica.

Il Comitato dispone in merito a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera la decadenza dei Consiglieri in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, attivando la procedura di surroga.

Nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, del quale può disporre la revoca in qualsiasi momento.

Il Comitato provvede ad aggiornare l'inventario dei beni di uso civico ogni volta vi siano variazioni significative e provvede a trascrivere l'inventario su un apposito registro tenuto a cura del Segretario.

Il Comitato può fissare gettoni di presenza per i Consiglieri e per il Presidente e il Vicepresidente nei limiti di quelli spettanti ai Consiglieri comunali.

Ai componenti il Comitato compete il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'interesse dell'ASBUC.

Le delibere del Comitato a firma del Presidente e del Segretario della riunione, dovranno essere verbalizzate e affisse all'albo pretorio del Comune di _____ per almeno quindici giorni.

Contro le deliberazioni comitali può ricorrersi, entro il tempo della pubblicazione, al Comitato per correzione di errori materiali, al Comune per supposta illegittimità, alla Regione per supposta lesione dei diritti civili.

Le deliberazioni con le quali si dispone dei beni collettivi (concessioni a terzi, mutamenti di destinazione incidenti sugli interessi degli aventi diritto, ecc.) devono ottenere la preventiva approvazione della Regione.

Tutte le delibere saranno raccolte in un apposito registro o fascicolo cronologico tenuto a cura del Comitato.

Le riunioni del Comitato potranno avvenire alla presenza di altri soggetti, quando gli argomenti da trattare lo rendano utile o necessario.

Il Comitato, allo scopo di dare la massima pubblicità ai propri atti e assicurare l'informazione a tutti gli aventi diritto, può adottare le soluzioni ritenute più efficaci.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente è eletto tra i componenti del Comitato nei modi previsti dall'art. 4 della Legge n. 278/57.

Al Presidente è affidata la rappresentanza legale dell'ASBUC.

Presiede le riunioni del Comitato, rappresenta l'Ente nei confronti di terzi, convoca le riunioni con preavviso di almeno quarantotto ore ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Delibera provvedimenti urgenti da portare a ratifica del Comitato nei successivi quindici giorni. Il suo voto è determinante in caso di parità di voti.

Può delegare al Vicepresidente o ad altro Consigliere, in via temporanea o continuativa, uno o più poteri a lui attribuiti.

Art. 13 - Il Vicepresidente

Il Comitato provvede a nominare, in seno ai suoi componenti un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento; al Vicepresidente potrà essere attribuito il compito di economo dell'ASBUC.

Art. 14 - Il Segretario

Il Comitato nomina un Segretario, al proprio interno o tra tutti gli aventi diritto o, in caso non siano riscontrabili soggetti idonei, tra terze persone. Qualora sia individuato all'interno del Comitato scadrà in concomitanza del proprio mandato; se invece viene nominata una persona esterna al Comitato, l'incarico scadrà il 31 dicembre e sarà tacitamente prorogabile di anno in anno.

Il Segretario, quando il compito non sia attribuito ad altri, provvederà all'aggiorna-

mento del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e del registro delle deliberazioni del Comitato; pertanto presenzierà alle riunioni degli organi dell'Ente, con diritto di voto, se avente diritto, solo in Assemblea. Al Segretario spetta tenere aggiornato il libro degli inventari dei beni di uso civico.

Il Segretario curerà la parte contabile dell'ASBUC, intrattenendo rapporti con fornitori, tesoriere, fruitori dei beni di uso civico, ed eventuali altri soggetti per l'ordinaria gestione amministrativa.

Qualora non sia attribuito al Vicepresidente, il Segretario assume l'incarico di economo.

Il Comitato può conferire al Segretario ulteriori mansioni operative.

In nessun caso, il Segretario potrà coincidere con la figura di Presidente o di Vicepresidente del Comitato.

Art. 15 – L'anno finanziario e la tesoreria

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese potranno essere effettuate tramite un tesoriere, appositamente incaricato e individuato sulla base di criteri di affidabilità ed economicità. Il servizio di tesoreria sarà disciplinato da apposita convenzione della durata massima di tre anni, potendo essere tacitamente prorogato di anno in anno.

Art. 16 – Gestione dei beni di uso civico

Alla gestione dei beni di uso civico provvederà il Comitato. Le concessioni dei terreni, dei fabbricati e di ogni bene di uso civico saranno disciplinate da appositi regola-

menti e/o convenzioni adottati a cura del Comitato, nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto previsto al precedente art. 11.

Art. 17 – Risultato di gestione

I risultati derivanti dalla gestione dei beni di uso civico potranno essere utilizzati:

a - ad incremento degli stessi;

b - a beneficio di tutti gli aventi diritto.

In caso di disavanzo derivante dalla gestione dei beni di uso civico il Comitato dovrà deliberare in merito alla copertura dello stesso potendo in tal caso provvedere ad elevare i canoni per l'utilizzo dei beni concessi in affidamento. Nel caso in cui il Comitato intenda richiedere agli aventi diritto il reintegro del disavanzo di gestione, ovvero, ricorrere alla alienazione di una parte dei beni o sciogliere l'ASBUC nel rispetto delle Leggi richiamate all'art. 1 del presente Statuto e di quelle vigenti al momento, dopo delibera vincolante della Regione, dovrà ricorrere alla approvazione dell'Assemblea appositamente convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 18 – Controllo

Ai sensi dell'art. 64 del R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, il Comune di

_____,
nella persona del Sindaco pro-tempore, effettua la sorveglianza sull'ASBUC e ai sensi dell'art. 78 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977, esercita la vigilanza di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione. Per tali fini il Comitato invia al Comune tutte le proprie deliberazioni e gli atti di rilevanza contabile.

Art. 19 – Controversie

Il Difensore Civico o l'eventuale figura od organismo che dovesse sostituire questa funzione, è chiamato ad esperire tentativo di conciliazione sulle controversie che dovessero insorgere tra Comitato e aventi diritto od utenti.

In caso di supposta lesione di diritti civili, è ammesso il ricorso alla Regione.

Art. 20 – Rinvio alle norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, così come previsto all'art. 1 dello Statuto, si rendono applicabili tutte le norme vigenti in materia di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, ivi compresa la normativa fiscale.

ALLEGATO sub 1.

Lettera A: Beni di uso civico storico (dati catastali).

Comune_____ Foglio_____ Particella
Area in mq_____ Titolo d'acquisto_____
Note _____

Frazionamento _____ Originata da part.

Lettera B: Beni di uso civico storico o per reintegro del patrimonio storico.

Comune_____ Foglio_____ Particella
Area in mq_____ Titolo d'acquisto_____
Note _____

Frazionamento _____ Originata da part.

Lettera C: Beni di uso civico acquisiti.

Comune_____ Foglio_____ Particella
Area in mq_____ Titolo d'acquisto_____
Note _____

Frazionamento _____ Originata da part.

V. Elenco degli uffici regionali competenti

1. Abruzzo

- Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
- Servizio Politiche forestali e demanio civico e armentizio;
- Concessioni Usi Civici ai Consorzi Forestali

2. Basilicata

- Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
- Ufficio Sostegno ad Imprese, Infrastr. Rurali e Sviluppo della Proprietà: Attività, Usi Civici, Richiesta Certificato Usi Civici

3. Calabria

- Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione
- Nomina Carelli Salvatore come Responsabile Usi Civici (pag. 42435 BUR n. 21 Suppl.Straord. n. 1 del 22/11/2011)

4. Campania

- Area II - Sviluppo attività Settore Primario
- Settore Bilancio e Credito Agrario
- Servizio Amministrativo

- Comunicato su adeguamento canoni su terre civiche
- Elenco Periti ed Istruttori Demaniali

5. Emilia-Romagna

- Servizio Territorio Rurale ed attività faunistico-venatorie: Usi Civici, Istruttorie, Enti di gestione, Normativa

6. Friuli-Venezia Giulia

- Servizio libro fondiario e Usi Civici, Normativa, Pareri

7. Lazio

- Area Diritti Collettivi (Direzione Regionale Agricoltura): Informazioni utili, Determinazioni, Normativa

8. Liguria

- Settore Staff del Dipartim. Agricoltura e Affari Giuridici, Normativa

9. Lombardia

Unità Organizzative Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna

10. Marche

- Area Agricoltura, Foreste e Pesca
- Art. 8 L.R. 24 dicembre 2008, n. 37
- Assenza di ulteriori norme regionali

11. Molise

- Direz. Generale III: Servizio Infrastr. Rurale, Ufficio Demanio Civico
- Inventario terre e beni civici
- Normativa: LR 23/07/2002, n. 14

12. Piemonte

- Usi Civici
- Organizzazione Uffici e contatti
- Normativa di riferimento

13. Puglia

- Ufficio Usi Civici di Bari
- C o n t a t t i

14. Sardegna

- Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
- Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

15. Sicilia

- Servizio III - Demanio Trazzerale e Usi Civici
- Unità operativa 18 - USI CIVICI - moduli s t i c a

16. Toscana

- Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

neze: Settore forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agro ambiente

17. Trentino-Alto Adige

- Servizi Autonomie Locali. Rivolgersi direttamente alle province di Trento e Bolzano

18. Umbria

- Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strutturali
- Servizio: Foreste ed economia montana
- Posizione Organizzativa di Supporto: Usi civici

19. Valle d'Aosta

- Servizio Espropriazioni e Usi civici

20. Veneto

- Usi Civici nel Veneto
- Normativa Regionale
- Situazione attuale degli U.C. accertati
- Usi Civici e norme urbanistiche
- Informazioni utili ed Uffici competenti
- Le regole o Comunioni familiari

Ministero delle Politiche Agricole

- Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

V e d i :

<http://www.demaniocivico.blogspot.it/p/uffici-regionali-competenti.html>

PER I DATI COMUNALI DEI TERRENI AD USO CIVICO NELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISI PER PROVINCIA E RIEPILOGO SUPERFICI PER PROVINCIA E COMUNI

VEDI L'ALLEGATO "USI CIVICI IN CAMPANIA"



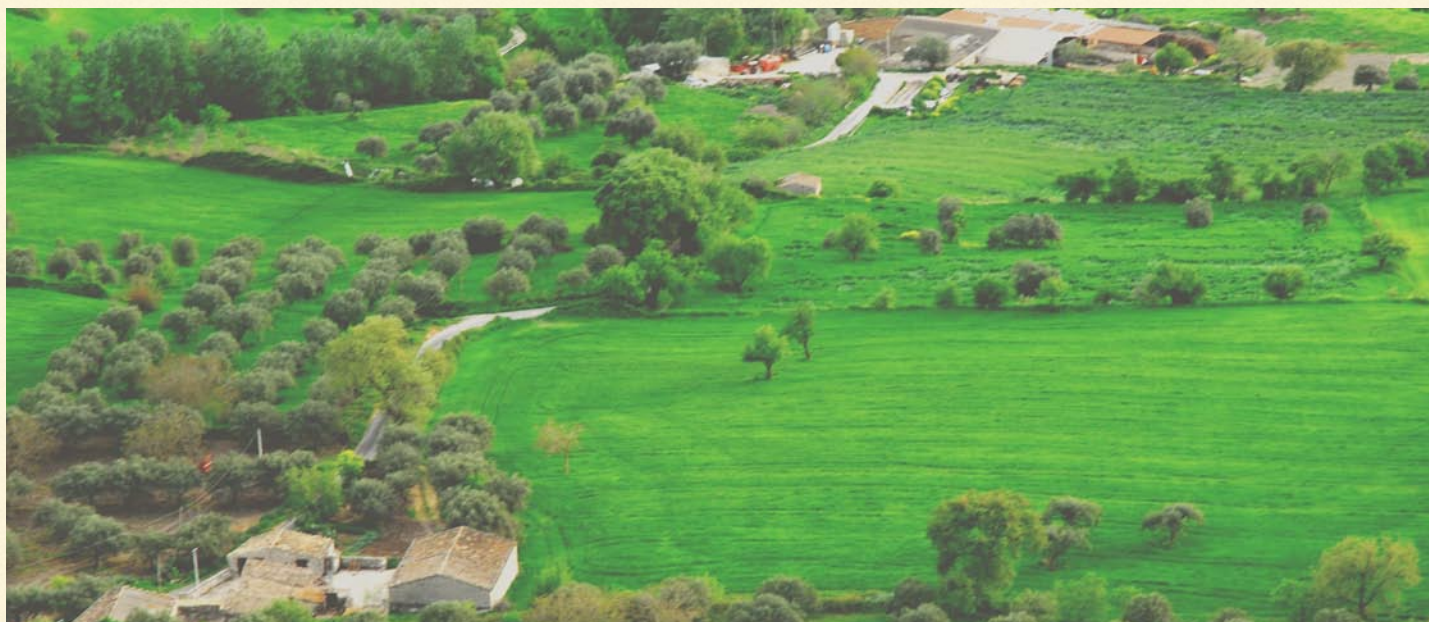
3

I. Riferimenti legislativi.

Demanio
dello Stato

I. Riferimenti legislativi

- Art. 66 *Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- Art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
- D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185;
- Art. 5-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- Art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- Capo III del titolo I del D.L.gs. 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.



4

Terre confiscate

I. Riferimenti legislativi; II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48; III. Alcune esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie.

I. Riferimenti legislativi

- L. n. 575 del 1965
- L. 18 maggio 1978, n. 191
- L. n. 646/1982
- L. 23 agosto 1988, n. 400
- L. 19 marzo 1990, n. 55
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- L. n. 109 del 7 marzo 1996
- L. 13 novembre 2008, n. 181
- L. n. 228 del 2012

II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48

II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, art. 48: *Destinazione dei beni e delle somme*

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; (lettera così modificata dall'art. 1, comma 189, lettera c), legge n. 228 del 2012)

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati a essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di

apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, a enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d. p. R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con d. p. R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, as-

segnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo in-

dicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle forze armate e il personale delle forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al

comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafio-

so. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede

mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 189, lettera c), legge n. 228 del 2012)

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

III. Alcune esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie

III. Alcune Esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie

Quasi tutte le esperienze nazionali di amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni confiscati da parte di enti o soggetti pubblici sono nate grazie all'utilizzo dei fondi europei amministrati dal Ministero dell'interno attraverso il programma operativo nazionale (PON) "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", o dalle singole Regioni del Mezzogiorno. Una fondamentale fonte di informazioni per l'assegnazione, la gestione e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, per le attività di formazione specifica e per la promozione/commercializzazione di prodotti ottenuti dall'utilizzo dei beni confiscati alle mafie è Libera – Associazioni e numeri contro le mafie (www.libera.it).

Di seguito, riportiamo alcune delle esperienze nazionali pubbliche più significative nel recupero e nella valorizzazione dei beni confiscati alle mafie:

Agrorinasce s.c.r.l.: agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, è una società consortile con capitale interamente pubblico, costituita nell'ottobre del 1998 da quattro Comuni (Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa e Villa Literno) allo scopo di rafforzare la legalità in un'area ad alta densità criminale.

Ad ottobre 2005, altri due Comuni limitrofi hanno aderito ad Agrorinasce: San Marcellino e Santa Maria la Fossa. La compagine societaria attuale è composta da sei Comuni. Il sito internet www.agrorinasce.org documenta tutte le attività svolte.

La sede operativa è nel Comune di Casal di Principe, presso l'Università per la legalità e lo sviluppo, un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe e recuperato da Agrorinasce nel 2000 a un uso sociale e pubblico. La struttura ha rappresentato il primo bene confiscato a Casal di Principe recuperato a fini sociali e pubblici, grazie ai fondi previsti dal POM (Programma Operativo Multiregionale) Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, QCS 1994-1999, gestiti dal Ministero dell'interno.

La società Agrorinasce è stata beneficiaria finale e soggetto attuatore del primo progetto pilota a livello europeo di rafforzamento della legalità in un'area ad alta densità criminale, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.

Successivamente, nel biennio tra i mesi di maggio 2006 e giugno 2008, la società è stata beneficiaria finale del progetto pilota denominato "Terra di lavoro: legalità e sviluppo" nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno" QCS 2000/06, con una dotazione finanziaria di circa 3,8 milioni di euro. Attualmente è beneficiaria di ulteriori tre progetti di recupero a

uso sociale di beni confiscati alla camorra finanziati dal PON “Sicurezza, obiettivo convergenza 2007-2013” per ulteriori 3 milioni di euro. La società è stata beneficiaria anche di numerosi interventi finanziati dalla Regione Campania per il recupero di beni confiscati alla camorra, la realizzazione di progetti di sicurezza urbana e di aiuto alle vittime della criminalità.

Le principali attività di Agrorinasce possono sintetizzarsi in quattro aree di intervento:

- diffusione della cultura della legalità (per es. vengono realizzate annualmente iniziative di animazione nelle scuole e di solidarietà e di assistenza alle vittime della criminalità, seminari sui temi della legalità e dello sviluppo in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza di Santa Maria Capua Vetere, la facoltà di Economia di Capua, gli ordini professionali e l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli ecc.);
- promozione e sviluppo dell'impresa (es. realizzazione e gestione di un'area attrezzata per le imprese in San Cipriano d'Aversa, sportello crea-impresa ecc.);
- infrastrutture sociali e attività culturali (es. realizzazione di una piscina comunale a Casal di Principe, centri sociali e biblioteche in tutti i Comuni soci, Parco della legalità di Casapesenna, Parco della legalità di San Cipriano d'Aversa ecc.);
- recupero e gestione di beni confiscati alla camorra (attualmente sono nella disponibilità di Agrorinasce 58 beni confiscati alla camorra di cui 10 finanziati con fondi della Regione Campania, 7 dal Ministero dell'interno, 4 da Agrorinasce, dai Comuni soci e dalle cooperative.

Consorzio per lo sviluppo e legalità: il Consorzio sviluppo e legalità è nato il 30 maggio 2000 su iniziativa del prefetto di Palermo, per consentire a otto comuni della provincia (Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato) una migliore gestione dei beni confiscati che insistevano sul loro territorio. Proprio in quegli anni erano stati confiscati beni a esponenti importanti di Cosa nostra, tra cui Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Giuseppe Genovese. Nel progetto iniziale elaborato dal consorzio erano state coinvolte anche Italia lavoro s. p. a., il consorzio Sudgest e l'associazione Libera, in grado di offrire valore aggiunto allo *start up* dell'iniziativa. In oltre dieci anni di attività è stata avviata una proficua collaborazione con tutti gli attori del territorio, fino ad attivare nuove cooperative sociali, a scopo agricolo e agriturismo. I risultati dell'azione di antimafia sociale si possono finalmente “vedere” e toccare con mano, segno tangibile del riscatto di quel territorio. Oggi su una superficie di terreno di 700 ettari lavorano oltre 70 persone, tra soci delle cooperative (Placido Rizzotto, Lavoro e non solo, Pio La Torre) e dipendenti dell'indotto che si è sviluppato nel territorio.

Consorzio per la legalità e lo sviluppo: costituito il 28 ottobre 2005, ne fanno parte attualmente i comuni di Agrigento, Canicattì, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro e Siculiana. L'assemblea del consorzio è composta dai sindaci e ha il compito di controllare l'attività di tutti gli organi consorziali. Il consiglio di amministrazione è formato

da tre membri, ed è l'organo di indirizzo dell'attività amministrativa dell'ente.

Il progetto pilota di questo consorzio è Libera terra Agrigento, finanziato in parte grazie al PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno", e prevede interventi di diversa natura, come ad esempio la realizzazione di un giardino della memoria nel Comune di Favara e di un centro destinato ad attività sociali per i giovani nel Comune di Siculiana. Il 26 giugno del 2012 è stata finalmente inaugurata a Naro, in contrada Robadao, la cooperativa intitolata al giudice Rosario Livatino. La scelta di richiamare la memoria del giudice canicattinese ucciso da Cosa nostra non è stata casuale, poiché proprio quel magistrato aveva avviato le procedure di esproprio dei beni adesso assegnati alla cooperativa. L'impegno educativo è concretizzato con l'inaugurazione di una base scout e di una scuola estiva proprio nelle strutture del bene confiscato.

Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo: comprende i comuni di Trapani, Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetro, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Vita e Calatafimi Segesta.

Da subito è stata sottoscritta una carta di impegni tra Libera, Agenzia del demanio, associazione Cresm, Italia lavoro e alcuni comuni del consorzio. Parallelamente, ad Alcamo si è insediata una commissione valutatrice per l'assegnazione dei beni al consorzio. Il progetto pilota "Le saline" è stato finanziato interamente dal PON "Sicurezza", nonostante il notevole ritardo accumulato per negoziare con le banche e riscattare l'ipoteca sui terreni confiscati.

Consorzio etneo per lo sviluppo e la legalità: è stato costituito nel 2010 dalla provincia regionale di Catania e dai comuni di Aci Castello, Aci Catena, Belpasso, Calatabiano, Camporotondo etneo, Castel di Iudica, Catania, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Piedimonte etneo, Ramacca, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Tremestieri etneo, Viagrande per la gestione associata dei beni confiscati alla mafia, sotto l'egida della prefettura di Catania.

Alcuni dei progetti portati avanti dal consorzio riguardano la realizzazione di un centro per ricovero e assistenza di persone con disabilità fisiche e psichiche a Viagrande e la creazione di un centro per il turismo sociale dedicato ai giovani disabili e alle loro famiglie nel comune di Linguaglossa. Entrambi i progetti hanno ricevuto finanziamenti dal PON "Sicurezza obiettivo convergenza 2007-2013", cofinanziato dall'Unione europea. Già operativi sono i centri aggregativi giovanili a Mascalucia, a Gravina di Catania, a San Giovanni la Punta e a Camporotondo etneo.

Consorzio Sole: il consorzio, il cui nome è un acronimo di "Sviluppo Occupazione Legalità Economica – Cammini di legalità", nasce a Napoli, grazie all'impulso della Provincia, per rendere più efficace l'applicazione della legge 109\1996. Il consorzio si impegna a garantire velocità e trasparenza nella gestione dei beni assegnati, programmare e promuovere progetti di riutilizzo a fini sociali e a coordinare i soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio. Attualmente partecipano all'iniziativa i co-

muni di Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a Cremano, Casalnuovo di Napoli, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Pomigliano d'Arco, Pollena Trocchia, Ercolano, Afragola, Sant'Antimo, San Sebastiano al Vesuvio, Villaricca, Torre del Greco, Arzano, Bosco Trecase, Nola, Saviano. A oggi sono stati conferiti al consorzio 20 beni immediatamente riutilizzabili. Il primo bene assegnato al consorzio e oggetto di significativi interventi di ristrutturazione e riconversione è l'ex Complesso Rea, nel Comune di Giugliano. Per un'estensione di 32.000 metri quadrati, il suolo venne dato al consorzio mentre era occupato ancora da 32 nuclei familiari. Oggi ospita il Parco Ammaturo, in memoria del dirigente della squadra mobile della Polizia di Stato assassinato dalle Brigate rosse nel 1982. Un altro importante progetto portato a termine dal consorzio Sole è un centro di accoglienza e integrazione per immigrati nel comune di Castellammare di Stabia. L'immobile, che si trova nel centro antico della città, è stato sottratto alla criminalità organizzata durante un'operazione di polizia nel maggio del 2006 e. Si sviluppa su due livelli, dal terzo al quarto piano, per una superficie complessiva di 167 metri quadrati e comprende un terrazzo che ricopre l'intera area. L'appartamento è stato consegnato all'associazione "La casa della pace e della nonviolenza", vincitrice dell'avviso pubblico per il riutilizzo a fini sociali del bene bandito dal consorzio Sole in collaborazione con il comune di Castellammare di Stabia e Libera, ed è stato trasformato nella sede del centro Asharam Santa Caterina per l'accoglienza e l'integrazione di immigrati. Dispone di dieci posti letto (a regime saranno 15) e cinque

postazioni internet. Anche se la struttura non è ancora pienamente funzionante, attualmente è punto di riferimento e aggregazione dei migranti.



5

Agriturismo

I. Riferimenti normativi e legislativi.

I. Riferimenti normativi e legislativi

DAL CODICE CIVILE

Art. 2135. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO:

LEGGE 20 Febbraio 2006, N.96

GAZZETTA UFFICIALE n. 63

del 16 marzo 2006



6

Fattorie sociali e fattorie didattiche

I. Norme speciali per le fattorie didattiche; II. Normative regionali; III. Testimonianze.

I. Norme speciali per le fattorie didattiche

Riferimenti normativi e legislativi

a) CODICE CIVILE

art. 2135. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

b) LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N.96 - GAZZETTA UFFICIALE N. 63 DEL 16 MARZO 2006 DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO.

c) NORME SPECIALI PER LE FATTORIE DIDATTICHE

-Svolgimento dell'attività: art. 2135 codice civile

-Requisiti edilizi Regolamenti urbanistici ed edilizi comunali: L. 21/12/2001, n. 443

-Norme di sicurezza: T.U. 18/6/1931, n. 773, e successive modificazioni, in particolare D.P.R. 28/5/2001 n. 311, artt. 68, 80; R.D. 6/5/1940, n. 635 artt.141 -145. D. Lgs. 19/9/1994, n. 626

-Requisiti igienico sanitari: L. 30/4/1962 n. 283; D.P.R 26/3/1980 n. 327; D. Lgs. 26/5/1997 n. 155

-Vendita diretta: Art. 4 D. Lgs. 228/2001 e successive modificazioni e integrazioni

d) NORMATIVE NAZIONALI

-Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (legge di orientamento)

-Decreto legislativo n. 99 del 2004 (società agricole)

-DPCM 28 febbraio 2003 (GU 4 marzo 2003) (recepimento accordo Stato Regioni su benessere degli animali e pet therapy)

-
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per interventi e servizi sociali)
 - Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino disciplina in materia sanitaria)
 - Legge 30 novembre 1998, n. 419 (razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale)
 - Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale)
 - DPCM 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
 - Legge 22 giugno 2000 n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

II. Normative regionali

NORMATIVE REGIONALI

1. Regione Abruzzo, Legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”; Regolamento Regionale 2 maggio 2012, n. 2; Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

2. Regione Basilicata, Legge regionale n.4/2007; D.G.R. n. 1052 del 27/06/2008 “Istituzione dell'Elenco Regionale delle Fattorie didattiche” pubblicata sul BUR n. 29 del 16/07/2008, modificata dalla D.G.R. n. 822 del 05/05/2009 pubblicata sul BUR n. 25 del 01/06/2009.

3. P.A. di Bolzano, Direttiva 8 novembre 2005, n. 31/1996 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy).

4. Regione Calabria, Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”; Regolamento regionale 7 marzo 2011, n. 2 Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

5. Regione Campania, delibera giunta regionale del 12 maggio 2006 n. 593 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy); Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali”.

6. Regione Emilia Romagna, Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”; Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2009, n. 1693; L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” – Criteri di attuazione del Settore Agriturismo.

7. Regione Friuli Venezia Giulia, Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n. 07/Pres. “L.R. 18/2004, articolo 23. Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive”; Legge regionale 17 ottobre 2007, n.25 “Modifiche alle l.r. 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologi-

ci nelle mense pubbliche, n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006 in materia di strade del vino”; Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 “Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive”. (articolo 23).

8.Regione Lazio. Deliberazione regionale 18 dicembre 2006, n. 866 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy).

9. Regione Liguria. Il progetto regionale delle Fattorie Didattiche è stato approvato dalla Regione Liguria con DGR n 71/2003 e divenuto operativo nel 2005. Con la delibera n°135 nella del 17/02/2006, la Giunta Regionale ha istituito l'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, oltre che a sancire una Carta degli Impegni e della Qualità per l'iscrizione delle aziende agricole all'elenco.

10.Regione Lombardia, d.d.g. n. 4926 del 24 marzo 2003, procedura di accreditamento delle Fattorie Didattiche della Lombardia e istituzione di un elenco delle fattorie didattiche accreditate + Modulo A (Bollettino n. 15, 07-04-2003); d.d.g. n. 25615 del 20 dicembre 2002, approvazione dei contenuti essenziali dei moduli formativi per gli operatori delle Fattorie Didattiche della Lombardia (Bollettino n. 3, 13-01-2003); d.g.r. 11 ottobre 2002 n. 7/10598 approvazione dello schema della carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle fattorie didattiche (Bollettino n. 45, 04/11/2002) ; d.d.g. 24 ottobre 2002 – n. 20047 - Direzione Generale Agricoltura -

modifica ed integrazioni agli allegati al decreto n. 4575 del 13 marzo 2002 con riferimento specifico alla sezione prima e sezione terza del manuale delle procedure dell'Organismo pagatore regionale; Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 – art. 8 bis “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica”.

11.Regione Marche, Deliberazione Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 1172 e 27 marzo 2006, n. 340 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy); Legge regionale 8 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”.

12.Regione Molise, Deliberazione Giunta Regionale 21 marzo 2006, n. 1 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy); Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 1 Regolamento di attuazione della l.r. 2.

III. Testimonianze

Cooperativa Beppe Montana, Catania e Siracusa – Alfio Curcio

La nostra esperienza comincia nel 2009, con la vittoria di un bando pubblico (metodo di assegnazione che offre trasparenza e pubblicità alla gestione dei beni confiscati, così da evitare che i terreni siano dati in consegna ai “soliti noti”).

I bandi sono aperti ad alcune delle figure professionali del mondo agricolo: trattoristi, operai semplici, agronomi. Gli attori principali nella creazione e nella realizzazione dei bandi pubblici sono le prefetture. La Prefettura opera in stretto contatto con i comuni, poiché i beni confiscati rientrano nel patrimonio indisponibile degli enti locali a cui spetta la decisione riguardo al loro utilizzo. Se si sceglie di darli in affidamento, la procedura passa attraverso una selezione pubblica.

Le prefetture vengono interessate in tutto l'iter grazie anche al coinvolgimento dell'associazione “Libera”, fondata da don Luigi Ciotti. Secondo noi, questa è la pratica migliore per garantire la gestione del bene, sia che esso venga dato a Libera, sia che venga gestito da altre cooperative che si ispirano ad essa. Soprattutto in un momento di crisi economica, nella fase di start up è fondamentale fare rete con associazioni e altre cooperative, perché la condivisione delle esperienze contribuisce a evitare di

commettere errori in cui gli altri sono incorsi in precedenza. Ritornando alla nostra esperienza, il bando pubblico da cui ha avuto origine fu indetto dalle prefetture di Catania e di Siracusa. Per la prima volta, una simile esperienza si è svolta a cavallo di due province, unendo più appezzamenti di terra in modo da raggiungere una dimensione che garantisse l'investimento sotto il profilo economico. Infatti, i beni confiscati disponibili sul territorio della provincia di Catania o di Siracusa avevano dimensioni così esigue da non essere redditizi.

I membri della cooperativa furono selezionati da una commissione istituzionale, composta da funzionari della Prefettura e da esponenti di Libera. I candidati che superarono la selezione vennero inviati a seguire un corso di formazione della durata di tre mesi, da dicembre 2009 a febbraio 2010. Il passaggio della formazione e delle prove in campo, infatti, è importante per capire la vera attitudine di ognuno, e alla fine del corso il tutor d'aula esprime un giudizio sull'idoneità dei partecipanti.

Il passaggio successivo è la costituzione della cooperativa. La “Cooperativa Beppe Montana” è stata costituita presso un notaio il 23 giugno 2010. Nei passaggi intercorsi dalla prima selezione alla costituzione il gruppo di lavoro ha subito alcune variazioni: all'atto della costituzione c'erano 4 soci, ma nell'arco di due anni, tra “potatu-

re” e “innesti”, siamo diventati sei. Il sottoscritto, ad esempio, ha preso parte alla cooperativa alla fine del corso di formazione in cui ricopriva la figura del tutor: provenendo da una formazione giuridico-economica ed essendomi occupato di sviluppo rurale, Libera mi chiese di seguire come tutor aziendale i ragazzi selezionati dalla commissione, così da poterli indirizzare nelle attività di reperimento dei fondi comunitari, di progettazione in campo agricolo. ecc. Finita l’esperienza del corso, i partecipanti mi chiesero di prendere parte alla loro iniziativa, a cui aderii ricoprendo inizialmente il ruolo di direttore della cooperativa di cui oggi, a distanza di tre anni, sono Presidente.

L’associazione Libera ha messo a disposizione tutte le competenze del consorzio “Libera terra mediterranea”, che riunisce quasi tutte le cooperative che nascono a marchio “Libera terra”. I costituenti soci sono stati accompagnati alla realizzazione vera e propria dello statuto, prendendo a riferimento gli statuti e i regolamenti delle cooperative nate in precedenza, come la “Placido Rizzotto” e la “Pio la Torre” che, grazie a un’esperienza decennale, hanno fatto scuola e migliorato i loro stessi statuti lungo il percorso di vita cooperativo. Facendo parte di questa rete, anche la nostra esperienza rappresenta una guida per coloro che seguiranno le nostre orme.

Esaurita la fase della formazione, la cooperativa può scegliere se entrare a far parte di Libera o proseguire in modo autonomo. Guardandoci intorno e conoscendo le idee che hanno ispirato don Luigi Ciotti nella fondazione di Libera, il nostro gruppo ha scelto di farne parte. Questa decisione ha compor-

tato il vantaggio di entrare in un’organizzazione già strutturata, in grado di seguirti, suggerirti le cose da evitare e aiutarti a risolvere i problemi. Per noi è stato positivo aver avuto la possibilità di contare sul supporto di validi professionisti e di usufruire di canali di vendita consolidati grazie a un consorzio precostituito che si occupa di uno degli aspetti più difficili: la commercializzazione dei prodotti a prezzi sostenibili. Appoggiarsi a un consorzio che si occupa di retribuire la materia prima con un prezzo solidale, non di mercato, è determinante. Nel settore dell’agricoltura, infatti, l’imprenditore agricolo è l’anello più debole, solitamente strozzato dal mercato.

Le figure professionali selezionate dalla commissione erano un operaio semplice, un operaio specializzato, un trattorista, un’apicoltore e un agronomo che ci ha abbandonato quando si è reso conto della difficoltà del lavoro, poiché i terreni versavano in condizioni disastrose. Dalle prime fasi di sequestro e confisca all’attivazione vera e propria della cooperativa posso passare dodici anni. In un periodo così lungo, in cui i suoli non vengono irrigati e lavorati, è normale che avvenga di trovare dei rovi negli agrumeti, senza contare le vandalizzazioni di cui questi luoghi possono essere oggetto. La nostra compagine sociale si è allargata grazie a nuovi “innesti” fondamentali, due trattoristi dotati di solida esperienza in campo agricolo. Al contrario, lo zoccolo duro che ha fondato la cooperativa non aveva grande esperienza, perché al bando di selezione sono pervenute pochissime domande. A fronte di un bacino d’utenza di due province che contano due milioni di abitanti, le candidature sono state poco più di trenta, e i profili miglio-

ri non avevano molta esperienza. A tre anni dall'inizio, siamo riusciti a recuperare tutti i giardini che potevano dare frutti e siamo nell'attesa di espiantare quelle parti di agrumeto che, a causa dell'incuria delle amministrazioni, devono necessariamente essere estirpate e sostituite con nuove piante.

Attualmente siamo tutti soci ordinari, con il versamento di una quota che costituisce il nostro capitale sociale, di 1500 euro a testa. Non abbiamo soci sovventori, anche se lo statuto lo prevede.

Dato che si tratta di un'attività stagionale, quando lavoriamo in campagna arriviamo a 14 unità. Il numero aumenta nei momenti di raccolta e potatura, che necessitano dell'impiego maggiore di manodopera. Nell'immediato futuro, vorremmo allargare la base sociale coinvolgendo persone con solide competenze nel proprio mestiere, con qualche "innesto" un po' più stabile. Da qui a un anno, infatti, si porrà il problema di gestire una fattoria didattica e sarà necessaria la figura di un ristoratore e di personale in grado di occuparsi dell'accoglienza, visto che la fattoria didattica ospiterà principalmente studenti.

La cooperativa possiede un organo politico, rappresentato dal presidente, e organi amministrativi e di gestione costituiti da un direttore, che sovrintende a tutte le attività della cooperativa, e da un responsabile delle attività sociali, che si occupa di rapportarsi al mondo dell'associazionismo, con le scuole e con realtà parrocchiali e fondazioni. Infine, ovviamente, ci sono i responsabili di campo, che stanno sul terreno e gestiscono gli acquisti e le attività culturali.

L'attività di marketing e di vendita dei prodotti viene delegata al nostro consorzio

"Libera terra mediterranea", a cui conferiamo tutta la materia prima che produciamo, e che diventa un prodotto di "Libera terra". Produciamo arance rosse, grano (sime-to) e olio, grazie alla coltivazione anche di una minima parte di oliveto che serve a fare da frangivento per le piante di agrumi.

Alcuni dei nostri prodotti vengono uniti con quelli di altre cooperative che aderiscono al consorzio: ad esempio, il nostro grano viene mescolato con gli altri grani per la produzione della pasta di Libera.

Per le arance rosse, invece, siamo l'unica cooperativa di Libera. Produciamo un succo d'arancia rossa, "Frutti rossi di Sicilia", grazie al supporto tecnico del consorzio, che si occupa della trasformazione, della scelta dello stabilimento e della vendita. Grazie a questo meccanismo riusciamo anche a produrre marmellate. Teniamo molto alla qualità: i nostri prodotti sono tutti biologici, e per garantire le qualità organolettiche del succo d'arancia utilizziamo quelle raccolte normalmente e che vanno nel mercato del fresco, non le arance marce o già cadute a terra, "stanche".

Attraverso la rete ci manteniamo in contatto con il territorio, e non solo con le comunità più vicine: facendo i campi di volontariato "Estate liberi", tanti ragazzi provenienti da tutta Italia fanno un'esperienza sui nostri terreni, ci conoscono e chiedono di poter assaporare i nostri prodotti. Perciò, per mantenere il legame con i nostri sostenitori, attraverso una deroga che abbiamo ottenuto dal nostro consorzio vendiamo parte delle nostre arance online, sul sito www.coopbepemontana.org.

Dal punto di vista economico, la nostra è un'impresa al pari delle altre. Si cerca chia-

ramente di intercettare dei fondi, messi normalmente a disposizione per tutte le aziende agricole. Mi riferisco, ad esempio, ai piani di sviluppo rurale che esistono in tutte le regioni. Grazie ai fondi intercettati, a breve avremo la possibilità di portare avanti alcuni interventi, come quello di reimpianto.

Appena costituiti abbiamo goduto del sostegno di alcune fondazioni, determinante perché l'attività avesse inizio; abbiamo beneficiato del sostegno della Lega coop, che ci ha messo a disposizione risorse che ci hanno consentito di acquistare attrezzature come trattori, trince e frese per iniziare l'attività colturale. Dopo questa spinta iniziale abbiamo imparato a camminare sulle nostre gambe: oggi, infatti, viviamo con il frutto dei proventi dell'attività agricola.

Siamo datori di lavoro particolari, non stiamo a guardare l'orologio quando si va in campagna. Il rapporto che si instaura è di tipo familiare anche in virtù della nostra particolare natura: siamo una cooperativa sociale e ci distinguiamo da tutte le altre imprese perché a noi non interessa "l'utile di per sé". Le cooperative, infatti, non nascono con quello scopo. L'utile che traiamo nella nostra attività viene totalmente investito nell'acquisto delle attrezzature e per il "benessere" dei nostri soci.

Il lato comunitario riveste un aspetto importante. Nella pausa pranzo nessuno dei soci o dei nostri operai porta un panino da casa, ma è la cooperativa che bandisce la tavola: tutti insieme condividiamo il cibo, mettiamo a disposizione la nostra cucina e i nostri casolari. Il legame che si instaura va al di là del tradizionale rapporto datore di lavoro/operaio. Gli operai non soci non

sono ancora entrati a far parte della cooperativa, perché non abbiamo le spalle abbastanza larghe da garantire un prosieguo lavorativo. I soci stessi sono lavoratori stagionali e nessuno ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché la cooperativa non è ancora in grado di sostenere 4/6 rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La stessa tipologia di contratto è estesa ai lavoratori esterni. Ci impegniamo tutti i giorni sui terreni che ci hanno affidato, e che hanno una superficie di circa 90 ettari, coltivati per il 50% come agrumeto e il resto a seminativi.

Ci stiamo attrezzando per far sì che tutte le fasi della lavorazione delle arance sia fatta all'interno della cooperativa, senza esternalizzare più a contoterzisti. Per esempio, oggi siamo noi a calibrare le arance, mentre nel primo o nel secondo anno non riuscivamo a farlo. Quest'anno, proprio nell'ottica di reinvestimento degli utili, abbiamo acquistato una calibratrice e una spaziatrice, per dare un prodotto migliore a chi ci sostiene. Il nostro obiettivo è migliorare ancora, gestendo *in house*, senza esternalizzare, le fasi della lavorazione degli agrumi, così da diventare anche un punto di riferimento per le altre cooperative di Libera, nell'ottica di rafforzare la rete.

Tendere all'eccellenza e al rafforzamento della rete, "contaminando" il territorio nel rispetto delle regole: questa è la sfida, considerando anche che il rispetto della legalità è forse il più grande problema dell'agricoltura, a causa dell'enorme quantità di lavoro sommerso.

Ci impegniamo per sovvertire questo malcostume: tutti i nostri collaboratori vengono messi in regola, e questo vale per chiun-

que voglia collaborare con noi. Ad esempio, per entrare a far parte del nostro percorso le aziende di trasporto devono avere personale in regola.

Per chiudere, segnalo alcuni degli errori da non fare. Non cullarsi nell'illusione di finanziamenti che potrebbero venire dall'esterno, dai piani di sviluppo rurale: non garantiscono alcuna certezza, primo perché sono erogati attraverso bandi e non è detto che si vinca, e secondo per i tempi della burocrazia. Se partecipi a un bando regionale, in cui è scritto che entro 60 giorni saranno esaminate le pratiche per poi andare a finanziamento entro 90 giorni, concretamente è ormai acclarato che il rispetto di queste tempistiche, fino ad oggi, è stato pura fantasia. Bisogna fare affidamento sul proprio sudore e sul lavoro che i soci fanno giornalmente. Lavorare duro e credere in quello che si fa, senza guardare l'orologio, Dare, dare, dare alla cooperativa.

La cooperativa Terre di resilienza, Morigerati (SA) – Dario Marino

La nostra cooperativa si costituisce formalmente nel giugno 2012, ma proviene da una lunga gestazione che ha inizio nell'agosto 2011, con il primo incontro pubblico per la progettazione di una fattoria sociale nel Comune di Morigerati. La fase preparatoria, portata avanti da un ristretto numero di giovani promotori, è stata utile per individuare i soci, coinvolgere la popolazione e iniziare a dialogare con i soggetti sociali ed economici presenti sul territorio di riferimento, nel nostro caso il basso Cilento, a sud della provincia di Salerno. Si tratta di una regione rurale in cui la sostenibilità si praticava ancora prima che questa parola stessa esistesse (in un certo senso abbiamo scoperto l'acqua calda). Sconfitto dalla storia, periferia ai margini dello sviluppo economico, serbatoio di emigrati che abbandonano le loro terre per andare a costruire l'utopia consumistica nelle città del nord Italia, della Germania e di tanti altri Paesi, un tempo questo territorio era un piccolo mondo di paesi fatto di relazioni solidali, autonomia alimentare e civilissima cultura contadina. Di tutto questo, oggi, poco rimane: trent'anni di assistenzialismo senza criterio e di aiuti comunitari a pioggia hanno rovinato una generazione di contadini e pastori. Paradossalmente il welfare ha tolto contenuti all'iniziativa privata e aumentato il clientelismo. Il nostro percorso è stato quindi accompagnato dall'ardore che nasce da un forte senso di ingiustizia percepito in maniera collettiva per la consapevolezza dei torti subiti dalla terra, e della distruzione dell'immaginario di un'intera generazio-

ne, come la nostra, cresciuta nell'illusione di una crescita economica infinita e di uno stile di vita consumistico. Insomma, abbiamo sentito la necessità di provare a divenire soggetti storici, assumendo un forte senso di responsabilità verso le comunità nelle quali viviamo e verso l'attuale momento storico. La scelta della parola "resilienza" non è casuale. Il cosiddetto "sviluppo" può essere generato solo da forze endogene che coltivano una consapevolezza storica. Perciò abbiamo rivolto la nostra attenzione al ruolo multifunzionale dell'agricoltura, accompagnata da attività sociali (agricoltura sociale) e da quello che viene definito "post-turismo". In quest'ottica, l'arretratezza del Cilento è diventata un'opportunità per creare risorse nel territorio.

Essendo una cooperativa giovane, in fase di crescita, non siamo ancora una realtà consolidata. Il primo passo, quindi, è produrre: senza questa concretezza sarebbe inutile parlare di tutto il resto. Abbiamo rivolto i nostri sforzi alla produzione di olio extravergine d'oliva, di alcune varietà autoctone di grano e al recupero dei semi antichi.

Oltre alla produzione materiale, proponiamo alcune escursioni tematiche lungo i tratturi e le antiche strade del Cilento, i "sette sentieri della resilienza", luoghi che raccontano storie di monachesimo, brigantaggio, sapere e sapori del nostro entroterra rurale. Il borgo di Morigerati e quello della sua frazione, Sicilì, sono stati trasformati in un "paese ambiente": le porte delle case del centro storico sono state aperte ai visitatori per offrire un'accoglienza familiare e autentica. Chi viene ha la possibilità di sporcarsi le mani di terra, coltivare, imparare a fare il pane e tornare a raccogliere i prodotti che egli

stesso ha seminato. Stiamo cercando di fare in modo che le persone che vengono a trovarci diventino parte attiva dei sentieri ideali e reali, delle trasformazioni del nostro territorio. Per noi la vera sfida si svolge nel campo dell'immaginario.

Abbiamo costituito una cooperativa sociale a responsabilità limitata mista, ovvero che si occupa sia della gestione dei servizi socio-sanitari e educativi che dello svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ai sensi delle lettere a e b della legge 381/1991). È una cooperativa a mutualità prevalente: la maggior parte dello scambio avviene con i soci e la cooperativa. Questo tipo di cooperativa riesce a soffocare ogni sorta di spirito di accumulazione capitalistica dei soci. Diciamo che, in un certo senso, è un buon antidoto contro lo "yuppie" che si potrebbe celarsi dietro ognuno di noi. Gli utili, infatti, non sono distribuibili tra i soci durante la vita sociale della cooperativa e in caso di scioglimento della società devono essere destinati ai fondi mutualistici per la promozione cooperativa.

Siamo otto soci fondatori con un consiglio di amministrazione composto da quattro membri che si occupano a tempo pieno dei nostri progetti. La vera scommessa della nostra cooperativa è stata quella di provare a consolidare una realtà produttiva senza possedere un fattore primario come la terra. Infatti, l'abbondanza di terre abbandonate nel sud Italia costituisce un'opportunità straordinaria per coloro che ieri occupavano le piazze e che domani potrebbero ritrovarsi a occupare il demanio pubblico o le terre private incolte (ci sono moltissimi ettari di terreni privati incolti).

Noi abbiamo preso in affitto alcuni terreni privati, facendo contemporaneamente richiesta di terreni del demanio pubblico al Comune di Morigerati. Il nostro consiglio è quello di tentare più strade per poter avere un terreno da coltivare e non correre il rischio di fermarsi al primo intoppo: di terre abbandonate ne è piena l'Italia.

Per la formazione del capitale sociale e le spese relative alla costituzione della cooperativa ci siamo sottoposti a un'autotassazione. Abbiamo fatto anche richiesta di finanziamenti pubblici per realizzare progetti di agricoltura sociale.

Un percorso del genere necessita di molti sacrifici e lavoro volontario. Risulta difficile definire gli errori da non commettere perché ogni territorio ha le sue caratteristiche irripetibili (piante che si adattano a un terreno specifico, contesto sociale, ecc). Pretendere di riprodurre modelli identici in territori diversi è assurdo, anche partendo dagli stessi principi.

Non è retorica affermare che gli errori sono le esperienze più preziose che abbiamo collezionato: ci hanno aiutato a crescere nel segno della resilienza. È comunque utile segnalare due approcci sbagliati: il primo riguarda un certo avvicinamento ideologico alla terra e l'altro fa riferimento alle eccessive illusioni che può indurre la partecipazione ai bandi di finanziamento.

Oggi il "ritorno" all'agricoltura è di gran voga, una sorta di tendenza. Incontrerete, per esempio, una schiera di impiegati pubblici e professionisti che praticano sporadicamente la ruralità come un'evasione, come alternativa alla frenesia e alla noia del quotidiano. Mangiano kamut in quantità e propinano piani di sviluppo locale e sosteni-

bilità in ogni dove. Queste persone credono di essere alternative al sistema, ma spesso sono massificati ad un diverso livello, nel senso che la diversificazione di consumi e di idee che pensano di avere è la sostanza del consumo di massa contemporaneo, in cui il desiderio è quello di diversificarsi dagli altri.

Purtroppo, dietro le parole c'è poca sostanza. Senza generalizzare, la collaborazione con tali "contadini a parole" può rivelarsi una gran perdita di tempo. In realtà, un certo approccio intellettualistico è rintracciabile in misura diversa in ognuno di noi. In tal caso, la fatica e il sudore aiuteranno a superare ogni devianza sopra descritta e a selezionare i soci più motivati, che non vi abbandonano al primo sacrificio. Quante volte nell'era della crisi abbiamo sentito dire con facilità «male che va andiamo tutti a zappare»? Ma per chi non è nato in una famiglia contadina è difficile improvvisarsi nei lavori di campagna. A volte la gente di città pensa che tutto il lavoro agricolo si riduca a seminare e raccogliere. Vi sono tante mansioni in campagna e un'infinità di parole che le esprimono: mietere, trasportare fascine, falciare, trebbiare, imballare la paglia o il fieno, sterrare, spargere il concime, arare, tagliare, dissodare, sarchiare, potare, innestare, vangare, infornare, disboscare, seminare e infine zappare. Sono lavori che costano fatica anche solo a volerli imparare, e se non li avete mai praticati considerate che vi ci vorrà del tempo per imparare a fare bene ognuna di queste mansioni senza darsi per vinti.

La campagna per alcuni di noi è stato il master più utile che potessimo fare dopo la laurea. Per questo motivo stiamo lavoran-

do alla creazione in Cilento della “Faber university”, un’università del “fare”.

Per quel che riguarda le illusioni dei finanziamenti, il discorso andrebbe allargato alla sfera dei rapporti fra terzo settore ed enti pubblici. Spesso si tratta di “minne strappe” che mantengono in vita potere di privilegi e immobilismo, utili anche a legittimare l’iperproliferazione dei colletti bianchi, tecnici che scrivono e approvano i progetti di finanziamento. Vi è una canzone cilentana che recita: «ni fanu criri ca è carni e invici è n’uossu, e a u postu ri mangià spulicamu» (ci fanno credere che è carne ma sono solo ossa, e invece di mangiare rosicchiamo).

È frustrante che sopravvivano ancora oggi logiche di clientelismo e sperpero di denaro pubblico anche nel settore del cosiddetto sviluppo rurale. Basti osservare ciò che è stato realizzato nel nostro territorio utilizzando i bandi pubblici, mentre i fondi dei piani di zona, utili all’azione delle cooperative sociali, diventano solo un’altra arma della politica assistenziale. Queste considerazioni non hanno lo scopo né di motivare la rassegnazione, né di generalizzare, ma soltanto di fotografare la realtà con la quale fare i conti nel Mezzogiorno. Questa oggettivazione è necessaria per fissare un punto nello spazio e nel tempo dal quale ripartire per rilanciare un’azione ideale e materiale nel territorio, capace di produrre un cambiamento esistenziale, ancor prima che sociale ed economico. Bisogna partecipare ai bandi e sviluppare progetti con le istituzioni, ben consapevoli che i processi virtuosi sono rari. L’opera del cooperativismo serve anche a spezzare alcune logiche con i mezzi adeguati. L’attenzione, quindi, va rivolta primariamente ai fattori

produttivi, a un ragionamento economico ma che si renda consapevole dell’inedia e dell’inerzia improduttiva di una cultura statalista, fatta di formule assistenziali e di subordinazione. Un’azione locale consapevole dovrebbe mirare a un rinnovamento dell’ethos e dei valori.

Allo stato attuale, le attività sono state svolte nell’ambito di progetti sperimentali (agricoli e sociali) retti dal volontariato. Contiamo di iniziare da aprile 2013 ad avere un rapporto di tre-quattro soci lavoratori mensili.

Le attività sono tutte in una fase di start up e quindi è in itinere anche il percorso di inserimento/partecipazione lavorativa. Contiamo di iniziare rapporti lavorativi con i pensionati, che consideriamo i “maestri della terra”, e con figure più specifiche come psicologi e operatori sociali per le attività con finalità sociali, agronomi e veterinari per le attività agricole e zootecniche, esperti di comunicazione e soprattutto quante più persone riusciamo a coinvolgere in un percorso produttivo ancor prima che occupazionale. Produrre in ogni forma, dall’arte all’artigianato, dalla poesia all’agricoltura. Produrre innanzitutto con le risorse locali (fattori produttivi) e con un rinnovato senso della relazione nell’economia, nei territori e persino nel “villaggio globale”. Desideriamo promuovere la formazione dei soci nell’ambito di percorsi formativi esperienziali. Imparare facendo, almeno per le professioni che non richiedono specializzazioni normate da leggi. E comunque, in ogni caso, visto che le professionalizzazioni tendono sempre più a essere multidisciplinari, si tende a proseguire percorsi specificatamente locali, molto spesso legati

allo scibile onnicomprensivo di pastori e contadini.

Mettiamo in commercio i nostri prodotti attraverso reti di relazioni locali, mercati, parenti e amici. Per quanto riguarda il web, stiamo lavorando per adeguare le nostre piattaforme per l'*e-commerce* per tutti i nostri servizi e prodotti.

La Fattoria solidale del Circeo, Pontinia (LT) – Marco Berardo di Stefano

La Fattoria solidale del Circeo è una cooperativa sociale di produzione e lavoro che ha l'obiettivo di creare percorsi lavorativi per persone disabili e svantaggiate attraverso progetti di agricoltura sociale.

La costituzione della cooperativa e la regolarizzazione dei rapporti interni sono avvenute seguendo le consulenze del notaio al quale ci siamo affidati. Il problema della terra non si è mai presentato, essendo stata da subito messa a disposizione della cooperativa da uno dei soci fondatori che ne era il titolare. Le risorse economiche per dare il via al progetto sono state reperite sia grazie alla disponibilità di soci sovventori, sia attraverso la richiesta di finanziamenti pubblici. Un errore da non commettere è quello di buttarsi in un progetto senza fare un'indagine di mercato: prima di fare un investimento è opportuno conoscere a fondo il settore verso cui si stanno indirizzando le proprie risorse, fisiche ed economiche, in modo da non imbattersi in spiacevoli sorprese.

Attualmente lavorano presso la nostra cooperativa 20 soci, tutti formati attraverso corsi interni, e 20 lavoratori non soci. Le figure professionali inserite nel progetto sono quelle legate alle attività di agricoltura sociale: educatori e psicologi per quanto riguarda l'area didattico-formativa; agronomi, per quanto riguarda invece il comparto agricolo. La vendita dei prodotti viene effettuata sia attraverso la distribuzione convenzionale, ossia il rifornimento a negozi e supermercati presenti sul territorio, sia attraverso forniture settimanali a gruppi di acquisto solida-

le che, attraverso il nostro sito internet, ordinano e ricevono i nostri prodotti. La distribuzione attraverso i GAS, oltre a portare innumerevoli benefici in ambito ambientale (diminuzione dei trasporti, degli imballaggi ecc), permette anche una riduzione dei costi dei prodotti, in quanto vi è il passaggio diretto dal produttore al consumatore senza l'intermediazione di terzi.

Per le persone disabili o svantaggiate, l'inserimento nel mondo del lavoro produce un netto miglioramento della qualità della vita, offrendo loro un modo di vivere con dignità il proprio tempo. L'agricoltura, meglio delle altre attività, permette di ottenere questi risultati: infatti in agricoltura c'è una relazione diretta e immediata tra azione ed effetto, facilmente percettibile anche da persone con disabilità cognitiva o psichica. Il fatto che una pianta si secchi o un animale possa soffrire perché non è stato accudito permette di acquisire un grande senso di responsabilità e la percezione di diventare indispensabili per qualche cosa, riconquistando la propria autostima. Questo progetto è nato con lo scopo di mettere in atto qualcosa di concreto, che migliorasse la vita di persone affette da forme diverse di disabilità, creando per loro un posto di lavoro protetto, con una doppia valenza: permettere loro di sviluppare un'abilità lavorativa e quindi una propria autonomia psicologica e reddituale, indispensabile per l'inserimento sociale, e, non meno importante, offrire la possibilità a queste persone più fragili e svantaggiate di vivere la maggior parte della giornata a contatto con la natura, usufruendo così di tutti i benefici psicofisici che notoriamente questo apporta.

Compito del personale specializzato, un team di educatori, psicologi e agronomi, è valorizzare le capacità manuali di queste persone con la sostanziale finalità di attivare tutta una serie di competenze operative, nella lavorazione del terreno: dissodare, seminare, concimare, portare a coltura, nell'allevamento del bestiame e nella trasformazione dei prodotti ottenuti. Questi risultati permettono un'importante riflessione sulla condizione della disabilità, che risulta discriminante nella società attuale, spinta sempre più verso la velocità e l'efficienza portate all'estremo, e che invece viene valorizzata in progetti di questo tipo, in cui i beni finali non si limitano a essere dei prodotti ortofrutticoli, caseari e da macellazione, ma sono soprattutto le espressioni sorridenti e orgogliose di questi ragazzi che nella dignità del lavoro compiono una vittoria nella sfida personale alla quotidianità.

La commercializzazione dei prodotti serve a sostenere il progetto, che si fonda sul concetto di solidarietà e non di assistenzialismo. L'impresa sociale, infatti, deve riuscire a produrre anche profitto per la sicurezza di chi ci lavora, sicurezza non solo economica, ma anche e soprattutto psicologica, perché è un percorso verso l'autonomia: in questo il sociale è diverso dall'assistenzialismo, perché non instaura una dipendenza.

La Fattoria solidale del Circeo è una fattoria sociale, riconosciuta a livello regionale e nazionale, che ogni anno forma più di 30 persone disabili e/o svantaggiate al lavoro in collaborazione con Latina formazione e lavoro e ha inserite lavorativamente decine di persone, impiegandole in diversi ambiti e con diverse mansioni (attività in campa-

gna, magazzino, segreteria, amministrazione, trasporti, facchinaggio, call center...).

La fattoria produce e commercializza da un lato attraverso le consegne a domicilio e dall'altro attraverso la distribuzione organizzata anche su vasta scala. Per arrivare a questo risultato, abbiamo percorso una lunga strada che qui proviamo a raccontarvi. Negli anni abbiamo maturato la convinzione di poter realizzare un progetto di inclusione lavorativa in ambito agricolo per persone disabili. Nel 2003 abbiamo impostato una prima stesura del progetto di agricoltura sociale. Nella primavera del 2004 abbiamo attuato un esperimento pilota per capire la fattibilità del progetto di agricoltura sociale che avevamo elaborato, coinvolgendo circa quaranta persone disabili e operatori in gruppi di 10/15 che si alternavano in una casa nel borgo della tenuta Mazzocchio per il periodo delle lavorazioni agricole. Una volta fatto il raccolto, i prodotti sono stati trasformati. Alla trasformazione hanno potuto partecipare anche persone con handicap fisico più grave, visto che questo tipo di lavorazione richiede una capacità di movimento molto più limitata. I prodotti così ottenuti sono stati venduti e gli utili usati per finanziare il progetto. In questa prima fase il finanziamento è stato interamente ricoperto da capitali privati. Il completamento di questa fase sperimentale ha dimostrato la fattibilità del progetto. A seguito del successo dell'iniziativa, nel febbraio 2005 è stata costituita ufficialmente l'associazione "Splende il sole!" onlus. A settembre dello stesso anno si è costituita la cooperativa sociale di produzione e lavoro "Splende il sole!".

Facendo tesoro delle esperienze maturate nella prima fase, sono state individuate del-

le strategie da seguire perché l'inserimento avvenisse con successo, e si è iniziato a lavorare alla stesura del progetto generale. L'associazione "Splende il sole!" onlus ha creato e registrato il marchio di Agricoltura solidale, che individua le produzioni agricole realizzate da persone svantaggiate, dando la possibilità ai consumatori di individuarle facilmente. Abbiamo svolto attività di diffusione e promozione del progetto partecipando a numerose fiere e convegni in ambito sociale e agricolo, sia a livello locale che nazionale. Abbiamo iniziato a radicarci nel territorio offrendo servizi e percorsi educativi per le persone disabili, nelle scuole e cominciando a metterci in rete con le realtà territoriali. Sono nate collaborazioni con le scuole del territorio, della Provincia e della Regione, creando attività di fattoria didattica e percorsi di alternanza scuola-lavoro, con associazioni e cooperative del terzo settore di Roma. Abbiamo stretto rapporti con il Dipartimento di salute mentale di Latina fino al raggiungimento della firma di un protocollo d'intesa per accogliere pazienti psichiatrici in tirocini lavorativi e risocializzanti all'interno della fattoria.

Nel 2007 è stato inaugurato il nostro centro di formazione, che gestiamo con la cooperativa "Splende il sole", all'interno della tenuta Mazzocchio, un bel casale di pietra del '700 con una sala convegni, una sala multimediale, un ufficio, una segreteria, una sala riunioni e colloqui, tre bagni. Il centro di formazione possiede la certificazione di qualità ISO 9001:2000 per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione. Nel 2007 c'è stato l'incontro con Latina formazione e lavoro (ente di formazio-

ne della Provincia di Latina) e nell'autunno è partito il primo corso di formazione per persone disabili e svantaggiate Addetto polivalente in agricoltura e florovivaistica – Fattorie Sociali, organizzato da Latina formazione presso la nostra fattoria.

Oggi ospitiamo ogni anno due classi (primo e secondo anno di formazione) di 15/20 persone disabili e/o svantaggiate che svolgono l'attività di formazione al lavoro in ambito agricolo. Continuiamo gli inserimenti lavorativi e le assunzioni coinvolgendo altre realtà territoriali nella progettazione e svolgimento di attività formative (centri territoriali permanenti, scuole superiori...). Nel 2008 abbiamo fondato la cooperativa di tipo A e B Fattoria solidale del Circeo, registrando il marchio omonimo, per poter commercializzare tutte le nostre produzioni sia attraverso la vendita diretta in azienda o con le consegne a domicilio, sia attraverso la distribuzione organizzata.

Dal 2008 quindi, per definire tutto quello che abbiamo descritto finora, usiamo il nome di Fattoria solidale del Circeo.

Dal 2010 abbiamo la certificazione biologica sui prodotti dei campi con l'ente certificatore Bioagricert. Nel 2011 Marco Berardo di Stefano è stato eletto presidente della Rete delle fattorie sociali. I nostri prossimi obiettivi, oltre all'implementazione dell'esistente, sono la realizzazione di un giardino sensoriale e l'organizzazione di un progetto di residenzialità per alcune delle persone coinvolte negli inserimenti lavorativi protetti.

Società cooperativa “Le Terre di don Pepe Diana – Libera Terra”, Castel Volturno (CE)

L'esperienza di questa prima realtà “Libera Terra in Campania”, parte dall'iniziativa dell'associazione “Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie”, che in qualità di soggetto capofila, si è fatta promotrice di una partnership che ha visto coinvolti i seguenti soggetti:

- Commissariato straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
- Prefettura di Caserta
- Regione Campania
- Provincia di Caserta
- Comune di Cancellò ed Arnone
- Comune di Castel Volturno
- Azienda Sanitaria Locale CE/2
- Associazione Libera
- Comitato don Pepe Diana
- Agenzia Cooperare con Libera Terra

Il 19 marzo 2009 questi enti hanno stipulato il protocollo d'intesa “Simboli e risorse di comunità libere Le Terre di Don Pepe Diana – Libera Terra”. La data non è casuale: si tratta, infatti, dell'anniversario dell'omicidio del sacerdote di Casal di Principe don Pepe Diana, ucciso da sicari della camorra.

Il nostro impegno, quindi, è nato per promuovere la nascita di una cooperativa sociale finalizzata al riuso dei beni confiscati nella provincia di Caserta. In seguito, si sono aggiunte le organizzazioni professionali agricole e altri tre Comuni della Provincia di Caserta.

Come previsto da protocollo, la società cooperativa sociale “Le Terre di don Pepe

Diana – Libera Terra”, con sede legale a Castel Volturno (CE), nasce in seguito alla selezione di 5 figure professionali individuate con una procedura ad evidenza pubblica: un agronomo, un trattorista, due aiuti casari e un responsabile del prodotto. Le professionalità selezionate hanno approfondito la loro formazione teorica seguendo un corso intensivo di approfondimento alla cooperazione, e pratica attraverso un affiancamento individuale presso alcune strutture adeguatamente individuate. Ha richiesto maggiore attenzione la formazione dei due aiuti casari, che presso l’Azienda Agricola Sperimentale Regionale “Improsta” hanno potuto approfondire le tecniche di realizzazione dei prodotti caseari, sotto l’attenta guida di un mastro casaro dell’associazione ANFOSC.

Dopo queste fasi preliminari, il 20 di settembre del 2010, presso la sede della lega delle cooperative a Napoli, si è finalmente costituita la nostra cooperativa.

Lo studio di fattibilità, elaborato dall’“Agenzia Cooperare con Libera Terra”, ha creato le basi per la realizzazione di un’impresa cooperativa attenta alle produzioni biologiche e di alta qualità, in grado di coinvolgere i produttori sani del territorio promuovendo anche attività di fattoria didattica e di turismo responsabile.

La cooperativa è entrata in rete con le altre cooperative “Libera Terra” costituite in precedenza in altre Regioni del sud Italia, attraverso la partecipazione al “Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa Sociale” ONLUS.

Le attività della cooperativa riguardano la coltivazione di un fondo di circa 100 ettari investito a cereali e legumi. L’ente gestisce,

inoltre, un caseificio in cui si produce mozzarella di Bufala Campana (circa 150 Kg/giorno di latte bufalino proveniente da due allevamenti locali), ricotta e altri formaggi bufalini destinati al mercato locale e nazionale, che portano orgogliosamente il marchio “Libera Terra” – Qualità nella Legalità. La cooperativa è impegnata anche nella coltivazione di fondi agricoli confiscati che si trovano in diversi Comuni del casertano: Castel Volturno dove ha sede la cooperativa, Cancellò ed Arnone, Carinola, Pignataro Maggiore, Grazzanise. La raccolta dei cereali e dei legumi che avviene su questi fondi è destinata alla realizzazione dei prodotti che fanno parte del circuito Libera Terra, e che vanno ad affiancare i “Paccheri di don Peppe Diana”, un formato di pasta tipico della cultura campana, realizzato attraverso le antiche tecniche dei maestri pastai gragnanesi.

Il riuso dei beni confiscati, per finalità sociali rappresenta un laboratorio di innovazione, sviluppo e crescita socio-civile, capace di potenziare anche economicamente le risorse di un territorio, in modo da attivare quel dinamismo imprenditoriale frutto delle energie creative disponibili. Tutto questo è possibile garantendo opportunità occupazionali a giovani del territorio e a soggetti svantaggiati: è soprattutto attraverso queste risorse che si utilizzano adeguatamente i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il 17 maggio del 2012 sono ufficialmente iniziate le attività di produzione e vendita de “Il G(i)usto della Mozzarella Libera Terra”, dopo l’acquisizione del marchio D.O.P. del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana. Il 9 giugno dello stesso an-

no, presso la sede della cooperativa e in occasione della sesta assemblea dei soci dell'“Agenzia Cooperare con Libera Terra”, è stata inaugurata “La Bottega dei Saperi e dei Sapori della Legalità” dedicata alla memoria di Vanda Spoto, presidente di legacoop Campania e vicepresidente nazionale, scomparsa il 29 luglio 2011.

Cooperativa sociale di tipo B, Un fiore per la Vita, ente gestore della fattoria sociale Fuori di zucca di Aversa (Ce) – Giuliano Ciano

La cooperativa sociale nasce nel 2000 da un progetto denominato *Un fiore per la vita*, che utilizzava i fondi della lotta alla droga (45/1999) per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come gli ex tossicodipendenti. In realtà, essa è il risultato del progetto gestito dal 1998 al 2000 dalla cooperativa sociale di tipo A Il millepiedi (Napoli), di cui quest'ultima è socia in partenariato con l'Asl Na 3, ora Asl Na 2 nord. L'obiettivo era quello di creare opportunità lavorative per coloro che avevano terminato (o stavano per terminare) il percorso di riabilitazione al fine di facilitare il loro ritorno a una vita libera dalla dipendenza e fondata sulla dignità del lavoro.

La “cooperativa di tipo B” ha sede ad Aversa, in provincia di Caserta, all'interno di una vasta area di proprietà dell'Asl Ce che ospitava un gigantesco ospedale psichiatrico, dismesso negli anni '90 in seguito alla chiusura definitiva dei manicomi. Ne occupiamo circa 4 ettari gestendo la fattoria sociale “Fuori di zucca”, così denominata non solo perché la zucca è uno dei nostri principali prodotti ma anche perché noi ci consideriamo i “nuovi pazzi” che, in un contesto così difficile come quello campano e in particolare nel territorio aversano, infestato dalla camorra, abbiamo deciso di scommettere sul lavoro, sulla legalità e sulla genuinità.

La cooperativa si è avvalsa, per la sua costituzione, oltre che della consulenza gratuita e del supporto logistico della cooperativa sociale “Il millepiedi”, di un socio sovvento-

re: "Cosis", una società per azioni senza fini di lucro che si occupa di supportare e sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria sociale in Italia.

Il prestito, che non abbiamo ancora estinto, finanziava due tipologie di azioni: la ristrutturazione dell'area e del casolare diroccato (i soli lavori di consolidamento sono stati sostenuti dall'Asl Ce) e l'aumento del capitale sociale. La proprietà del terreno è dell'Asl Ce e per averlo in gestione abbiamo un canone di locazione di 1.200 euro mensili. Per i primi quattro anni abbiamo fatto un piano di ammortamento per aver sostenuto i costi della ristrutturazione, calcolando una cifra di 60.000 euro.

A causa delle difficoltà iniziali abbiamo iniziato a pagare dopo quattro anni, e anche se il mese scorso ci è pervenuta l'ingiunzione di sfratto da parte dell'Asl Ce non abbiamo alcuna intenzione di andarcene. Evidentemente le nostre attività, portate avanti in collaborazione con altre organizzazioni non profit schierate contro l'illegalità, sono "ingombranti".

Per quanto riguarda l'organizzazione della società cooperativa, il nostro statuto, molto semplice e ampio, prevede la presenza di soci ordinari, volontari e sovventori. L'assemblea dei soci si riunisce almeno tre volte all'anno, di cui due per approvare il bilancio preventivo e consuntivo. In ogni caso, le assemblee vengono indette ogni qualvolta ci sono decisioni importanti da prendere.

Secondo la nostra esperienza, è utile che lo statuto non sia troppo stringente e che invece possa contenere una vasta gamma di azioni in linea con la normativa sulla cooperazione sociale, così da non dover fare continuamente modifiche per l'ampliamento

delle attività. Attualmente abbiamo 9 soci lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 6 dipendenti anch'essi con contratto a tempo indeterminato, di cui il 30% sono soggetti svantaggiati (ex tossicodipendenti). A essi si aggiungono altri sei lavoratori con altre tipologie contrattuali, come la borsa-lavoro e i tirocini lavorativi (finanziati da enti pubblici).

Oltre ai soci, abbiamo anche dipendenti non soci, in quanto gestiamo due mense della Nato, allocate una nell'aeroporto di Capodichino di Napoli, l'altra nell'aeroporto di Catania. I dipendenti sono inquadrati secondo il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ciascuno secondo il proprio profilo. Con questo personale stiamo lentamente facendo un discorso di avvicinamento alla cooperativa, con l'obiettivo di includerli nella base dei soci.

Per tutti i soci è previsto un piano formativo. Oltre alla formazione obbligatoria, cioè quella relativa alle norme di sicurezza e al libretto sanitario, programmiamo incontri in base alle esigenze dei soci e naturalmente alle attività in essere o da realizzare.

Aderiamo al Fon Coop, ossia un fondo cui destiniamo una quota percentuale della busta paga che ci ritorna in termini di formazione del personale. Pertanto partecipiamo a occasioni formative svolte da enti esterni, come per esempio il corso per quadri aziendali, quello per cuochi e vari altri. Lo standard minimo è di due eventi formativi all'anno.

Le figure professionali presenti nella nostra organizzazione sono: un agronomo, tre educatori professionali, un animatore, un contabile e due agricoltori. Tra i soci ci sono anche psicologi e sociologi.

La cooperativa “Un fiore per la vita” in realtà è una sorta di ibrido tra una cooperativa sociale e un’impresa agricola, in quanto è sottoposta alla legge di riforma del 2001 del settore agricolo, ma è gestita secondo la normativa e la metodologia di una cooperativa sociale. La nostra sussistenza dipende per il 40% da finanziamenti pubblici, ossia dagli ambiti territoriali, Asl e bandi pubblici e per il restante da finanziamenti privati: la “Fondazione Vismara di Milano”, bandi di fondazioni private, sponsor, e poi dalla vendita diretta dei prodotti e dei servizi.

Qui arriviamo alla fattoria sociale “Fuori di zucca” che occupa i 4 ettari della terra che coltiviamo: pomodorini del Piennolo, pomodori San Marzano, melanzana napoletana o violetta, zucchini San Pasquale, zucca napoletana, fagiolo di Villaricca, piselli Cornetti, noci, lattuga e rape.

La scelta delle specie vegetali è legata al territorio e privilegia la qualità alla quantità, cercando di recuperare gli antichi sapori che a causa delle produzioni massive e delle piante ibride stanno scomparendo. Tutta la produzione è ottenuta con il sistema di agricoltura biologica, certificato Bioagricert.

I nostri campi sono regolarmente sottoposti a campionamenti e analizzati da organi competenti che ne certificano l’idoneità per la coltivazione secondo le norme dell’agricoltura biologica. Anche le acque utilizzate nell’irrigazione vengono analizzate e risultano prive di inquinanti tossici.

Gli animali che vivono in fattoria, perlopiù animali da cortile (asini, galline, conigli), vivono nel loro habitat naturale, liberi di brucare l’erba e di razzolare all’aria aperta.

La fattoria comprende anche un ristorante, dove organizziamo ricevimenti ed eventi, e

un servizio di *catering*, mentre per tutto l’arco dell’anno lavoriamo con le scuole come fattoria didattica, un vero e proprio laboratorio all’aperto basato sui principi del sapere, del saper essere e del saper fare attuati attraverso le tecniche della pedagogia attiva – imparare facendo. I laboratori proposti permettono attività pratiche ed esperienze dirette: manipolare, raccogliere, seminare, trasformare, costruire, mangiare cibi biologici e incontrare piante e animali nel loro ambiente naturale.

Lo scorso anno abbiamo deciso, insieme con altre organizzazioni profit e non profit, di dare vita al “Nuovo consorzio organizzato” (che fa il verso alla Nuova camorra organizzata, l’organizzazione criminale di Raffaele Cutolo, attiva negli anni Ottanta), con l’obiettivo di contribuire alla crescita civile del territorio. Animata dalla cultura dell’inclusione e della legalità, attraverso la creazione di attività di economia sociale sostenibili Nco intende creare lavoro dignitoso per le persone in difficoltà e contrapporsi all’economia illegale.

Il consorzio raggruppa organizzazioni che producono varie tipologie di prodotti agricoli, che vendiamo direttamente nelle nostre sedi e cerchiamo di promuovere anche fuori dalla nostra regione: una nostra creazione, il “pacco alla camorra”, è arrivato nel dicembre scorso anche all’Unione europea.

Prevalentemente promuoviamo i nostri prodotti attraverso il passaparola. L’utilizzo di internet è minimo in quanto preferiamo il contatto diretto con le persone che possono recarsi nelle varie sedi delle organizzazioni aderenti al consorzio, parlare con gli operatori e partecipare in qualche modo al processo culturale.

Il consorzio sta sviluppando anche il lato commerciale, per cui i prodotti, provenienti non solo della nostra fattoria, vengono promossi attraverso strategie di *marketing* che stiamo mettendo a punto.

Una realtà nata in terra di camorra non è facile da portare avanti. Non sono mancate minacce e momenti di difficoltà. Il nostro obiettivo, adesso, è consolidare quanto abbiamo avviato e costruire un mercato intorno a questa esperienza. Infatti pensiamo (e lo stiamo anche già facendo) di avvalerci di esperti in *marketing*.

La volontà e il coraggio non ci mancano.



7

Sviluppo rurale e normative comunitarie

I. Principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

I. Principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR)

Normative Comunitarie

-Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-Reg. (CE) n. 1320/ 2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

-Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-Reg. (CE) n. 1975/ 2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

-Rettifica del Comitato Star al Reg. (CE) 1975/2006

-Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

-Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spesa nell'ambito del FEAGA e del FEASR

-Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

-Reg. (CE) 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.

-Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo

di programmazione 2007-2013. (2006/144/CE)

-Decisione della Commissione del 24 maggio 2006 recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. (2006/410/CE)

-Decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concedere nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. (2006/493/CE)

-Decisione della Commissione del 12 settembre 2006 recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. (2006/636/CE)

-Decisione della Commissione del 29 agosto 2006 recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012. (2006/588/CE)

-Regolamento (CE) n. 1974/2006 disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

-Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

-Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale – 7 luglio 2007, Mipaaf – Rete rurale nazionale

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale – 8 aprile 2009, Mipaaf – Rete rurale nazionale.

-Piano Strategico Nazionale 13 luglio 2009
rivisto alla luce delle nuove sfide dell'Health
check e del Piano europeo di rilancio eco-
nomico, Mipaaf – Rete rurale nazionale.

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo
rurale – 20 ottobre 2009, Mipaaf – Rete ru-
rale nazional

-Brochure PSN – Le aree rurali per uno svi-
luppo sostenibile – 1 luglio 2010, Mipaaf –
Rete rurale nazionale

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo
rurale – 21 giugno 2010, Mipaaf – Rete rura-
le nazionale

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo
rurale – 2 ottobre 2010, Mipaaf – Rete rura-
le nazionale



8

I. Riferimenti legislativi; II. Decreto del 20 novembre 2007.

Come organizzare
il proprio mercato:
normativa di
riferimento

I. Riferimenti legislativi

Il D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228, avente come oggetto “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” è il punto di partenza del lavoro legislativo che ha normato e sta regolamentando anche in Italia la cosiddetta “vendita-diretta della produzione agricola. Il quadro normativo attuato è contenuto nel decreto del 20 novembre 2007 (“Attuazione dell’art.1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”).

Il legislatore, con l’intento di dare un quadro organico normativo dei cambiamenti avvenuti nel contesto economico e sociale, offre alle imprese agricole l’opportunità di accedere senza intermediazioni ai mercati di sbocco, al consumatore finale, riconoscendo a queste imprese la possibilità di potenziare le funzioni del marketing e della commercializzazione e quindi, l’opportunità di divenire delle realtà sempre più aziendali, permettendo al contempo di superare e recuperare i margini di profitto normalmente a beneficio delle reti di commercializzazione e distribuzione all’ingrosso.

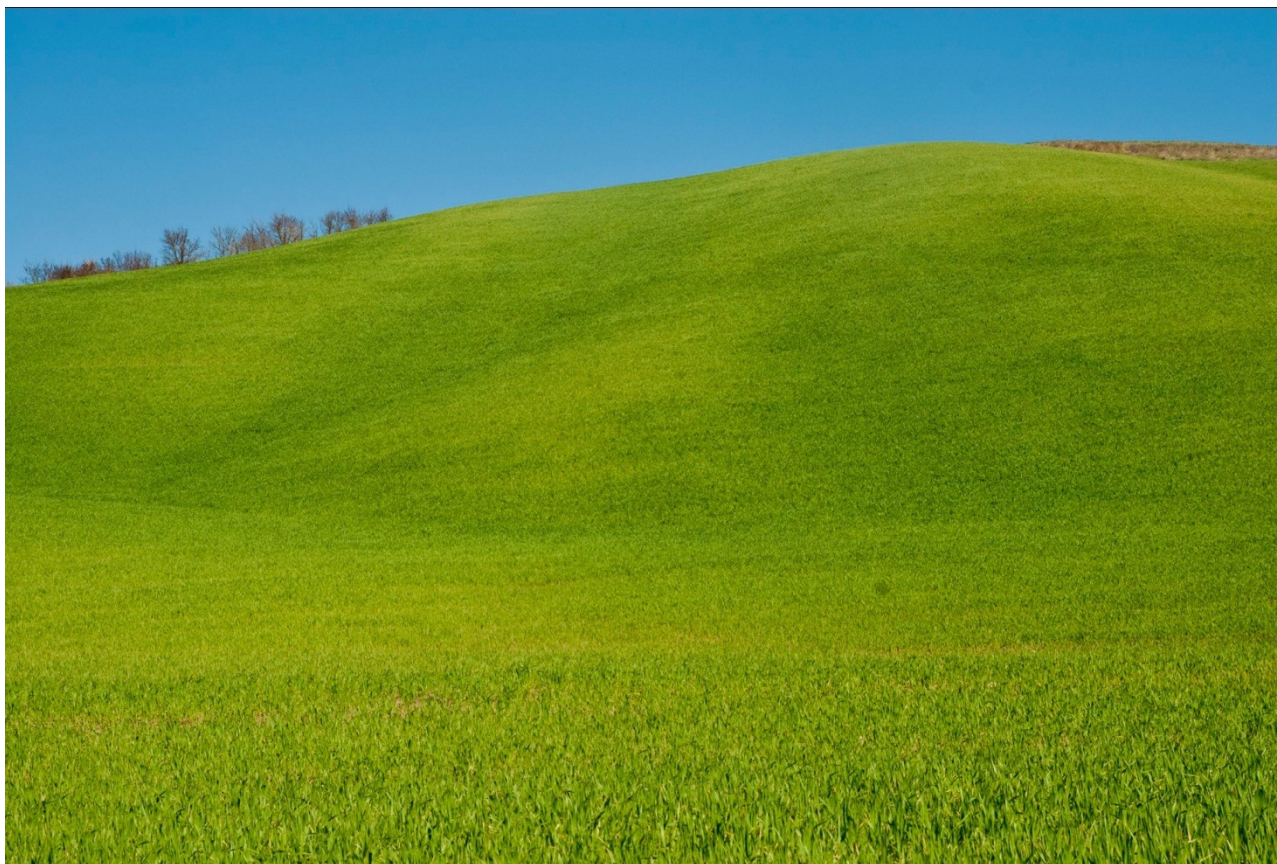
L’art. 1 comma 1065 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) così dispone in merito ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli:

1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

ALLEGATO

USI CIVICI IN CAMPANIA



Dati comunali suddivisi per Provincia e riepilogo superfici per Provincia e Comuni.

Fonte: Regione Campania – anno 2012 - Ufficio Usi Civici

Assise

Collana editoriale promossa dalla Società di studi politici
in collaborazione con le Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

Collana coordinata da Nicola Capone, Segretario generale delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

© Foto di Paolo Messina

© Società di studi politici
www.studipolitici.it

La scuola di Pitagora editrice
Via Monte di Dio, 54
80132 Napoli
www.scuoladipitagora.it
info@scuoladipitagora.it

**SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI**

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD · DECR ETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	AIELLO DEL SABATO	14.06.1933	SI	3.219	25,3730	25,3730	0,0000	0,0000		
2	ALTAVILLA IRPINA	23.05.1933	NO	4.143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3	ANDRETTA	12.12.1938	SI	2.295	292,3645	292,3645	0,0000	0,0000		
4	AQUILONIA	28.01.1935	SI	2.074	861,6595	861,6595	0,0000	0,0000		
5	ARIANO IRPINO	24.05.1938	SI	23.505	5,6390	0,0000	0,0000	0,0000	Superficie destinata a fiera di bestiame e giardino municipale	**
6	ATRIPALDA	15.11.1934	NO	11.146	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
7	AVELLA	09.10.1939	SI	7.677	1010,5230	1010,5230	0,0000	0,0000		*
8	AVELLINO	29.12.1935	SI	52.703	160,4462	160,4462	0,0000	0,0000		**
9	BAGNOLI IRPINO	06.08.1938	SI	3.323	5116,9630	5116,9630	0,0000	0,0000		

10	BAIANO	15.11.1933	SI	4.633	365,6957	365,6957	0,0000	0,0000		
	BELLIZZI	05.03.1928	NO	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
11	BISACCIA	23.04.1938	SI	4.391	392,9970	257,9970	135,0000	0,0000		
12	BONITO	25.11.1937	SI	2.588	7,3800	0,0000	7,3800	7,3800		
13	CAIRANO	31.05.1935	SI	411	61,5020	61,5020	0,0000	0,0000		
14	CALABRITTO	15.02.1938	SI	2.869	2599,9475	2599,9475	0,0000	0,0000		
15	CALITRI	18.07.1936	SI	5.843	266,8576	266,8576	0,0000	25,9490		*
16	CANDIDA	03.02.1937	NO	1.072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
17	CAPOSELE	04.04.1938	SI	3.797	450,9040	450,9040	0,0000	0,0000		
18	CAPRIGLIA	05.03.1928	NO	2.281	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
19	CARIFE	30.04.1938	SI	1.701	107,7469	107,7469	0,0000	3,1815		
20	CASALBORE	15.11.1940 13.10.1962	SI	2.086	393,1130	95,6790	297,4340	2,3894		
21	CASSANO IRPINO	18.10.1938	SI	955	115,9582	115,9582	0,0000	0,0000		
22	CASTELBARONIA	23.05.1935	NO	1.233	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
23	CASTELFRANCI	26.02.1935	SI	2.540	65,0432	65,0432	0,0000	0,0000		
24	CASTELVETERE SUL CALORE	01.12.1939 12.04.1941	SI	1.713	364,3720	299,4240	64,9480	0,0000		
25	CERVINARA	11.04.1938	SI	10.150	991,0252	991,0252	0,0000	0,0000		**

26	CESINALI	14.06.1933	SI	2.299	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI AIELLO DEL SABATO	
27	CHIANCHE	07.02.1935	NO	610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	MANCA DECRETO	
28	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	15.01.1936	SI	2.490	683,1470	683,1470	0,0000	54,2431		
29	CONTRADA	26.02.1935	SI	2.874	146,7834	146,7834	0,0000	0,0000		
30	CONZA DELLA CAMPANIA	23.02.1935	SI	1.457	28,1670	28,1670	0,0000	1,2905		
31	DOMICELLA	12.06.1935	SI	1.561	125,0889	125,0889	0,0000	0,0000		
32	FLUMERI	18.11.1936	NO	3.336	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
33	FONTANAROSA	01.04.1928	NO	3.450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
34	FORINO	05.02.1934	SI	5.088	248,9136	248,9136	0,0000	0,0000		*
35	FRIGENTO	10.02.1939	SI	4.126	5,5440	5,5440	0,0000	0,0000		
36	GESUALDO	11.08.1938	SI	3.829	17,5654	17,5654	0,0000	0,0000		
37	GRECI	13.02.1939	SI	946	41,4699	41,4699	0,0000	0,0000		
38	GROTTAMINARDA	18.11.1938	NO	8.274	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
39	GROTTOLELLA	28.11.1938	SI	1.854	4,6560	0,0000	0,0000	4,6560		
40	GUARDIA LOMBARDI	12.01.1938	SI	2.029	36,7660	36,7660	0,0000	7,3030		
41	LACEDONIA	05.12.1951	SI	3.010	459,3472	380,0472	79,3000	12,0000		
42	LAPIO	23.12.1937	SI	1.750	17,4194	17,4194	0,0000	0,0000		

43	LAURO	25.10.1934	SI	3.628	184,3097	184,3097	0,0000	0,0000		
44	LIONI	06.12.1935	SI	6.110	778,8853	755,5853	23,3000	0,0000		*
45	LUOGOSANO	09.03.1938	SI	1.299	15,8692	15,8692	0,0000	1,8450		
46	MANOCALZATI	05.03.1928	NO	3.096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
47	MARZANO DI NOLA	31.01.1934	NO	1.607	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
48	MELITO IRPINO	12.09.1938	NO	1.996	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
49	MERCOGLIANO	27.07.1937	SI	11.755	494,5020	494,5020	0,0000	0,0000		**
50	MIRABELLA ECLANO	12.04.1938 23.07.1984	SI	8.272	4,4410	3,1080	1,3330	0,0000		*
51	MONTAGUTO	16.06.1939	SI	577	70,3782	70,3782	0,0000	0,0000		
52	MONTECALVO IRPINO	31.03.1934	NO	4.279	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
53	MONTEFALCIONE	23.11.1933	NO	3.397	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
54	MONTEFORTE IRPINO	25.09.1935	SI	8.674	95,8247	95,8247	0,0000	0,0000		*
55	MONTEFREDANE	05.03.1928	NO	2.305	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
56	MONTEFUSCO	02.02.1938	NO	1.475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
57	MONTELLA	11.10.1938	SI	7.770	3019,0266	3019,0266	0,0000	0,0000		*
58	MONTEMARANO	25.01.1938 25.02.1954	SI	3.043	321,0048	321,0048	0,0000	0,0000		
59	MONTEMILETTO	10.04.1937	SI	5.312	47,8224	0,0000	47,8224	0,0000		*

60	MONTEVERDE	25.05.1935	SI	921	73,4283	73,4283	0,0000	0,0000		
61	MONTORO INFERIORE	23.12.1938	SI	9.508	168,9929	168,9929	0,0000	0,0000		*
62	MONTORO SUPERIORE	24.07.1936	SI	8.054	303,5238	303,5238	0,0000	0,0000		*
63	MORRA DE SANCTIS	30.05.1939	SI	1.408	41,4898	41,4898	0,0000	0,0000		
	MOSCHIANO			1.658	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
64	MUGNANO DEL CARDINALE	03.02.1936	SI	4.910	452,4965	452,4965	0,0000	0,0000		
65	NUSCO	12.03.1935	SI	4.420	614,7468	614,7468	0,0000	1,2309		
66	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	07.02.1935	SI	1.641	163,1358	163,1358	0,0000	0,0000		
67	PAGO DEL VALLO DI LAURO	01.02.1928	SI	1.728	54,7644	54,7644	0,0000	0,0000		
68	PAROLISE	31.12.1935	SI	653	10,2573	10,2573	0,0000	0,0000		
69	PATERNOPOLI	26.08.1939	NO	2.716	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
70	PRETURO IRPINO		NO	400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. CHIANCHE	
71	PIETRADEFUSI	01.04.1928	NO	2.551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
72	PIETRASTORNINA	05.05.1939	SI	1.650	252,7131	252,7131	0,0000	0,0000		
73	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	10.04.1936	SI	3.011	8,2377	0,0000	0,0000	8,2377		
74	PRATOLA SERRA	21.08.1934	SI	3.242	1,2302	1,2302	0,0000	0,0000		

75	QUADRELLE	09.04.1938	SI	1.573	571,7455	571,7455	0,0000	0,0000		
76	QUINDICI	13.07.1938	SI	3.005	453,0268	453,0268	0,0000	0,0000		
77	ROCCABASCERANA	01.04.1928	NO	2.333	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
78	ROCCA SAN FELICE	07.01.1939	SI	903	85,8846	85,8846	0,0000	0,0000		
79	ROTONDI	04.05.1939	SI	3.346	131,7551	131,7551	0,0000	0,0000		
80	SALZA IRPINA	06.08.1938	SI	797	139,5101	139,5101	0,0000	0,0000		
81	S. MANGO SUL CALORE	20.08.1938	SI	1.233	53,3231	53,3231	0,0000	0,0000		
82	S. MARTINO VALLE CAUDINA	08.03.1939	SI	4.704	422,5237	422,5237	0,0000	0,0000		
83	S. MICHELE DI SERINO	20.02.1937	NO	2.399	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
84	S. NICOLA BARONIA	12.04.1937	SI	859	16,3208	16,3208	0,0000	0,0000		
85	S. POTITO ULTRA	21.03.1928	NO	1.441	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
86	S. SOSSIO BARONIA	03.04.1939 01.10.1941	SI	1.914	55,0909	43,8130	11,2779	0,0000		
87	S. LUCIA DI SERINO	18.05.1940	SI	1.516	254,0759	254,0759	0,0000	0,0000		
88	S. ANDREA DI CONZA	12.06.1933	NO	1.930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
89	S. ANGELO ALL'ESCA	21.03.1928	NO	942	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
90	S. ANGELO A SCALA	16.12.1938	SI	736	238,1059	238,1059	0,0000	0,0000		

91	S. ANGELO DEI LOMBARDI	03.05.1937	SI	4.244	97,4406	0,0000	97,4406	0,0000		
92	S. PAOLINA	21.03.1928	NO	1.432	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
93	S. ARCANGELO TRIMONTE	12.08.1938 19.05.1939	SI	691	58,5770	49,0340	9,5430	0,0000	ORA PROVINCIA DI BENEVENTO	
94	S. STEFANO DEL SOLE	23.10.1939 18.03.1942	SI	1.927	209,4358	209,4358	0,0000	0,0000		
95	SAVIGNANO IRPINO	14.06.1942	SI	1.334	353,4528	333,4528	20,0000	0,0000		
96	SCAMPITELLA		SI	1.435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. TREVICO	
97	SENERCHIA	28.06.1940	SI	883	2192,4932	2192,4932	0,0000	0,0000	EX SAVIGNANO DI PUGLIA	
98	SERINO	10.05.1940	SI	7.041	1111,2253	1111,2253	0,0000	0,0000	EX FRAZ. TREVICO	*
99	SIRIGNANO	27.07.1938	SI	2.370	256,9711	256,9711	0,0000	0,0000		
100	SOLOFRA	16.12.1938	SI	11.802	654,1506	654,1506	0,0000	0,0000		**
101	SORBO SERPICO		SI	566	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. SALZA IRPINA	
102	SPERONE	25.06.1937	SI	3.185	236,2557	236,2557	0,0000	0,0000		
103	STURNO	21.11.1938	SI	3.261	1,7135	1,7135	0,0000	0,0000	VEDI SALZA IRPINA	
104	SUMMONTE	03.12.1937	SI	1.563	708,3951	708,3951	0,0000	0,0000		
105	TAURANO	10.07.1935	SI	1.538	65,2726	65,2726	0,0000	0,0000		
106	TAURASI	05.03.1928	NO	2.750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
107	TEORA	04.08.1937	SI	1.573	96,5940	96,5940	0,0000	0,0000		

108	TORELLA DEI LOMBARDI	20.08.1936	SI	2.202	25,4410	25,4410	0,0000	0,0000		
109	TORRE LE NOCELLE	21.03.1928	NO	1.370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
110	TORRIONI		NO	633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI MONTEFUSCO	
111	TREVICO	27.07.1936 29.03.1946	SI	1.284	77,9230	77,9230	0,0000	0,0000		
112	TUFO	13.10.1934 26.10.1937	SI	951	16,3445	3,2625	13,0820	0,0000	VEDI MONTEFUSCO	
113	VALLATA	11.05.1937	SI	3.109	33,7980	0,0000	0,0000	33,7980		
114	VENTICANO		NO	2.547	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
115	VILLAMAINA	18.06.1936	NO	1.005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
116	VILLANOVA DEL BATTISTA	01.06.1935 21.02.1938	NO	1.998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
117	VOLTURARA IRPINA	23.05.1942 18.07.1942 05.12.1959	SI	4.229	1487,0738	1383,6835	103,3903	0,0000	VEDI PIETRADEFUSI	
118	ZUNGOLI	30.10.1937	SI	1.432	37,2500	37,2500	0,0000	0,0000		
119	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10.07.1936	SI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PROV. DI FOGGIA DAL 1940	
	VALLESACCARDA	08.10.1965	NO	1.486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI TREVICO	
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			429.869	32.788,63	31825,0469	911,2512	163,5041		

SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 279.200,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 32.487,5804									
PERCENTUALE 11,74%									
TOTALE COMPLESSIVO COMUNI							N. 119		
COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI							N. 84		
COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE							N. 3		
COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI							N. 32		
COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI							N. 101		
* COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI							N. 12		
** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI							N. 6		

**SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI**

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD. DECRETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIO NE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZION E	NOTE	
1	AIROLA	02.07.1936	SI	7.622	196,2420	196,2420	0,0000	0,0000		*
2	AMOROSI	10.04.1934	NO	2.761	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3	APICE	09.08.1935	SI	5.666	14,8372	14,8372	0,0000	0,0000		*
4	APOLLOSA	24.08.1934	NO	2.750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5	ARPAIA	09.06.1939	SI	1.880	148,6068	112,9918	35,6150	0,0000		
6	ARPAISE	05.03.1928	NO	863	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7	BASELICE	21.06.1938	SI	2.843	106,2840	7,0060	99,2780	0,0000		
8	BENEVENTO	05.03.1928	NO	61.791	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
9	BONEA	09.04.1940	SI	1.510	80,3467	80,3467	0,0000	0,0000		
10	BUCCIANO	23.10.1936	SI	1.894	107,8990	107,8990	0,0000	0,0000		
11	BUONALBERGO		SI	1.938	63,3218	8,5578	0,0000	54,7640		
12	CALVI SAN NAZZARO	05.01.1938	SI	2.483	8,0030	0,0000	8,0030	8,0030		

13	CAMPOLATT ARO	23.09.1937	SI	1.135	8,4722	8,4722	0,0000	0,0000		
14	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	21.08.1935	SI	1.515	123,1760	123,1760	0,0000	0,0000		
15	CASALDUNI	13.08.1936	SI	1.602	14,7120	14,7120	0,0000	0,0000		
16	CASTELFRA NCO IN MISCANO	21.08.1936	SI	1.065	196,9017	196,9017	0,0000	0,0000		
17	CASTELPAG ANO	15.06.1933	SI	1.699	374,8810	374,8810	0,0000	29,5306		
18	CASTELPOT O	16.03.1942	NO	1.466	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
19	CASTELVEN ERE	05.03.1928	SI	2.632	16,4740	16,4740	0,0000	0,0000		
20	CASTELVET ERE VALFORTOR E	19.04.1939	SI	1.810	452,9800	327,8684	125,1116	0,0000		
21	CAUTANO	02.04.1938	SI	2.213	1041,6241	1041,6241	0,0000	0,0000		
22	CEPPALONI	19.12.1938	NO	3.402	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
23	CERRETO SANNITA	22.05.1934	SI	4.197	842,2906	842,2906	0,0000	0,0000		
24	CIRCELLO	07.09.1939	SI	2.673	18,6201	16,8596	1,7605	1,7605		
25	COLLE SANNITA	01.10.1937	SI	3.056	65,6600	65,6600	0,0000	2,4774		
26	CUSANO MUTRI	17.07.1935	SI	4.396	3299,6719	3299,6719	0,0000	0,0000		
	DUGENTA	29.09.1939		2.646	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DAL 1956 EX AMOROSI	
27	DURAZZANO	17.04.1939	SI	2.070	356,2976	318,3157	37,9819	0,0000		

28	FAICCHIO	31.08.1937	SI	3.879	1070,5510	1070,5510	0,0000	40,7410		
29	FOGLIANISE	14.05.1943	SI	3.423	78,6357	78,6357	0,0000	0,0000		
30	FOIANO VALFORTOR E	20.10.1936	SI	1.551	190,0721	190,0721	0,0000	0,0000		
31	FORCHIA	11.01.1937	SI	1.161	86,8316	86,8316	0,0000	0,0000		
32	FRAGNETO MONFORTE	23.10.1934	SI	1.962	2,8913	2,8913 *	0,0000	15,4280	*DESTINATI AD USO PUBBLICO	
33	FRAGNETO L'ABATE	15.05.1935	SI	1.215	49,3426	49,3426	0,0000	0,0000		
34	FRASSO TELESINO	19.09.1938	SI	2.708	824,0355	732,2950	91,7405	0,0000		
35	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	20.12.1938	SI	611	224,5355	14,8557	209,6798	0,0000		
36	GUARDIA SANFRAMO NDI	11.10.1939	SI	5.592	58,1650	58,1650	0,0000	0,0000		*
37	LIMATOLA	22.07.1938	SI	3.623	120,6864	120,6864	0,0000	0,0000		
38	MELIZZANO	19.10.1937	SI	1.865	156,6970	156,6970	0,0000	0,0000		
39	MOIANO	29.11.1935	SI	4.106	234,7011	234,7011	0,0000	2,6910		
40	MOLINARA	07.12.1935	SI	1.946	5,5230	5,5230	0,0000	0,0000		
41	MONTEFALC ONE VALFORTOR E	21.03.1938	SI	1.837	144,9895	144,9895	0,0000	0,0000		
42	MONTESAR CHIO	03.10.1941	SI	12.878	180,5016	139,3076	41,1940	0,0000		**
43	MORCONE	13.05.1939	SI	5.122	546,9450	546,9450	0,0000	0,0000		*

44	PADULI	02.01.1939	SI	4.262	49,4990	49,4990	0,0000	12,9534		
45	PAGO VEIANO	21.06.1934	SI	2.657	8,2940	8,2940	0,0000	0,0000		
46	PANNARANO	20.12.1940	SI	2.011	345,0130	345,0130	0,0000	0,0000		
47	PAOLISI	20.06.1939	SI	1.758	249,5378	180,7718	68,7660	0,0000		
48	PAUPISI	08.10.1983 11.01.1992	SI	1.521	115,1910	115,1910	0,0000	0,0000		
49	PESCO SANNITA	15.04.1938	SI	2.185	0,9178	0,0000	0,9178	0,9178		
50	PIETRAROJ A	16.02.1938	SI	667	1344,4859	1344,4859	0,0000	0,0000		
51	PIETRELCIN A	18.03.1935	SI	3.031	6,0018	6,0018	0,0000	2,9765		
52	PONTE	31.03.1935	NO	2.572	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
53	PONTELAND OLFO	13.02.1939	SI	2.520	307,2408	307,2408	0,0000	0,0000		
54	PUGLIANEL LO		SI	1.411	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. DI SAN S.TELESINO	
55	REINO	01.06.1940	SI	1.360	45,9071	0,0000	45,9071	45,9071		
56	SAN BARTOLOM EO IN GALDO	10.10.1938	SI	5.841	247,7889	247,7889	0,0000	58,1610		*
57	SAN GIORGIO LA MOLARA	05.12.1938	SI	3.297	215,1592	215,1592	0,0000	0,0840		
58	SAN GIORGIO DEL SANNIO	14.12.1935	SI	9.505	7,0000	7,0000	0,0000	0,3700		*
59	SAN LEUCIO DEL SANNIO	01.04.1928	NO	3.159	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

60	SAN LORENZO MAGGIORE	21.07.1938	SI	2.280	75,1160	75,1160	0,0000	0,0000		
61	SAN LORENZELLO	05.12.1939	SI	2.350	66,3523	66,3523	0,0000	0,0000		
62	SAN LUPO	07.10.1938	SI	877	139,7618	91,7488	48,0130	0,0000		
63	SAN MARCO DEI CAVOTI	31.01.1938	SI	3.752	42,7680	42,7680	0,0000	0,0000		
64	SAN MARTINO SANNITA	05.03.1928	NO	1.180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	SAN NAZZARO			805	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
65	SAN NICOLA MANFREDI	05.03.1928	NO	3.226	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
66	SAN SALVATORE TELESINO	26.03.1936 14.12.1990	SI	3.706	252,8369	252,8369	0,0000	1,4305		
67	SANT'AGATA DEI GOTI	25.03.1941	SI	11.558	919,1421	919,1421	0,0000	0,0000		**
68	SANT'ANGELO A CUPOLO	05.03.1928	NO	4.185	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	12.08.1938	SI	691	58,5770	49,0340	9,5430	0,0000	EX PROVINCIA DI AVELLINO	
69	SANTA CROCE DEL SANNIO	11.03.1938	SI	1.067	118,4164	118,4164	0,0000	0,0000		
70	SASSINORO	23.04.1938	SI	646	138,8522	138,8522	0,0000	0,0000		
71	SOLOPACA	04.05.1939	SI	4.163	915,0550	915,0550	0,0000	0,0000		

72	TELESE TERME	29.04.1939	SI	5.756	26,9804	26,9804	0,0000	0,0000		*
73	TOCCO CAUDIO	21.07.1941	SI	1.605	494,4864	494,4864	0,0000	0,0000		
74	TORRECUSO	08.07.1963	SI	3.522	183,5296	183,5296	0,0000	0,0000		
75	VITULANO	14.10.1961	SI	3.029	1551,3964	1551,3964	0,0000	0,0000		
	SUPERFICIE COMPLESSI VA			19.788	19437,7124	18556,5459	823,5112	278,1958		
SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 207.100,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 19437,7124 PERCENTUALE 9,38%										
TOTALE COMPLESSIVO COMUNI						N. 78				
COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI						N. 64				
COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI						N. 11				
COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE						N. 3				
COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI							N. 68			
* COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI							N. 7			
** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI							N. 3			

**SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI**

**DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11**

N° D'ORD · DECR ETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	AILANO	14.10.1939	SI	1.466	242,6841	242,6841	0,0000	0,0000		
2	ALIFE	05.07.1938	SI	7.164	814,5636	814,5636	0,0000	28,2521		*
3	ALVIGNANO	10.10.1939	SI	4.950	89,4553	89,2103	0,2450	0,0000		
4	ARIENZO	03.02.1995	SI	5.198	174,1447	155,9628	18,1819	0,0000		*
5	AVERSA	20.12.1938	NO	53.369	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
6	BAIA E LATINA	10.06.1936	SI	2.275	465,2512	465,2512	0,0000	0,0000		
7	BELLONA	-----	NO	5.103	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI VITULAZIO	*
8	CAIANELLO	05.03.1928	NO	1.758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
9	CAIAZZO	01.02.1938	SI	5.879	1,6502	1,6502	0,0000	1,6502		*
10	CALVI RISORTA	12.12.1935	SI	5.856	100,5115	100,5115	0,0000	0,0000		*

11	CAMIGLIANO	-----	0	1.739	14,5226	14,5226	0,0000	0,0000	VEDI PASTORANO	
12	CANCELLO ED ARNONE	26.08.1936	SI	5.153	293,9511	293,9511	0,0000	0,0000		*
13	CAPODRISE	05.03.1928	NO	7.508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
14	CAPRIATI A VOLTURNO	18.12.1940	SI	1.647	642,4821	642,4821	0,0000	0,0000		
15	CAPUA	16.07.1934	NO	19.041	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
16	CARINARO	-----	NO	6.356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI AVERSA	*
17	CARINOLA	22.01.1941	SI	8.171	758,6970	730,9760	27,7210	0,0000		*
18	CASAGIOVE	-----	NO	14.821	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI CASAPULLA	**
19	CASAL DI PRINCIPE	-----	NO	19.859	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI CASERTA	**
20	CASALUCE	-----	NO	9.567	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI TEVEROLA	*
	CASAPESENNA			6.629	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
21	CASAPULLA	02.11.1933	NO	7.866	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
22	CASERTA	20.01.1937	SI	75.208	94,1420	94,1420	0,0000	0,0000		**
23	CASTEL CAMPAGNANO	13.08.1935	SI	1.632	98,7208	98,7208	0,0000	0,0000		
24	CASTEL DI SASSO	09.08.1939	SI	1.199	414,8635	414,8635	0,0000	0,0000		

25	CASTELLO DEL MATESE	30.12.1937	SI	1.476	1569,3788	1569,3788	0,0000	0,0000	EX CASTELLO D'ALIFE	
26	CASTEL MORRONE	28.02.1939	SI	3.988	368,0000	368,0000	0,0000	0,0000		
27	CASTELVOLTURNO	03.11.1938 29.11.1937 30.08.1966	SI	18.639	379,5498	372,2670	7,2828	0,0000		**
	CELLOLE			7.149	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SCIOGLIMENTO PROMISCUITA' CON SESSA A.	*
28	CERVINO	18.03.1936	SI	5.016	99,6961	99,6961	0,0000	0,0000		*
29	CESA	05.03.1928	NO	7.460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
30	CIORLANO	10.04.1936	SI	524	712,7329	712,7329	0,0000	0,0000		
31	CONCA DELLA CAMPANIA	18.11.1938	SI	1.392	412,5026	412,5026	0,0000	0,0000		
32	CURTI	05.03.1928	NO	6.998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
33	DRAGONI	16.03.1938	SI	2.108	307,3510	307,3510	0,0000	0,0000		
	FALCIANO DEL MASSICO			3.866	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
34	FONTEGRECA	07.03.1936	SI	857	381,8145	381,8145	0,0000	0,0000		
35	FORMICOLA	16.07.1937	SI	1.467	785,3720	785,3720	0,0000	0,0000		
36	FRANCOLISE	09.03.1938	SI	4.905	48,5724	48,5724	0,0000	20,6378		
37	FRIGNANO MAGGIORE	10.02.1936	NO	8.599	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*

38	GALLO MATESE	26.11.1940	SI	761	1447,6012	1447,6012	0,0000	0,0000	PROV. DI CAMPOBASSO	
39	GALLUCCIO	31.01.1935	SI	2.385	140,4776	140,4776	0,0000	0,0000		
40	GIANO VETUSTO	12.08.1936	SI	653	150,8541	150,8541	0,0000	0,0000	AGGREGATO A PIGNATARO M.	
41	GIOIA SANNITICA	05.05.1939	SI	3.697	1766,8249	1766,8249	0,0000	0,0000		
42	GRAZZANISE	28.05.1938	SI	6.830	65,3060	0,0000	0,0000	65,3060		*
43	GRICIGNANO D'AVERSA	20.12.1938	NO	8.903	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
44	LETINO	17.05.1938	SI	783	1856,8558	1856,8558	0,0000	0,0000		
45	LIBERI	20.07.1938	SI	1.222	301,0204	301,0204	0,0000	0,0000		
46	LUSCIANO	20.12.1938	NO	13.078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
47	MACERATA CAMPANIA	01.04.1928	NO	10.136	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
48	MADDALONI	23.03.1935	SI	37.546	0,2432	0,0000	0,2432	0,0000	SUPERFICIE UTILIZZATA A STRADE DI ACCESSO	**
49	MARCIANISE	27.05.1938	SI	39.876	0,7618	0,0000	0,7618	0,7618		**
50	MARZANO APPIO	06.04.1934	NO	3.087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
51	MIGNANO MONTE LUNGO	12.12.1938	SI	3.314	1550,9914	1550,9914	0,0000	0,0000		
52	MONDRAGONE	05.10.1937	SI	24.155	397,8566	397,8566	0,0000	0,0000		**
53	ORTA D'ATELLA	29.05.1936	NO	13.070	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

54	PARETE	05.03.1928	NO	10.325	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
55	PASTORANO	17.11.1936	SI	2.454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A CAMIGLIANO	
56	PIANA DI MONTE VERNA	11.10.1939	SI	2.523	327,1602	327,1602	0,0000	0,0000	EX PIANA DI CAIAZZO	
57	PIEDIMONTE MATESE	22.07.1937	SI	11.462	2548,4710	2548,4710	0,0000	0,0000	EX PIEDIMONTE D'ALIFE	**
58	PIETRAMELARA	22.09.1937	SI	4.464	485,8530	485,8530	0,0000	0,0000		
59	PIETRAVAIRANO	31.10.1939	SI	3.022	625,4871	625,4871	0,0000	0,0000		
60	PIGNATARO MAGGIORE	12.08.1936	SI	6.485	301,3253	301,3253	0,0000	0,0000		*
61	PONTELATONE	07.03.1935	SI	1.881	466,8808	466,8808	0,0000	0,0000		
62	PORTICO DI CASERTA	05.03.1928	NO	6.733	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
63	PRATA SANNITA	11.05.1936	SI	1.699	512,1225	512,1225	0,0000	0,0000		
64	PRATELLA	10.10.1964	SI	1.695	527,4223	527,4223	0,0000	8,6665		
65	PRESENZANO	13.05.1938 22.12.1993	SI	1.741	536,3586	536,3586	0,0000	0,0000		
66	RAVISCANINA	23.11.1938	SI	1.352	1170,4934	1170,4934	0,0000	0,0000		
67	RECALE	05.03.1928	NO	7.147	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
68	RIARDO	19.02.1936	SI	2.509	120,8717	120,8717	0,0000	0,0000		
69	ROCCA D'EVANDRO	02.09.1946 06.05.1963	SI	3.720	552,1058	514,6798	37,4260	0,0000		

70	ROCCAMONFINA	18.11.1938	SI	3.807	107,6000	107,6000	0,0000	0,0000		
71	ROCCAROMANA	24.04.1939	SI	1.035	1504,4794	1504,4794	0,0000	0,0000		
72	ROCCHETTA E CROCE	31.08.1935	SI	524	553,2256	553,2256	0,0000	0,0000		
73	RUVIDANO	08.08.1936	SI	1.914	235,0731	235,0731	0,0000	0,0000		
74	S. CIPRIANO D'AVERSA	-----	NO	12.530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX ALBANOVA	**
75	S. FELICE A CANCELLO	03.02.1995	SI	16.769	145,4209	144,1104	1,3105	0,0000		**
76	S. GREGORIO MATESE	03.05.1939	SI	1.057	3675,0671	3675,0671	0,0000	0,0000		
77	S. MARCELLINO	05.03.1928	NO	11.644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	S. MARCO EVANGELISTA			5.828	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
78	S. NICOLA LA STRADA	05.03.1928	NO	18.724	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
79	S. PIETRO INFINE	08.08.1936 22.05.2006	SI	1.011	545,6239	545,6239	0,0000	5,6430		
80	S. POTITO SANNITICO	28.07.1938	SI	1.897	1334,9060	1334,9060	0,0000	0,0000		
81	S. PRISCO	05.03.1928	NO	10.015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
82	S. TAMMARO	-----	NO	4.400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI S. MARIA CAPUA VETERE	
83	S. MARIA A VICO	03.02.1995	SI	13.502	95,1655	95,1655	0,0000	0,0000		**
84	S. MARIA CAPUA VETERE	05.03.1928	NO	30.745	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

85	S. MARIA LA FOSSA	03.10.1934	NO	2.646	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
86	S. ANGELO D'ALIFE	21.11.1938	SI	2.406	1081,3123	1081,3123	0,0000	0,0000		
87	S. ARPINO	05.03.1928	NO	13.394	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
88	SESSA AURUNCA	26.02.1941	SI	22.825	1075,1151	1025,5249	0,0000	49,5902		**
89	SPARANISE	15.04.1936	SI	7.269	59,2597	59,2597	0,0000	0,0000		*
90	SUCCIVO	-----	NO	6.850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI ORTA D'ATELLA	*
91	TEANO	02.01.1939	SI	13.042	29,8565	29,8565	0,0000	0,0000		**
92	TEVEROLA	23.09.1938	NO	9.831	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
93	TORA E PICCILLI	14.05.1938	SI	1.068	209,1610	209,1610	0,0000	0,0000		
94	TRENTOLA - DUCENTA	02.08.1938	NO	14.126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
95	VAIRANO PATENORA	31.10.1939	SI	6.259	435,3989	435,3989	0,0000	0,0000		*
96	VALLE AGRICOLA	12.06.1934	SI	1.121	1183,2705	1183,2705	0,0000	0,0000		
97	VALLE DI MADDALONI	14.12.1933	SI	2.556	228,8635	228,8635	0,0000	0,0000		
98	VILLA DI BRIANO	-----	NO	5.703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
99	VILLA LITERNO	04.01.1939	SI	10.361	339,9421	0,0000	339,9421	2,2581	VEDI FRIGNANO MAGGIORE	**
100	VITULAZIO	14.04.1937	NO	5.443	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*

	SUPERFICIE COMPLESSIVA			852.868	37962,6956	37414,6851	433,1143	182,7657		
SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 263.900,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 37.962,6956										
PERCENTUALE 14,38%										
TOTALE COMPLESSIVO COMUNI							N. 104			
	COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI						N. 66			
	COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI						N. 34			
	COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE						N. 4			
	COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI							N. 50		
	* COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI							N. 28		
	** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI							N. 26		

**SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI**

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD · DECR ETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	ACERRA	12.09.1935	SI	45.688	9,2670	9,2670	0,0000	9,2670		**
2	AFRAGOLA	05.03.1928	NO	62.319	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
3	AGEROLA	05.03.1928	NO	7.348	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
4	ANACAPRI		SI	5.855	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGR. CAPRI	*
5	ARZANO	05.03.1928	NO	38.510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
6	BACOLI	05.03.1928	NO	26.507	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
7	BARANO D'ISCHIA	24.09.1936	NO	8.591	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
8	BOSCOREALE	05.03.1928	NO	27.618	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
9	BOSCOTRECASE	05.03.1928	NO	10.638	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
10	BRUSCIANO	23.06.1934	NO	15.309	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

11	CAIVANO	02.04.1935	NO	36.966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
12	CALVIZZANO	05.03.1928	NO	12.133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
13	CAMPOSANO	05.03.1928	NO	5.303	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
14	CAPRI	28.02.1938	SI	7.064	179,7524	179,7524	0,0000	0,0000	VEDI ANACAPRI	*
15	CARBONARA DI NOLA	08.07.1937	SI	2.025	73,6118	73,6118	0,0000	0,0000		
16	CARDITO	24.08.1934	NO	20.683	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
17	CASALNUOVO DI NAPOLI	05.03.1928	NO	47.490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
18	CASAMARCIANO	03.11.1933	SI	3.283	14,2062	14,2062	0,0000	0,0000		
19	CASAMICCIOLA TERME	09.08.1934	SI	7.374	42,3000	42,3000	0,0000	0,0000		*
20	CASANDRINO	05.03.1928	NO	13.245	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
21	CASAVATORE	21.03.1928	NO	20.087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
22	CASOLA DI NAPOLI	28.05.1938	SI	3.660	3,9937	3,9937	0,0000	3,9937		
23	CASORIA	21.03.1928	NO	81.888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
24	CASTELLAMMARE DI STABIA	21.08.1933	NO	66.929	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
25	CASTELLO DI CISTERNA	09.02.1934	NO	6.716	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
26	CERCOLA	01.08.1936	SI	18.876	106,4907	106,4907	0,0000	0,0000		**

27	CICCIANO	17.01.1935	SI	12.573	13,9290	0,0000	13,9290	0,0000		**
28	CIMITILE	05.03.1928	NO	6.840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
29	COMIZIANO	05.03.1928	NO	1.769	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
30	CRISPANO	05.03.1928	NO	12.072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
31	FORIO D'ISCHIA	18.05.1938	SI	14.554	11,3047	11,3047	0,0000	0,0000		**
32	FRATTAMAGGIORE	05.03.1928	NO	32.731	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
33	FRATTAMINORE	07.02.1934	NO	15.072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
34	GIUGLIANO IN CAMPANIA	05.03.1928	NO	97.999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
35	GRAGNANO	05.03.1928	NO	29.553	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
36	GRUMO NEVANO	30.01.1929	NO	18.644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
37	ISCHIA	25.11.1937	SI	18.253	0,6032	0,6032	0,0000	0,6032		**
38	LACCO AMENO	05.03.1928	NO	4.273	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
39	LETTERE	14.07.1936	SI	5.605	76,6682	76,6682	0,0000	0,0000		*
40	LIVERI	05.03.1928	NO	1.815	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
41	MARANO DI NAPOLI	01.04.1928	NO	57.448	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
42	MARIGLIANELLA	05.07.1934	NO	6.199	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*

43	MARIGLIANO	16.02.1938	NO	30.083	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	MASSA DI SOMMA	28.05.1938		5.908	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
44	MASSA LUBRENSE	05.03.1928	SI	12.880	116,8475	116,8475	0,0000	46,7300		**
45	MELITO DI NAPOLI	29.07.1936	NO	34.208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
46	META DI SORRENTO	05.03.1928	SI	7.696	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A SORRENTO	*
47	MONTE DI PROCIDA	05.03.1928	NO	12.838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
48	MUGNANO DI NAPOLI	21.03.1928	NO	30.069	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
49	NAPOLI	05.03.1928	NO	1.004.500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
50	NOLA	01.08.1935	NO	32.730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
51	OTTAVIANO	31.01.1936	SI	22.670	157,3442	157,3442	0,0000	0,0000	PROMISCUO CON TERZIGNO	**
52	PALMA CAMPANIA	29.07.1936	SI	14.613	212,9058	212,9058	0,0000	0,0000		**
53	PIANO DI SORRENTO	22.07.1933	SI	12.833	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A SORRENTO	**
54	PIMONTE	21.08.1939	NO	5.884	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
55	POGGIOMARINO	01.08.1936	NO	19.653	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
56	POLLENA TROCCHIA	05.03.1928	SI	13.326	40,4149	40,4149	0,0000	0,0000		**
57	POMIGLIANO D'ARCO	24.11.1934 23.05.1938	NO	40.519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

58	POMPEI	05.03.1928	NO	25.751	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
59	PORTICI	11.06.1934	NO	60.218	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
60	POZZUOLI	15.12.1938	NO	78.754	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
61	PROCIDA	05.03.1928	SI	10.575	13,3457	13,3457	0,0000	0,0000		**
62	QUALIANO		NO	24.542	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
63	QUARTO		NO	36.543	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A MARANO	**
64	RESINA (OGGI ERCOLANO)	17.02.1938	NO	56.738	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
65	ROCCARAINOLA	18.10.1937	SI	7.182	937,5837	920,5325	17,0512	2,0470		*
66	S. GENNARO VESUVIANO	05.03.1928	SI	10.035	130,3964	113,2808	17,1156	0,0000		**
67	S. GIORGIO A CREMANO	17.04.1936	NO	50.763	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
68	S. GIUSEPPE VESUVIANO	05.03.1928	SI	24.531	297,2725	297,2725	0,0000	0,0000		**
69	S. PAOLO BEL SITO	05.03.1928	NO	3.356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
70	S. SEBASTIANO AL VESUVIO	29.07.1936	NO	9.849	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
71	S. AGNELLO	21.02.1935	SI	8.421	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A SORRENTO	*
72	S. ANASTASIA	05.03.1928	SI	28.023	58,2022	58,2022	0,0000	0,0000		**
73	S. ANTIMO	05.02.1938	NO	31.672	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

74	S. ANTONIO ABATE	05.03.1928	SI	18.124	144,0775	144,0775	0,0000	0,0000		**
75	S. VITALIANO		NO	5.562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
	SANTA MARIA LA CARITA'	05.03.1928		10.860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
76	SAVIANO	05.03.1928	NO	14.755	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
77	SCISCIANO	18.05.1938	NO	4.881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
78	SERRARA FONTANA	07.08.1933	SI	3.060	7,9720	7,9720	0,0000	0,0000		
79	SOMMA VESUVIANA	29.07.1936	SI	33.261	65,2193	65,2193	0,0000	0,0000		**
80	SORRENTO	21.08.1939	SI	16.536	16,7977	16,7977	0,0000	0,0000		**
81	STRIANO	03.08.1935	NO	7.507	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
82	TERZIGNO	05.03.1928	SI	15.870	90,1725	90,1725	0,0000	0,0000	PROMISCUO CON OTTAVIANO	**
83	TORRE ANNUNZIATA	05.03.1928	NO	48.011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
84	TORRE DEL GRECO	05.03.1928	NO	90.607	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	TRECASE	05.03.1928		9.179	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
85	TUFINO	15.11.1932	NO	3.247	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
86	VICO EQUENSE	05.03.1928	NO	20.048	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
87	VILLARICCA	23.04.1936 11.04.1939	NO	26.175	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

88	VISCIANO	23.04.1936 11.04.1939	SI	4.621	80,6225	59,8356	20,7869	0,0000		
	VOLLA			21.574	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			3.058.746	2901,3013	2832,4186	68,8827	62,6409		
SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 117.100,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 2.901,3013										
PERCENTUALE 2,47%										
	TOTALE COMPLESSIVO COMUNI						N. 92			
	COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI						N. 30			
	COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI						N. 58			
	COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE						N. 4			
COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI N. 11										
* COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI N. 19										
** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI N. 62										

**SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI**

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD · DECR ETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	ACERNO	06.07.1938	SI	3.013	4891,5785	4891,5785	0,0000	0,0000		
2	AGROPOLI	03.01.1941	SI	19.949	5,2131	5,2131	0,0000	0,0000		**
3	ALBANELLA	23.09.1937	SI	6.317	139,3305	139,3305	0,0000	4,3876		*
4	ALFANO	18.12.1937	SI	1.308	23,6164	7,6747	15,9417	15,9417		
5	ALTAVILLA SILENTINA	27.07.1937 09.12.1948	SI	6.751	168,2231	143,6010	24,6221	0,0000		*
6	AMALFI	05.07.1934	SI	5.428	0,8015	0,0000	0,0000	0,8015		*
7	ANGRI	23.12.1937	SI	29.761	82,6318	82,6318	0,0000	0,0000		**
8	AQUARA	05.02.1935	SI	1.799	109,8089	100,1136	9,6953	9,6953		
9	ASCEA	10.08.1936 28.07.1975	SI	5.392	663,1246	663,1246	0,0000	0,0000		*
10	ATENA LUCANA	02.01.1936	SI	2.231	495,7225	495,7225	0,0000	0,0000		

11	ATRANI	05.07.1934	SI	965	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI AMALFI	
12	AULETTA	26.01.1935	SI	2.476	299,9712	299,9712	0,0000	0,0000		
13	BARONISSI	28.05.1935	SI	15.226	13,8782	13,8782	0,0000	0,0000		**
14	BATTIPAGLIA	04.04.1941 09.06.1941 14.11.1956	SI	50.359	290,3497	51,8250	238,5247	0,0000		**
	BELLIZZI			12.555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
15	BELLOSQUARDO	23.10.1935	SI	1.009	74,3922	74,3922	0,0000	0,0000		
16	BRACIGLIANO	05.08.1935	SI	5.230	334,9114	334,9114	0,0000	0,0000		*
17	BUCCINO	22.12.1938 26.01.1948	SI	5.659	787,5075	667,8117	119,6958	5,6169		*
18	BUONABITACOLO	29.11.1937	SI	2.581	813,4704	813,4704	0,0000	0,0000		
19	CAGGIANO	05.09.1935	SI	3.011	346,8057	346,8057	0,0000	0,0000		
20	CALVANICO	28.05.1934	SI	1.365	150,4140	150,4140	0,0000	0,0000		
21	CAMEROTA	16.02.1938 12.06.1950 28.08.1952 22.12.1995	SI	6.846	2310,5184	2251,9624	58,5560	0,0000		*
22	CAMPAGNA	16.02.1938 31.10.1939	SI	15.311	380,0412	300,6824	79,3588	13,4844		**
23	CAMPORA	27.01.1938	SI	563	1579,5669	1431,4952	148,0717	0,4285		
24	CANNALONGA	14.12.2005	SI	1.146	1082,1328	1082,1328	0,0000	0,0000		

25	CAPACCIO	07.07.1936 05.06.1997	SI	20.238	945,2835	680,9191	264,3644	0,0000		**
26	CASALBUONO	06.12.1947	SI	1.303	1207,2672	1207,2672	0,0000	118,5271		
27	CASALETTO SPARTANO	02.12.1936	SI	1.680	5744,6166	5744,6166	0,0000	22,0394		
28	CASAL VELINO	12.01.1935 22.01.1936	SI	4.598	99,8559	19,6803	80,1756	0,0000		
29	CASELLE IN PITTARI	01.08.1939	SI	2.026	1205,4564	1205,4564	0,0000	0,0000		
30	CASTELCIVITA	22.09.1937	SI	2.152	2060,5837	2060,5837	0,0000	1,1559		
31	CASTELLABATE	02.04.1937 02.02.1939	SI	7.775	375,5533	319,3853	56,1680	0,0000		*
32	CASTELNUOVO CILENTO	24.02.1934	SI	2.253	62,7608	62,7608	0,0000	0,0000		
33	CASTELNUOVO DI CONZA	14.10.1937	SI	966	253,8711	240,1854	0,0000	13,6857		
33BIS	CASTEL SAN LORENZO	01.03.1935	SI	3.034	4,9203	4,9203	0,0000	0,0000		
34	CASTEL SAN GIORGIO	29.02.1936	SI	12.879	116,1402	116,1402	0,0000	0,0000		**
35	CASTIGLIONE DEI GENOVESI		SI	1.270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato S.Cipriano Pic.	
36	CAVA DEI TIRRENI	14.07.1936	SI	52.616	333,7045	333,7045	0,0000	0,0000		**
37	CELLE BULGHERIA	23.03.1937	SI	2.061	1119,5127	1119,5127	0,0000	0,0000		
38	CENTOLA	21.08.1934 08.04.1938 13.07.1943	SI	4.828	522,0125	241,6778	280,3347	0,0000		

39	CERASO	16.02.1937 02.08.1947	SI	2.510	624,9920	550,4160	74,5760	0,0000		
40	CETARA	05.03.1928	NO	2.357	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
41	CICERALE	24.01.1941	SI	1.351	262,7033	169,9153	92,7880	0,0000		
42	COLLIANO	11.10.1939 18.02.1999	SI	3.830	2904,7801	2904,7801	0,0000	0,0000		
43	CONCA DEI MARINI	20.07.1933	NO	697	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
44	CONTRONE	21.08.1934	SI	943	126,9459	126,9459	0,0000	0,0000		
45	CONTURSI TERME	23.07.1938	SI	3.182	121,1465	120,1281	0,0000	1,0182		
46	CORBARA	18.01.1940	SI	2.455	18,4856	18,4856	0,0000	0,0000		
47	CORLETO MONFORTE	04.12.1939 31.10.1941	SI	764	3211,7679	3143,3995	68,3684	0,0000		
48	CUCCARO VETERE	29.09.1937	SI	622	653,9068	653,9068	0,0000	0,0000		
49	EBOLI	03.04.1941 23.05.1942 21.08.1954	SI	35.842	742,2338	80,9639	661,2699	0,0000		**
50	FELITTO	03.12.1937 30.11.1939	SI	1.393	351,8473	351,8473	0,0000	0,0000		
51	FISCIANO	09.02.1939	SI	12.275	490,8120	490,8120	0,0000	0,0000		**
52	FURORE – CONCA DEI MARINI -		NO	810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
53	FUTANI	21.03.1941	SI	1.280	534,2144	511,1444	23,0700	0,0000		
54	GIFFONI SEI CASALI	17.06.1939	SI	4.172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato S.Cipriano Pic.	

55	GIFFONI VALLE PIANA	02.02.1940 10.11.1942	SI	10.992	3142,5105	3142,5105	0,0000	0,0000		**
56	GIOI CILENTO	28.06.1937	SI	1.465	532,5546	532,5546	0,0000	0,0000		
57	GIUNGANO	01.09.1934	SI	1.116	119,2600	119,2600	0,0000	0,0000		
58	ISPANI	7030092592592	SI	1.015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI N °128s.marina	
59	LAUREANA CILENTO	30.04.1934	SI	1.093	14,2066	14,2066	0,0000	0,0000		
60	LAURINO	19.02.1941 11.03.1943	SI	1.950	2950,2195	2858,0537	92,1658	0,0000		
61	LAURITO	03.12.1937	SI	943	435,5244	435,5244	0,0000	0,0000		
62	LAVIANO	24.06.1937 30.06.1947	SI	1.591	2387,8129	2328,4089	59,4040	0,0000		
63	LUSTRA	15.06.1939 22.12.1950	SI	1.115	66,5413	66,5413	0,0000	0,0000		
64	MAGLIANO VETERE	24.03.1936 14.05.1937 21.09.1937	SI	889	1183,8433	1183,8433	0,0000	0,0000		
65	MAIORI	18.04.1933 27.05.1933	SI	5.740	144,3772	144,3772	0,0000	0,0000		*
66	MERCATO SAN SEVERINO	19.02.1936	SI	20.362	214,9214	214,9214	0,0000	0,0000		**
67	MINORI	05.03.1928	NO	3.023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
68	MOIO DELLA CIVITELLA	20.09.1937	SI	1.823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO VALLO LUC.	
69	MONTANO ANTILIA	22.12.1936 14.01.1939 01.09.1948	SI	2.191	809,7513	743,6563	66,0950	0,0000		

70	MONTECORICE	02.03.1935	SI	2.474	10,0057	10,0057	0,0000	0,0000		
71	MONTECORVINO PUGLIANO	24.11.1941	SI	7.811	323,8290	116,2570	207,5720	0,0000		*
72	MONTECORVINO ROVELLA	16.07.1941	SI	11.558	815,8681	815,8681	0,0000	0,0000		**
73	MONTEFORTE CILENTO	02.11.1937 22.12.1953	SI	625	842,5703	830,3001	12,2702	0,0000		
74	MONTESANO SULLA MARCELLANA	12.08.1944	SI	7.220	5068,7845	5035,7083	33,0762	36,8778		*
75	MONTE SAN GIACOMO	31.12.1940	SI	1.682	3331,1850	3331,1850	0,0000	0,0000		
76	MORIGERATI	13.12.1940 24.04.1941	SI	780	762,0270	494,3659	70,0000	0,0000		
77	NOCERA INFERIORE	26.09.1935 12.12.1935	SI	46.540	225,0401	225,0401	0,0000	0,0000		**
78	NOCERA SUPERIORE	20.09.1937	SI	23.837	193,8292	193,8292	0,0000	0,0000		**
79	NOVI VELIA	14.12.2005	SI	2.052	822,2236	822,2236	0,0000	0,0000	AGGREGATO VALLO LUC.	
80	OGLIASTRO CILENTO	20.09.1937	SI	2.202	44,4056	44,4056	0,0000	0,0000		
81	OLEVANO SUL TUSCIANO	12.07.1937	SI	6.399	1006,5470	1006,5470	0,0000	0,0000		*
82	OLIVETO CITRA	27.01.1939	SI	4.005	439,2085	439,2085	0,0000	0,0000		
83	OMIGNANO	07.07.1937	SI	1.536	86,6576	86,6576	0,0000	0,0000		
84	ORRIA	22.01.1936 30.04.1943 14.06.1943	SI	1.293	658,8273	540,1693	118,6580	2,4808		

85	OTTATI	09.09.1938	SI	809	2058,6067	2058,6067	0,0000	0,0000		
86	PADULA	09.03.1942 04.04.1942 01.02.1949	SI	5.403	2243,3433	2089,0540	154,2893	0,0000		*
87	PAGANI	10.09.1937	SI	32.349	75,8821	75,8821	0,0000	0,0000		**
88	PALOMONTE	19.10.1938 20.03.1941 23.07.1946 29.02.1992	SI	4.115	438,9169	438,9169	0,0000	0,0000		
89	PELLEZZANO	31.01.1936	SI	10.202	362,7304	362,7304	0,0000	0,0000		**
90	PERDIFUMO	25.09.1935 31.01.1986	SI	1.866	161,6638	161,6638	0,0000	0,0000		
91	PERITO	13.11.1940	SI	1.101	181,8362	181,8362	0,0000	0,0000		
92	PERTOSA	05.09.1935	SI	727	60,7763	60,7763	0,0000	0,0000		
93	PETINA	30.12.1937	SI	1.238	2108,7345	2108,7345	0,0000	0,0000		
94	PIAGGINE	25.02.1938	SI	1.775	3841,4849	3841,4849	0,0000	0,0000		
95	PISCIOTTA	07.09.1933 01.02.1955	SI	3.038	378,3284	328,1884	50,1400	0,0000		
	POLICASTRO		SI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SCISSO IN ISPANI E SANTA MARINA	
96	POLLA	25.10.1937	SI	5.347	967,9723	967,9723	0,0000	0,0000		*
97	POLLICA	13.09.1934	SI	2.516	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000		

98	PONTECAGNANO FAIANO	05.11.1935 10.03.1942	SI	22.730	31,0000	0,0000	31,0000	0,0000		**
99	POSITANO	28.07.1938	SI	3.882	396,5834	396,5834	0,0000	0,0000		
100	POSTIGLIONE	03.10.1936	SI	2.334	1476,5518	1476,5518	0,0000	5,3999		
101	PRAIANO	05.03.1928	NO	1.915	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
102	PRIGNANO CILENTO	19.09.1934	SI	870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI N. 153 Torchiara	
103	RAVELLO	19.04.1939	SI	2.508	207,9299	207,9299	0,0000	0,0000		
104	RICIGLIANO	08.07.1937	SI	1.339	890,7458	890,7458	0,0000	0,0000		
105	ROCCADASPIDE	02.01.1938	SI	7.461	1242,8510	1242,8510	0,0000	49,5028		*
106	ROCCAGLORIOSA	24.10.1939	SI	1.734	234,1127	234,1127	0,0000	0,0000		
107	ROCCAPIEMONTE	17.07.1935	SI	9.113	54,8122	54,8122	0,0000	0,0000		*
108	ROFRANO	11.07.1941 18.05.1951	SI	2.193	547,2618	547,2618	0,0000	0,0000		
109	ROMAGNANO AL MONTE	16.12.1938	SI	415	352,4412	352,4412	0,0000	0,0000		
110	ROSCIGNO	11.08.1938 30.07.1992	SI	993	128,2731	128,2731	0,0000	0,0000		
111	RUTINO	15.07.1933	NO	920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
112	SACCO	13.12.1937	SI	701	1075,8862	1075,8862	0,0000	0,0000		
113	SALA CONSILINA	29.10.1935	SI	12.716	1456,0162	1456,0162	0,0000	0,0000		**

114	SALENTO	28.07.1938 29.05.1946 24.09.1946 04.04.1947 13.10.1956	SI	2.022	447,0632	354,6631	92,4001	0,0000		
115	SALERNO	30.10.1935	SI	138.188	132,5501	132,5501	0,0000	0,0000		**
116	SALVITELLE	20.12.1938	SI	702	140,9496	140,9496	0,0000	0,0000		
117	S. CIPRIANO PICENTINO	07.06.1939	SI	5.978	1202,9210	1202,9210	0,0000	0,0000		*
118	S. GIOVANNI A PIRO	01.08.1935	SI	3.753	1051,6813	1051,6813	0,0000	0,0000		
119	S. GREGORIO MAGNO	23.01.1939	SI	4.616	2616,8934	2616,8934	0,0000	0,0000		
120	S. MANGO PIEMONTE	06.02.1935	SI	2.166	24,4177	24,4177	0,0000	0,0000		
121	S. MARZANO SUL SARNO	05.03.1928	NO	9.472	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
122	S. MAURO CILENTO	11.09.1937	SI	1.011	97,1200	97,1200	0,0000	0,0000		
123	S. MAURO LA BRUCA	13.11.1940	SI	768	260,7852	260,7852	0,0000	0,0000		
124	S. PIETRO AL TANAGRO	15.09.1939 08.01.1940	SI	1.640	190,2328	190,2328	0,0000	0,0000		
125	S. RUFO	22.07.1935	SI	1.853	1195,5483	1195,5483	0,0000	0,0000		
126	S. ANGELO A FASANELLA	20.05.1941	SI	9.285	947,8458	947,8458	0,0000	0,0000		*
127	S. ARSENIO	21.09.1937	SI	3.303	63,7117	63,7117	0,0000	0,0000		
128	S. MARINA	22.05.1936	SI	818	11,0289	11,0289	0,0000	0,0000	VEDI POLICASTRO	

129	SANTOMENNA	14.02.1940	SI	2.752	327,4768	327,4768	0,0000	0,0000		
130	S. EGIDIO AL MONTE	23.12.1937	SI	8.394	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI ANGRI	*
131	S. VALENTINO TORIO	05.03.1928	NO	580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
132	SANZA	08.08.1938	SI	3.006	7389,0899	7389,0899	0,0000	0,0000		
133	SAPRI	28.06.1938	SI	7.022	425,3154	425,3154	0,0000	0,0000		*
134	SARNO	12.09.1937	SI	31.059	777,6528	777,6528	0,0000	0,0000		**
135	SASSANO	10.08.1936 11.09.1939 13.12.1940	SI	5.190	1800,8643	1800,8643	0,0000	0,0000		*
136	SCAFATI	30.05.1934	NO	47.082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
137	SCALA	19.04.1939 11.05.1951 07.07.1959	SI	1.488	733,6788	733,6788	0,0000	0,0000		
138	SERRAMEZZANA	05.03.1928	NO	403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
139	SERRE	23.10.1935	SI	3.818	192,3862	192,3862	0,0000	0,0000		
140	SESSA CILENTO	05.04.1938 22.09.1995	SI	1.466	233,6277	233,6277	0,0000	0,0000		
141	SIANO	24.10.1935	SI	10.104	174,2063	174,2063	0,0000	0,0000		**
142	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	31.07.1944	SI	3.466	2045,4962	2045,4962	0,0000	130,4131		

143	STELLA CILENTO	25.01.1939 19.06.1941 01.07.1963	SI	850	224,2980	110,7190	113,5790	0,0000		
144	STIO	10.04.1937 18.03.1938 03.10.1940	SI	1.088	630,8348	564,6036	66,2312	1,0523		
145	TEGGIANO	11.05.1938 19.04.1955	SI	8.241	1691,7309	1671,7309	20,0000	0,0000		*
146	TORCHIARA	19.09.1934	SI	1.525	6,6253	6,6253	0,0000	0,0000		
147	TORRACA	15.07.1936 01.02.1955	SI	1.232	632,8624	599,5667	33,2957	0,0000		
148	TORRE ORSAIA	05.08.1935 11.11.1939	SI	2.392	233,1282	94,6060	138,5222	0,0000		
149	TORTORELLA	02.12.1936 29.10.1940	SI	603	960,7585	960,7585	0,0000	18,3341		
150	TRAMONTI	05.03.1928	NO	3.935	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
151	TRENTINARA	23.12.1935	SI	1.769	1048,5624	1048,5624	0,0000	10,7880		
152	VALLE DELL'ANGELO	25.02.1938	SI	406	3283,2549	3283,2549	0,0000	0,0000		
153	VALLO DELLA LUCANIA	14.12.2005	SI	8.818	1870,8142	1870,8142	0,0000	0,0000		*
154	VALVA	28.06.1939	SI	1.772	804,3661	804,3661	0,0000	0,0000		
155	VIBONATI	01.12.1936 22.03.1974	SI	3.019	1463,7961	1463,7961	0,0000	8,1092		
156	VIETRI SUL MARE	31.07.1935	NO	8.543	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			1.073.643	122089,2326	118221,7861	3654,2798	469,7402		

SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA 491700,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 122089,2326 PERCENTUALE 24,83 %										
	TOTALE COMPLESSIVO COMUNI						N. 158			
	COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI						N. 145			
	COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI						N. 13			
	COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE						N. 0			
	COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI						N. 109			
	* COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI						N. 25			
	** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI						N. 24			